



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

672^a seduta pubblica

lunedì 1° agosto 2016

Presidenza della vice presidente Fedeli,

indi del vice presidente Calderoli,

del vice presidente Gasparri

e del presidente Grasso

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	95
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	177

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE.....	5
TOSATO (LN-Aut).....	5

Verifica del numero legale

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO.....6

SUL 40° ANNIVERSARIO DELLA NOMINA A MINISTRO DI TINA ANSELMI, PRIMA DONNA A RICOPRIRE TALE CARICA NELLA STORIA D'ITALIA

PRESIDENTE.....	7
PUPPATO (PD).....	6

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2217) *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura*

(2119) *Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato (Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2217:

PRESIDENTE...7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 54	
CANDIANI (LN-Aut).....	7, 22, 27, 38
SERRA (M5S).....	8
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).....	8, 11, 40
BAROZZINO (Misto-SI-SEL).....	8, 17, 42
D'ALÌ (FI-PdL XVII).....	9
GATTI, relatrice...10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 29, 33, 34	
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali...10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 33, 34, 54	
SANTANGELO (M5S).....	10, 54
MALAN (FI-PdL XVII).....	10, 26
DALLA TOR (AP (NCD-UDC)).....	13
RUVOLO (AL-A).....	14, 21, 40
AMIDEI (FI-PdL XVII).....	14, 22, 49
TARQUINIO (CoR).....	18, 37
DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)).....	20
DONNO (M5S).....	25, 30, 34, 46
STEFANO (Misto-MovPugliaPiù).....	35
FORMIGONI (AP (NCD-UDC)).....	44
BERTUZZI (PD).....	51

Discussione:

(2495) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

Discussione della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	55, 58, 68, 71, 72
ZANONI, relatrice.....	55
VOLPI (LN-Aut).....	58
STEFANI (LN-Aut).....	58
BERNINI (FI-PdL XVII).....	60
DE PETRIS (Misto-SI-SEL).....	62
BRUNI (CoR).....	64
MORRA (M5S).....	66
D'ALÌ (FI-PdL XVII).....	68
BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.....	72

Verifiche del numero legale

SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA. COMMISSIONI PERMANENTI, AUTORIZZAZIONE ALLA CONVOCAZIONE

PRESIDENTE.....	73
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2495 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	73, 93
TOSATO (LN-Aut).....	73
CAMPANELLA (Misto-SI-SEL).....	76
MONTEVECCHI (M5S).....	77
BOCCARDI (FI-PdL XVII).....	79
BLUNDO (M5S).....	81
GRANAIOLO (PD).....	83
GAETTI (M5S).....	84
DIRINDIN (PD).....	86
MANDELLI (FI-PdL XVII).....	88
RICCHIUTI (PD).....	90
PERRONE (CoR).....	91

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 2 AGOSTO 2016.....93

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 2217

Articolo 1.....	95
Emendamenti.....	96
Articolo 2.....	101

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, Apl, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Emendamenti e ordine del giorno.....	101	sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2495.....	191
Articolo 3	105	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA.....	194
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3.....	105	SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ..	230
Articoli da 4 a 6	106	CONGEDI E MISSIONI	230
Emendamento	107	ELEZIONI CONTESTATE	
Articolo 7	107	Presentazione di relazioni.....	230
Emendamento	108	COMMISSIONI PERMANENTI	
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7.....	108	Approvazione di documenti	230
Articolo 8	108	Trasmissione di documenti.....	231
Emendamenti e ordini del giorno.....	111	GOVERNO	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 e ordine del giorno	132	Trasmissione di atti per il parere	231
Articolo 9	137	Trasmissione di atti e documenti	232
Emendamenti e ordini del giorno.....	138	CORTE DEI CONTI	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9 e ordini del giorno.....	144	Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti.....	233
Articoli 10 e 11	155	Trasmissione di documentazione.....	234
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO N. 2119		MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Articoli da 1 a 11.....	155	Apposizione di nuove firme a mozioni e interrogazioni	234
DISEGNO DI LEGGE N. 2495		Interpellanze.....	235
Proposte di questione pregiudiziale	161	Interrogazioni	236
<i>ALLEGATO B</i>		Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	239
PARERI		Interrogazioni da svolgere in Commissione	259
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge nn. 2217 e 2119 ...	177	<i>AVVISO DI RETTIFICA</i>	261
INTERVENTI			
Testo integrale della relazione orale della senatrice Zanoni sul disegno di legge n. 2495	177		
Testo integrale dell'intervento della senatrice Granaiola nella discussione della questione di fiducia posta			

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 luglio.*

Sul processo verbale

TOSATO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (*LN-Aut*). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

Sul 40° anniversario della nomina a Ministro di Tina Anselmi, prima donna a ricoprire tale carica nella storia d'Italia

PUPPATO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (*PD*). Signora Presidente, voglio titolare questo brevissimo intervento: «Quarant'anni dal 29 luglio 1976. Quarant'anni da non dimenticare». Quella appena trascorsa è una data importante, perché è il giorno in cui è stata indicata, dall'allora presidente del Consiglio Andreotti, la prima donna Ministro d'Italia, che rispondeva al nome di Tina Anselmi (*Applausi dai Gruppi PD e M5S e della senatrice Bianconi*).

Svolgerò un brevissimo intervento per ricordare a tutti come la partigiana Gabriella abbia dovuto attendere trent'anni, avendo lavorato molto all'interno del sociale e del sindacato, avendo costituito la CISL (essendone cofondatrice), e avendo calcato le Aule parlamentari dal 1968, e avendo al proprio utile un intervento legislativo che nel 1971 ha permesso la nascita di una legge sulla maternità (definita una più belle del mondo), che permetteva alle donne lavoratrici di assentarsi dal lavoro per cinque mesi; allo stesso modo nel 1977 Tina Anselmi è stata fautrice della legge n. 903 sulle pari opportunità, che prevedeva la piena parità tra uomini e donne in materia di lavoro; tale legge ha fatto sì che il dettato costituzionale, e in particolare gli articoli 3 e 37, fosse finalmente applicato in ambito lavorativo. Sua ancora è la legge n. 833 del 1978 sul Servizio sanitario nazionale: da Ministra della sanità, dopo essere stata per due anni Ministra del lavoro, realizzò e unificò il Servizio sanitario nazionale.

Non è di poco conto ricordare questo importante quarantesimo anniversario, perché il Paese ancora oggi vede un sessismo strisciante nei confronti di donne impegnate in politica.

Vi è, tuttavia, un'esperienza che desidero ricordare più di tutte, quella che Tina ha vissuto come probabilmente nessun altro avrebbe potuto fare nei difficilissimi anni Ottanta; mi riferisco cioè al ruolo di Presidente della Commissione d'inchiesta sulla loggia massonica P2, quella loggia massonica che per un decennio almeno ha controllato i gangli del potere. L'austera, l'onesta figura di Tina Anselmi non a caso è stata indicata per rappresentare, con la sua indispensabile autorevolezza e con il suo grande senso dello Sta-

to, la Commissione volta a restituire dignità a istituzioni infiltrate e calpestate.

Vorrei concludere il mio intervento con un paio di frasi da lei pronunciate in relazione a quegli avvenimenti, riferendosi al fatto che Licio Gelli, in merito al suo progetto politico aveva affermato che la cosa privata si compra, mentre quella pubblica si occupa. Lei ebbe a dire: «Quei tre anni sono stati per me l'esperienza più sconvolgente della mia vita. Solo frugando nei segreti della P2 ho scoperto come il potere, quello che ci viene delegato dal popolo, possa essere ridotto a una mera appartenenza. La P2 si è impadronita delle istituzioni, ha fatto il colpo di Stato strisciante. Per più di dieci anni i servizi segreti sono stati gestiti da un potere occulto».

Ebbene, noi ricordiamo Tina Anselmi per dire oggi, pur essendo lei in vita anche se gravemente malata, che la verità possono cercarla davvero solo coloro che riescono a sopportarne le conseguenze. Ce ne rendiamo conto ogni giorno e oltre ogni pregiudizio non dobbiamo stancarci di lottare per cercare verità e sostenere quella democrazia per cui lei ha lavorato così profondamente e in modo così convinto, così a rischio e così consapevole. Grazie Tina. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa a questo apprezzamento, ma voglio dire che spero Tina Anselmi ci stia seguendo. Le mandiamo tutti insieme un grande abbraccio.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(2119) STEFANO. – Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato (Relazione orale) (ore 16,41)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2217

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2217 e 2119.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 28 luglio la relatrice ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche della relatrice e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2217, nel testo proposto dalla Commissione, sui quali sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, preliminarmente alla seduta che sta iniziando si è svolta una riunione informale della Commissione agricoltura che ritengo molto utile nell'auspicio e certamente anche nel pre-

dicato. L'obiettivo era quello di giungere a una sintesi tra tanti emendamenti, a una proposta che, modificando questo provvedimento legislativo e integrandolo con il contenuto degli emendamenti, lo rendesse meritevole del sostegno più ampio possibile.

Rinnovo la proposta, che ho avanzato al vice ministro Olivero, di tenere in considerazione, per quanto ci riguarda, l'emendamento 8.0.205 che, se fosse valutato favorevolmente da parte del Governo, ci porterebbe a ritirare tutti gli emendamenti presentati a firma del sottoscritto o di altri senatori del Gruppo Lega Nord. Questo per una ragione molto semplice: è un provvedimento importante, che deve essere agevolato nel suo cammino di attuazione, ma che non può trascurare le difficoltà cui può andare incontro il mondo dell'agricoltura onesto, quello che lavora già seguendo le regole. Chiediamo uno sforzo ulteriore ed è chiaro che il Governo deve fare una riflessione anche impegnativa. Ci possono essere diverse formulazioni, il Governo, ad esempio, può chiedere un testo 2, siamo disposti anche a modulare diversamente l'emendamento, ma questa è la proposta che rinnovo al Governo: considerare l'emendamento 8.0.205, su cui credo anche i senatori delle Autonomie avranno qualcosa da dire. Il nostro Gruppo, in tal caso, ritirerebbe tutti gli altri emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Proseguiamo con l'illustrazione degli emendamenti. Quando saremo a quel punto, se il Governo lo riterrà, risponderà.

SERRA (*M5S*). Signora Presidente, l'emendamento 1.200 non fa altro che elaborare un articolo del codice penale, che prevede che l'imprenditore garantisca la sicurezza del lavoratore. Non si fa altro che chiedere che, al momento dell'assunzione, il lavoratore non incorra in alcun tipo di malattia e di patologia. Questa è semplicemente la *ratio* di tale emendamento.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 1.210, 1.213, 1.215 e 1.218, 8.202 e 9.210.

BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, mi rivolgo espressamente alla relatrice, senatrice Gatti, in riferimento all'emendamento 9.208.

Quello al nostro esame è un provvedimento molto importante, atteso da tanti lavoratori, soprattutto da quelle persone che soffrono e che a volte, purtroppo, perdono anche la vita. L'emendamento 9.208 va incontro a quanto già previsto dal Testo unico sulla sicurezza, il decreto legislativo n. 81 del 2008; esso però, per come redatto, dà qualche garanzia ulteriore perché, a volte, con il pretesto delle semplificazioni che qualcuno vuole adottare, non si tiene conto di quanto accade nella realtà. Parliamo di un lavoro durissimo: quello nei campi.

Con l'emendamento 9.208 chiediamo che le visite mediche alle quali devono essere sottoposti lavoratrici e lavoratori, diano risposte concrete. Faccio un esempio: chi raccoglie i pomodori fa un lavoro molto diverso da chi, magari, raccoglie le olive, ragion per cui la visita a cui va sottoposto il lavoratore deve essere consona a quel lavoro specifico. Stiamo parlando di

un tema importante. Nell'emendamento, tra l'altro, si prevede anche la presenza sui luoghi di lavoro di lavoratori addetti al primo soccorso, quindi di soggetti che siano in grado di garantire il primo soccorso, perché tante volte nei campi prima che arrivi un'ambulanza o comunque un primo soccorso passa del tempo. Quindi, quando ci sono gruppi di lavoratori che lavorano nei campi a quelle condizioni, il datore di lavoro, o chi per esso, deve garantire che tra i lavoratori ci sia qualcuno capace di operare un primo soccorso. Questo naturalmente deve essere fatto anche in collaborazione con le ASL e, dal mio punto di vista, anche con gli enti locali perché parliamo di un tema veramente delicato, anche se vedo che non c'è molto interesse al riguardo.

Sottopongo pertanto alla vostra attenzione questo emendamento che, a mio avviso, sia la relatrice che il rappresentante del Governo dovrebbero tenere veramente in considerazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, l'illustrazione cumulativa degli emendamenti è una prassi non prevista dal nostro Regolamento, che è stata a lungo dibattuta anche quando trattammo della riforma costituzionale. In quella occasione, il Presidente riconobbe, alla fine del dibattito, che bisognava procedere articolo per articolo. Lei ha pensato di far questo e, per questa volta, così è stato fatto. La prego però di osservare e di far osservare con assoluto rispetto il Regolamento, tanto più che si tratta di un disegno di legge ordinario e che non vi è quindi neanche l'urgenza della scadenza di un decreto-legge; ma, in ogni caso, anche per quello non dovrebbe essere consentito.

Tutte queste variazioni al Regolamento, alcune volte introdotte, per un motivo o per l'altro, non possono costituire precedente, perché sono state puntualmente da noi e da altri Gruppi non condivise. Più volte abbiamo chiesto che questo argomento, prima di poter essere praticato, venisse sottoposto all'esame della Giunta per il Regolamento. Tuttavia in questa legislatura la Giunta per il Regolamento, per motivi che a qualcuno possono sembrare arcani, ma che per gli addetti ai lavori sono molto chiari (la maggioranza teme di non avere i numeri all'interno di quella Giunta), non viene mai convocata. Abbiamo decine di quesiti per i quali abbiamo chiesto la convocazione della Giunta per il Regolamento e puntualmente questa nostra richiesta è stata disattesa.

Più volte ho detto, anche in quest'Assemblea, che la creazione di precedenti, nella volontà della maggioranza, oggi come oggi sposta poco, perché non ci saranno Senati susseguenti, almeno nella volontà di questa maggioranza; poi vedremo se, nella volontà del popolo italiano, ci sarà ancora un Senato come questo oppure qualcosa di diverso (qualche brutta fotocopia). Tuttavia il nostro Regolamento attualmente, signora Presidente, al

di là di qualche precedente puntualmente da noi intercettato con la richiesta che non si procedesse in tal modo, non prevede l'illustrazione cumulativa degli emendamenti, anche perché, nell'articolazione dei disegni di legge, molto spesso alcuni emendamenti di articoli successivi dipendono, nel contenuto e quindi nella sostanza (sempre che si voglia andare alla sostanza dei provvedimenti), dall'esito delle votazioni degli articoli precedenti. Quindi, non è possibile per noi illustrare emendamenti presentati ad un articolo successivo, se prima non si è definito l'articolo precedente. È una questione assolutamente comprensibile e di linearità del procedimento legislativo.

PRESIDENTE. Vorrei precisare, senatore D'Alì, che è prassi consolidata di questa e di precedenti legislature quella di poter illustrare diversi emendamenti, anche presentati agli articoli successivi. Dopodiché, capisco la richiesta della convocazione della Giunta per il Regolamento e ovviamente sarà mia cura far presente quanto lei ha chiesto.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante di Governo a pronunziarsi.

GATTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

L'articolo 1 presenta la fattispecie del reato, tema sul quale si è trovato un punto di sintesi, anche con la Commissione giustizia. Pertanto riteniamo sia importante mantenere tale elemento di equilibrio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vorrei fare un richiamo al Regolamento. A seguito dell'intervento fatto dal senatore D'Alì, lei ha parlato di prassi consolidata, ma è consolidato anche il Regolamento che dice un'altra cosa. Pertanto, credo sia prassi consolidata se tutti i Gruppi sono d'accordo e dunque ritengo sia il caso, a questo punto, di chiedere se tale accordo esiste. In caso sussista un accordo, va bene, altrimenti quanto detto dal senatore D'Alì non lo ripeto, ma è evidente che ciò di cui si parla deve

essere vicino e consequenziale alle scelte fatte sugli articoli precedenti. Ciò mi sembra doveroso per la serietà dei lavori parlamentari, altrimenti diciamo chiaramente che si tratta di votificio e che dobbiamo sbrigarci, ma non credo siano queste le sue intenzioni, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Malan, la ringrazio del sollecito ma, come lei sa, la prassi consolidata e usuale entra a far parte della procedura.

Comunque, ripeto anche a lei che la richiesta di riunire la Giunta del Regolamento è sempre valida.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dalla senatrice Serra.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.201, presentato dalla senatrice Donno, fino alle parole «2000 euro»;».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.202.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.203, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.204, presentato dal senatore Panizza e da altri senatori, identico all'emendamento 1.205, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.206, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.207, identico all'emendamento 1.208.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, lei non tiene conto del fatto che avevo ritirato tutti i miei emendamenti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Panizza, probabilmente non avevamo preso nota. Gli emendamenti verranno messi ai voti comunque perché identici ai successivi.

L'emendamento 1.207 è dunque ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.208, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.209, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.210 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.211, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.212, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.213 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.214, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.215 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.216, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.217, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.218 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.219, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.220, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante di Governo a pronunziarsi.

GATTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.200 e 2.201.

Chiederei ai presentatori di ritirare gli emendamenti identici 2.202, 2.203 e 2.204.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,03)

(Segue GATTI, relatrice). Rendendomi conto del valore del problema che pongono, sarei disponibile a una loro trasformazione in ordine del giorno, su cui esprimerei parere favorevole.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, ho scritto l'ordine del giorno. Se vuole, lo leggo, altrimenti le consegno il testo, accettando le indicazioni della relatrice.

PRESIDENTE. Lo legga.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. «(...) impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante soluzioni normative, la confisca per equivalente in tutti quei casi in cui la confisca del bene, prodotto del reato, comprometta l'utilizzo o il possesso di un altro bene, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso, in quanto ormai non più individuabile in modo indipendente, poiché assorbito nell'opera complessiva o ad essa strettamente funzionale».

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

RUVOLO (*AL-A*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO (*AL-A*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.203 e dichiaro la mia disponibilità a sottoscrivere l'ordine del giorno letto dal collega Dalla Tor, visto che c'è il parere favorevole della relatrice e del Governo. Non siamo completamente soddisfatti, però è materia complessa e diamo il nostro benessere a questo ordine del giorno.

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, c'è un atto di buona volontà, anche se non si capisce perché non passare alla votazione dell'emendamento, che andava in tale senso. Per cui, ritiro l'emendamento 2.204 e sottoscrivo l'ordine del giorno, anche se non è la stessa cosa. Accettiamo a malincuore.

PRESIDENTE. Insistete per la votazione?

DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*). Sì.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dalla senatrice Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.201, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.202, presentato dal senatore Dalla Tor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, sul quale invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.200.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.200, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un emendamento, già illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.200.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.200.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.200, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e 7.0.200.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.200, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.200, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.200.

BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, non capisco perché su questo emendamento sia stato espresso parere contrario. Quando abbiamo svolto delle audizioni in Commissione d'inchiesta infortuni sul lavoro in occasione della morte della povera Paola Clemente, ma non solo in quella circostanza, si è capito benissimo quale sia il ruolo delle agenzie private: un ruolo che definirei veramente oscuro, perché tali agenzie non hanno nessuna responsabilità per quanto riguarda i diritti dei lavoratori, se non la poco piacevole responsabilità del trasferimento o quant'altro. Per giunta, dette agenzie prendono il 7 per cento per ogni contratto sottoscritto.

L'emendamento 7.0.200 invece va nella direzione di incentivare le agenzie pubbliche del lavoro, perché è lì che si determina un incontro tra domanda e offerta di lavoro. Rimango quindi veramente allibito - lo ripeto - dal fatto che su questo emendamento sia stato espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.200, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è favorevole sugli emendamenti 8.214, 8.224 e 8.251 (testo 2).

Quanto agli emendamenti 8.240, 8.241, 8.243 e 8.247, l'invito è a ritirarli e a trasformarli in ordini del giorno.

Su tutti gli altri emendamenti, compresi quelli aggiuntivi, il parere è contrario

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

TARQUINIO (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO (*CoR*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.200.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 8.201.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.201, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 8.202 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.203, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.204, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.205, presentato dai senatori Amidei e Scoma, fino alle parole «le violazioni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.206.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.207, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori, identico all'emendamento 8.208, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.209, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 8.210 è improcedibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.211, presentato dai senatori Puglia e Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.212, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.213, presentato dal senatore Ruvolo.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.214, presentato dalla senatrice Bertuzzi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 8.215 a 8.219.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.220, presentato dai senatori Puglia e Donno.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.221, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 8.222, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DONNO (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.222, presentato dalla senatrice Donno.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 8.223, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento e vorrei chiedere alla relatrice e al rappresentante del Governo se è possibile accogliere un ordine del giorno.

PRESIDENTE. La relatrice Gatti mi segnala che non è possibile.

L'emendamento 8.223 è dunque ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.224, presentato dalla senatrice Bertuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.225, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.226, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

RUVOLO *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(AL-A)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 8.227 e 8.230.

Per quanto riguarda quest'ultimo, vorrei sapere se ci fosse la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno di analogo contenuto.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.227 è dunque ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.228, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Chiedo alla relatrice di pronunciarsi sull'eventuale trasformazione dell'emendamento 8.230 in un ordine del giorno.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, a proposito della sostituzione dell'Uniemens con il libro unico del lavoro, voglio evidenziare come abbiamo molto approfondito la tematica conseguendo stadi di avanzamento molto importanti. Faccio notare al senatore Ruvolo che, anche nella fase dell'esame del provvedimento in Assemblea, verrà accettato un emendamento a firma del senatore Panizza, su cui ho già espresso parere favorevole, che in qualche modo garantisce il pagamento trimestrale, nonostante il passaggio all'Uniemens. Per questo non penso sarebbe il caso di accogliere un ordine del giorno del genere.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.230 è dunque ritirato.

Passiamo all'emendamento 8.229, identico all'emendamento 8.231, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo se sia possibile trasformare l'emendamento 8.229 in un ordine del giorno di identico contenuto.

PRESIDENTE. Senatore Amidei, se il senatore Candiani intende mettere in votazione l'emendamento, la trasformazione in ordine del giorno non è più possibile. Inoltre la relatrice ha già espresso parere contrario all'accoglimento di un ordine del giorno.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, *oborto collo* convengo con il senatore Amidei e pertanto ritiro il mio emendamento, per sottoscrivere il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Forse c'è stato un fraintendimento: la relatrice ha espresso un parere contrario sull'eventuale accoglimento di un ordine del giorno.

CANDIANI (*LN-Aut*). Allora, Presidente, manteniamo l'emendamento e ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.229, presentato dai senatori Amidei e Scoma, identico all'emendamento 8.231, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.232, presentato dai senatori Amidei e Scoma, fino alle parole «su base volontaria».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 8.233 e 8.234.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.235, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.236, presentato dai senatori Puglia e Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.237, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CATALFO *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.237, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.238, presentato dalla senatrice Catalfo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.239, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sugli emendamenti identici 8.240, 8.241 e 8.243 è stato formulato un invito al ritiro perché vengano trasformati in un ordine del giorno. I presentatori accettano tale invito?

TARQUINIO *(CoR)*. Sì, signor Presidente, e insistiamo per la votazione.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Accettiamo, signor Presidente.

CANDIANI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.240, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.242, presentato dai senatori Puglia e Donno.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.244, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.245, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.246, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

GATTI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, in verità sull'emendamento 8.246 avevo espresso un invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lei ha sì espresso tale invito, ma con riferimento all'emendamento 8.247.

Né a me né agli Uffici risulta la richiesta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 8.246.

GATTI, *relatrice*. Presidente, anche per l'emendamento 8.246 intendo richiedere la trasformazione in ordine del giorno. Forse mi sono sbagliata nel comunicarlo.

PRESIDENTE. Anullo la procedura di votazione.

Chiedo alla senatrice Donno se accetta la richiesta della relatrice di trasformare gli emendamenti 8.246 e 8.247 in ordini del giorno e, contestualmente, se insiste per la loro votazione.

DONNO (*M5S*). Sì, signor Presidente, li trasformo in ordini del giorno e chiedo che vengano posti in votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.246, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

GATTI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Anullo la procedura di votazione.
Ne ha facoltà.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, mi perdoni, ma non ho fatto in tempo a esprimere l'invito alla senatrice De Petris a ritirare l'emendamento 8.0.200 e a sottoscrivere l'ordine del giorno G8.246, che ha per oggetto sempre la possibilità di istituire un marchio.

PRESIDENTE. L'emendamento tratterebbe cioè lo stesso oggetto dell'ordine del giorno G8.246?

GATTI, *relatrice*. No, signor Presidente. L'emendamento 8.0.200 ha per oggetto la possibilità di istituire un marchio. Allo stesso modo, anche questo ordine del giorno si riferisce alla possibilità di istituire un marchio.

PRESIDENTE. Quindi, il suo è un invito alla senatrice De Petris a ritirare l'emendamento 8.0.200 e a sottoscrivere l'ordine del giorno G8.246.
Chiedo alla senatrice De Petris se accetta tale invito.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.246, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.247, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.248, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori, identico all'emendamento 8.249, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.250, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.250, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.251 (testo 2), presentato dal senatore Panizza e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 8.252 risulta assorbito dall'approvazione del precedente emendamento.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.253, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.254.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, noi intenderemmo votare a favore di questo emendamento, ma in esso si parla due volte del rilascio del «nulla osta». Se fosse riportato solo una volta, si tratterebbe di un errore; essendo scritto due volte, potremmo sospettare un qualche significato recondito, che sicuramente non c'è. La scrittura corretta è naturalmente «nulla osta».

PRESIDENTE. La Presidenza prende nota di questo errore.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.254, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 8.0.200 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 8.0.201, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.201, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.202, identico gli emendamenti 8.0.203, 8.0.204 e 8.0.205.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo se è possibile riconsiderare ancora il ragionamento precedente, e valutare l'opportunità di trasformare gli emendamenti identici 8.0.202, 8.0.203, 8.0.204 e 8.0.205 in un ordine del giorno. È una valutazione, ma si consideri che sul nostro territorio ci sono imprese che lavorano correttamente, che rispettano le norme e che rischiano di venir compromesse semplicemente perché altri infrangono le regole. Pertanto, piuttosto che bocciare l'emendamento, si valuti l'opportunità, si facciano delle valutazioni successive, ma si inizi un percorso legislativo; peraltro il provvedimento in esame deve ancora andare all'esame della Camera. Si consideri se procedere nelle fasi attuative; insomma con la formula che si vorrà, ma se ne tenga conto.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di pronunciarsi in merito.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, intanto vorrei sottolineare che la Rete del lavoro agricolo di qualità è volontaria. Questo è un primo aspetto, lo dico perché evidentemente non vogliamo caricare su tutti un peso aggiuntivo, ma riteniamo che possa essere estremamente importante per garantire la trasparenza del settore.

Ciò detto, per venire incontro a quanto richiesto, proporrei un ordine del giorno di cui vi leggo il dispositivo che invito i presentatori degli emendamenti a valutare se possa essere confacente: «impegna il Governo a valutare la possibilità di individuare *standard* di rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, anche al fine di poter in futuro sviluppare esperienze analoghe alla Rete del lavoro agricolo di qualità».

Intendo dire che se territorialmente nascono nuove esperienze, in futuro si potrà valutarle costruendo delle regole. Se siete d'accordo, il Governo è favorevole ad accogliere un ordine del giorno così formulato.

PRESIDENTE. Vedo che la relatrice concorda con il rappresentante del Governo, così come i senatori Tarquinio, Amidei, Berger e Candiani, primi firmatari degli emendamenti 8.0.202, 8.0.203, 8.0.204 e 8.0.205, che sono quindi ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G8.0.202.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.0.202, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.206, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Colleghi, per i successivi emendamenti su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, darò per scontata la volontà di chiederne la votazione, salvo che i proponenti esprimano diverso orientamento.

Passiamo all'emendamento 8.0.207, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.207, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.0.208, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.208, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.0.209, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.209, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, già illustrati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.203, 9.204, 9.207 e 9.0.203 (testo 2). Il parere è contrario sui restanti emendamenti

Esprimo altresì parere contrario sull'ordine del giorno G9.200 e parere favorevole sull'ordine del giorno G9.201.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.200, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.200, presentato dalla senatrice Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.201, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 9.201.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, approfitto per chiedere al Governo e alla relatrice un chiarimento riguardo gli emendamenti 9.200 e 9.201: su entrambi è stata inserita la clausola «senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Continuo quindi a non spiegarmi come mai è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione. Chiedo spiegazioni per capire esattamente perché sono stati rigettati.

PRESIDENTE. Non vedo cenni dal Presidente della Commissione bilancio, ma, senatrice, con la scusa del «senza maggiori oneri» abbiamo creato il più grande debito pubblico che ci sia, che quindi da qualche parte arriva. *(Applausi del senatore Crosio).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.201, presentato dalla senatrice Donno, fino alle parole «amministrazioni locali».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.202.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.203, sostanzialmente identico all'emendamento 9.204.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.203, presentato dalla senatrice Donno, sostanzialmente identico all'emendamento 9.204, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.205, presentato dalla senatrice Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.206, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.207, presentato dalla senatrice Bertuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.208, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.208, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.209, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 9.210 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.211, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.200, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.201, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.0.200, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.201, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.0.202, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.202, presentato dai senatori Puglia e Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.203 (testo 2), presentato dalla senatrice Padua.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.0.204, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.204, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 9.0.205 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno. Chiedo alla relatrice e al rappresentante del Governo di pronunziarsi al riguardo.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice Donno, accetta un accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione?

DONNO *(M5S)*. Va bene, Presidente.

PRESIDENTE. Poiché la presentatrice non si insiste per la votazione, l'ordine del giorno G9.0.205 è accolto come raccomandazione.

Passiamo all'emendamento 9.0.206, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.206, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.207, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.0.208, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DONNO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (*M5S*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.0.208 e lo trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice e al rappresentante del Governo di pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

GATTI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.0.208, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Colleghi, siamo stati proprio bravi. Se non ci fossero state di mezzo le ferie, avremmo fatto una pausa, e invece andiamo avanti. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)).*

Passiamo alla votazione finale.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Signor Presidente, colleghi senatori, questa Assemblea oggi... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Invito i colleghi che volessero allontanarsi a farlo con celerità per consentire al senatore Stefano di svolgere il suo intervento.

Ricordo a tutti che la Presidenza autorizza sin d'ora la consegna di testi scritti che eventualmente si volessero presentare. Prego, senatore Stefano.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, quest'Assemblea oggi segna un'espressione autentica di sana e costruttiva dialettica tra Governo e Parlamento; finalmente, segna un'espressione autentica di dialettica. E lo fa approvando un provvedimento che pone le basi ed offre più puntuali e specifici strumenti per combattere il caporalato in agricoltura. Certo, a questa pagina ha contribuito - lo voglio riconoscere - la responsabilità e l'approccio della relatrice Gatti, che ci ha consentito di contribuire, ognuno per la sua parte, ad arricchire il provvedimento.

Il caporalato è un fenomeno da combattere che, come un'infamia, annienta la dignità della persona, perché ad essere sfruttata da questo fenomeno non è solo la manodopera dell'uomo, che non è mai merce, ma l'intera persona, che viene indebolita e stritolata dalle necessità, dalla povertà, dal bisogno e infine consunta dalla fatica stremante. Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare è quindi, a mio avviso, un buon punto di partenza.

Personalmente, proprio un anno fa, quando nella cronaca si rincorrevano e assommavano le morti di donne e uomini caduti vittime del caporalato, ho fatto mia l'idea di istituire... *(Brusio)*.

Signor Presidente, così è impossibile.

PRESIDENTE. Ha assolutamente ragione, senatore Stefano. Mandiamo qualcuno in vacanza prima del tempo? Io ho chiesto, per cortesia, a chi non è interessato al dibattito di abbandonare l'Aula.

AIROLA (*M5S*). Ma se la applaudivano perché dirigeva in fretta i lavori, signor Presidente, ora cosa si aspetta? (*Commenti delle senatrici Albano e Ginetti*).

PRESIDENTE. Senatore Airola, faccia il bravo.
Prego, senatore Stefano.

STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*). Personalmente, proprio un anno fa, quando nella cronaca si rincorrevano e assommavano le morti di donne e uomini caduti vittime del caporalato, ho fatto mia l'idea di istituire una Commissione d'inchiesta su questo fenomeno. Avevo individuato nella Commissione d'inchiesta uno strumento utile a scandagliare la mutazione genetica che da tempo è in corso e che riguarda le diverse forme di sfruttamento dei lavoratori. Queste forme di schiavitù, infatti, non si registrano solo nei campi. Esistono vere e proprie degenerazioni nel settore dell'edilizia, dei trasporti, dei *call center*, fino ad arrivare a modelli più complessi, come possono essere le cooperative spurie.

Ho presentato anche un disegno di legge, che è quello associato al presente, dal quale sono stati presi alcuni spunti che sono andati ad arricchire il testo del Governo che è stato preso a riferimento in Commissione. Abbiamo cercato - ed ho cercato - di contribuire ulteriormente alla miglior riuscita di questo provvedimento, facendomi ulteriormente promotore dell'iniziativa, positivamente accolta dai colleghi della Commissione e dal presidente Formigoni, di proiettare il docu-film «Santi Caporali», girato e prodotto da un giovane regista salentino, Giuseppe Pezzulla. Le immagini toccanti, girate, per ragioni di sicurezza, con un cellulare nel ghetto di Rignano Garganico, ci hanno raccontato quello che accade in quella terra di nessuno: dai giovani africani che vanno a lavorare nei campi ai giovani pugliesi che cercano di alleviare il peso di questo sfruttamento preparando un pasto caldo, distribuendo caramelle e matite ai bambini, insegnando in alcuni casi a leggere e scrivere e aggiustando quelle benedette biciclette. Abbiamo avuto anche l'onore di ascoltare il commosso silenzio di un emozionatissimo giovane, Gora Seck: un giovane sudanese che da anni lavora sotto caporale e che è uno dei protagonisti che si racconta nella pellicola.

Non nascondo di nutrire una particolare sensibilità nei confronti di questo dramma, con il quale, prima come cittadino pugliese, poi come assessore all'agricoltura e oggi come senatore della Repubblica impegnato in Commissione, mi sono dovuto più volte misurare e che finalmente abbiamo avuto la possibilità ed il coraggio di cominciare ad aggredire in modo sistematico ed efficace.

Riconoscendo l'importante lavoro della relatrice, mi ripeto, sono altrettanto consapevole che oggi si è ad un punto di partenza e non di arrivo, ma da qualche parte bisognava pur cominciare. Diciamo quindi che questo, per me, è un momento di grande responsabilità, di corresponsabilità tra Governo e Parlamento del quale quest'Aula deve essere orgogliosa. È per questo motivo che dichiaro il voto favorevole al provvedimento del nostro Gruppo. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini*).

TARQUINIO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Collegli, dato che prima c'era un certo brusio - lo ripeto, perché non vorrei che il messaggio non fosse pervenuto - vi sollecito al massimo dell'autogestione e contingentamento dei tempi perché abbiamo tantissimi provvedimenti da esaminare.

TARQUINIO (CoR). Signor Presidente, sarò brevissimo, dopo dieci anni arriva un provvedimento importante e determinante, anche se con molto ritardo perché questa forma di caporalato esisteva già quando i lavoratori erano italiani, ma negli ultimi anni, come sapete, in seguito all'immigrazione, ormai è un fenomeno al 90 per cento non italiano che vede situazioni di degrado incredibili. Sono 400.000 i lavoratori più o meno utilizzati e 100.000 quelli ridotti a livello di schiavitù senza il minimo dei servizi possibili, che riscuotono paghe da fame e che subiscono estorsioni anche per un panino e una bottiglia di acqua minerale. Dunque ben venga questo provvedimento.

Come si è detto, e come ha detto anche il senatore Stefano, dobbiamo però stare attenti e non fermarci all'agricoltura perché in edilizia il problema è molto più sviluppato di ciò che appare. Ormai manovali e muratori italiani sono inesistenti. Però una cosa va detta, per essere molto brevi: come al solito, anche se questa è una buona legge, abbiamo un problema sanzionatorio nel senso che inaspriamo continuamente le pene e non affrontiamo mai il problema per quello che realmente è. C'è un malessere interno, l'operatore agricolo onesto non è tutelato da niente e da nessuno ed è vessato da 10.000 controlli: ispettorato del lavoro, finanza, carabinieri e quant'altro. Non è possibile: questo significa metterlo in condizioni di subalternità. Bisogna creare un unico organismo di controllo per far sì che l'operatore onesto e corretto sia sereno e tranquillo nell'esercizio della sua attività. Questo dovrebbe essere il minimo.

Dovremmo poi cercare di non lavorare più in emergenza. Stiamo facendo solamente sanzioni e inasprimento delle pene in ogni settore. Sembriamo quasi un regime dittatoriale, risolviamo i problemi portando le pene da cinque a dieci anni o da dieci a vent'anni. Il problema va affrontato per quello che è, cioè, in una parola, non possiamo non immaginare che il piccolo produttore agricolo, che ha due o tre ettari, a certi costi non potrà raccogliere. Si dice che non deve pagare? No, deve pagare, ma andiamogli incontro. Io mi rendo conto della difficoltà ma l'operatore agricolo onesto e il piccolo operatore devono essere aiutati con la diminuzione della tassazione o con aiuti. Le difficoltà finanziarie ci sono tutte ma vanno affrontate altrimenti il piccolo operatore lascerà il prodotto lì, con il danno che ne deriva e il grande subirà danni inauditi, questo è il dato reale.

Una politica vera nei confronti degli operatori onesti in agricoltura non c'è ed è questo l'invito che faccio al Governo. Plaudo a questa legge, e preannunzio il voto favorevole del mio Gruppo, ma cerchiamo di essere

successivamente più propositivi e non solamente sanzionatori. Come ho detto prima, sembriamo proprio un regime dittatoriale.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Tarquinio per la sintesi.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, auspicando che segua l'esempio del senatore Tarquinio, senatore Candiani, anche in considerazione di tutti gli ordini del giorno che ha portato a casa.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, come sempre, come si dice, un ordine del giorno ormai non si nega a nessuno, anzi, se qualcosa andrebbe modificato nei Regolamenti parlamentari è proprio il fatto che se il Governo si impegna con gli ordini del giorno poi dovrebbe impegnarsi a rispettarli altrimenti se ne perde il significato.

Questa nuova norma sul caporalato è da molto tempo attesa ed è certamente un'apripista importante ma non credo che sarà conclusiva ed esauritiva della questione proprio perché inquadrare realmente il caporalato, in tutte le sue tristi dinamiche, è cosa assai difficile. Lo stesso Vice Ministro ha parlato più volte della difficoltà di riuscire a coniugare la parte di agricoltura con la parte di giustizia e con quella relativa al lavoro, ovvero della difficoltà di trovare una normativa che tenesse conto di tutto.

Oggi stabiliamo delle regole che definiscono ciò che è delitto di caporalato - lo ribadisco al Governo non per telefono ma in forma diretta, se il Vice Ministro mi ascolta - e ciò non è da trascurare. Ne abbiamo discusso anche in Commissione: definiamo delle regole per le quali si dovrebbe avere un prodotto in agricoltura che non è stato conseguito utilizzando modalità scorrette e offensive della dignità umana come quelle del caporalato. Ci sono Paesi nella stessa Unione europea nei quali per prassi, per regole di mercato e non per legge, i prodotti per poter essere importati devono avere una certificazione che attesti che non sono stati realizzati utilizzando modalità di produzione scorrette o lesive della dignità delle persone. Questo è importante ed è necessario che il nostro Paese applichi queste stesse regole nei confronti dei prodotti che importiamo in Italia; altrimenti cercheremo di applicare delle regole che impediscono il caporalato in Italia, ma consentiremo di importare nel nostro mercato o di mettere sugli scaffali dei negozi prodotti fatti all'estero ricorrendo al caporalato o, addirittura, a modalità ancora più lesive della dignità delle persone di quelle che già conosciamo.

È un passo avanti che non riteniamo, quindi, esaustivo e non ci è piaciuta la modalità con cui il Governo ha gestito il provvedimento. È da parecchio tempo che se ne discute in Commissione e il confronto con il settore e l'ambito agricolo è stato serrato e complesso. Dal mondo dell'agricoltura sono state avanzate delle proposte emendative che tengono conto della differenza che c'è nel fare agricoltura nel nostro Paese. Indubbiamente fare agricoltura in un'area come il Nord Italia piuttosto che nel Centro o nel Sud

Italia è molto differente. E ci sono anche delle compromissioni riguardo al caporalato differenti e molto più gravi in una realtà piuttosto che in un'altra.

Ciò che ci preoccupa nell'attuazione di questo provvedimento è che, per dare soddisfazione a un'esigenza poco meditata nella fase conclusiva, si vada a rendere la vita difficile a chi le regole già rispetta. Ed è cosa tipica del nostro Paese: si fa una legge per soddisfare l'opinione pubblica dando per risolto un problema, ma dopo, come sempre, chi già rispetta le regole si troverà a doverne rispettare di ulteriori; chi le infrange perché è un delinquente continuerà, se gli va bene, a farla franca e, se gli va male, a incappare in qualche sanzione, che, in questo caso, avremmo voluto più severa, come proponevano gli emendamenti che non sono stati approvati.

Rivolgendomi al Governo, faccio presente che alcune questioni appaiono discutibili in merito alla terminologia del provvedimento se nello stesso, che tratta del caporalato, si inseriscono i delitti contro il sentimento per gli animali. Capisco se si dice che, in presenza di un dato atteggiamento e di certe condizioni, è possibile che ci sia anche il fenomeno del caporalato. Facciamo però attenzione, perché poi realmente lo sfruttamento del lavoro nero o del lavoro minorile non è in agricoltura, ma in tutto lo spettro del mondo lavorativo. Ma non andiamo con questo a dire che abbiamo risolto la questione che, è cosa assai grave e su cui meditare.

Ribadisco che non ci è piaciuta la modalità con cui il Governo ha chiuso la partita. La settimana scorsa, il Ministro dall'agricoltura ha fatto il suo comunicato stampa, dopo che in una seduta notturna in Commissione erano stati respinti tutti gli emendamenti, sia quelli presentati dai Gruppi di opposizione sia qualcuno presentato da Gruppi di maggioranza, al solo scopo di poter dichiarare, prima della pausa estiva, che il Governo ha fatto proprio un provvedimento che vuole risolvere il problema del caporalato. Come ha detto il Ministro: è stato approvato in Commissione il nostro - riferendolo a se stesso - provvedimento di legge. Noi avremmo voluto che questo fosse un «nostro» provvedimento di legge inteso come Parlamento, e quindi un provvedimento che, per affrontare il problema del caporalato, avesse preso pieni voti da tutti i Gruppi di maggioranza e opposizione.

L'ulteriore incontro di oggi in Commissione con la relatrice e il vice ministro Olivero ci era parso di apertura, ma purtroppo così non è stato: abbiamo visto, in effetti, che la capacità del Governo per questioni politiche di accogliere emendamenti, pur essendo in prima lettura, è pari a zero.

Come ho detto prima, l'ordine del giorno approvato, in questo caso - come ho chiesto prima a fronte dell'emendamento 8.0.205 - aveva l'unico obiettivo, Vice Ministro, di impedire un aggravio di burocrazia a chi le regole già rispetta. È vero che delle facoltà sono state lasciate all'interno della legge, ma questo inserisce un dubbio: se le cose sono facoltative, ci sarà chi le rispetterà e chi non lo farà; se le cose diventano obbligatorie, ma non si considera chi già rispetta le regole, si farà un torto ulteriore e si creerà un ulteriore appesantimento burocratico a chi invece è già nelle regole. Queste sono le ragioni per le quali noi non contrasteremo il provvedimento in esame, ma per le quali non ne siamo soddisfatti.

Vede, vice ministro Olivero, e lo dico anche al suo collega del Ministero della giustizia, si fanno continuamente leggi in questo Paese pensando

che così si possano soddisfare le esigenze di repressione del crimine. Scriviamo tante cose, e forse anche troppe, mentre ne basterebbe una. Settimo comandamento: «non rubare». Inizia e finisce tutto lì. Il resto sono declinazioni che semplicemente rischiano, come spesso avviene, di complicare la vita a chi non ruba, a chi rispetta le regole, lasciando che possa farla franca chi invece non rispetta le regole.

Ci aspettiamo nel futuro passaggio alla Camera dei miglioramenti - in questa fase restiamo in attesa - e valuteremo allora il giudizio su come il Governo avrà recepito anche questi stimoli. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

RUVOLO *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(AL-A)*. Signor Presidente, come da lei richiesto, sarò veloce per consentire lo svolgimento dei lavori nelle prossime giornate.

C'è veramente poco da dire perché - com'è stato già ribadito nel corso della discussione generale - abbiamo avuto un grande confronto sia con il Governo che con la relatrice, e per questo già precedentemente avevo annunciato il voto favorevole del Gruppo AL-A, che ribadisco ancora oggi.

Faccio due brevi considerazioni. Con un ordine del giorno ben definito e che ritengo abbia una valenza molto importante - e la relatrice ne ha dato atto in occasione della trasformazione dell'emendamento, assieme agli altri colleghi - si segna il confine tra l'azienda colpevole e le altre che magari occasionalmente si trovano nella stessa circostanza (e mi riferisco al sequestro).

Per quanto riguarda la seconda considerazione, e stante il travagliato ma ben consolidato convincimento - credo - della totalità dei Gruppi presenti in quest'Assemblea, non vorrei che le nuove prerogative, riconosciute soprattutto agli organismi di controllo, venissero utilizzate come quel bestiario che - signora relatrice, l'ho detto tantissime volte - va sempre a bersagliare le aziende a partita IVA, o comunque coloro che lavorano serenamente e tranquillamente e pagano regolarmente le tasse. Occorre che tali prerogative vengano utilizzate non come strumento di accanimento, ma per stanare coloro i quali sono nell'illegalità.

In conclusione, confermo, ancora una volta, che ritengo il provvedimento in esame un grande risultato di quest'Assemblea e - speriamo - dell'intero Parlamento italiano. *(Applausi della senatrice Gatti).*

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, dopo un lungo e a tratti tortuoso percorso, il provvedimento in esame giunge all'approvazione.

Si tratta di un provvedimento che votiamo non senza qualche perplessità. È vero, infatti, come è stato ribadito più volte in quest'Assemblea, che in alcune zone d'Italia il caporalato costituisce una forma di sfruttamento inaccettabile, che caporalato insiste in quegli ambiti e settori dove si registra una clamorosa arretratezza dell'intero sistema.

Per combatterlo, insieme a una doverosa iniziativa repressiva, occorre favorire la piena modernizzazione di quegli ambiti che non riescono a fare filiera, costruire consorzi e valorizzare la qualità del prodotto, facendo leva solo sul contenimento del costo del lavoro. Come le organizzazioni agricole ci hanno ampiamente ricordato, dobbiamo lavorare soprattutto per rimuovere le cause che favoriscono la presenza dei caporali. Occorre mettere in campo meccanismi trasparenti e di garanzia per imprenditori e lavoratori e per far incontrare domanda e offerta di manodopera. Occorre dare al settore quei servizi - dai trasporti, agli alloggi - su cui i caporali costruiscono la loro indispensabilità. Allo stesso tempo, dobbiamo stare attenti a non penalizzare le aziende sane e oneste con inutili o addirittura dannosi aggravii burocratici o - peggio ancora - ritenere che l'intermediazione tra domanda e offerta sia considerata a ogni costo una forma di sfruttamento di caporalato.

La prima versione del provvedimento era davvero troppo rigida e si correva il reale pericolo che un'interpretazione restrittiva portasse a definire caporalato ciò che non lo è affatto. Se a questo si aggiungono gli aspetti penali e le pene severe introdotte con il disegno di legge in esame, il rischio era davvero quello di dar vita a processi lunghissimi e a contenziosi costosi e interminabili che, soprattutto nel caso della piccola proprietà contadina, avrebbero scoraggiato molti a impugnare i provvedimenti ingiusti o esagerati.

Sempre da questo punto di vista, rimane un'eccessiva rigidità sull'iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità. Su questo punto, io, il senatore Berger e altri colleghi abbiamo presentato uno specifico emendamento, che è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno cui - mi auguro - il Governo darà seguito, proprio per non penalizzare le aziende che rispettano le leggi.

Sia in Commissione che in Assemblea, insieme al senatore Berger e ad altri colleghi del Gruppo Per le Autonomie ho presentato alcuni emendamenti di buon senso che, pur salvaguardando la validità dell'obiettivo, intendevano circoscrivere nella giusta cornice il reato di sfruttamento e manodopera, evitando di affrontare un problema complesso con l'emotività.

Credo che in futuro sarà necessario tornare sui punti che abbiamo sollevato, a iniziare dalle sanzioni che devono essere commisurate alla gravità del fatto commesso: per noi sono fonte di perplessità su un provvedimento che nasce sotto le più nobili intenzioni per un problema che va assolutamente contrastato, ma che in alcun modo deve introdurre un clima punitivo e di sospetto verso le aziende sane, che sono la stragrande maggioranza.

Prendo atto con soddisfazione che sono stati accolti sia in Commissione che in Assemblea alcuni nostri emendamenti, per la verità simili a quelli presentati da altri colleghi, che hanno parzialmente ridotto il rischio insito nella versione originaria del provvedimento. In particolare, sono soddisfatto per aver confermato la periodicità trimestrale del versamento dei

contributi agricoli unificati per non costringere gli agricoltori a sostanziose anticipazioni, così come per la proroga al 2018 dell'entrata in vigore del sistema Uniemens e, infine, per la rinuncia all'introduzione di insidiosi indici di congruità.

In futuro si lavori sul fronte dei servizi, così come è stato chiesto dalle organizzazioni agricole, che ringrazio per la collaborazione e l'esperienza che ci hanno fornito. Si lavori per regolamentare in maniera efficace l'intermediazione buona tra domanda e offerta di manodopera e per favorire la piena modernizzazione di quegli ambiti, che vivono un ritardo clamoroso rispetto al ruolo e alla funzione che l'agroalimentare nel suo complesso può dare per la ripresa economica. Allo stesso modo, si utilizzi questa parte di legislatura per rispondere alle tante istanze che ancora provengono dal settore.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,07)

(Segue PANIZZA). In questi anni sono state fatte riforme importanti, ma non bastano. Occorre continuare lungo la strada intrapresa, per semplificare la burocrazia, che, soprattutto per le piccole aziende di montagna, costituisce un vero e proprio ostacolo. Dobbiamo incentivare il ricambio generazionale, valorizzare i marchi di qualità, favorire la multifunzionalità, incentivare la ricerca e tutto quello che va nella direzione di prodotti sempre più salubri e rispettosi dell'ambiente e rendere, infine, le nostre aziende sostenibili dal punto di vista economico.

Con questo auspicio, annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Bondi).*

BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, signori del Governo, il disegno di legge contro il caporalato, che la senatrice Gatti e la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare hanno contribuito a migliorare, rappresenta sicuramente un passo avanti nella lotta contro la schiavitù nel lavoro agricolo. Il nuovo articolo 603 del codice penale, che punisce non solo il caporale, ma anche il datore di lavoro, è cosa utile e - secondo me - necessaria, così come l'accoglimento di alcune richieste del sindacato. Tra l'altro, si tratta di cose che noi di Sinistra italiana diciamo da tempo, perché abbiamo sempre pensato che o il lavoro conserva la sua dignità, o non è lavoro. E per questo motivo voteremo a favore del disegno di legge in esame.

Purtroppo, però, dobbiamo anche dire che c'è tanto lavoro da fare e, soprattutto, c'è bisogno di chiarezza. Intanto, per chi non lo sapesse - mi rivolgo al Governo - è notizia di poche settimane fa che l'Italia si è aggiudicata il terzo posto in Europa nella classifica per il numero assoluto di schiavi.

Inoltre, rispetto ad altri Paesi - è sempre notizia di poche settimane fa - l'operato del Governo è stato giudicato insufficiente nella lotta contro lo sfruttamento. D'altronde, da chi in Italia avalla l'utilizzo del *voucher* non mi aspetto nient'altro e una siffatta notizia non mi coglie per nulla impreparato.

Va inoltre fatta chiarezza, visto che la maggior parte delle Commissioni è presieduta da esponenti della maggioranza. Mentre nella Commissione agricoltura e produzione agroalimentare si parla di superare il lavoro nero, il Governo ha approvato un decreto legislativo di modifica al *jobs act*, il famoso decreto n. 311 del 2016, votato dalla maggioranza della Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato, che toglie il tetto dei 2.000 euro agli imprenditori. Questo significa, per chi non lo sapesse, che un lavoratore potrebbe lavorare per uno stesso imprenditore per centonovantuno giorni, ovvero per quasi sette mesi.

Ricordo a tutti che con i *voucher* i lavoratori non hanno alcun diritto: non hanno diritto alla maternità, alla malattia, alla richiesta di disoccupazione o alle ferie. Inoltre, aggiungo, visto il versamento irrisorio previsto dai *voucher* per ciò che concerne i contributi INPS e l'assicurazione INAIL, che da qui a breve, avremo molti problemi quando si parlerà di pensioni, presenti e future. Fra l'altro, mi sembra anche di capire che alcune settimane fa - purtroppo in Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato non abbiamo neanche avuto la possibilità di audire i soggetti interessati a questo tema - il dottor Pennesi, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ha detto cose interessanti proprio a proposito del disastro che sta provocando l'aumento indiscriminato dell'utilizzo dei *voucher*. A volte, accendendo la televisione, mi è capitato di comprendere perché al Governo piaccia tanto il dilagare dei *voucher*. I *Voucher* consentono al Governo di poter dare i numeri, ma nel vero senso della parola, sull'incremento occupazionale. Poco importa poi se, con il pagamento in *voucher*, a volte si lavora per 200 o 300 euro al mese (quando va bene) e il lavoratore risulta essere occupato. È un punto sul quale veramente invito a riflettere.

Un altro tema che non mi è chiaro, e in merito al quale ho presentato degli emendamenti e degli ordini del giorno, che mi spiace non siano stati accolti, è quello delle agenzie private, che hanno un ruolo fondamentale, se davvero si vuole condurre una lotta senza se e senza ma al caporalato e alla schiavitù nel lavoro agricolo, e non solo in quello.

Voglio ricordare che, con il lavoro della Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, presieduta dalla senatrice Fabbri, del Gruppo PD, a seguito della morte della povera signora Paola Clemente, che mi sembra sia stata già ricordata dalla stessa presidente Fabbri, è emerso con chiarezza il ruolo occupato dalle agenzie private; agenzie che non hanno alcuna responsabilità verso i lavoratori, se non prendere una sorta di tangente per il lavoro - lo virgoletto - che svolgono.

Noi ci eravamo impegnati tutti a far sì che, se proprio bisognava dare degli incentivi, venissero dati alle agenzie pubbliche. Da questo punto di vista mi sono sforzato di presentare emendamenti e mi spiace sul serio non siano stati accolti. Se si dice una cosa e poi, se ne fa un'altra, rimango veramente deluso. E ciò anche perché, ancora una volta, nel decreto governativo di modifica al *jobs act*, si prevedono addirittura degli incentivi alle agenzie

private, con la scusa banalissima di destinare incentivi a chi «agevola il lavoro a tempo indeterminato».

Ma non so di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di lavoro agricolo? Fra l'altro, sappiamo che il lavoro a tempo indeterminato non esiste più. Si agevolano queste agenzie che tra l'altro - è ormai acclarato - svolgono un lavoro non trasparente.

Ripeto, però, che questo è stato un passo in avanti e, per rispetto di tutti quei lavoratori che hanno talmente bisogno di passi in avanti in un Paese come il nostro, per le cose che ho detto, noi voteremo a favore del provvedimento in esame e lo faremo convintamente, anche se rimaniamo delusi per la consapevolezza che si sarebbe potuto fare davvero molto di più al riguardo.

Accogliendo l'invito della Presidenza a essere breve, concludo dicendo che noi abbiamo visto, in questi anni, cosa ha prodotto la precarietà selvaggia. Ha prodotto il risultato che ormai non c'è più alcun argine per la dignità nel mondo del lavoro.

Sui *voucher*, noi pensavamo che con il *jobs act* si fermasse tutto, ma non è stato così, perché si è verificato il loro aumento. E poi abbiamo visto che non si sono fermati ai *voucher*, e abbiamo assistito allo spettacolo di gente che paga con i buoni pasto. Non vorrei vedere fra qualche mese, dopo i *voucher*, dopo la precarietà selvaggia e dopo i buoni pasto, qualche altra sorpresa, come in tempi passati abbiamo già visto.

Lascio un punto interrogativo su questo e, se vogliamo fare una riflessione seria, noi di Sinistra Italiana saremo sempre disponibili da questo punto di vista. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, intervengo innanzitutto per annunciare il voto favorevole del Gruppo di Area Popolare.

È un provvedimento questo che - senza accusare di retorica l'espressione che sto per usare - riveste davvero una importanza fondamentale per il nostro Paese, che investe l'intera concezione dell'attività primaria, in termini di produttività ma, soprattutto, di compatibilità sociale e di svolgimento del pieno rispetto dei diritti delle persone e dei lavoratori.

Io credo che in quest'Aula conosciamo tutti le condizioni davvero molto difficili in cui spesso si svolge il lavoro nei campi; condizioni che sono diventate e rischiano di diventare drammatiche nella stagione estiva, quando aumentano i pericoli per chi lavora nei campi: ricordo che l'anno scorso almeno quattro braccianti hanno perso la vita nei mesi più caldi e ciò ha provocato - se non altro - un aumento delle ispezioni.

Tuttavia il fenomeno dello sfruttamento delle persone e del caporalato riguarda una platea più ampia rispetto al 2015: le statistiche ci parlano di circa 30.000-50.000 lavoratori interessati in più, per un numero complessivo che supera o supererebbe i 400.000 lavoratori. Si tratta, quindi, di un feno-

meno nei confronti del quale la nostra sensibilità è altissima e spinge il Gruppo di Area Popolare a dare un pieno e convinto appoggio al provvedimento in esame, così come lo abbiamo dato nel corso dello svolgimento del suo *iter*.

Alla base di questo fenomeno di sfruttamento vi è una distorsione della filiera produttiva: la sfida senza limiti sui prezzi fa sì che siano schiacciati coloro che sono in fondo alla catena produttiva. È un circolo drammatico che può essere rallentato e arrestato responsabilizzando tutta la filiera sull'importanza della qualità nel ciclo produttivo e cercando di agire sulle aziende meno responsabili e di ottenere il sostegno e l'appoggio delle aziende più responsabili, e il cammino che in Commissione abbiamo svolto va esattamente in questa direzione.

Io vorrei dare atto al lavoro che in Commissione agricoltura è stato fatto da parte di tutte le forze politiche. Desidero ringraziare ancora una volta la relatrice per la sensibilità dimostrata, per la capacità di raccogliere e di portare a sintesi i diversi spunti, ma desidero sottolineare altresì l'interlocuzione avuta con i rappresentanti dei Ministeri; e non mi riferisco soltanto al Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ma anche ai tre Ministri interessati, con cui abbiamo avuto un'audizione, che ci hanno offerto importanti spunti al nostro lavoro. Significativo è stato anche il lavoro di audizione che ci ha permesso di ascoltare e fare nostri i pareri e i suggerimenti di numerose associazioni e rappresentanze di forze sindacali e aziendali, come anche del mondo dei consumatori e dell'opinione pubblica.

Signor Presidente, colleghi, quello in discussione non è il primo intervento legislativo che viene realizzato. Già il Parlamento e il Governo sono intervenuti più volte nel corso di questi anni, a partire dal 2011, quando fu inserito nel codice penale il reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro. Nel 2014, e quindi nel corso di questa legislatura, è stata creata la rete del lavoro agricolo di qualità e nel 2015 è stato approvato il disegno di legge oggi in discussione, che ha introdotto strumenti operativi a livello amministrativo e penale. Il 27 maggio di quest'anno è stato anche firmato un protocollo d'intesa che prevede una iniziativa sperimentale di assistenza ai lavoratori nei territori del Sud d'Italia. Torno quindi a dire che è un fenomeno da tempo all'attenzione delle forze politiche e del Parlamento, ma che ha reso necessario il nostro intervento.

Qualcuno ha sottolineato la fretta con cui avremmo agito. Non credo che si possa accusare di fretta il lavoro che abbiamo svolto. Certo, era nell'ottica del nostro intervento la volontà di arrivare a una approvazione dell'Assemblea prima della stagione estiva, proprio perché abbiamo davanti a noi settimane in cui siffatti fenomeni potrebbero drammaticamente moltiplicarsi. Ma non c'è stata fretta. C'è stata attenzione.

Torno a ripetere e a sottolineare che il provvedimento in discussione ha raccolto i consensi di molti operatori e ci permette di varare qualcosa in cui crediamo, anche se certamente, come tutti i prodotti legislativi, può essere migliorato. D'altra parte, torno a ripetere che le cifre indicano la necessità di un intervento che sentivamo doveroso e che oggi vogliamo varare con un voto che mi auguro sia più ampio delle forze di maggioranza all'interno di quest'Aula, per dare un messaggio forte a tutti gli operatori d'Italia.

Abbiamo fatto, credo, un buono lavoro: variamo un provvedimento che costituirà un segnale molto forte, in attesa che l'altro ramo del Parlamento possa dare un'approvazione definitiva, ovviamente con la ripresa dei lavori parlamentari, ma a stretto giro di posta. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e della senatrice Gatti*).

DONNO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (*M5S*). Signor Presidente, come ogni estate, a memoria d'uomo, la ferita del caporalato si fa più profonda, perché sale in superficie il terribile retroscena di un'economia sommersa, che si serve della povertà per infliggere violenze sistematiche e vessazioni, in una spirale che assume i connotati di una piaga che sanguina, che è la schiavitù che deriva dal caporalato.

La sottrazione dei documenti, le condizioni igienico-sanitarie estreme, gli accampamenti di fortuna e la totale assenza dei più elementari servizi sono solo le evidenti premesse di un doloroso fenomeno endemico, radicato e, per assurdo, connaturato alle nostre campagne, alle coltivazioni, alle colture. A questo, poi, si aggiungono il degrado urbano, l'abbandono umano e materiale e il pericoloso rischio di diffusione di focolai epidemici; condizioni che più volte abbiamo avuto modo di vedere di persona, non ultimo lo scorso 10 luglio a Nardò, in Puglia, in Provincia di Lecce, in un'area che davvero è riduttivo definire un ghetto. Ma ce ne sono tante altre e in tutta Italia, perché questo non è un fenomeno solo del Sud.

Ma andiamo per ordine. Questo in esame è un testo che, fin dall'inizio, ha mostrato delle fragilità, a partire da una stesura delle disposizioni che è cambiata - fortunatamente - sotto diversi aspetti e rispetto al testo iniziale nel corso del tempo, ma che abbiamo voluto correggere fin da subito con un'attività emendativa incalzante.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,24)

(*Segue DONNO*). Devo dire che, sebbene questo provvedimento sia stato presentato il 28 gennaio di quest'anno, sei mesi fa, la maggioranza ha preferito ridursi all'ultimo per capire cosa fare e come muoversi, salvo poi recepire e assorbire alcune o gran parte delle istanze di modifica del Movimento 5 Stelle, anche spacciandole per proprie sotto forma di emendamenti della relatrice.

In questo ci siamo sentiti suggeritori, come se fossimo in un teatro - molto spesso è quanto è rappresentato in quest'Aula - dove il gobbo dà i suggerimenti all'attore protagonista. Da questo punto di vista ci siamo sentiti ben contenti di aver potuto dare questi suggerimenti, anche se poi non ci è stato riconosciuto, come sarebbe stato giusto fare abbondantemente, il merito di aver contribuito molto e fortemente alla stesura del testo in esame e, quindi, abbiamo lasciato una traccia indelebile.

Ci tengo a precisare, tuttavia, che questo è solo un piccolo passo in avanti per il mondo del lavoro e dell'agricoltura e ovviamente ci auguriamo che non rimanga l'ultimo, ma sia l'inizio di un percorso che possa andare anche molto oltre, che possa definire quanto viene comunque preso in considerazione riguardo al fenomeno del caporalato.

Sì, perché contrastare il caporalato, come fa questa proposta del Governo, è importante. Noi, tuttavia, ci teniamo a significare le nostre proposte, cosa avremmo voluto effettivamente, come avremmo strutturato un disegno di legge. Prima di tutto, le norme del codice penale in materia di caporalato si possono scrivere in altri centomila modi o in diverse formulazioni. Ma, se non cambiamo i fattori reali, quelle norme rimarranno solo formule vuote, senza significato. In un sistema in cui si contano 430.000 lavoratori irregolari solo per il comparto agricolo, l'efficacia deterrente di una norma severa può essere un punto di partenza, ma - come dicevo prima - non certo quello di arrivo.

Si doveva poi dare centralità ai lavoratori, restituendo loro - e solo a loro - la dignità che il caporale prima e il caporalato dopo gli hanno tolto, giorno dopo giorno.

Inoltre, sin da subito abbiamo richiesto specifiche agevolazioni all'interno delle misure dei piani di sviluppo rurale e sgravi contributivi per le aziende che regolarizzano la forza lavoro; contenuti che il Governo, sebbene ci sia stato un intento di adesione della relatrice in tal senso, ha voluto un po' laconicamente accogliere in termini di impegno a valutare la possibilità di prevedere meccanismi di incentivazione per l'emersione del lavoro irregolare in agricoltura.

Abbiamo sempre detto che occorrono appositi interventi normativi per favorire la stipulazione di convenzioni tra imprese e istituzioni locali riguardo ai servizi di trasporto per i lavoratori agricoli che devono raggiungere i luoghi ove prestano la loro attività. E su questo pende un preciso dovere assunto dall'Esecutivo, che non potrà schivare facendo finta di niente.

Sempre riguardo al trasporto, abbiamo chiesto l'adozione di misure che rendano quanto più possibile trasparenti le modalità del trasferimento, e in particolare: l'obbligo per i trasportatori - ovviamente non devono aver subito condanne per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - di stipulare un'apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità; la stipula della convenzione deve essere sempre condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo; i mezzi autorizzati dal trasportatore devono essere dotati di un apposito contrassegno e di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa; presso ciascuna direzione territoriale del lavoro, in riferimento al territorio di competenza, vi deve essere un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità, così da poter facilitarne l'uso e il contatto da parte dei lavoratori, per non passare sempre dal caporale. Non solo. Per noi è necessario attivare un numero telefonico nazionale anticaporalato, che permetta di denunciare i fenomeni di sfruttamento e maltrattamento durante lo svolgimento del lavoro o la conduzione dell'azienda; il tutto in pieno anonimato e prevenendo ogni possibile atto ritorsivo nei confronti del bracciante.

Sul piano strettamente tecnico, inoltre, sin dalle prime battute abbiamo contestato con forza la formulazione iniziale della confisca per equivalente, perché due sono le cose: o la norma è stata scritta male o il Governo si era accidentalmente dimenticato di riprodurre l'inciso «anche indirettamente o per interposta persona», oppure c'è stato un inspiegabile tentativo di depotenziare lo strumento della confisca con riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Ci saremmo trovati infatti davanti all'assurda situazione in cui al condannato sarebbe stata irrogata la pena detentiva pecuniaria prevista, ma non gli sarebbero stati poi sottratti i soldi fatti alle spalle dei lavoratori sfruttati, se fosse stato così furbo da affidarli a un altro. È un vero e proprio obbrobrio normativo che - per fortuna - abbiamo scongiurato, grazie anche alla relatrice che ha accolto pienamente le nostre proposte, facendole proprie.

Vale perciò la pena ripetere con forza che le cose che servono o che sono destinate a commettere il reato e le cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, devono essere sempre confiscate, salvo, ovviamente, che appartengano a persone estranee al reato. Quando questo non sia possibile, è fondamentale che venga disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato, senza se e senza ma.

Abbiamo poi riservato grande attenzione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, che, purtroppo, ad oggi, ha come unici interlocutori le imprese e non i lavoratori. La Rete dovrebbe diventare sinonimo di qualità in modo da poter indirizzare in maniera deterrente, e nello stesso tempo efficace, le verifiche ispettive. Le imprese virtuose, perciò, quelle che - tanto per fare un esempio - applicheranno ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali, dovranno essere invogliate ad aderire, attraverso palesi benefici in termini di incentivi, detrazioni e sgravi contributivi, come quello di un euro per ogni giornata lavorata. Per evitare l'utilizzo abusivo delle quote di ingresso per lavoro stagionale, è necessaria una verifica sull'effettività del dichiarato fabbisogno di impiego.

È opportuna l'istituzione di un apposito marchio di qualità per prodotti della Rete, oltre che campagne informative per incentivare l'acquisto di tali prodotti. Ci sono poi la cabina di regia e le cooperative agricole, ma sono i braccianti che devono poter beneficiare di un'assistenza sanitaria, in modo che lavorare nella raccolta dei prodotti agricoli non debba per forza essere sinonimo di morte. In Puglia, in Calabria, in Campania, come in tutte le terre dove le agromafie si infiltrano, spesso l'unico salvagente a disposizione dei braccianti sono le associazioni. Ma non è possibile affidare a loro e solo a loro la tutela dei diritti. Lo Stato deve comunque esserci e deve comunque costituire, presso le Aziende sanitarie locali o i Comuni, un'anagrafe dove i braccianti possano avere una fissa dimora e possano eventualmente puntare sul riconoscimento della loro dimora.

Mi avvio alla conclusione, citando solo pochi dati: una montagna di soldi sporchi, che oscilla tra i 14 e i 17 miliardi di euro l'anno e che, per la sola agricoltura si aggira tra i 2 e i 5 miliardi di euro. Questo è quello che può pregiudicare il caporalato; è importante però non perdere di vista nessun obiettivo. Detto questo, annuncio il voto favorevole del Movimento 5 Stelle

sul testo in esame, ma, ancora una volta, noi riteniamo che questo sia solo il primo passo di una lunga serie, di una lunga maratona. Questa lunga maratona dovrà portare ad un traguardo che possa salvaguardare tutte le persone che fanno parte di questo esercito degli invisibili, perché bisogna assolutamente considerare che queste persone contribuiscono a portare avanti l'eccellenza e la salvaguardia del *made in Italy*. Quindi il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente al testo di legge in esame quest'oggi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento all'ordine del giorno reca disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Quello dell'intermediazione illecita e del lavoro sfruttato è un tema piuttosto serio, che ha risvolti talvolta drammatici, ma che tuttavia rimane sotto silenzio. Si tratta del cosiddetto fenomeno del caporalato, diffuso tra le campagne del nostro territorio, che sembra avere radici molto solide.

Il caporalato rappresenta una forma illegale di reclutamento e di organizzazione della manodopera, specialmente agricola, attraverso intermediari (i cosiddetti caporali) che assumono, per conto dell'imprenditore e percependo tangenti e somme illegali, operai giornalieri, al di fuori dei normali canali di collegamento e senza rispettare le tariffe contrattuali sui minimi salariali.

Pagamento a cottimo, assenza di un regolare contratto di lavoro, dieci o dodici ore di lavoro giornaliero, per un bacino di lavoratori di circa 400.000 persone.

Sulla base di queste considerazioni, il Governo ha ritenuto necessario intervenire, attraverso la presentazione di un disegno di legge di propria iniziativa, che risale al gennaio di quest'anno.

Ci troviamo oggi a votare in prima lettura su un provvedimento che ha recepito alcune modifiche apportate in sede di Commissione agricoltura, ma che tuttavia nulla risolve per arginare il fenomeno. La stagione di raccolta è più che avviata. Le famigerate cassette di pomodoro e quant'altro sono già in giro tra i commercianti ed anche sui piatti delle nostre tavole.

In più, leggendo le disposizioni che si vogliono introdurre con questo disegno di legge, si delinea un regime fortemente repressivo, peraltro dal profilo incerto; talvolta l'aspetto repressivo non assume i connotati di qualcosa che possa risolvere il problema.

L'articolo 1 del disegno di legge introduce modifiche all'articolo 603-*bis* del codice penale che, appunto, tratta di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La pena prevista per chi recluta, ma anche per chi direttamente utilizza, assume o impiega manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, è la reclusione da

uno a sei anni con multa da 500 euro a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato o impiegato.

In teoria, una disposizione del genere sembrerebbe essere in linea con l'obiettivo perseguito, ma se solo si ricorre ad un piccolo esempio ci si rende conto di quanto sia azzardata e pericolosa questa disposizione. Ammettiamo che un tale, sia esso reclutatore o imprenditore, sia giudicato colpevole per aver sfruttato il lavoro di dieci braccianti e che il giudice gli infligga la pena più alta prevista: ciò si traduce in sei anni per ogni lavoratore, ovvero in sessant'anni di reclusione.

È dunque opportuno, vi chiedo, che il Senato stia vagliando una legge in grado di configurare una situazione di tale genere?

In più è scritto che costituisce indice di sfruttamento, tra le altre, anche la sussistenza di violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Nulla di più paradossale. Sotto certi aspetti non siamo d'accordo che si consideri come condizione di sfruttamento, e perciò inquadrabile come fattispecie di reato, una violazione di norme di lieve entità sulla sicurezza e sull'igiene sui luoghi di lavoro anche perché manca una specifica su quali tra queste norme rilevino ai fini del novellato articolo 603-bis. Chi ci assicura che una violazione non grave di una norma in materia di sicurezza o igiene non verrà interpretata come condizione di sfruttamento? E questo riguarda Forza Italia che, con alcuni emendamenti, si è impegnata affinché venisse previsto come reato non già lo sfruttamento occasionale o quello derivante, appunto, da norme *minoris generis* ma lo sfruttamento grave e reiterato. Dovrebbe essere preminente, ai fini della rilevazione del reato di caporalato, accertare l'intenzione da parte di chi commette l'illecito, di sfruttare il lavoro altrui, sottoponendo i lavoratori a condizioni miserevoli.

Invero, dal tenore della disciplina tracciata da questo disegno di legge, vi è il rischio che venga penalizzato l'intero settore agricolo e che ci sia una caccia alle streghe con conseguenti confische, interdizioni, controllo giudiziario dell'azienda e reclusioni sproporzionate perché frutto di un'interpretazione.

Ancora una volta ci troviamo di fronte un Governo che rintraccia il problema, in questo caso il caporalato, ma che non ha le capacità di dare una soluzione effettiva, né tantomeno la maggioranza di quest'Aula si affida al buon senso dei Gruppi parlamentari che propongono alcune modifiche in grado di correggere le storture di un disegno di legge così concepito e che sono state respinte totalmente in Commissione. Neanche un minimo di presa in considerazione e di discussione degli emendamenti per un provvedimento che doveva essere importante, fondamentale e che avrebbe dovuto recepire le istanze di tutti i Gruppi parlamentari. È un fenomeno che sicuramente richiede l'intervento del legislatore affinché ponga rimedio alle situazioni più evidenti di sfruttamento, ma non certo condividiamo lo spirito, così repressivo, sotteso ad un provvedimento destinato comunque ad essere teorico. Dico «comunque» perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, lo citava prima anche il presidente Formigoni, non è nuovo il tentativo di redigere leggi, provvedimenti finalizzati a colpire questo fenomeno, anzi, è antico sotto certi aspetti, ma il fenomeno permane. Lo dico a malincuore, onorevoli

colleghi. Ancora una volta, ho una percezione motivata. Potremmo confrontarci tra un anno, o tra due, e fare un bilancio di cosa ha prodotto questa legge. Ho l'impressione che ci sia più una corsa, ora diventata una rincorsa, più che a risolvere il problema a far prevalere un altro concetto che è quello di dire: ho fatto una legge che risolve il problema, che è tutt'altra cosa.

Oggi come oggi, in quelle situazioni, in quelle regioni, in quelle realtà dove il fenomeno delle mafie ha praticamente sotto controllo il sistema attraverso il quale si fornisce forza lavoro (e anche la fornitura dei servizi perché sappiamo che poi queste persone vengono condotte presso i luoghi di lavoro attraverso un servizio di trasporto) si parla di fenomeno invisibile ma io faccio fatica a credere che sia invisibile quando 400.000 persone ne sono coinvolte. Viene da chiedersi: le istituzioni fanno la loro parte? Le forze preposte e gli uffici di collocamento fanno la loro parte o vogliamo continuamente discutere come se in Italia fossimo carenti di leggi? (*Applausi della senatrice Fucksia*). Colleghi, di leggi ne abbiamo fin troppe! Mi viene il dubbio che tante volte ci si nasconda dietro una legge perché non si vuole affrontare un problema nei suoi veri connotati.

Signor Presidente, colleghi, l'invisibilità non c'è, ma è sotto gli occhi di tutti. Il fenomeno è grave; gli incidenti li conosciamo, come anche lo sfruttamento della manodopera e le condizioni di vita di queste persone che soffrono solo perché hanno bisogno di un tozzo di pane. Pensiamo anche a cosa fa questo Governo per un'agricoltura che oggi è allo stremo, che sta morendo, per le aziende agricole che oggi lavorano, producono sotto costo, subiscono il problema del caporalato e non sono complici. Perché, a monte, non ci sono provvedimenti atti a garantire un'agricoltura che sta morendo e non vengono messi in atto tutti i sistemi in grado di far funzionare gli uffici preposti e le Forze dell'ordine che sarebbero in grado di svolgere bene il loro lavoro e che hanno solo bisogno di essere indirizzate e motivate a farlo.

Ecco perché il Gruppo di Forza Italia, a malincuore e con grande dispiacere, esprimerà un voto di astensione, quando avrebbe voluto essere favorevole. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Fucksia. Congratulazioni*).

BERTUZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, oggi chiudiamo la prima tappa di un percorso parlamentare per l'approvazione del disegno di legge per il contrasto al lavoro nero e al caporalato in agricoltura, che ha coinvolto, in misura diversa, tutti noi non solo nel ruolo di parlamentari, ma anche le nostre coscienze, come quelle di chi sta all'esterno (imprese, lavoratori e, più complessivamente, l'intera opinione pubblica).

Il testo che stiamo per approvare è il risultato di un lavoro complesso, a cui hanno contribuito in tanti: *in primis* il Governo, con la presentazione del disegno di legge, cui è stato annesso il testo proposto dal senatore Stefano; i ministri Martina, Orlando e Poletti e i rispettivi Ministeri che, con determinazione, competenza e sforzo di innovazione, hanno affiancato que-

sto percorso; le Commissioni agricoltura, giustizia e lavoro, che si sono impegnate in modo coordinato e minuzioso; la relatrice che ha guidato l'*iter* con equilibrio e competenza. Credo però che vada detto che il collante che ha consentito di rendere fruttifero il lavoro di ognuno è stata la volontà politica dei Gruppi parlamentari che, pur nei naturali distinguo, hanno accompagnato con senso di responsabilità e flessibilità il lavoro nel corso di questi mesi e hanno contribuito a costruire tutte le condizioni per giungere al testo finale, che risulta estremamente equilibrato e con elevati contenuti di innovazione in cui tanti di noi alla fine si riconoscono. Ci auguriamo che, con la stessa fermezza e volontà politica, venga agevolato il passaggio successivo alla Camera.

L'intermediazione illecita di manodopera reclutata e utilizzata in condizioni di sfruttamento da parte di chi approfitta dello stato di bisogno delle persone, siano esse italiane o straniere, donne, uomini e anche bambini, è un fenomeno complesso e multiforme. Nel nostro Paese è distribuito da Nord a Sud. Viene impiegato in produzioni dal valore aggiunto molto diversificato, abbracciando un arco di produzioni che vanno dal pomodoro ai prodotti della viticoltura. Si manifesta in dimensioni molto diversificate e, anche se sulle stime esistono valutazioni diverse, ciò che è certo è che il fenomeno è presente e conosciuto.

Il quadro che ne esce è estremamente variegato e abbraccia una vasta area grigia che va dal lavoro irregolare, per il quale il *jobs act* ha da poco ridefinito le sanzioni (che sono solo di tipo amministrativo e rimarranno in quell'alveo), fino ai confini della tratta e riduzione in schiavitù di esseri umani, da forme di organizzazione elementare costituite da un solo caporale che procura qualche bracciante per sottoporlo comunque a condizioni di estremo sfruttamento, a veri e propri sistemi criminosi, che gestiscono la somministrazione di manodopera a bassissimo costo, in condizioni di gravissimo sfruttamento nelle quali la degenerazione può arrivare all'uso della minaccia e della violenza.

Se qualcuno aveva qualche dubbio sulla necessità di intervenire in modo organico, con tutti i mezzi (non solo repressivi e d'indagine e controllo, ma anche di prevenzione e di formazione) penso che, nel corso di questi mesi, abbia potuto fugarli. Come è indubbio che non partiamo dall'anno zero sia negli strumenti sia nella lotta. Già nel 2011 veniva inserito nel codice penale il reato di intermediazione illecita, nel più volte citato, anche in quest'Aula, articolo 603-*bis*.

Alcune Regioni hanno poi sperimentato progetti per costruire sistemi legali alternativi al reclutamento illegale. Da tempo, soprattutto in quest'ultima legislatura, i tre Ministeri delle politiche agricole, dell'interno e del lavoro si adoperano incrociando competenze e strumenti di contrasto, fino ad arrivare alla costituzione dell'ultima *task force* d'investigazione. Significativo è il protocollo di recente sottoscritto con cinque Regioni del Sud e il terzo settore per avviare sperimentazioni nella gestione dell'accoglienza dei lavoratori stagionali, nell'assistenza sanitaria, nell'inclusione e nella formazione. È di questi giorni poi la pubblicazione del bando del Ministero del lavoro, in collaborazione con quello dell'agricoltura, che stanZIA 45 milioni per

finanziare piccole e medie imprese che vogliono migliorare le condizioni di salute e di sicurezza.

Netta è quindi la volontà politica e istituzionale di affrontare i nodi del problema agendo su vari fronti. Non siamo all'anno zero, ma soprattutto oggi siamo nelle condizioni di avere una visione sistemica del fenomeno e di valutare l'efficacia degli strumenti disponibili per togliere dalle campagne quelle situazioni che nessuno di noi vuol più vedere.

Il disegno di legge n. 2217 va in questa direzione. Siamo partiti proprio dalle cause dell'inefficienza dell'articolo 603-*bis* per superare quelle rigidità che lo hanno, di fatto, in questi anni, reso inutilizzato, modulando la fattispecie di reato come pure gli indici di sfruttamento per colpire le varie forme in cui il caporalato si manifesta e riconoscendo che nel lavoro nero e nello sfruttamento in agricoltura è colpevole parimenti sia chi recluta che chi utilizza, anche in assenza di violenza. Si riconosce quindi, per la prima volta, in modo esplicito, la responsabilità dell'impresa che utilizza lavoro nero prevedendo attenuanti per chi «si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori».

Vogliamo creare delle falle profonde all'interno del criminoso sistema, vogliamo destrutturarli partendo dalle radici. La fermezza della nostra volontà sarà già di per sé un importante deterrente.

Il dibattito in Commissione, come pure molti interventi in Aula, è stato ricco e credo abbia consentito ad ognuno di essere più consapevoli di come buon lavoro e buona impresa stanno insieme. Sì, perché in Italia ci sono centinaia di migliaia di aziende agricole, che sono generalmente quelle che danno il maggior contributo all'occupazione e alla produzione di ricchezza, che offrono lavoro regolare e adeguatamente retribuito, che si sono innovate, spesso mettendo in comune fasi della lavorazione e della commercializzazione, ed hanno superato i limiti che la piccola e piccolissima dimensione pongono alla competitività. Queste sono le imprese del *made in Italy* di cui dobbiamo continuare ad occuparci. Questa è la sfida che vogliamo affrontare anche con questo provvedimento.

Esiste un'agricoltura che aggrega l'offerta, che investe in innovazione tecnologica, che usa la meccanizzazione come sinonimo di sicurezza del lavoro e di salute.

Molte delle mansioni in cui oggi vengono impiegati i lavoratori sfruttati, in molte aree del Paese sono già state sostituite da macchine. Un esempio significativo è la raccolta del pomodoro: nel distretto del Nord non esiste più la raccolta a mano e le imprese stesse hanno costruito quella filiera che mette insieme al lavoro buono la redditività del settore primario. È questa la strada giusta per contrastare in modo definitivo il caporalato nel nostro Paese: sostenere la modernizzazione del comparto agricolo significa non solo superare le arretratezze dei sistemi produttivi, ma anche migliorare il mondo del lavoro.

Ciò vale però anche per il sistema pubblico che, oltre a mettere a disposizione strumenti repressivi dei comportamenti delittuosi e a rafforzare e a rendere più selettivi i controlli, deve facilitare l'accesso delle imprese alla legalità, riappropriandosi di quegli spazi in cui l'intermediazione illecita e lo sfruttamento della manodopera hanno trovato terreno fertile per l'assenza di

un'offerta legale e sostenibile di servizi. La rivisitazione della Rete del lavoro agricolo di qualità va a coprire questi spazi.

Molti mi hanno chiesto: perché partire dall'agricoltura per affrontare un provvedimento contro lo sfruttamento del lavoro nero? Molti, anzi, si aspettavano un atteggiamento di difesa da parte del settore, ma non è stato così. Il settore sta affrontando la sfida facendosi promotore di iniziative positive. L'agricoltura si è messa alla testa di questa sfida e oggi siamo qui ad approvare a larga maggioranza questo provvedimento, che segna anche un cambio di passo nei rapporti con la politica e le istituzioni. Questo deve vederci ancora più impegnati nel continuare a sostenere quel percorso di rinnovamento già avanzato, cominciando a condividere, anche tra di noi, un linguaggio che sia più idoneo a un comparto così dignitoso e combattivo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2217, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC) e dei senatori D'Anna e Gambaro)*.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2119.

Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo solo per esprimere un ringraziamento davvero sentito, da parte del Governo tutto, alla relatrice, senatrice Gatti, per il grande lavoro profuso durante l'esame del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Naturalmente ringraziamo anche la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, la Commissione giustizia e quanti hanno concorso all'approvazione con rapidità del provvedimento, che è davvero molto importante.

Discussione del disegno di legge:

(2495) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,56)

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2495, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Zanoni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, mi associo anche io alle molte congratulazioni che vedo la senatrice Gatti sta ricevendo dai colleghi per il grande lavoro svolto. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Il decreto-legge al nostro esame si inserisce nella buona consuetudine ormai invalsa di discutere i provvedimenti in materia di enti locali durante il mese di luglio, con l'obiettivo di fornire un quadro di certezze per gli enti locali, in particolare per la predisposizione del bilancio per l'anno successivo.

Il provvedimento contiene un insieme articolato di misure, che interessano, tra l'altro, le modalità degli enti territoriali e il loro concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'attenuazione dei vincoli di bilancio e la funzionalità del Fondo di solidarietà. In estrema sintesi, elencherò le novità per ciascuna tipologia di ente.

Per le Regioni sono stati previsti 74 milioni di euro in più per il trasporto pubblico locale. È prevista l'assegnazione alle Regioni virtuose delle risorse rinvenienti dalle sanzioni versate dalle Regioni, che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio. Si dà attuazione ai recenti accordi tra Stato e Regione siciliana e con la Regione Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda le Province e le Città metropolitane, che sono oggettivamente un livello istituzionale che in questo momento sta soffrendo, per questa fase di transizione prolungata, è prevista la disapplicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità 2015. Si prevedono 48 milioni di euro per il funzionamento delle funzioni fondamentali delle Province e 100 milioni di euro per la manutenzione delle strade. Si stabilisce la ripartizione della riduzione di spesa corrente tra Province e Città metropolitane e, infine, si limita l'obbligo del pareggio di bilancio 2016 alla sola sede del rendiconto. Si tratta di misure indispensabili, affinché tali enti possano sopravvivere.

Per i Comuni si prevedono una nuova modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale, con una logica di tipo perequativo, l'attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità per il 2015 e si stanziavano 80 milioni di euro in quattro anni per i Comuni colpiti da sentenze esecutive. Vengono inoltre definiti gli aiuti agli enti locali in crisi finanziaria e si prevede la continuità di aiuto ai Comuni calamitati di Abruzzo, Emi-

lia-Romagna, Campania e Toscana. Si prevede inoltre una misura molto importante per gli enti più piccoli, ovvero lo sblocco di gran parte del *turnover* del personale per i Comuni sotto i 10.000 abitanti, in un momento in cui, ormai, moltissimi enti hanno difficoltà ad erogare i servizi. C'è infine il piano triennale di stabilizzazione dei maestri nelle scuole materne e negli asili nido, di cui si è tanto parlato, anche in questi giorni, sui giornali.

Le misure del decreto-legge in esame fanno seguito, come accennato, ad un complesso di interventi rivolti agli enti territoriali, come l'armonizzazione sui bilanci, il decreto-legge enti territoriali del 2015 e la legge di stabilità per il 2016. Nel loro insieme, tali misure hanno come obiettivo il superamento della situazione straordinaria apertasi durante il periodo di maggiore crisi economica e di finanza pubblica del nostro Paese, che ha visto gli enti territoriali dare un fondamentale contributo al risanamento e il ripristino delle normali condizioni di programmazione della propria attività. Dal 2015 è iniziata una nuova politica nei confronti degli enti territoriali, incentrata su un più efficace dialogo istituzionale con gli organismi di rappresentanza, sulla diminuzione dei tagli lineari, su maggiori spazi finanziari di manovra, in particolare dal lato delle spese per investimenti, e su regole di bilancio meno stringenti che in passato.

In questo quadro complessivamente positivo, in evoluzione e miglioramento, emergono però ancora esigenze che non potevano trovare spazio in questo decreto-legge, ma che il lavoro della Commissione ha voluto sottolineare, in particolare con l'approvazione di un ordine del giorno della relatrice approvato all'unanimità.

Per quanto riguarda i Comuni restano aperte le questioni relative alla tassazione locale, che ha visto in questi anni il sovrapporsi di numerose norme, che allo stato attuale necessitano di semplificazione e richiedono il ritorno ad una autonomia impositiva locale, a maggior ragione ora che si deve rispettare il vincolo dell'equilibrio di bilancio. Per quanto riguarda le Province e le Città metropolitane si è da più parti evidenziata la necessità di concludere rapidamente la fase di transizione istituzionale e organizzativa, che ha portato questi enti, in questi mesi, ad avere grosse difficoltà, tanto da non riuscire, in alcuni casi, a chiudere i bilanci di previsione entro i termini previsti e che ha portato alcuni di tali enti a rischiare il dissesto.

Si tratta di portare a termine un insieme di interventi in coerenza con la fase di riordino istituzionale determinato dalla legge n. 56 del 2015.

Durante l'esame del provvedimento in Commissione, numerose proposte emendative hanno evidenziato possibili soluzioni a gran parte delle problematiche che ancora riguardano gli enti locali, e con un ordine del giorno concordato, riassuntivo delle varie posizioni, il Governo si è impegnato a proseguire nell'azione di riordino complessivo della disciplina degli enti territoriali che superi l'attuale frammentazione e sovrapposizione di disposizioni in tema di funzionamento di tali enti; e anche su un ripensamento e un'attualizzazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale che, forse, a sette anni dalla sua parziale applicazione, forse richiederebbe un ripensamento rispetto anche al tipo di norme che sono state emanate in questi anni.

Alle misure per gli enti territoriali in questo provvedimento si aggiungono altre misure. In particolare, su sanità e farmaci vi è un complesso di disposizioni innovative che ridisciplinano alcuni aspetti della spesa sanitaria e farmaceutica. Sul'ambiente: si dà la possibilità dell'utilizzo delle risorse per la bonifica delle discariche abusive e si affronta il tema della depurazione delle acque urbane reflue.

In agricoltura, sono stati stanziati dieci milioni per sostenere i produttori di latte e dieci milioni per il fondo derrate alimentari per persone indigenti, è previsto un contributo per le aziende suinicole e tre milioni per il fondo per le imprese cerealicole.

Tra le altre misure vi sono quelle per il disastro ferroviario di Andria: 10 milioni per i familiari delle vittime e i feriti gravi. Vi sono norme per la predisposizione di strutture di accoglienza temporanea per i minori stranieri non accompagnati. Ancora, sui vigili del fuoco: 193 assunzioni; 400 posti in più in dotazione organica; dieci milioni per l'ammodernamento dei mezzi e dispositivi di sicurezza per i vigili.

Si tratta inoltre di un provvedimento molto atteso dai cittadini e dalle imprese che hanno debiti tributari: è previsto un nuovo piano di rateizzazione. Sulle fondazioni lirico-sinfoniche sono state previste misure di sostegno e revisione degli assetti organizzativi e di ripianamento.

Infine, un tema molto discusso sui giornali in questi giorni che viene affrontato è quello delle concessioni demaniali. È stata data una proroga delle concessioni in attesa del riordino complessivo della materia, per ottemperare anche a una richiesta dell'Unione europea.

Consegno agli atti la relazione completa che passa in rassegna in modo più preciso tutti i provvedimenti e passo subito alle conclusioni.

Il decreto-legge si inserisce nel più ampio quadro delle innovazioni sia strutturali sia congiunturali che riguardano gli enti locali in questi ultimi anni e che stanno progressivamente delineando un percorso di normalizzazione dell'attività. La conoscenza delle regole e la certezza delle risorse a disposizione consente agli enti locali di programmare la propria attività e di rispettare le regole stesse. E per noi è fondamentale, perché gli enti locali sono la nostra possibilità di arrivare a tutti i territori del nostro Stato. Si tratta di un lento ritorno alla normalità procedurale, anche se resta da affrontare con coraggio in particolare la situazione dei bilanci di Province e Città metropolitane.

Concludo con i ringraziamenti, che non sono solo di rito, ai componenti della Commissione bilancio, di maggioranza e di opposizione, per la volontà a discutere nel merito il provvedimento. Ringrazio gli uffici della Commissione e l'ufficio legislativo del mio Gruppo per il solito indispensabile apporto tecnico. Ringrazio il Governo, che, stante l'impossibilità di approvare emendamenti, ha preso impegni con maggioranza e minoranza per l'accoglimento di diversi ordini del giorno in materia di enti territoriali e per il contributo fornito alla ricerca delle soluzioni.

Infine, mi rivolgo a tutti i senatori perché valutino positivamente il provvedimento nel merito, fortemente atteso dagli enti destinatari e dai cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo integrale della sua relazione affinché venga allegato al Resoconto della seduta.

VOLPI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, le pongo un quesito perché vorrei avere la certezza delle mie facoltà di senatore. Ovviamente non abbiamo nulla di certo rispetto a quello che intende fare il Governo e su come intende procedere nell'*iter* del provvedimento in esame. Io avrei intenzione di richiamarmi all'articolo 98 del Regolamento, pertanto vorrei sapere, nel caso in cui il Governo decidesse di porre la questione di fiducia prima della discussione generale, se mi verrà garantita la possibilità di avanzare tale richiesta. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Senatore Volpi, quello che lei chiede rispetto all'articolo 98 del Regolamento da un punto di vista procedurale viene considerato come le questioni sospensive e pregiudiziali.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Stefani per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, la questione pregiudiziale che mi accingo ad illustrare, come quelle che stiamo presentando sui decreti-legge, sembra quasi stampata in ciclostile. Dispiace, ma non è solo un modo per fare beceri opposizione: anche in questo caso, infatti, abbiamo rilevato per l'ennesima volta che con questi decreti-legge si va a violare apertamente la Costituzione. Stiamo parlando di un decreto-legge che prevede misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, ma vogliamo ricordare per l'ennesima volta, come abbiamo fatto in molte altre occasioni, la sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale. Si dice che il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione richiede comunque che «l'urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate che richiedono interventi oggettivamente eterogenei».

Esaminando il provvedimento in discussione, per l'ennesima volta notiamo come in un decreto-legge venga inserito un insieme variegato di materie del tutto disomogenee. Si parla infatti di risarcimenti per le calamità naturali, di sanzioni economiche per Province e le Città metropolitane che non hanno rispettato il Patto di stabilità, di discariche abusive, dello Statuto della Regione siciliana, di interventi per gli enti locali in crisi finanziaria per il personale insegnante ed educativo, per arrivare addirittura a parlare di disposizioni per la Regione Valle d'Aosta. Come si possano considerare omogenee queste norme sfugge a noi, ma penso sfuggirà anche a molti dei nostri concittadini. Tuttavia, già rispetto al fatto stesso che venga imposto conti-

nuamente lo strumento del decreto-legge, va detto che la legislazione d'urgenza dovrebbe ovviamente avere dei caratteri di specialità; dovrebbe intervenire sicuramente in casi in cui vi sia necessità e urgenza. Ciò non significa che, a nostro avviso, non vi siano urgenze: ad esempio, riconosco l'urgenza di quando l'anno scorso abbiamo parlato di un tornado in Veneto che ha provocato danni per 100 milioni di euro. Quella era una situazione d'urgenza alla quale, tra l'altro, non è stata data quasi nessuna risposta.

Capisco che vi possano essere situazioni di urgenza riguardanti le calamità naturali. Invece sembra che - come prima ricordava anche il relatore - per parlare di enti locali si arrivi in dirittura della pausa estiva, quasi a voler raffazzonare un po' di provvedimenti alla fine del mese di luglio e nei primi giorni di agosto e a cercare di far passare provvedimenti nei quali, magari, mettere dentro un po' di tutto; provvedimenti rispetto ai quali, magari, non si ha alcuna sicura certezza di portare a casa il risultato.

È questo il motivo per il quale questo Governo sta insistendo sull'utilizzo della decretazione d'urgenza: la sta sfruttando probabilmente per coprire problematiche che riguardano non certo la necessità e l'urgenza di alcuni problemi del Paese, ma la necessità e l'urgenza di sistemare un problema al proprio interno. Guarda caso, poi, alla fine arrivano questi decreti-legge che non sembrano avere nient'altro che una giustificazione di tipo politico, come cercare di vedere approvato un provvedimento il prima possibile o evitare il dibattito in Assemblea, come suppongo si vedrà a breve. Oppure è un modo, magari, per superare una maggioranza che non è esattamente coesa. Ricordo la discussione sull'omicidio stradale e le altre tematiche sulle quali probabilmente vi era più di una perplessità. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Ma, signori, la decretazione d'urgenza è un rimedio previsto dalla nostra Costituzione; già i Padri costituenti pensavano potesse crearsi una problematica nella gestione di uno Stato. Solo che adesso sembra quasi che si arrivi ad una forma vera di sbilanciamento, una forzatura degli equilibri tra i poteri previsti dalla Costituzione.

Qui, per l'ennesima volta, come se non lo avessimo sufficientemente sottolineato in altri momenti, abbiamo un Governo che impone una decisione, un'imposizione che si è vista anche sotto altre forme: vi è una forzatura nei confronti di quest'Assemblea.

Con questo decreto-legge si arriva a fare la medesima cosa: invece di lasciare al dibattito in Assemblea la decisione su alcune tematiche, si arriva a imporla; arriviamo quindi ad approvare in fretta provvedimenti come questo, nei quali si sarebbero potuti inserire chissà quanti altri interventi d'urgenza riguardanti il nostro Paese.

Tuttavia, come si è detto prima, vi è ancora la caratteristica della disomogeneità più totale, per l'eterogeneità delle materie in essa inserite. Noi continuiamo a urlare che si insiste nel violare la Costituzione.

Pertanto invitiamo tutta l'Assemblea a votare a favore della nostra questione pregiudiziale e a non procedere all'esame del disegno di legge in titolo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Bernini per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ancora una volta sono costretta - come abbiamo detto in Commissione e ci dispiace - a fare un intervento di rito; un intervento un po' sconsigliato, perché non è banale violare sistematicamente la Costituzione, non è qualcosa di cui quest'Assemblea e la nostra Commissione si dovrebbero vantare.

La collega Stefani ci ha fatto un primo richiamo d'ordine. Questo provvedimento - e ringrazio la collega Zanoni per averlo così correttamente ed esaurientemente illustrato - potrebbe rappresentare una boccata di ossigeno per gli enti territoriali ove avesse una natura strutturale. Ma purtroppo una natura strutturale non ce l'ha.

Sappiamo che almeno da cinque anni a questa parte, da quando si è cominciato a celebrare questo matrimonio contro natura tra Patto di stabilità e pareggio di bilancio, che ha fortemente impoverito le autonomie territoriali e locali, soprattutto quelle più vicine alle esigenze dei cittadini, come i Comuni, facendo sì che queste perdessero parte della loro cifra di assistenza ai cittadini per l'incapacità di combinare i due fattori, ciò di cui veramente si sarebbe avvertita la necessità sarebbe stato un provvedimento destinato non a strappare manette e benefici contingenti al limitare del generale agosto, ma a dare una spina dorsale, un architrave, una struttura di assistenza agli enti che, in assoluto, hanno sofferto di più per i tagli di questo Governo.

Dalla relazione della collega Zanoni possiamo tutti desumere la natura disomogenea di questo decreto-legge; un provvedimento che va dalle disscariche abusive - a cui si cerca di mettere qualche pezza a colori, come si dice in alcune Regioni d'Italia - alla giusta, doverosa (ma certamente non prevalente in una valutazione costituzionale del provvedimento) necessità di risarcire i territori colpiti da calamità naturali, anche molto risalenti; alla produzione di specifiche merceologiche lattiero-casearie e cerealicole; alla produzione di beni culturali e artistici. Non c'è bisogno di dire altro, non voglio sottrarre altro tempo a questa Assemblea; non c'è bisogno - se non attraverso i titoli - di dimostrare che questo provvedimento non può tenersi insieme.

Come giustamente ricordava il collega Morra in Commissione, non è più eterogeneo, è disomogeneo; è caratterizzato da una dismorfia naturale. Sono provvedimenti che non hanno nulla a che vedere gli uni con gli altri e che si affiancano a un'altrettanto naturale assenza - io la considero profondamente innaturale, anzi contro natura - di quei requisiti di necessità e urgenza che dovrebbero, da dettato costituzionale (che non è un parametro irrilevante) caratterizzare l'utilizzo del decreto-legge.

Colleghi, voi mi ricordate - e mi perdono di fare un'annotazione così banale e ovvia - che il potere legislativo, per ora, ai sensi dell'articolo 70 della Costituzione, non ce l'ha il Governo, ce l'ha ancora il Parlamento. (*Applausi del senatore Morra*). E il Parlamento, non lo può, lo deve esercitare come massima espressione della sovranità popolare, che non rientra tra le prerogative del Governo, che deve solo governare perché rappresenta una temporanea e contingente maggioranza.

Questa è una violazione profonda del cuore delle disposizioni costituzionali, che noi continuiamo a perpetrare, quasi che il farlo, il creare giuri-

sprudenza di Commissione e di Assemblea, possa modificare in maniera subliminale il senso della Costituzione. Non è così. Ancora una volta ci confrontiamo con dei disposti - lo abbiamo detto in Commissione - alcuni dei quali forse effettivamente urgenti e necessari, ma persi in un mare di manette balneari - e lo sottolineo - che di necessario e urgente non hanno nemmeno l'ombra.

La collega Stefani giustamente ricordava la giurisprudenza costituzionale. Non lo farò di nuovo anch'io, perché ormai se potessimo avere un centesimo di euro per ogni volta che abbiamo citato la giurisprudenza della Corte costituzionale, e lo destinassimo a un fondo a vantaggio della povertà, potremmo fare ricco qualcuno.

Sappiamo benissimo che la Corte costituzionale ci dice che non esiste una generica urgenza nel provvedere; che la necessità e l'urgenza devono essere debitamente motivate; che non possono essere utilizzati strumenti governativi per creare disposizioni disomogenee.

Colleghi, tutti noi, il legislatore - noi siamo il legislatore - non possiamo continuare ad avallare questo modo di fare leggi sciatto e inefficiente, che mette gli operatori del diritto nelle condizioni di non poterlo utilizzare.

Abbiamo una stratificazione di disposizioni che ormai si contraddicono tra di loro; si modificano: ne facciamo una, la cambiamo la volta dopo. Non serve a nulla. Lo ricordava il collega Amidei prima: fare una legge che si dice essere utile non significa che sia utile ai nostri cittadini; significa solo fare inutili proclami e noi non siamo interessati a fare proclami, neanche in questo caso.

Un altro elemento, ormai quasi passato in cavalleria rispetto a questa valutazione di costituzionalità, è l'attitudine a inserire in questi decreti-legge *omnibus*, in questi provvedimenti vagone onnicomprensivo, anche norme che non hanno un'applicazione immediata, ma che sono destinate ad avere efficacia per gli anni a venire. Secondo voi questo è compatibile con la necessità e l'urgenza connaturate a un decreto-legge? È mostruoso che dobbiamo raccontarci fino alla noia tutte queste cose, violando sistematicamente i precetti dell'articolo 77.

Tutto questo è profondamente non solo sbagliato, ma anche dannoso, perché crea la sensazione non solo dell'inutilità del nostro organo, ma anche della difficoltà di utilizzare gli strumenti che da qui dovrebbero uscire come elementi utili del vivere quotidiano. Agli enti territoriali serve avere una piccola soddisfazione che dovrà essere presto reiterata con provvedimenti di questo tipo? A cosa è servito, colleghi, la scorsa settimana votare tutti insieme appassionatamente le nuove regole di bilancio, quando si fa una piccola, ruffiana finanziaria estiva? Ma non ci siamo detti, poco tempo fa, che l'unica vera finanziaria è la legge di stabilità, la legge d'autunno, che definisce i conti, le poste, le allocazioni, che organizza le spese e la destinazione dello Stato? Per quanto ancora, colleghi - scusate la citazione, non voleva essere un *quousque tandem* - noi consentiremo a questo Governo di usare il decreto-legge come uno strumento di attuazione del suo programma di Governo? Per quanto ancora?

Vogliamo degli esempi all'interno di questo provvedimento? Ci siamo sentiti raccontare fino alla nausea che le Province sono state abolite.

Sorpresa: le Province vivono e lottano insieme a noi e sono finanziate in questo provvedimento per le loro spese indifferibili. E, a proposito di spese, riservandomi di essere ancora più esaustiva in sede di dichiarazione di voto (considerato il tempo giustamente limitato che mi è stato destinato per questa esposizione), vorrei ricordare a tutti voi - ma già lo sapete - che questo provvedimento è stato ampiamente criticato, nelle sedi tecniche deputate (la Ragioneria generale e gli uffici studi), per difficoltà di coperture, che vengono anch'esse allegramente "overpassate" quando riguardano il Governo e gli emendamenti della maggioranza.

Ma voi sapete, colleghi, a proposito di emendamenti, che alcuni degli emendamenti di noi delle opposizioni sono stati respinti alla Camera per carenza - non ci crederete - di attinenza al testo? Vorrei capire con quale parametro si considera, sulla base di questa disformia testuale (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Amidei e Fucksia*), un emendamento più o meno attinente a questo testo, che a mio avviso ricomprende, ad una prima valutazione superficiale, questo mondo e quest'altro?

Quindi, pur nella comprensione del doppiopesismo e del doppiomisurismo, che sempre caratterizzano il rapporto tra maggioranza ed opposizioni, cerchiamo di non esagerare, cerchiamo di non tirare troppo la corda, cerchiamo di non fare finta di voler essere collaborativi, quando poi alla fine il Governo se la scrive, se la canta e se la suona secondo convenienza. Questo è il modo in cui questo provvedimento è stato predisposto.

Concludo facendo una piccola notazione su un altro elemento di incostituzionalità, ossia l'inserimento pattizio di una modifica dello Statuto siciliano, di cui parleremo ampiamente in dichiarazione di voto, che non può essere modificato con legge ordinaria (altra violazione costituzionale). Non facciamo finta di essere collaborativi, perché questo provvedimento, su cui sappiamo che sarà posta la fiducia, noi purtroppo lo possiamo solo veder passare e ancora una volta dobbiamo constatare che la diligenza degli enti locali non ferma alla stazione di posta Senato.

Per questo noi speriamo, signor Presidente, di poterlo fermare, in uno slancio di ravvedimento operoso ed attivo, attraverso la decisione di tutti noi di non procedere all'esame di questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Fucksia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris, per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, io non so se ormai è di rito, come diciamo sempre ogni volta in Commissione affari costituzionali di fronte a questo tipo di decreto-legge, e quindi il problema è nostro, che poniamo ripetutamente le questioni pregiudiziali, o se invece siamo arrivati veramente ad un punto di esagerazione, da parte del Governo, nel ricorso ai decreti-legge.

Penso che in particolare questo decreto-legge potrebbe essere pubblicato in un manuale di diritto costituzionale come esempio di quanto non dovrebbe essere fatto secondo l'articolo 77 della Costituzione.

Anch'io non ripeterò la sentenza che viene sempre citata, la n. 22 del 2012, della Corte costituzionale, ma potremmo aggiungerne altri di pronunciamenti della Corte. Sta di fatto che noi ormai ci troviamo di fronte ad un abuso ripetuto, reiterato, costante da parte degli Esecutivi, dello strumento della decretazione d'urgenza, ed è sempre lo stesso copione che si ripete. Viene utilizzata la decretazione d'urgenza che, vorrei ricordarlo e sottolinearlo, proprio per sua natura dovrebbe avere un carattere di eccezionalità e dovrebbe essere circostanziata, di natura non certo disorganica, ma organica e omogenea, e dovrebbe essere ancorata e motivata dall'urgenza. Negli ultimi anni, invece, il ricorso costante a tale istituto ha fatto sì che non si possa non dire che vi è una espropriazione, ormai pressoché totale, da parte degli Esecutivi, e in particolare di questo Governo, del potere legislativo del Parlamento.

Abbiamo appena approvato, e anche noi abbiamo votato a favore, il disegno di legge sul caporalato. Tale disegno di legge, che noi abbiamo votato e anche apprezzato, è l'esempio del fatto che questo Governo sembra voler affidare le questioni cui non tiene molto al potere del Parlamento. Potremmo fare altri esempi, perché si possono contare sulle dita di una mano. Me ne viene in mente un altro: il disegno di legge sui reati ambientali. Anche in quel caso, nonostante si inseguisse la legge da circa vent'anni, il Governo ha magnanimamente lasciato la piena potestà legislativa al Parlamento. Quindi potremmo dividere la produzione legislativa di questa Legislatura tra i provvedimenti rarissimi approvati con legge ordinaria, che sembrano rientrare in quella categoria di leggi rispetto alle quali, evidentemente, il Governo non ha grande interesse (e quindi si può anche far passare molto tempo e magari anche avere la navetta che di solito si applica soltanto in questo caso), e tutto il resto, cioè il 90 per cento dell'attività del Parlamento, che è di fatto occupata dalla conversione dei decreti-legge. Questo significa non solo che c'è un *vulnus* ma che ormai ci troviamo di fronte ad un *vulnus* permanente dell'articolo 70 della Costituzione. Abbiamo avuto una manomissione di fatto della Costituzione, del potere legislativo del Parlamento stesso e quindi, alla fine, anche della sovranità popolare.

In particolare, potremmo leggere tutti gli articoli di questo decreto-legge, o almeno i titoli degli articoli che lo compongono. Vorrei ricordare che il decreto-legge al nostro esame nasce originariamente con 25 articoli che trattavano i più svariati argomenti, e poi, dopo il passaggio alla Camera, che è l'unico ramo del Parlamento che ha potuto incidere sul decreto-legge, gli articoli sono diventati 41.

Le disposizioni contenute sono le più svariate. Potremmo elencarle: andiamo dall'accoglienza dei minori stranieri (inserita alla Camera), al potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco, all'addizionale comunale sui diritti di imbarco, all'efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco, agli interventi sull'ambiente, alla semplificazione delle procedure per le apparecchiature a risonanza magnetica. Alcuni interventi sono importanti e di carattere urgente, ma certamente non c'è un'organicità in questo provvedimento e, soprattutto, non c'è uno dei presupposti previsti dall'articolo 77, che è l'omogeneità, tralasciando la questione del titolo: «misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» e la pleora di interventi che

non hanno un filo conduttore e non sono legati neanche dal carattere di urgenza. Se esaminiamo il testo articolo per articolo, ci rendiamo conto che alcuni di questi non hanno assolutamente neanche il carattere di urgenza.

Tra l'altro, all'articolo 13 sono previste disposizioni di proroga di termini di carattere tributario, che hanno quasi una valenza di norma di interpretazione autentica. Altre norme troveranno solo in un secondo tempo l'applicazione stessa e addirittura rimandano ad altre norme ancora. Per di più, questo insieme di provvedimenti ci dice anche che ci troviamo di fronte ad un'incapacità del Governo a dirigere in modo efficace ed efficiente la macchina amministrativa. Molte di queste norme, infatti, dovevano essere applicate già da molto tempo. Siamo, quindi, in presenza di un ritardo non indifferente. Questo significa che si viene meno all'articolo 97 della Costituzione, che prevede il buon andamento della pubblica amministrazione. Noi sottolineiamo con forza l'eterogeneità di questi interventi, per molti dei quali non si comprende il motivo per cui stanno insieme. Penso all'eliminazione della sanzione economica per le Città metropolitane e le Province che non abbiano rispettato il Patto di stabilità o la previsione dell'articolo 11 che riguarda la Regione siciliana, di cui bisognerebbe discutere già nel merito perché è in contraddizione con lo Statuto regionale siciliano.

Vi è, inoltre, un'altra questione: l'insieme di queste norme sembra un'anticipazione estiva di una manovra finanziaria. Ci troviamo di fronte ad una violazione costante e confermata in modo macroscopico anche questa volta dell'articolo 77 e vogliamo sottolineare che ormai assistiamo ad una violazione eclatante dell'articolo 70 della Costituzione e, quindi, all'incostituzionalità dei provvedimenti. Questo Parlamento è completamente espropriato della sua funzione, se non per le questioni su cui il Governo non ha alcun interesse, per le quali lascia strada libera alla legge ordinaria. Per queste ragioni non consideriamo le questioni pregiudiziali come rituali e vogliamo sistematicamente, ogni volta, sottolineare l'esproprio, che viene fatto in totale violazione della nostra Costituzione, del potere del Parlamento e la totale assenza dei presupposti di costituzionalità ai sensi dell'articolo 77.

Per questo motivo, ai sensi dell'articolo 93, come senatori di Sinistra italiana, chiediamo di non procedere all'esame di questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e LN-Aut).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Bruni per illustrare la questione pregiudiziale QP4. Ne ha facoltà.

BRUNI (CoR). Signor Presidente, come già ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto, al nostro esame è sottoposto un decreto-legge di ben 24 articoli, ma risulta abbastanza evidente, per le considerazioni già svolte, che la violazione principale che sottoponiamo all'esame di quest'Assemblea con la questione pregiudiziale che abbiamo presentato è quella dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, ossia la violazione del principio posto dalla citata norma che riguarda i presupposti di necessità e urgenza, che devono essere sottesi e ben individuabili in ogni decreto-legge. Noi invece notiamo in questo provvedimento una dilatazione disorganica e disomogenea al punto da veder trattati gli argomenti più disparati.

Sono stati fatti molti esempi in precedenza ed anche io, a titolo meramente esemplificativo, ne cito qualcuno: si passa da norme che riguardano il potenziamento e la funzionalità del Corpo dei vigili del fuoco a norme che riguardano le procedure di autorizzazione per le apparecchiature che consentono la risonanza magnetica, fino al riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche; e potremmo continuare con tanti altri esempi. Come sottolineato dai colleghi che mi hanno preceduto, si tratta di argomenti che hanno una loro dignità e una loro importanza, ma che non possono essere inseriti in un decreto-legge come quello di cui ci occupiamo oggi.

Come dicevo, potremmo continuare con altri esempi: non ho sentito finora citare quello relativo alle concessioni demaniali, che è materia scabrosa, forse difficile anche da trattare velocemente in una pregiudiziale di costituzionalità. Però anche a tal proposito il Governo ci è sembrato tentato dal dimostrare che vuole fare qualcosa, e quindi ha riproposto semplicemente una proroga, già contenuta in provvedimenti precedenti e sottoposta anche al vaglio della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza invece dire - e questo sì che sarebbe urgente al pari della proroga - cosa intende fare in futuro.

Abbiamo letto dichiarazioni in cui si parla di nuovo di una legge delega, ma ci siamo dimenticati che la delega precedente è stata fatta scadere sia dal Governo Monti che dal Governo Letta, e che il Governo Renzi non si era posto il problema della scadenza di quella delega ed ha atteso supinamente e in modo inerte gli esiti del giudizio davanti alla Corte di giustizia europea. Oggi invece sarebbe interessante dire a tutti i concessionari non tanto che si propone in modo così semplicistico quella proroga al 2020, ma che, utilizzando gli spazi concessi dalla sentenza della Corte di giustizia europea, si possono intravedere quei motivi imperativi di interesse generale che consentono di tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto secondo i principi che abbiamo potuto rinvenire anche nella stessa sentenza della Corte di giustizia europea.

Gli esempi fin qui fatti dimostrano che ci troviamo di fronte all'ennesimo decreto *omnibus*, soprattutto considerata l'eterogeneità della materia e l'elemento sintomatico, già rilevato più volte dalla Corte costituzionale, dell'assenza del presupposto della straordinaria necessità e urgenza.

Con la legge di conversione non si possono peraltro introdurre ulteriori elementi ed ulteriori argomenti e materie e quindi, come avvenuto con l'esame alla Camera, ampliare ancora di più un decreto-legge già disomogeneo in partenza, per come licenziato dal Governo. In questo senso ci confortano ancora una volta il dettato e i principi della Corte costituzionale, e segnatamente la sentenza n. 22 del 2012 che lo ha enunciato in modo eloquente.

Come rilevato anche da chi mi ha preceduto, l'ulteriore violazione che noi sottoponiamo all'esame di quest'Assemblea è quella dell'articolo 70. Si continua a utilizzare la decretazione d'urgenza in modo così abbondante e penetrante che le due Camere non si occupano di altro e, quando lo fanno, lo fanno in modo quasi complementare per riempire gli spazi vuoti tra l'esame di un decreto-legge e l'altro. Da ciò si può dedurre che l'affidamento della funzione legislativa al Parlamento, così come previsto dall'articolo 70 della

Costituzione, è una mera enunciazione di principio, che non trova riscontro nella realtà di ogni giorno.

Prima la senatrice Bernini ha parlato di decreti-legge come il veicolo pieno e avvolgente che condiziona tutto il lavoro delle Assemblee parlamentari e con i quali - e solo con essi - si attua il programma di Governo. Io direi che programma di Governo è un'espressione fin troppo altisonante ed enfatica. Si tratta semplicemente di decreti *omnibus* che erogano piccole mance a singoli elettori - la *captatio benevolentiae* verso singole persone o piccole categorie - senza neanche un disegno preciso che potremmo far rientrare in un concetto di programma di Governo.

Infine, un'ulteriore violazione del dettato costituzionale che abbiamo segnalato nella questione pregiudiziale è contenuta nell'articolo 24, comma 3-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati. Il comma in oggetto riguarda il riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche. In questo caso, si è addirittura cercato di introdurre una vera e propria delega al Governo che comprime ulteriormente le prerogative del Parlamento. Ciò è stato più volte oggetto di attenzione e le precedenti pronunce in questo senso dimostrano che ciò non può sicuramente avvenire. Vi è anche una disposizione normativa che prevede un divieto in tal senso.

Proprio per questi motivi e per le considerazioni svolte in precedenza e anche, purtroppo, in questioni pregiudiziali di costituzionalità riguardanti altri decreti-legge, chiedo, a nome del Gruppo Conservatori e Riformisti, che l'Assemblea deliberi di non procedere all'esame del disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Morra per illustrare la questione pregiudiziale QP5. Ne ha facoltà.

MORRA (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, riprendo quanto detto dalla senatrice De Petris, quando ha sostenuto che, per lei e per la componente Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà del Gruppo Misto, questo non era un intervento rituale, nascendo - al contrario - dall'intenzione di rimarcare l'ennesima violazione del dettato costituzionale.

Chiedo alla collega, ancorché non presente in Aula, cosa ci sia di nuovo nel sottolineare una pratica che è ormai consuetudine consolidata di un Parlamento che ha rinunciato a essere tale. Questa è infatti la funzione che il Parlamento deve avere, coerentemente con quanto dispone la nostra Carta costituzionale, a meno che non si dia già per scontato il prevalere del sì al *referendum* (che si svolgerà a ottobre, a novembre o quando ci verrà comunicata la data in cui chiarire la situazione) e non si consideri già di fatto soppressa la funzione legislativa del Parlamento.

Quello in esame è l'ennesimo decreto-legge che non presenta in alcun modo non soltanto caratteristiche di omogeneità, ma anche caratteristiche di necessità e urgenza. È inutile che ci prendiamo in giro.

Vi voglio deliziare - un supplizio di Tantalo va infatti ogni tanto proposto - elencando l'insieme delle materie su cui incide questo benedetto decreto-legge n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

I 41 articoli di cui consta il provvedimento (ricordo che dovevano essere 25) contengono disposizioni relative al fondo di solidarietà e alla semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali, nonché misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati. Si pone infatti anche questa necessità e urgenza, come se si scoprisse solo alle 7 del mattino che tanti immigrati stanno sbarcando sulle nostre coste e tra questi ci sono anche alcuni minori, tra i quali alcuni non accompagnati. Ci sono poi l'applicazione graduale delle riduzioni del Fondo di solidarietà comunale e le disposizioni sul dissesto delle amministrazioni provinciali, perché c'è stato ripetuto che erano state soppresse le Province, ma poi bisogna intervenire sul dissesto delle amministrazioni provinciali.

Nel provvedimento al nostro esame sono inoltre previsti il contributo straordinario in favore del Comune di L'Aquila, le disposizioni concernenti i Comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio del 2012, il Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti e le disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio del 1998 a Sarno. Badate che, tra le altre cose, a distanza di diciotto anni, interveniamo su un'alluvione che, all'epoca, ha causato la morte di circa 300 italiani e noi, con solerzia, con «necessità e urgenza», con appena diciotto anni di ritardo, interveniamo presumibilmente in favore delle famiglie delle vittime. Poi ci sono le disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario di Andria e Corato: si interviene infatti con un decreto-legge in favore delle famiglie delle vittime dopo il disastro, ma non si risponde alle interrogazioni parlamentari, che, se prese in considerazione da chi di dovere, avrebbero potuto evitare il disastro. Ci sono poi le disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio del 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

Termino anche io, perché non sono capace di essere così crudele da continuare. Siete dunque riusciti a posizionare tutto questo all'interno di un decreto-legge, che è uno, semplicemente perché tutti voi, per quanto diabolici, sapete che cosa sia la *reductio ad unum*. È una procedura per cui, scrivendo in lingua italiana, si rende linguisticamente omogeneo qualcosa che spazia però nell'universo mondo e va dall'accoglienza dei minori non accompagnati alle Città metropolitane, fino al sistema sanzionatorio per il mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei documenti contabili degli enti territoriali e via dicendo.

Voglio dunque citare la senatrice Bernini, che ha avuto la gentilezza di citare il sottoscritto, quando in Commissione ha ricordato che, piuttosto che di eterogeneità, si sarebbe dovuto ragionare di disomogeneità, perché in greco il prefisso «dis» indica appunto la contraddizione e il voler andare contro: questo è infatti quello che fate puntualmente. Tutto ciò, senatrice Bernini, non è un modo di fare le leggi sciatto e inefficiente. Magari fosse così, ma è anche peggio: ciò significa operare come dei criminali - e dico bene: «criminali» - su qualcosa che dovrebbe essere centrale, decisivo e sacro per la nostra missione. Noi siamo il legislatore e allora - perdindirindina! - le leggi facciamole come Cristo comanda e come la Costituzione obbliga. (*Applausi dal Gruppo M5S*). E invece no!

Mi permetto però di dire che questo, senatrice Bernini, non è l'ennesimo decreto *omnibus*. Ella ha parlato di manette e di una sorta di finanziaria estiva, che è stata di fatto realizzata poco prima che il Parlamento si disponesse a chiudere i lavori dell'Assemblea, per riconvocarsi a settembre. Questo però non è un decreto *omnibus*, ma probabilmente è un decreto *clientibus*, ovvero un decreto-legge finalizzato a soddisfare esigenze che non potevano essere rinviate al mittente con un «No grazie!». Bisognava soddisfare queste richieste e questo si è fatto. Per cui, se volete possiamo anche ragionare su come, in funzione degli articoli 77, 81, 76 o 3 della Costituzione, si potrebbe eccepire un difetto di costituzionalità, per l'ennesima volta.

Per questo, senatrice De Petris, c'è una ritualità in tutto questo dibattito, perché questo Governo aveva assunto l'impegno con il suo Presidente del Consiglio (ma troppi ne ha disattesi) di procedere a una riforma della qualità delle leggi, attraverso il soddisfacimento dell'impulso legislativo che deve pervenire comunque dal parlamentare e non dall'esecutivo.

Questo Governo, invece, dimostrando di essere mentitore non più seriale bensì patologico, non soltanto inonda le Camere continuamente di decreti-legge, per cui noi siamo qui, senza orario di chiusura perché appunto bisogna approvare decreti che altrimenti non potrebbero essere convertiti, ma, insieme a questo Parlamento viola in particolar modo l'articolo 70 della Costituzione, che forse voi non avete intenzione di modificare con 439 parole, esattamente come vorrebbe il nuovo disposto, ma con poche parole: «La formazione della legge è garantita in seconda battuta dal Parlamento, ma *in primis* dall'Esecutivo, che si appropria della funzione legislativa e impone ai Presidenti delle due Camere e anche al Presidente della Repubblica di dimenticare cosa sia la Costituzione».

Mi dispiace infatti dire che, se noi avessimo un Presidente della Repubblica fedele e coerente servitore dello spirito della nostra Costituzione, dovrebbe avere anche un minimo di coraggio, rimandando al mittente certi decreti-legge che sono una vera e propria porcheria. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali e sospensive presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, della assoluta incoerenza costituzionale riguardo la molteplicità degli argomenti, riguardo anche l'intempestività, dal punto di vista dell'urgenza, di molti di essi, hanno parlato i colleghi che mi hanno proceduto nel presentare le loro questioni pregiudiziali.

Soprattutto la senatrice Bernini è stata assolutamente puntuale e precisa nell'indicare i motivi che già aveva denunciato in sede di dibattito in 1ª Commissione e che ha successivamente ribadito in Aula.

Purtroppo, come è stato detto, ormai l'eccezione di costituzionalità è diventata quasi un esercizio accademico, perché nessuno (per la verità, debbo dire che in passato non era così) prende veramente con attenzione la questione della costituzionalità e la esamina alla luce della Costituzione.

Io, nel dichiarare il voto favorevole alla questione pregiudiziale QP2, presentata dal Gruppo di Forza Italia, vorrei soffermarmi in particolare sull'articolo 11, che riguarda la Regione siciliana e che, dal punto di vista costituzionale, la riguarda in maniera eclatante.

Noi tutti sappiamo bene che lo Statuto della Regione siciliana è parte integrante della Costituzione e che per modificarne i contenuti occorre una norma costituzionale. Orbene, lo Statuto della Regione siciliana tassativamente indica alcuni passaggi che qui sono completamente violati.

Il primo passaggio è quello della percentuale delle imposte dirette che deve essere riconosciuta annualmente alla Regione siciliana: lo Statuto prevede un importo pari a 10 decimi, questo decreto-legge, in maniera esplicita, parla di 5,61 decimi. Quindi, vi è già una violazione autodenunciata dallo stesso Governo, e quindi dallo stesso decreto-legge, riguardo a questo aspetto dello Statuto della Regione siciliana.

Ma vi è di più. Lo Statuto votato della Regione siciliana dice, e la Costituzione riconosce tale principio nel recepirlo, che esso non può essere modificato neanche a seguito di accordi pattizi tra il Governo e la Regione. Addirittura, su questo piano la Regione, la stessa Costituzione e lo stesso Statuto avevano previsto (ed è in carica, ma a questo punto soltanto formalmente) l'istituzione di una commissione paritetica tra Stato e Regione, che dovrebbe esaminare tutte le questioni delle norme di attuazione dello stesso Statuto, ma non certo le modifiche statutarie.

Dicevo quindi che è assolutamente vietata la modifica delle norme statutarie a seguito di accordo pattizio tra il Governo nazionale e quello regionale. Tuttavia nel giugno di quest'anno il Governo nazionale e il solo Presidente della Regione siciliana, senza neanche il supporto di una delibera di Giunta, tantomeno di una deliberazione dell'Assemblea regionale siciliana, siglano un'intesa in base alla quale la Regione siciliana dovrebbe ricevere un importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale (circa 500 milioni di euro), contro rinuncia all'attivazione, alla prosecuzione e anche all'incasso di ciò che potrebbe derivare da numerosi contenziosi costituzionali che la stessa Regione nel tempo ha attivato e che, in parte già positivamente risolti per la Regione in parte ancora da deliberare, potrebbero cubare - come si suol dire - circa 7-8 miliardi di euro. Vi è quindi una svendita chiara e precisa dei diritti della Regione, non solo in termini normativi e costituzionali, ma anche sostanziali. Mi sono permesso di dire - e lo ribadisco senza tema di essere smentito - che in altre circostanze, se si dovesse paragonare questo accordo a un accordo tra privati, qualcuno potrebbe trasmettere le carte a chi di competenza per un'azione di circonvenzione di

incapace. Questo purtroppo è avvenuto e i siciliani ne pagano le conseguenze.

In maniera ancora più evidente, la norma in parola stabilisce non solo che la Regione si prenda questi 500 milioni e rinunci tramite questo accordo a tutti i contenziosi esistenti, ma addirittura indica alla stessa Regione, che ha una sua autonomia speciale - ma sarebbe grave se lo facesse anche nei confronti di una Regione a statuto ordinario - come deve impegnare questi denari; indica cioè se li deve impegnare per fare un pagamento X, per fare un pagamento Y, espropriando completamente di autonomia il governo regionale, quindi anche l'Assemblea regionale che poi deve decidere sul bilancio della stessa Regione. Ancora di più, si stabilisce che il bilancio della Regione, a seguito di quest'intervento normativo, debba portare un avanzo di 227 milioni; in realtà, quindi, si danno 500 milioni (che peraltro sono parziali rispetto al diritto maturato attraverso lo Statuto dalla Regione siciliana) e dall'altra parte di questi 500 milioni si dà la possibilità che di spenderne solo 273, perché 227 vengono impegnati come obbligo di avanzo di bilancio della Regione per il 2016. Peraltro questo non viene posto come obiettivo ma come imperativo, che è un qualcosa di assolutamente mortificante, ripetuto, nei confronti di chiunque e non solo di una Regione a Statuto speciale come la Sicilia. Tuttavia non si sarebbe potuto stabilire per legge l'ammontare dell'avanzo di bilancio di un ente neanche nei confronti di una Regione a statuto ordinario, né di un Comune o di una ex Provincia o Città metropolitana - che dir si voglia - né nei confronti di una partecipata.

In questa tragedia istituzionale ed economica è coinvolto il Governatore *pro tempore* della Regione siciliana. Noi speravamo che questo tempo fosse di gran lunga inferiore rispetto alla scadenza naturale, ma comunque ormai resta poco più di in un anno ancora. Dinanzi a questa aggressione da parte dello Stato italiano nei confronti della Regione siciliana, come se non esistesse anche in Costituzione il principio della leale collaborazione tra enti, proprio come se l'Italia dovesse imporre, come forse si faceva ai tempi del Medioevo, un trattato non federativo, ma di protettorato contro un pagamento di tributi o contro un versamento di somme straordinarie, proprio come se fossero due Paesi diversi, due realtà belligeranti, vi è il silenzio assoluto della deputazione regionale siciliana in questo Parlamento, ove mai essa possa essere considerata ancora tale, e il silenzio assoluto di un'Assemblea regionale che è prona, pur di poter utilizzare qualche euro, al *Diktat* di rinunciare ai contenziosi costituzionali. Una volta si poteva dire, con il riferimento biblico, che si era svenduta per un piatto di lenticchie, ma ora forse non ci sono neanche le lenticchie nel piatto per cui si è svenduta.

Il quadro è veramente disarmante dal punto di vista sostanziale, ma, per quanto ci riguarda, è allarmante dal punto di vista costituzionale. Conoscendo anche l'attenzione con cui molti colleghi qui seguono le sorti delle loro Regioni, immagino, se ciò fosse stato fatto nei confronti di una qualsiasi altra Regione, quale levata di scudi, ad esempio dall'Emilia-Romagna o dalla Toscana, sarebbe venuta contro un articolo di legge che imponesse alle loro Regioni come utilizzare i denari nel proprio bilancio, che imponesse qual è l'avanzo di bilancio che deve essere esposto nel bilancio regionale per quell'anno. (*Richiami del Presidente*).

Ci sono illustri colleghi che sono stati anche Presidenti di Regione e sanno bene che un *Diktat* di questo tipo non si sarebbe potuto fare nei confronti di una Regione a statuto ordinario.

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Purtroppo piangiamo l'assoluta subordinazione delle classi politiche regionali alle volontà delle segretarie nazionali; piangiamo in questo caso il commissariamento. Magari ci fosse stato un commissariamento vero nei confronti della Regione siciliana! Forse in Sicilia le cose sarebbero anche potute migliorare. Si tratta, invece, di un commissariamento di fatto, camuffato dalla presenza di un assessore nella Giunta regionale.

È questo uno dei motivi per i quali noi voteremo a favore delle questioni pregiudiziali di costituzionalità. La prego inoltre, Presidente, prima di procedere alla votazione, di verificare la presenza del numero legale in Aula. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 20,25.

(La seduta, sospesa alle ore 20,05, è ripresa alle ore 20,25).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2495 (ore 20,25)

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

TOSATO (*LN-Aut*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2495

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Comaroli e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP2), dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP3), dal senatore Bruni e da altri senatori (QP4), dal senatore Morra e da altri senatori (QP5).

Non è approvata.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Ha chiesto di intervenire il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2495, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

LEZZI *(M5S)*. Brava!

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 20,27, è ripresa alle ore 20,46).

Presidenza del presidente GRASSO

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

I Capigruppo hanno stabilito che entro questa sera si concluda la discussione sulla fiducia, per la quale è stata ripartita un'ora e cinquantacinque minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Le dichiarazioni finali di voto avranno luogo domani mattina a partire dalle ore 9,30. Seguirà la chiama.

Al termine del voto di fiducia si passerà all'esame del disegno di legge sugli sprechi alimentari.

Il decreto-legge sul processo telematico sarà discusso dall'Assemblea non appena concluso dalla Commissione.

Le Commissioni permanenti sono autorizzate a convocarsi durante i lavori dell'Aula per l'esame dei provvedimenti in calendario.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2495 e della questione di fiducia (ore 20,47)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO (*LN-Aut*). Signor Presidente, è evidente che non condividiamo assolutamente la decisione del Governo di apporre la fiducia sul provvedimento in esame e dobbiamo mettere in evidenza come questo comportamento rappresenti ormai non più un'eccezione, ma una costante di quest'Assemblea parlamentare.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 20,48)

(*Segue TOSATO*). Ormai l'attività che si svolge in quest'Assemblea è legata alla discussione quasi esclusivamente di decreti-legge adottati dal Governo e non più di disegni di legge presentati dal Parlamento e l'esame dei provvedimenti si conclude quasi sempre, invariabilmente, con il voto di fiducia.

In questo modo vengono preclusi il diritto dei parlamentari di discutere i numerosissimi disegni di legge depositati e, con la richiesta continua del voto di fiducia, anche la possibilità di mettere in votazione emendamenti e ordini del giorno che possono dare, almeno parzialmente, un indirizzo all'attività legislativa.

Da poche settimane si è introdotto un altro comportamento evidentemente scorretto nei confronti delle prerogative dei parlamentari, ossia annunciare l'apposizione della questione di fiducia non più alla fine della discussione generale, ma addirittura prima che questa possa iniziare. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). È, quindi, evidente a tutti che il modo di condurre i lavori dell'Assemblea, senza alcun controllo degli organi preposti a svolgere quest'attività, è ormai diventato insostenibile. E quello che dà fastidio è l'atteggiamento sicuramente ipocrita del Partito Democratico, il quale, quando svolge il ruolo di controllore e oppositore al Governo, si straccia le vesti ogni qualvolta si ricorre in modo eccessivo all'utilizzo dei decreti-legge e dei voti di fiducia. Ma nel momento in cui diventa forza di Governo, dimentica quelle critiche, perché evidentemente il suo concetto di democrazia è che loro - voi! - sono più uguali degli altri. Ciò - onestamente - è diventato ormai inaccettabile per quest'Assemblea parlamentare.

Non condividiamo assolutamente il metodo, ma nemmeno il merito del provvedimento, che rappresenta l'ennesima prova di una conduzione dei lavori assolutamente approssimativa, senza una strategia e volta solo a tamponare continuamente le emergenze create da questo Governo. Non è vero - come è stato detto dalla relatrice - che il decreto-legge in esame intende fornire un quadro di certezze agli enti territoriali, trattandosi evidentemente dell'opposto.

Partiamo dal concetto di Patto di stabilità. Il provvedimento introduce tutta una serie di deroghe e sanatorie nei confronti degli enti locali che hanno sfiorato il Patto di stabilità. E ciò avviene perché - è evidente - le regole sono troppo stringenti, come deciso dal Governo, che non fa altro che tagliare risorse agli enti locali per poi mettere delle pezze, ma solo una volta che si è sfiorato il Patto di stabilità, con un evidente atteggiamento scorretto nei confronti degli amministratori pubblici. Ciò va, infatti, a premiare coloro che, per proprie negligenze o per l'impossibilità di farlo, non sono riusciti a rispettare le regole stabilite dallo Stato, dal Governo e dall'ordinamento della contabilità pubblica.

Da parte nostra ci sarebbe una diversa valutazione se tali deroghe o i provvedimenti che vanno ad allentare il Patto di stabilità si fossero assunti prima, in modo da poter essere utilizzati da tutti gli enti locali, indistintamente. In tal caso, l'allentamento del Patto di stabilità sarebbe stato certamente una scelta virtuosa, offrendo la possibilità alle Province e ai Comuni di utilizzare le proprie risorse per erogare i servizi ai cittadini. È evidente che l'atteggiamento volto a promuovere tali sanatorie va a premiare coloro che hanno sfiorato e non tutela gli amministratori virtuosi, i quali hanno utilizzato in modo oculato le proprie risorse, hanno fatto probabilmente dei miracoli per evitare lo sfioramento e, con il provvedimento in esame, vedono vanificato il proprio lavoro. Credo sia davvero frustrante per un amministratore locale non sapere quali siano le regole a cui attenersi. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Questa è la cosa più vergognosa contenuta nel provvedimento in esame e rischia di passare il principio per cui è forse preferibile non rispettare le regole e sfiorare il Patto di stabilità, perché, prima o poi, ci sarà comunque una sanatoria.

Ci auguriamo, dunque, che un siffatto atteggiamento finisca e finisca anche un atteggiamento che stabilisce trattamenti diversi nei confronti dei cittadini che subiscono danni legati alle calamità naturali. Nel provvedimento in esame vengono stanziati risorse come indennizzo per le famiglie delle vittime delle calamità naturali. Mi riferisco alle vittime dell'alluvione avvenuta a Sarno, in Campania, nel 1998 con uno stanziamento di 7,5 milioni nel 2016 e altrettanti negli anni successivi, che equivale a 100.000 euro per ognuna delle vittime di questa triste vicenda. E poi c'è un altro provvedimento, che riguarda un'altra brutta vicenda che ha colpito il nostro Paese molto recentemente, ovvero lo scontro tra treni avvenuto nella tratta tra Corato e Andria, con cui si prevede lo stanziamento di risorse gestite dalla Presidenza del Consiglio, per non meno di 200.000 euro per ognuna delle vittime.

Ben vengano provvedimenti di questo tipo, ma ci chiediamo che cosa si faccia per tutte le altre vittime delle calamità naturali che si sono susseguite dal 1998 al 2016. Per loro non c'è nulla? Ciò dimostra una evidente approssimazione nel gestire le calamità da parte del Governo, che non riesce a fissare regole certe e uguali per tutti, per quanto riguarda sia gli stanziamenti per le ricostruzioni che le agevolazioni per le famiglie e le aziende che devono rimettersi in piedi e sia per le famiglie delle vittime di detti avvenimenti. È un atteggiamento assolutamente intollerabile.

Anche negli ultimi anni è avvenuta una serie di calamità che ha colpito i nostri territori e ha fatto vittime, calamità di fronte alle quali c'è stata l'assoluta assenza di questo Governo. Nell'intervento svolto in precedenza, la collega Stefani ha ricordato -ad esempio - il tornado che ha colpito il veneziano non più di un anno fa; territorio per il quale ci sono stati il totale silenzio e la totale inerzia da parte del Governo.

Vorremmo dunque fosse approvata una legge quadro che stabilisca regole certe per tutti coloro che vengono colpiti da calamità di questo tipo. E vorremmo che, più che stanziare indennizzi per le vittime, fossero elargite maggiori risorse per evitare che accadano - per esempio - i fatti alluvionali, che almeno in parte possono essere controllati attraverso un'azione di prevenzione finanziata dal Governo. È da troppo tempo che gli stanziamenti non vengono garantiti ai territori, ma anzi si effettuano tagli, in particolare alle Regioni, che non sono più in grado di governare il proprio territorio.

È stato detto dalla relatrice che l'attuale Governo avrebbe un atteggiamento nuovo e più attento nei confronti degli enti locali e che c'è la volontà di allentare le regole, ma non è così. Nelle ultime manovre finanziarie è stata operata tutta una serie di tagli a Comuni, Province e Regioni che ha creato difficoltà di fronte alle quali voi approvate questo testo con una serie di deroghe e di nuove risorse per tamponare le falle.

Questo modo di amministrare e di governare le risorse pubbliche è assolutamente inaccettabile. Il Governo opera tagli agli enti locali, e ai servizi essenziali ai cittadini e non promuove una riduzione della spesa dell'apparato statale.

È un atteggiamento di comodo del Presidente del Consiglio che si fa bello con i tagli di cui si devono rendere responsabili gli amministratori locali e che spende, spesso anche impropriamente, le risorse messe a disposi-

zione dei cittadini con una tassazione che ha raggiunto ormai livelli insostenibili.

Per tutti questi motivi e per molti altri, signora Presidente, la Lega Nord conferma il proprio voto di sfiducia al Governo, che ormai da troppo tempo non rappresenta più la maggioranza degli italiani e che verrà messo alla prova, finalmente, con un voto vero del popolo nei prossimi mesi, in autunno, con una occasione straordinaria per dire no al Governo del fenomeno Renzi, no al Governo che fa promesse e annunci ma non dà risposte. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, mi soffermerò, in questo mio intervento, soprattutto sull'articolo 11 del provvedimento, che riguarda la mia Regione di provenienza.

La scorsa settimana con il mio collega Fabrizio Bocchino abbiamo presentato un emendamento soppressivo dell'accordo truffa siglato tra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio, che equivale a una vera e propria appropriazione indebita in danno delle casse della Regione siciliana; un accordo che fa acqua da tutte le parti, come ammesso dallo stesso assessore al bilancio della Regione siciliana, che priva la Sicilia di circa sette miliardi di euro, e parliamo di una regione povera. L'accordo contiene ben due violazioni dello Statuto siciliano - come il collega D'Alì ha prima puntualmente segnalato - che limitano gli introiti fiscali derivanti da IVA e IRPEF per un valore di circa sette miliardi, cifra indicata dallo stesso assessore in una intervista a «L'Espresso» in cui, con una certa sfacciataggine, ha ammesso tutta l'inconsistenza dell'accordo.

In tutto questo la Sicilia è sull'orlo del *default*. L'economia stenta a ripartire, la disoccupazione è ai massimi storici: un'isola in ginocchio che il Governo guarda solo per costruirci i termovalorizzatori - probabilmente per pagare debiti a parti sociali ben definite - mortificando ulteriormente la naturale, ancorché disattesa, vocazione turistica di questa terra, che rimane ancora il fanalino di coda di tutto il Paese.

Lo Stato, come qualsiasi usuraio, toglie alla Sicilia i fondi che le spettano per Statuto, per restituire solo una parte, di fatto, purché rinunci alla sua autonomia. Attenzione: tutto questo è stato realizzato in casa PD, impegnando le istituzioni, servendosi in modo distorto delle norme, e per legare le stesse istituzioni.

Nessun parere è stato richiesto agli organi della Regione. Non è stata interrogata la Giunta. Non si sono espressi l'Assemblea e neanche gli uffici. Il presidente Crocetta è andato da solo: un sedicente Presidente della Regione siciliana, uomo solo, ostaggio di un partito che non lo ama, ma che lo mantiene per timore di elezioni e dal quale, per il modo in cui ha governato, non ha nulla da sperare.

La parte più tragica è che l'accordo prevede che quest'elemosina di 500 milioni (i soldi siciliani concessi da Renzi alla Sicilia) dovrà essere re-

stituita con gli interessi, operando nuovi tagli già previsti nei disastri bilanci regionali. Attenzione: disastri dal Partito Democratico, che è esplicitamente in maggioranza già da due legislature. E tutto ciò avviene in barba alla democrazia e alle regole, con un uso privatistico nei modi della cosa pubblica, da parte sia del segretario del PD Matteo Renzi che della larva di presidente Rosario Crocetta.

L'Italia sta facendo alla Sicilia lo stesso servizio che l'Europa ha fatto alla Grecia - ti do i soldi necessari per chiudere i bilanci, al prezzo di un commissariamento di fatto - con una sola differenza però: in Grecia il *waterboarding* lo ha fatto la *troika* ad Alexis Tsipras, un uomo coraggioso, difensore del suo popolo; in Sicilia il Governo del Partito Democratico lo fa ad un suo esponente, difensore di sé stesso.

Il fatto poi che tutto ciò venga compiuto ponendo la questione di fiducia prima ancora della discussione generale sul disegno di legge chiarisce due questioni. Questo Governo ha ispirazioni antiparlamentari e autoritarie neanche tanto velate. La stessa controriforma costituzionale, che il ministro Boschi va propagandando come panacea di tutti i mali, dal terrorismo internazionale al mal di schiena, è un modo non per cambiare verso - come a Renzi piace dire - ma per rendere irreversibile un cambiamento già avvenuto con il crollo democratico dei partiti e leggi elettorali come il Porcellum e l'Italicum che ne è figlio: un Parlamento sfogatoio e capro espiatorio, su cui far ricadere l'incapacità di risolvere i problemi concreti dei Governi e di quest'ultimo in particolare. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Montevocchi. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signora Presidente, io userò i pochi minuti a mia disposizione per richiamare l'attenzione sull'articolo 24 del decreto-legge in discussione, quello che reca il seguente titolo: «Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche».

In questo articolo è successo qualcosa di incredibile, innanzitutto perché con un emendamento, e quindi con una modifica presentata alla Camera, si introduce di fatto una delega al Governo in un disegno di legge di conversione di un decreto-legge. E ciò avviene non tenendo conto, tra l'altro, del fatto che questa delega al Governo era già contenuta nell'articolo 34 del disegno di legge in materia di disciplina del cinema e dell'audiovisivo, che è stato stralciato in Commissione, chiaramente su richiesta dei partiti di maggioranza, poiché il Ministro aveva assicurato che, stralciando tale articolo, avremmo poi avuto presto un provvedimento *ad hoc*. In barba a tutto ciò compare una manina che introduce siffatta modifica.

Inoltre, in questa bella modifica si vuole riordinare il comparto delle fondazioni lirico-sinfoniche, dicendo che c'è urgenza di farlo perché esse - non tutte, ma molte - versano ancora in condizioni economico-finanziarie disastrose e, quindi, c'è bisogno di provvedere. Io mi chiedo come mai dall'inizio dell'anno, quando abbiamo ascoltato il commissario straordinario Pinelli, che è venuto a riferirci la sua ultima relazione semestrale, il Governo si svegli a luglio 2016 e si renda conto di tutta questa emergenza, fino al

punto di spingere un parlamentare della maggioranza alla Camera dei deputati a presentare un emendamento che riordina la materia, e quindi contro ogni logica parlamentare?

Con tale emendamento, alla lettera *b*), si introduce tra i criteri quello che potrebbe succedere al 31 dicembre 2018, e cioè che le fondazioni lirico-sinfoniche siano alternativamente distinte in fondazioni lirico-sinfoniche e in teatri lirico-sinfonici. Quindi, di fatto, potremo assistere alla suddivisione di queste istituzioni in enti di serie A e di serie B, perché poco ci è dato sapere dei requisiti che potranno avere le fondazioni e quelli che avranno, poi, i teatri lirici e sinfonici.

Procediamo: la lettera *a*) e la lettera *b*) del comma 3-*quater* dell'articolo 24, nel testo modificato, vorrebbero introdurre misure punitive ai danni del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, senza distinguere chiaramente a chi dette misure saranno destinate. Nel testo dell'emendamento, infatti, leggiamo «al personale anche direttivo» e, quindi, possiamo presupporre che queste misure punitive potranno colpire anche il contingente di personale che non ha di fatto alcuna responsabilità nella gestione delle fondazioni. Allora noi ci chiediamo: ma perché? Cosa ha fatto il personale che non è coinvolto nella gestione diretta delle fondazioni per meritare eventualmente misure punitive? E poi ci chiediamo: ma siamo ancora alle misure punitive? Perché, invece, non prevediamo misure atte a promuovere iniziative e comportamenti virtuosi all'interno delle gestioni delle fondazioni lirico-sinfoniche? Ciò che è, infatti, mancato in tutti questi anni sono le gestioni virtuose, che nulla hanno a che vedere con i componenti delle orchestre o con il personale che lavora all'interno delle fondazioni e che - ribadisco - non ha alcuna responsabilità nella gestione delle fondazioni.

Dopo il comma 3-*quater*, arriviamo allegramente al comma 3-*sexies* dell'articolo 24, che merita di essere letto. Pensate un po': il comma 3-*sexies* ha l'ambizione di dare un'interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge n. 91 del 2013, che ha previsto la rideterminazione, con decreto ministeriale, dei criteri e delle modalità di erogazione dei fondi per lo spettacolo dal vivo, i cosiddetti fondi appartenenti al fondo unico per lo spettacolo. A seguito di questo decreto-legge, nel luglio 2014 è stato emanato un decreto ministeriale, che ha creato non poco scompiglio nel mondo dello spettacolo dal vivo, per una criticabile e opinabile operazione di introduzione e di utilizzo di un algoritmo che ha fatto sì che molte realtà culturali del nostro Paese, qualificate, accreditate e di riconosciuto merito, si siano ritrovate, dall'oggi al domani, a non vedersi erogati i contributi. Si tratta di realtà culturali che promuovono la cultura sul tutto il territorio nazionale, a tappeto, in modo capillare e diffuso e questo è importante per contrastare il degrado sociale del Paese.

Il comma 3-*sexies* ha l'ambizione di dare l'interpretazione autentica di questo decreto-legge, che però, nel luglio 2016, è stato impugnato dal TAR; in seguito è intervenuto il Consiglio di Stato, che ha praticamente sospeso la sentenza del TAR e si è proposto di tornare sulla questione a ottobre 2016. (*Richiami della Presidente*). Mi consenta di concludere. Con il comma 3-*sexies* noi potremmo ritrovarci a ottobre con un Consiglio di

Stato che non è più in grado di emettere alcun parere, poiché già superato da quanto contenuto in questo comma.

E aggiungo ancora che il comma 3-*sexies* ha anche profili di incostituzionalità. Prima di tutto, l'interpretazione autentica ha effetti retroattivi e la Corte costituzionale si è più volte pronunciata su leggi di interpretazione autentica, stabilendo che, trattandosi di norme che dispongono anche per il passato, esse debbano essere usate con moderazione e solo in due casi: quando la norma è dubbia e quando ci sono controversie giurisdizionali. Nel nostro caso... (*Richiami della Presidente*).

Signora Presidente, mi consenta di concludere, perché questo è un punto importante. Stiamo parlando di profili di incostituzionalità.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

MONTEVECCHI (*M5S*). In questo caso non esiste nessuno dei due presupposti: né ambiguità di interpretazione, né controversia giurisdizionale, ovvero non ci sono sentenze che si contrappongono.

Infine, la norma andrebbe in violazione del diritto di difesa, ex articolo 24 della Costituzione, perché interviene a giudizio in corso e, quindi, cambia le carte in tavola, quando c'è un Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi sulla sospensione di una sentenza del TAR.

Questo modo di procedere è inaccettabile per due motivi: anzitutto siamo di fronte all'ennesimo sgarbo istituzionale, ovvero non si tiene conto di quello che si fa in Parlamento, e soprattutto si rischia di violare la Corte costituzionale e un articolo della Costituzione. Ditemi voi se questo è modo di procedere. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boccardi. Ne ha facoltà.

BOCCARDI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo in presenza oggi dell'ennesimo decreto-legge giunto dal Governo, e non possiamo non sottolineare che il sistematico ricorso a decreti-leggi e fiducie, fiducie e decreti-legge, svislisce il ruolo del Parlamento e, quindi, della rappresentanza popolare.

Ciò che appare evidente fin da subito, leggendo il testo, è l'enormità di argomenti inseriti: una sorta di decreto *omnibus* in cui si parla dei più disparati argomenti che vanno dalle addizionali comunali sui diritti di imbarco alla rateizzazione dei debiti verso Equitalia, dallo stanziamento di finanziamenti per le imprese agricole cerealicole, ai contributi per la prima casa per coloro che hanno visto distrutte le proprie abitazioni in seguito al terremoto del 2009 a L'Aquila.

In particolare, in questo specifico decreto-legge, facciamo fatica ad accettare che argomenti anche molto delicati e importanti possano essere mischiati e trattati allo stesso modo e nello stesso tempo con altri di ben minore rilievo. E tutto questo avviene senza alcuna approfondita discussione di merito né nelle Commissioni competenti né in questa Assemblea, visti i tempi ristrettissimi.

Il provvedimento affronta argomenti, tematiche e situazioni completamente diverse tra loro, tutte mescolate in una sorta di calderone e senza alcuna connessione reciproca. Pur di mettere una toppa qua e là, il decreto-legge produce il risultato di soluzioni del tutto improvvisate ed estemporanee a una enormità di problemi, evidenziando, quindi, un modo di procedere abbastanza superficiale e carente di una precisa strategia. Questo non è un modo efficace - a nostro modo di vedere - di affrontare le questioni, tanto è vero che rimangono tuttora irrisolti i problemi che continuano a bloccare il Paese, fra i quali una tassazione eccessiva, una burocrazia asfissiante e una economia, purtroppo, ancora troppo debole.

Veniamo al dettaglio di qualche punto contenuto in questo provvedimento. Assistiamo nuovamente alla riapertura della rateizzazione dei debiti verso Equitalia. Si perpetua così la vessazione nei confronti dei cittadini italiani, dato che coloro i quali non pagheranno due rate, anche non consecutive, su 72 rate totali perderanno del tutto il beneficio di rateizzazione del pagamento del debito. In un periodo di crisi, nel quale ancora oggi viviamo, permettetemi di giudicare questa misura del tutto irrazionale e inutilmente feroce. La questione è molto seria e richiedeva, quindi, una maggiore attenzione con un disegno di legge *ad hoc* che potesse affrontare definitivamente il problema, anziché cercare di mettere una toppa sul buco all'ultimo momento.

Altro argomento che viene trattato sono le Province e le Città metropolitane. Il provvedimento in questione propone una mitigazione delle sanzioni per lo sfioramento del Patto di stabilità. Questo può apparire un fatto positivo, ma, a ben guardare, rappresenta solo un rimedio alle disfunzioni provocate in precedenza dallo stesso Governo con la legge che ha creato le Città metropolitane al posto delle Province, le quali, quindi, continuano a esistere con un altro nome, ma senza che i cittadini possano eleggere direttamente i loro rappresentanti in tali enti.

Da senatore pugliese, vorrei soffermarmi anche sulla questione delle concessioni demaniali marittime. Su questo tema non possiamo certo dire che gli ultimi tre Governi abbiano brillato - per così dire - per prontezza di riflessi. Sono anni che si parla di porre mano al riordino complessivo della materia, ma questo termine viene spostato ancora una volta più in là nel tempo. Eppure, è evidente quanto l'Italia, e in particolare le Regioni a vocazione turistica come la mia, la Puglia, abbiano bisogno di chiarezza legislativa in materia, visto che sono migliaia le imprese balneari interessate.

A livello comunitario la materia è trattata dalla cosiddetta direttiva Bolkestein, che sancisce il divieto di rinnovo automatico delle concessioni demaniali a partire dal primo gennaio 2016 e impone di procedere con un bando con procedura pubblica alla scadenza di ogni concessione.

Appena due settimane fa, il 14 luglio, la Corte di giustizia europea si è pronunciata stabilendo che il diritto comunitario non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime siano prorogate in modo automatico, e cioè senza procedure di selezione di altri potenziali candidati in grado di aggiudicarsi tali concessioni.

Questa sentenza ci ha spiazzato, ma già a febbraio di quest'anno, quando l'avvocato generale della Corte di giustizia europea si era dichiarato

contrario alla proroga indistinta e automatica fino al 2020 delle concessioni balneari in essere in Italia, era apparso chiaro che la situazione non si stesse mettendo bene per l'Italia. Inoltre, non possiamo non notare che altri Paesi per certi versi simili al nostro, come Spagna e Portogallo, che però economicamente e politicamente hanno un peso in Europa inferiore al nostro, sono riusciti a tutelare le loro imprese balneari e quindi il loro turismo meglio di noi, chiedendo e ottenendo dall'Unione europea una deroga alla direttiva Bolkestein.

Durante l'esame di questo provvedimento alla Camera è stato inserito un emendamento per arginare momentaneamente gli effetti della sentenza della Corte europea, ma - come dicevo all'inizio - anche qui si agisce in maniera estemporanea, con soluzioni la cui efficacia è di breve durata e che servono solo a rimandare, invece che a risolvere i problemi.

Ma poiché il nostro ruolo in questo Parlamento è di opposizione sempre ragionata e propositiva, mai finalizzata a distruggere, ma sempre a costruire, non mi esimerò dal ringraziare il Governo per due misure assunte e votate all'unanimità da tutti i Gruppi parlamentari. Mi riferisco - ahimè - alla sciagura ferroviaria avvenuta il 12 luglio scorso sulla tratta Andria-Corato e al tragico bilancio di morti e feriti che ne è conseguito. A gran voce abbiamo chiesto alle istituzioni di intervenire per non lasciare sole le famiglie sconvolte da questa tragedia. Apprezziamo, quindi, che siano stati stanziati 10 milioni di euro per le famiglie delle vittime e per i feriti. Ma ci tengo ad aggiungere che tali stanziamenti a favore delle famiglie pugliesi, la cui vita è stata sconvolta dall'incidente, non è pertinente chiamarli "elargizioni", termine che suona come una sorta di regalo, ma sarebbe preferibile chiamarli in altro modo, forse indennizzi, perché la sciagura avvenuta è stata non una calamità naturale, ma la conseguenza di errori e della mancanza di sistemi di sicurezza automatici sulla linea ferroviaria. Vigileremo insieme affinché questi fondi destinati alle famiglie pugliesi vengano erogati in tempi brevissimi, perché troppe volte abbiamo visto, purtroppo, che anche le buone intenzioni si sono poi perse nei meandri della burocrazia.

Allo stesso modo apprezziamo le nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide, contenute in questo decreto-legge, che rappresentano un supporto economico irrinunciabile per tanti nostri concittadini che soffrono.

Come vedete, quindi, qualche elemento positivo c'è e lo riconosciamo, ma sul provvedimento nel suo complesso permane il nostro giudizio critico, perché questo disegno di legge appare scambussolato, imposto all'Aula del Senato in tutta fretta e con l'ennesima fiducia, senza la necessaria riflessione prima della pausa estiva. I problemi degli italiani si risolvono non così, ma con soluzioni organiche e definitive.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signora Presidente, colleghi, in quest'Aula discutiamo oggi l'ennesimo decreto-legge recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali. Si tratta di un insieme di norme per nulla attinenti tra di

loro, che vanno a incidere nei settori più disparati, dando così un'ulteriore spallata alla tanto auspicata, ma mai attuata, organicità dell'attività legislativa. Si va dai minori stranieri non accompagnati ai contentini per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha invece una cronica emergenza di mezzi e risorse umane, passando per frammentarie misure per il personale insegnante ed educativo della scuola dell'infanzia e degli asili nido, continuando a ignorare le insegnanti delle GAE infanzia. E, con la scusa del pareggio di bilancio, si vuole regolare il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche secondo nuovi parametri, che ignorano però le risorse interne e le capacità di autoproduzione degli enti lirici e dei teatri comunali.

A questa cattiva abitudine dobbiamo aggiungere la volontà del Governo di blindare in Commissione bilancio il testo proveniente dalla Camera; una decisione che è stata l'anticamera di questa scontata e imprescindibile questione di fiducia per imporre ciò che il Governo vuole, defraudando ancora una volta il Parlamento delle proprie prerogative.

Fatta questa dovuta premessa, entrando nel merito del provvedimento, mi preme segnalare che stiamo ancora subendo le conseguenze dell'inserimento dell'articolo 11 nel precedente decreto-legge enti locali dello scorso anno, determinando la marginalizzazione delle piccole e medie imprese nel processo di ricostruzione di L'Aquila senza ostacolare le infiltrazioni, e anzi favorendole, con uno scenario che non contempla un tetto di massimo ribasso alle gare d'appalto e non permette alle imprese di utilizzare l'avvalimento, consentito invece per la ricostruzione dell'Emilia. E oggi, con l'articolo 3 di questo testo, si prevede l'assegnazione di un contributo straordinario di 18,5 milioni, di cui 16 milioni al Comune di L'Aquila. Esaminando l'articolato, però, non si comprendono le ragioni di quanto previsto.

La modifica apportata all'articolo 67-*quater* stabilisce che, decorso il termine stabilito dal Comune entro il quale i lavori edilizi devono essere finiti, la stessa amministrazione comunale si sostituisce al privato inadempiente e affida, con i procedimenti utilizzati per la ricostruzione, la progettazione e l'esecuzione dei lavori non mediante i procedimenti ad evidenza pubblica, come invece attualmente è in vigore. Si tratta di una norma che ovviamente è contraria a qualsiasi minimo requisito di trasparenza e che sembrerebbe avere come unica giustificazione la volontà del Governo di far gestire all'amministrazione comunale i fondi della ricostruzione privata con ampia discrezione e sulla base di calcoli politico-elettoralistici. Non dimentichiamo che il prossimo anno a L'Aquila si voterà per le amministrative.

Ho presentato in Commissione bilancio un emendamento cautelativo al riguardo, poi trasformato in un ordine del giorno come richiesto, che intendeva impegnare il Governo a mantenere le gare ad evidenza pubblica negli interventi di ricostruzione privata, ed è stato totalmente respinto. Così come avete respinto un impegno ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché gli enti locali segnalino le irregolarità degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) entro trenta giorni dalla loro presentazione, prevedendo la liquidazione degli stessi qualora non ci siano segnalazioni di irregolarità a fronte dell'attestazione degli avvenuti pagamenti di tutte le fatture dei fornitori e dei subappaltatori.

Già, ma voi, che comodamente e puntualmente ritirate i 5.000 euro netti di stipendio, più i 9.000 di rimborsi spese che non rendicontate, come potete capire? Tra l'altro i Ministri, che hanno anche un'aggiunta, come possono capire le pesanti difficoltà economiche che fanno vivere con queste norme inserite, con leggerezza all'interno di decreti *omnibus* per i cittadini che invece lavorano, hanno sempre lavorato con professionalità e serietà?

Ma al Governo non interessa più tutelare i cittadini. Al Governo basta assicurarsi i favori di alcuni cittadini e, soprattutto, gli interessi che possono tornargli. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granaiola. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (*PD*). Signora Presidente, considerando il limitato tempo a disposizione, mi soffermerò solo su due argomenti, uno riguarda la Commissione sanità del Senato - mi riferisco alla ben nota questione della talidomide - e l'altro riguarda la nostra economia e tutto il nostro territorio costiero. Mi riferisco al tema delle concessioni demaniali marittime.

Per quanto riguarda l'articolo 21-*ter*, che amplia l'ambito dei soggetti beneficiari dell'indennizzo mensile in favore delle persone affette da sindrome da talidomide, recependo e facendo proprio un emendamento del relatore approvato all'unanimità in Commissione sanità del Senato, non possiamo che esprimere soddisfazione e tirare un sospiro di sollievo anche se, visto il grande lavoro fatto nella nostra Commissione, avremmo avuto piacere di vedere portato a compimento un *iter* legislativo che era iniziato nella legislazione precedente. Quello che conta però è il risultato. È importante che finalmente sia stata data una risposta seria a chi ha avuto la disgrazia di nascere con malformazioni terribili come la focomelia o l'emimelia non solo per i nati dal 1958 al 1966, ma anche per tutti coloro che, anche se nati fuori dal periodo previsto, possano dimostrare il nesso causale tra l'assunzione del farmaco da parte della madre in gravidanza e le lesioni o le infermità da cui è derivata la menomazione permanente. Ora si tratterà di porre la massima attenzione nel definire, con il regolamento previsto al comma 4, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.

Passando all'altra materia sulla quale voglio intervenire, ossia quella contenuta all'articolo 24, comma 3-*septies*, relativo alle concessioni demaniali marittime, non posso che esprimere apprezzamento, insieme ai tanti operatori del settore che, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea che ha bocciato la proroga al 2020 delle concessioni, erano caduti nel panico. Con questo emendamento, in attesa della revisione e del riordino di tutta la materia per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, le concessioni in atto non si considerano scadute e conservano la loro validità, in attesa dell'entrata in vigore della nuova legge delega, che

è ormai pronta e dovrebbe contenere principi molto importanti come il riconoscimento del valore dell'azienda, il riconoscimento della professionalità acquisita, la rideterminazione dei canoni demaniali, l'abbandono di canoni OMI, l'adeguamento delle aliquote IVA agli *standard* turistici, l'abolizione dell'IMU e l'adeguamento degli studi di settore al sistema catastale. Quanto al periodo transitorio necessario per riordinare la materia e mettere in grado i 600 Comuni costieri di disporre di strumenti adeguati alla nuova gestione degli arenili - penso prima di tutto ai Piani di utilizzo degli arenili (PUA) - e avere finalmente una seria e completa definizione e composizione del demanio marittimo e delle concessioni in essere e di quelle ulteriormente assegnabili, c'è da augurarsi che sia davvero congruo affinché sia messa davvero la parola «fine» a una questione che si trascina ormai da troppi anni e danneggia economicamente tutto il settore e l'indotto relativo. Con questo articolo si salvano anche più di 300 stabilimenti balneari pertinenziali, le cui concessioni sarebbero decadute a causa dell'impossibilità di pagare gli elevati canoni OMI. L'emendamento è il primo passo del percorso avviato dal Governo per una revisione organica della normativa che, sappiamo bene, non sarà semplice e richiederà un ulteriore e notevole sforzo da parte del Governo in Europa per far capire la peculiarità del nostro sistema turistico balneare, che corre da Trieste a Ventimiglia, con caratteristiche che ne fanno una tipologia unica al mondo. La Commissione europea continua a erigere muri e sembra che abbia già manifestato al Sottosegretario con delega agli affari europei pesanti contestazioni al disegno di legge di riforma proposto dal Governo Renzi, contrarietà che vanno oltre la sentenza della Corte di giustizia che, se esaminata attentamente, apre spazi importanti che devono essere rinviati al mittente con forza, determinazione, decisione e con la consapevolezza che non siamo disponibili a distruggere una parte così importante della nostra economia. Se vuole, il Presidente del Consiglio ne ha tutte le capacità, dato che ha anche affermato di averne la volontà proprio in occasione di una visita a uno stabilimento balneare della Versilia. Perché, come afferma il sottosegretario Gozi, in un contesto in cui il Portogallo vara una proroga di settantacinque anni è molto difficile convincere i concessionari italiani ad accettare un'apertura del mercato che sembra colpire solo l'Italia.

Signora Presidente, le chiedo di poter allegare il testo del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Signora Presidente, siamo qui di fronte all'ennesimo disegno di legge governativo, che io definirei minestrone, fatto di numerosi ingredienti, alcuni dei quali chiaramente immangiabili, rendendo il tutto indigeribile, se non mortale. Mi limiterò in questa sede ad alcune battute per dimostrare quanto detto in premessa.

Innanzitutto, vorrei sottolineare come sia abitudine ormai del Governo prendere provvedimenti già esaminati nelle Commissioni ed inserirli in altri provvedimenti. Nel testo al nostro esame troviamo, ad esempio, l'artico-

lo *21-ter* che tratta il problema della talidomide. Domani, nel disegno di legge n. 2290 troveremo un altro provvedimento.

Ma andiamo con ordine. L'articolo *3-bis*, comma 2, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012, consente ai commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai Comuni colpiti dal sisma ed alle prefetture - uffici territoriali del Governo delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia - di assumere personale con contratto flessibile. Non si capisce perché si siano dimenticati della prefettura di Mantova (e di Rovigo). Forse perché la Provincia di Mantova non è sede emergenziale? Forse a Mantova l'attività di controllo per contrastare le infiltrazione mafiose non serve? Non sarà che Mantova è esente dalla presenza della 'ndrangheta?

Questo provvedimento mi ricorda tanto la questione degli aiuti ai Comuni di cui al decreto-legge del 19 giugno 2015, n. 78, quando all'articolo 12 avete perimetrato la zona colpita e sono stati dimenticati i Comuni della Provincia di Mantova. Poi in tutti i provvedimenti successivi, dove era possibile sono stati presentati emendamenti per aggiungerli fino a che sono stati approvati nel disegno di legge di stabilità. Quanto lavoro per nulla!

Altra chicca - questa è veramente molto bella - è il comma 1 dell'articolo 23 in cui si applica il regolamento europeo n. 559 del 2016, e si stanziavano 10 milioni di euro per ridurre la produzione di latte. L'obiettivo - prosegue la relazione tecnica - è quello di procedere ad una stabilizzazione del mercato nazionale attraverso una riduzione del 3,5 per cento del livello produttivo del secondo semestre 2016. Tenete presente che l'Italia produce il 70 per cento del proprio latte, quindi se si riduce anche la quantità, gli altri potranno esportare con maggior facilità avendolo a un costo minore.

La relazione illustrativa indica il periodo di riferimento dal 13 aprile 2016 al 12 ottobre 2016, in parte già superato quindi si sposterà nel secondo semestre. Ma la cosa interessante che vorrei capire è: come si fa a far smettere una vacca di produrre

latte? Le si può dare della prolattina. Però ricordo che quando una vacca deve riprendere la produzione, se nasce un vitello ci vogliono ventotto mesi. Quindi la vacca non può produrre il latte in maniera così alternata.

Ma dove vanno a prendere questi 10 milioni? Dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. Si tratta di risorse previste per la fruizione di crediti d'imposta per investimenti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, rispettivamente, per la realizzazione di infrastrutture di *e-commerce* e per lo sviluppo di nuovi prodotti. Quindi, da una parte aiutiamo il settore lattiero-caseario con 10 milioni e dall'altra parte glieli togliamo.

Ma non è finita qui, perché il comma *6-bis*, introdotto in Commissione alla Camera, prevede la concessione di un contributo alle imprese che operano nel settore suinicolo destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari. E dove andiamo a prendere questi 10 milioni? Le risorse sono reperite sul Fondo di investimenti per il settore lattiero-caseario, previsto dalla legge di stabilità per il 2015. Le modalità del contri-

buto saranno poi determinate con decreto adottato ai sensi del comma 214 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015.

Questo è veramente formidabile, come lo è l'articolo 23-*bis*, in cui diamo un contributo di 10 milioni al settore cerealicolo tra il 2016 e il 2017. Ma dove si vanno a prendere questi 10 milioni? Sempre utilizzando fondi destinati anche all'acquisto di derrate alimentari per gli indigenti. Quindi, è sempre il solito gioco delle tre carte che si vanno a mescolare.

Voglio concludere questo ragionamento perché è veramente fantastico il comma 6-*quater*, che cambia la quantità di denaro per le quote latte negli anni 2014-2015. Sapete tutti benissimo della multa dell'Unione europea di 30 milioni di euro, di 1,53 milioni di euro per gli accantonamenti e di 71,65 milioni di euro per un fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario. Quindi, a fronte di 30 milioni di euro per l'Unione europea, il nostro Governo ha chiesto agli allevatori 100 milioni di euro, facendo cioè la cresta. Ho già affrontato questo tema, esprimendomi in maniera anche pesante, il 9 marzo 2015, spiegando tra le molte cose, due in particolare: la prima è che in Italia non ci sono tante vacche per produrre questo latte. La seconda è che fare la cresta è disonesto. Oggi, visto che i TAR di Parma e di Brescia vi hanno umiliato in maniera pesante dicendo che non potevate fare queste cose, adottate questo provvedimento (cosa per altro risaputa, tanto è vero che l'avevo detto in quest'Assemblea). Chiedo di fare un'analisi di quante vacche abbiamo in Italia. Ci hanno già provato il tenente colonnello Mantile, i generali della Guardia di finanza Iannelli e Lecca e molti altri, ma non si è mai capito quante fossero le vacche.

Concludendo, ritengo che i 71 milioni di euro tolti agli allevatori in questo modo erano però inseriti in un fondo che quindi non ha più la copertura. Il Governo dovrebbe quindi spiegarmi come ha venduto agli allevatori questo fondo di 70 milioni, che adesso viene loro tolto. Credo che questa sia la vera marchetta che si paga a Coldiretti e a tutte le associate per le 100.000 firme raccolte. È qui che si legge quel risultato. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dirindin. Ne ha facoltà.

DIRINDIN (*PD*). Signora Presidente, in quanto membro della Commissione sanità mi limito ad intervenire sull'articolo 21 del provvedimento che affronta i problemi del governo della spesa farmaceutica e dell'efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Intervengo per chiedere attenzione al rappresentante del Governo su questi temi.

L'articolo 21 si pone giustamente un problema serio, legato al fatto che tutti i dati ci dicono che negli ultimi anni la spesa farmaceutica non è più controllata, come storicamente succedeva negli anni precedenti. In particolare, l'assistenza farmaceutica ospedaliera sta forando regolarmente il tetto previsto *ex ante* del 3,5 per cento rispetto al fabbisogno complessivo del Servizio sanitario. Quando lo sfioramento diventa sistematico vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Per questo motivo, l'articolo 21 cerca di affrontare il tema a regime e in via transitoria.

Ci sono però alcune preoccupazioni che meritano oggi di essere sottolineate con riguardo sia al primo, che al secondo aspetto considerati dall'articolo 21. Per quanto riguarda l'intervento a regime, si prevede una revisione dell'intero sistema di governo della spesa farmaceutica entro la fine dell'anno. Il comma 1 prevede che questa debba essere fatta in base ai criteri già sanciti un anno fa nell'intesa con le Regioni. Purtroppo non possiamo non ricordare che da troppi anni continuiamo a prorogare o comunque a non vedere attuati i provvedimenti che il Parlamento adotta per favorire un maggior controllo della spesa farmaceutica. Ci auguriamo che questa volta i provvedimenti necessari vengano adottati e che non contengano elementi di improvvisazione, perché si tratta di miliardi che riguardano la spesa delle Regioni e la salute dei cittadini.

Con riguardo alla lunga serie di commi che cercano di affrontare il tema di come sanare il pregresso dello sfioramento della spesa farmaceutica, vorrei segnalare alcuni aspetti.

Intanto si tratta di una serie di commi estremamente complessi, dal punto di vista tecnico, rispetto ai quali è anche difficile fare una valutazione puntuale. Una cosa deve però essere chiarita, ovvero che si tratta di uno sfioramento che riguarda 3,2 miliardi di euro, che si sono accumulati dal 2013 al 2015. Si tratta quindi di una cifra imponente, rispetto alla quale non possono che essere posti alcuni quesiti. Di questi 3,2 miliardi di euro, per le regole che sono state fissate nel corso degli anni, la cifra di 1,2 miliardi di euro è la quota a carico delle aziende farmaceutiche che dovrebbe essere ripianata e che, quindi, dovrebbe costituire - e che costituirà, una volta convertito definitivamente il decreto-legge in esame - una posta che le Regioni possono scrivere in entrata; 1,2 miliardi di euro non sono poca cosa, in periodi di grande restrizione per il Servizio sanitario.

Che dal 2013 ad oggi ci siano state queste *defaillance* nel sistema di governo è assolutamente da valutare con grande attenzione e credo che dovremmo anche domandarci, in base al principio della responsabilità, quali conclusioni e quali decisioni debbano essere prese. Per il pregresso si trova dunque una soluzione accelerata, che prevede anche uno sconto rispetto a coloro che devono ripianare tale sfioramento. Si tratta di una soluzione che, purtroppo, a quanto ci risulta, è già stata oggetto di bocciatura da parte del TAR del Lazio e che quindi rischia di non essere una soluzione definitiva. Ciò ci preoccupa enormemente, così come - lo sottolineo - il *payback*, cioè lo sfioramento a carico della filiera della distribuzione e a carico delle aziende farmaceutiche, che per la prima volta viene inserito in un nuovo fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Dal punto di vista tecnico, questa scelta mi pare assolutamente condivisibile e comprensibile, anche se ci sorprende il fatto che si dica che tale somma verrà poi attribuita alle Regioni, nei limiti delle risorse disponibili. Tale limite dovrebbe arrivare fino al totale della cifra stessa, perché si tratta di somme che le Regioni stanno già iscrivendo o hanno già iscritto nel proprio bilancio.

Concludendo, credo dunque che sul governo della spesa farmaceutica ci debba essere una grande attenzione, affinché non ci siano ulteriori ritardi e improvvisazioni. *(Applausi della senatrice Granaiola).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, siamo di fronte a un ennesimo intervento d'urgenza in materia di enti locali, dopo che già a metà del mese di luglio abbiamo approvato una legge che ha stabilito le nuove regole ordinarie per la loro contabilità. Anziché creare un clima di certezza normativa e consentire agli enti che governano il territorio di programmare sul lungo periodo i propri bilanci e i propri interventi a sostegno delle comunità di riferimento, si continua a perpetuare un quadro normativo transitorio.

A legislazione vigente le regole sono queste, ma non è detto che durino a lungo. Si mormora di un ulteriore contributo alle finanze pubbliche, che verrà richiesto agli enti del territorio, da inserire nella legge di stabilità per il 2017. Quindi, da qui a breve, cambiando il quadro economico-finanziario, anche le regole subiranno ulteriori modifiche.

Il decreto-legge in esame, poi, contiene proprio di tutto, come è ormai abitudine del Governo e come tanti colleghi anche questa sera hanno ricordato nel corso del dibattito in Assemblea. Esso si è ulteriormente gonfiato, strada facendo, di articoli e commi, che entrano in un testo già inizialmente assolutamente eterogeneo. Allora, qualche domanda bisogna porsi immediatamente. È mai possibile che per qualsiasi cosa succeda in Italia ci sia bisogno di un decreto-legge? È credibile che non esista una provvista di risorse, nell'ambito del bilancio dello Stato, per poter intervenire in casi di necessità, senza bisogno di un decreto-legge? È pensabile che si debba intervenire su ogni cosa e, ancora, su fatti accaduti nel lontano 1998? È ammissibile che anche norme di carattere ordinamentale debbano essere cambiate in continuazione?

Questo è, a nostro avviso, un modo di procedere completamente sbagliato e costituisce una strada che produce solamente incertezze normative e decisionali.

Il decreto-legge in esame, lievitato da 25 a 41 articoli, più una serie di commi aggiuntivi, dotati comunque di una propria portata normativa, non semplifica la vita degli enti che si occupano del governo del territorio e non risolve i loro problemi. Per quanto riguarda Comuni, Province e Regioni, il problema principale era e resta quello di essere, di fatto, passati dall'idea di finanza propria dei primi anni Novanta a questa idea di finanza derivata a giorni alterni, che è completamente illogica. Ogni mediazione di denaro ha un costo: quando la mediazione avviene in ambito politico e passa attraverso più livelli decisionali, ai costi iniziali si sommano oneri ulteriori. Seguendo quindi questa ondata di antipolitica, che noi legislatori avremmo dovuto contrastare e non assecondare, si è addebitata ogni sorta di nefandezza alla gestione dei Comuni, delle Province e delle Regioni. Quando, al contrario, chi riesce a mantenere una certa obiettività, non può che riconoscere che gli enti di Governo del territorio hanno fatto il meglio di sé, producendo investimenti, infrastrutture e benessere nel momento in cui hanno avuto risorse proprie a disposizione.

Certamente vi sono stati alcuni casi di sperpero assurdi all'onore delle cronache, ma gli sprechi veri esistono, e continueranno ad esserci, soprattutto a livello della spesa statale, dove il controllo non è prossimo, dove le somme sono più elevate e dove i margini di distrazione sono maggiori. E certamente la nuova china che si è presa ora non premia i Comuni ben amministrati, ma premia quelli governati male, non gratifica i Comuni virtuosi, ma gratifica quelli spendaccioni.

Ma soprattutto non vi è alcuna perequazione tra imposte versate e risorse poi ridistribuite ai territori. Risorse e responsabilità sono alla base di ogni buona regola di finanza locale dei territori laddove, sia in Europa che nel mondo, si registrano efficienza e buona amministrazione. E quindi, oltre ad essere un sistema fiscale ingiusto, non innesca quella sana concorrenza tra il buongoverno dei differenti enti del territorio, che è uno dei richiami per attrarre nuovi residenti o nuovi insediamenti produttivi.

La mediazione statale, operata anche sui fondi che riguardano i Governi territoriali è ora completamente iniqua. Lo dimostra il fatto che troppe sono ancora le partite finanziarie aperte, ad esempio, tra lo Stato ed i Comuni. Lo dimostra la necessità, oggi, di finanziare le funzioni fondamentali delle Province, che ieri inopinatamente sono state sacrificate. Detto per inciso, lo si fa prendendo 100 milioni all'ANAS.

La cosa più allucinante è, inoltre, arrendersi all'idea che senza i calderoni che contengono i fondi perequativi i Comuni non possano andare avanti. La cosa più grave è che ci si è assuefatti a questa idea che i Comuni, le Province e le Regioni non abbiano risorse. Non è esatto dire che non le hanno. La verità è che le risorse gli sono state tolte da questo ritorno a un neocentralismo della peggior specie.

Esso inizia con i tagli ai bilanci degli enti territoriali, sacrificandoli alle manovre di finanza pubblica, prosegue con un incerto ritorno alla finanza derivata e continuerà qualora venisse approvato il quesito al *referendum* costituzionale. Se vincessero il sì, si avrebbe un ulteriore centralismo, che non lascerebbe spazio alla azione dei neo senatori, rappresentanti dei Comuni e delle Regioni cooptati nel nuovo Senato. Essi non avrebbero alcuna reale possibilità di incidere sulle politiche nazionali, ma nemmeno su quelle dei territori che rappresentano.

Un'altro luogo comune di questi giorni è quello, più volte ripetuto, che attraverso le modifiche alla legge di contabilità in attuazione della legge rinforzata, conseguente alla novella costituzionale dell'articolo 81, non saranno più possibili interventi micro settoriali o localistici. A parte il fatto che anche con la legge di contabilità vigente tali interventi non sarebbero dovuti essere possibili. Al contrario, noi tutti abbiamo presente quanto accaduto nelle ultime leggi di stabilità che contenevano numerose norme micro settoriali.

Ma poi cosa dovrebbe significare quanto appena affermato: che dovremo assistere ad altri decreti-legge, come quello ora in Aula, infarciti di norme micro settoriali o localistiche di ogni tipo, perché non si possono più mettere nella nuova legge di bilancio? Siamo ovviamente all'assurdo!

Inoltre non si può sottacere il lungo elenco di articoli e commi aggiunti al decreto-legge al nostro esame, per i quali è stata presentata una tar-

diva relazione tecnica, che non riesce a fugare i dubbi sulle coperture finanziarie.

A questo proposito una domanda: è mai possibile che il Governo che intende digitalizzare la pubblica amministrazione non riesca ad inviare al Senato una relazione tecnica in un formato elettronico pienamente leggibile, anziché una pessima copia via *telefax*?

Concludendo, ci troviamo di fronte a norme *spot*, da cui poi non possono derivare misure risolutive dei problemi affrontati. Questo decreto-legge, andandosi a sommare agli altri 50 precedentemente emanati, ci convince ancora di più della inadeguatezza dell'azione del Governo.

Il Paese ha gettato letteralmente via trentatré mesi in cui si sarebbe potuto cercare di agganciare quella timida ripresa che ha caratterizzato l'economia mondiale e di cui l'Italia ha beneficiato solo in minima parte. Al contrario, inseguiamo provvedimenti che, nella forma, nello stile e nei contenuti, ricalcano modelli già visti e rivisti, che non hanno aiutato e non aiuteranno a fare andare avanti il Paese.

È un provvedimento talmente inutile - fatte salve alcune norme che qualche collega prima del mio intervento ha sottolineato, e che meritano il nostro rispetto - che non varrebbe nemmeno la pena di essere commentato. Manca tutto ciò che dovrebbe servire per avviare una fase nuova per le finanze degli enti locali, che consegna finalmente ai governi del territorio autonomia, risorse, programmazione e responsabilità. (*Applausi del senatore Boccardi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (*PD*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, alcuni giorni fa Stefano Ricucci è stato nuovamente arrestato per false fatturazioni in un processo tributario truccato, che stava per costare al contribuente (e quindi a tutti noi) 20 milioni di euro.

Voi mi chiederete cosa c'entra. C'entra invece. Ricucci è noto alla storia recente del nostro Paese per diverse frasi celebri, fra cui l'espressione «furbetti del quartierino». Questa è l'espressione che usò per descrivere sé stesso e gli altri cosiddetti immobiljaristi romani nella triste vicenda BNL-Unipol del 2005. I cosiddetti furbetti del quartierino sono quelli che pensano che le regole di una collettività siano un impaccio, che solo i fessi debbano rispettarle. I furbetti sono quelli che fanno sì che illegalità e corruzione in questo Paese siano di un livello tale che lo sviluppo e l'occupazione siano inferiori alle nostre enormi potenzialità.

Purtroppo, una norma a favore dei furbetti del quartierino è presente nel disegno di legge di conversione di questo decreto-legge. Non ce l'ho con il Governo. Sto parlando dell'articolo 13-*bis*, introdotto durante l'esame alla Camera. Questa disposizione introduce norme aggiuntive rispetto a quelle previste nel cosiddetto decreto riscossione del 1973, già più volte modificato nel corso degli anni. L'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede la possibilità per l'agente della riscossione dei tributi di concedere dilazioni di pagamento ai contribuenti per un perio-

do fino a sei anni; se la somma è superiore a 50.000 euro, per avere la dilazione bisogna dimostrare la difficoltà economica. Il comma 1-*bis* dell'articolo 19 prevede che, se si dimostra la persistente difficoltà, si possa ottenere un'ulteriore dilazione di altri sei anni (e fanno dodici). Con la norma introdotta dalla Camera - a semplice richiesta, lo ripeto - si può ottenere una terza dilazione di altri sei anni: in pratica, diciotto anni in tutto.

Ebbene, colleghi, si fa un gran parlare di tagli alle Province, di *spending review*, di inammissibilità di molte proposte di legge per carenza di copertura finanziaria. Non si trovano i soldi per chiudere i tavoli di crisi in giro per l'Italia e per rinnovare i contratti agli insegnanti e ai pubblici dipendenti. Non si trovano i soldi per i Comuni che devono dare servizi. Nei Comuni, specie in quelli medi e piccoli, spesso i crediti sono di importi modesti. Si tratta, invece, di somme complessivamente importanti per il bilancio dell'ente locale, che poi non può pagare gli asili nido, la manutenzione delle strade e quant'altro.

Noi dipingiamo Equitalia come un mostro. È possibile che vi siano stati burocratismi e rigidità, ma bisogna stare molto attenti quando si lanciano messaggi negativi di questo tipo, anche perché, per restare al tema delle bollette, le imprese energetiche (ENI, ENEL e le altre) non hanno bisogno della riscossione: ti staccano luce e gas e la partita è finita. Non parliamo poi delle banche: se non si pagano le rate del mutuo, cominciano i pignoramenti e tanti saluti. Lo Stato, invece, rinuncia a riscuotere i suoi crediti. Avere leggi che consentono dilazioni di pagamento fino a diciotto anni, significa abolire il sistema della riscossione in questo Paese. Se viene smantellato il sistema della riscossione, crolla tutto il meccanismo di cui all'articolo 53 della Costituzione. Dovremmo, viceversa, muoverci in tutt'altra direzione, come pure il Fondo monetario internazionale ci esorta a fare nel suo ultimo rapporto del dicembre 2015.

Con l'abbandono di un sistema di riscossione abbiamo effetti distortivi per imprese e lavoratori. Anzitutto, vi sono imprese che lavorano legalmente e contrattano con la pubblica amministrazione, le quali devono pagare le tasse e, quindi, subiscono la concorrenza sleale di quelle che non pagheranno mai. E poi vi sono le migliaia di lavoratori del settore della riscossione che fanno un mestiere essenziale per la collettività e lo fanno con intelligenza e impegno. Che ne faremo? Vogliamo trascurare i livelli di professionalità e di produttività che essi esprimono e che anche loro diventino un altro comparto di crisi?

Insomma, signora Presidente e colleghi, mi auguro proprio che si trovi un rimedio a questo scempio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perrone. Ne ha facoltà.

PERRONE (*CoR*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta siamo riuniti in quest'Aula per votare la fiducia al Governo. Il conto delle fiducie ormai si è perso e il Parlamento è sempre più privato delle sue funzioni. Sebbene si tratti di uno strumento assolutamente legittimo, un Governo saggio e realmente democratico dovrebbe essere in grado di non abusarne. Ma così non è. Lo sanno tutti.

La questione di fiducia, in teoria, servirebbe a combattere l'ostruzionismo. In pratica sta diventando lo strumento in mano al Governo per impedire il dibattito ed evitare il confronto in Aula. Porre la questione di fiducia su un singolo provvedimento significa costringere chi non è d'accordo a votare a favore, contro le sue stesse ragioni. È un punto davvero basso della vita politica e parlamentare di questo Paese, cari colleghi.

La fiducia è diventata la regola mentre dovrebbe essere l'eccezione. Vorrei pertanto ricordare al Governo che la Costituzione in vigore non è quella a firma Boschi. È quella dei nostri Padri costituenti, che prevede una doppia lettura dei provvedimenti legislativi. Ad oggi, quindi, la doppia lettura costituisce la regola e deve essere utilizzata per cogliere gli aspetti positivi, quali la ricchezza del dibattito e la individuazione di punti di contatto tra maggioranza e opposizione.

Il Governo Renzi, invece, sembra avere un solo faro: la velocità. Ma, come dice un vecchio proverbio, «la gatta frettolosa fa i figli ciechi».

Un esempio ne è il nuovo codice degli appalti, approvato tanto velocemente salvo poi dover tornare indietro e adottare dopo appena tre mesi dalla sua approvazione un errata *corrigé* che coinvolge 181 articoli su un totale di 220.

Ma andiamo all'oggetto della seduta odierna. Il provvedimento oggi in discussione prevede la concessione di una serie di contributi a favore - ad esempio - dei territori colpiti dal sisma del 2012 e delle vittime della alluvione del Sarno del 1998.

Constato con piacere anche la previsione di spesa di 10 milioni di euro a favore delle famiglie delle vittime e dei feriti gravi del disastro ferroviario di Andria-Corato,

questione che mi sta particolarmente a cuore, quale *ex* sindaco del mio Comune, Corato in Puglia.

Tuttavia, non posso non sottolineare che il provvedimento che stiamo per varare solo in teoria detta disposizioni per gli enti locali. Di fatto, è una sorta di carrozzone in cui è stato inserito ben altro. Direi di tutto. Mi sia consentito un esempio. Con questo decreto-legge si risarciscono i danni legati all'assunzione di un farmaco risalente agli anni Cinquanta, Sessanta. Bene, ne sono felice. Ma cosa c'entra con gli enti locali?

Questo provvedimento, inoltre, è criticabile sul versante della tempistica. Interviene su questioni attinenti al bilancio degli enti locali, prevedendo modifiche in ordine alla tempistica di presentazione dei documenti di programmazione da parte della Giunta all'organo consiliare, nonché consentendo che tra siffatti documenti sia espunta la relazione dell'organo di revisione.

Si tratta di disposizioni che accolgo con favore perché tengono conto di quanto la stessa ANCI, nel corso della audizione tenutesi sul decreto-legge in esame, aveva promosso. Ma, allo stesso tempo, sono aspetti che non posso non criticare proprio per la tempistica, come dicevo.

Il provvedimento incide su un bilancio non più programmatico ma sul rendiconto, quando ormai i giochi sono stati fatti. Se avesse veramente voluto essere di aiuto per gli enti locali, avrebbe dovuto essere adottato non certamente a luglio, ma nel primo trimestre dell'anno.

Voglio sottolineare anche altre disposizioni che, nel merito, riducono le risorse a favore dei Comuni, trasformandoli nel *bancomat* del Governo e ledendo la loro autonomia finanziaria di entrata e di spesa, proclamata ormai solo a parole nella Costituzione.

Non scordiamoci mai che gli enti locali costituiscono l'istituzione più vicina ai cittadini, quella che più di ogni altra è chiamata a rispondere alle esigenze espresse dal territorio. Ma molto poco si fa per tenere conto di questa sacrosanta realtà e, purtroppo, si continuano a ridurre le risorse a disposizione dei Comuni che, di fatto, sono privati delle necessarie risorse per svolgere in maniera efficace ed efficiente le proprie funzioni.

Faccio un altro esempio: con questo provvedimento si attacca il fondo di solidarietà comunale prevedendo che, a decorrere dal 2016, la quota del fondo di solidarietà comunale sia pari al massimo a 80 milioni di euro.

Mi permetto di ricordare, cari colleghi, che il fondo di cui stiamo parlando ha la finalità di limitare le disuguaglianze tra i Comuni, ma, se il suo tetto continua a ridursi, è chiaro che l'intento che persegue rimarrà lettera morta. Questo provocherà un danno alle collettività e agli enti locali, che si vedranno ridotti gli introiti a disposizione e saranno sempre più in difficoltà nell'erogare quei servizi che i cittadini richiedono ai Comuni.

Mi sia concesso, infine, un ultimo passaggio. Il provvedimento in questione prevede la riduzione delle sanzioni a carico degli enti locali che hanno sfiorato il Patto di stabilità. Si realizza un assurdo: vengono premiati gli enti locali meno virtuosi, quelli che non hanno rispettato il Patto, a scapito degli enti più virtuosi che hanno osservato tutte le regole.

Per quanto sopra espresso, dichiaro la nostra contrarietà all'atto in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo e della questione di fiducia ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 2 agosto 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 2 agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatrice* ZANONI (*Relazione orale*) (2495)

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato LENZI ed altri. - Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2290)

- PUPPATO ed altri. - Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare (2320)

- *Relatrice* BERTUZZI (*Relazione orale*)

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2500)

3. Deputato COSCIA ed altri. - Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2271)

- MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica (282)

- CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (453)

- CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (454)

- BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali (1236)

(*Ove conclusi dalla Commissione*)

La seduta è tolta (*ore 22,03*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (2217)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale)

1. L'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 603-bis. - *(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

EMENDAMENTI

1.200

SERRA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 603-bis del codice penale)*

"Art. 603-bis. - *(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Chiunque utilizza o impiega lavoratori, anche per brevi periodi, col fine dello sfruttamento all'interno della propria impresa, anche approfittando dell'attività di intermediazione illecita, è punito con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da 2000 a 3000 euro.

Chiunque approfittando delle modalità di cui al comma precedente non impedisce l'evento dannoso dal quale deriva una malattia nel corpo o nella mente del lavoratore è punito con la reclusione da 4 a 6 anni e con la multa da 3000 a 5000 euro.

Ai fini dei commi precedenti, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
- 4) l'aver commesso il fatto mediante violenza o minaccia o in danno di persona mantenuta in uno stato di soggezione continuativa"».

1.201

DONNO

Le parole da: «Al comma» a: «2000 euro»;» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, sostituire le parole: «da 500 a 1.000 euro», con le seguenti: «da 1000 a 2000 euro»;*

b) *al secondo comma, sostituire le parole: «da 1.000 a 2.000 euro», con le seguenti: «da 2.500 a 5.000 euro».*

1.202

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo comma, sostituire le parole: «da 500 a 1.000 euro» con le parole: «da 1.000 a 2.000 euro»;*

2) *al secondo comma, sostituire le parole: «da 1.000 a 2.000 euro» con le parole: «da 2.000 a 4.000 euro».*

1.203

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, al numero 1), dopo la parola: «bisogno» inserire le seguenti: «o di necessità».

1.204

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, numero 2, sopprimere la seguente parola: «anche».

1.205

AMIDEI, SCOMA

Id. em. 1.204

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, numero 2, sopprimere la seguente parola: «anche».

1.206

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di necessità».

1.207

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, all'alinea, sostituire le parole: «una o più», con la seguente: «due».

1.208

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, all'alinea, sostituire le parole: «una o più», con la seguente: «due».

1.209

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, al numero 1), sopprimere la parola: «reiterata».

1.210

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, sopprimere il numero 2.

1.211

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, sopprimere il numero 2.

1.212

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.», terzo comma, al numero 2), sopprimere la parola: «reiterata».

1.213

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.», terzo comma, numero 2, sopprimere le seguenti parole: «all'orario di lavoro.».

1.214

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 2, sopprimere le seguenti parole: «all'orario di lavoro.».

1.215

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 3, dopo le parole: «la sussistenza di», inserire le seguenti: «gravi e reiterate».

1.216

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 3, dopo le parole: «la sussistenza di», inserire le seguenti: «gravi e reiterate».

1.217

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.», terzo comma, al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «incluse quelle risultanti da discriminazioni di genere».

1.218

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.», quarto comma, al numero 1, sostituire la parola:«tre», con la seguente: «cinque».

1.219

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.», quarto comma, al numero 1, sostituire la parola:«tre», con la seguente: «cinque».

1.220

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art.603-bis.» quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente punto:

«3-bis. Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati risulti non in regola con le disposizioni in materia di ingresso dei lavoratori stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale)

1. Dopo l'articolo 603-*bis* del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 603-*bis*.1 -- (*Circostanza attenuante*). -- Per i delitti previsti dall'articolo 603-*bis*, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-*septies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-*septies*.1.

Art. 603-*bis*.2. -- (*Confisca obbligatoria*) -- In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-*bis*, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.200

DONNO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 603-*bis*.2.», sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 603-*bis* nonché dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre obbligatoria la confisca delle cose impiegate o destinate a commettere il reato, delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, nonché dell'azienda o del ramo di azienda commerciale o agricola, ovvero del fondo rustico, impiegati o destinati a commettere il reato, ancorché concessi in uso all'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative a titolo di affitto o a qualsiasi titolo, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

Conseguentemente, sostituire gli articoli da 5 a 7 con il seguente:

«Art. 5. - 1. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "602," è inserita la seguente: "603-*bis*,";

b) dopo le parole: "648-*ter* del codice penale», sono inserite le seguenti: "ovvero dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"».

«Art. 6. - 2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-*quinqüies*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602 e 603-*bis*,";

b) all'articolo 25-*duodecies*, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-*ter*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-*quater*. Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

«Art. 7. - 3. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602 e 603-*bis*,"; nonché dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

2.201

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

All'articolo 1, capoverso, «Art. 603-*bis*.2», primo periodo, dopo le parole: «, salvo che appartengano a persona estranea al reato,», aggiungere le seguenti: «e delle cose che sono il prezzo, il prodotto o il profitto del conduttore dell'azienda che si è avvalsa dell'intermediazione illecita».

2.202

DALLA TOR

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 2.203 e 2.204 nell'odg G2.202

Al comma 1, capoverso, «Art. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile» inserire le seguenti: «, nonché laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

2.203

RUVOLO

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 2.202 e 2.204 nell'odg G2.202

Al comma 1, capoverso, «603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,» inserire le seguenti: «, nonché nei casi in cui la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

2.204

AMIDEI, SCOMA

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 2.202 e 2.203 nell'odg G2.202

Al comma 1, capoverso «603-bis.2», secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,» inserire le seguenti: «nonché nel caso in cui la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

G2.202 (già emm. 2.202, 2.203 e 2.204)

DALLA TOR, RUVOLO, AMIDEI, SCOMA

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217-A "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura";

premessi che:

il secondo capoverso dell'articolo 2, inserendo l'articolo 603-*bis*.2 nel codice penale, prevede che il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sia tra i reati per i quali, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è obbligatoria, anziché un'ipotesi valutata dal giudice, la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato;

la confisca obbligatoria deve garantire, in ogni caso, i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno;

si possono confiscare le cose che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, ovvero, in caso di impossibilità, i beni di cui il reo abbia la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto. Resta ferma, in tutti i casi, l'esclusione della confisca delle cose che appartengano a persona estranea al delitto;

considerato che:

si condivide appieno la necessità di un rigoroso contrasto a tutte le attività di intermediazione illecita di manodopera e di lotta al caporalato, fenomeni che, oltre a rappresentare una piaga sociale, alterano la leale concorrenza a danno delle imprese regolari, in particolare, con riferimento ad un settore, quale quello dell'edilizia, per il quale potrebbe intendersi anche il cantiere o l'opera realizzata presso il cantiere medesimo;

si rileva, però, che l'opera edile spesso è il frutto dell'attività complessiva di una serie di attori, appaltatori, subappaltatori, fornitori con posa in opera, eccetera, la compresenza dei quali, nel cantiere, è connotata dalla molteplicità e dalla mobilità di numerosi operatori, il cui controllo puntuale potrebbe risultare non sempre agevole da parte di ciascuna impresa che concorre all'opera stessa;

nel settore edile, le singole attività edili sono spesso strettamente connesse tra di loro e funzionali alla realizzazione dell'opera nel suo complesso; pertanto, la previsione dell'articolo 603-*bis*.2 comporterebbe notevoli ripercussioni nei confronti di tutta la filiera impegnata nell'appalto, in quanto potrebbe essere arduo circoscrivere la responsabilità nonché, conseguentemente, l'effettiva quota parte di attività interessata dall'illecito e oggetto, pertanto, di confisca,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante soluzioni normative, la confisca per equivalente in tutti quei casi in cui la confisca del bene, prodotto del reato, comprometta l'utilizzo o il possesso di un altro bene, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso, in quanto ormai non più individuabile in modo indipendente, poiché assorbito nell'opera complessiva o ad essa strettamente funzionale.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento)

1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
2. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.
3. L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore.
4. Nei casi di sequestro di cui al comma 2 dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-*bis*.2 del codice penale si applicano le disposizioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.200

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. In caso di appalto di opere o di servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, ovvero di concessione mediante affitto o a qualsiasi titolo dell'uso di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi, che abbia comportato l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603-*bis* del codice penale, dell'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 29 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o comunque in caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità nelle condizioni di sfruttamento definite dall'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'imprenditore o la persona fisica committente o concedente l'affitto o l'uso a qualsiasi titolo di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi è obbligato in solido con l'appaltatore o con il concedente, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori o subconcedenti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale nonché a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto o della concessione in uso, nonché all'adempimento di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili ed amministrative. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3-*ter* del presente articolo e si applica la presunzione legale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109"».

ARTICOLI DA 4 A 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«*d.1*) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-*bis*, secondo comma, del codice penale;».

Art. 5.

Approvato

(Modifica all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, in materia di confisca)

1. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo la parola: «602,» è inserita la seguente: «603-*bis*,».

Art. 6.

Approvato

(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti)

1. All'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 602,» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-*bis*,».

EMENDAMENTO

6.200

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 25-*quinquies*, comma 1, dopo la lettera *c*), sono inserite le seguenti:

"*c-bis*) per i delitti di cui all'articolo 603-*bis*, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

c-ter) per i delitti di cui all'articolo 603-*bis*, terzo comma, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote";

1-*ter*. All'articolo 25-*duodecies*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-*ter*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-*quater*. Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno"».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Modifica alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di Fondo per le misure antitratta)

1. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: «e 602,» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-*bis*,».

EMENDAMENTO

7.200

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le specifiche misure finanziarie idonee ad assicurare sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, ovvero mediante contributi economici in favore delle stesse, gli interventi assistenziali e di sostegno volti a garantire l'assistenza nella presentazione delle denunce e l'agevolazione delle stesse, nonché l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.200

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Ai fini dell'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, il collocamento lavorativo in agricoltura avviene esclusivamente presso i centri territoriali per l'impiego, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 14 settembre 2015, n. 150, non possono esercitare la loro attività nel collocamento lavorativo in agricoltura».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-*bis* del codice penale»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia»;

3) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-*bis*) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c-*ter*) non essere controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*l-bis*. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150»;

c) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura» sono inserite le seguenti: «nonché un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo»;

d) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«*c-bis*) procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;

c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»;

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«*4-bis*. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-*bis* e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere *c-bis*) e *c-ter*), utilizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-*ter*.

4-ter. La Rete del lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-*bis*, con sede presso la commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste dal comma 4, lettera *c-ter*), svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali.

4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera *c-bis*) del medesimo comma»;

f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo»;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS. I dati contenuti nel libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.200

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso a), dopo le parole:* «non avere riportato condanne penali», *inserire le seguenti:* «passate in giudicato»;

b) *al capoverso a) sopprimere le parole:* «delitti contro il sentimento per gli animali».

8.201

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), n. 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso a)*, dopo le parole: «non avere riportato condanne penali», *inserire le seguenti*: «passate in giudicato»;

b) *al capoverso a) le parole*: «delitti contro il sentimento per gli animali» sono soppresse.

8.202

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso a), sopprimere le seguenti parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali».

8.203

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso a), sopprimere le seguenti parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali,» .

8.204

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 1, lettera b), le parole: "violazioni di cui alla lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

8.205

AMIDEI, SCOMA

Le parole da: «Al comma» a: «per le violazioni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la lettera «b)» con la seguente:

«b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;».

8.206

AMIDEI, SCOMA

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la lettera «b)» con la seguente:

«b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a), salvo che si tratti di violazioni di lieve entità;».

8.207

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la lettera c-bis), con la seguente:

«c-bis) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

8.208

CANDIANI

Id. em. 8.207

Al comma 1, lettera a), n. 3). sostituire la lettera «c-bis)» con la seguente:

«c-bis) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

8.209

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), numero 3), dopo il capoverso «c-ter)», inserire il seguente:*

«c-quater) rispettare gli indici di congruità occupazionale, mediante dichiarazione resa con le modalità stabilite ai sensi del comma 3-bis.»;

b) *alla lettera b), dopo il capoverso «1-bis.», inserire i seguenti:*

«1-ter. I requisiti previsti al comma 1 vengono dichiarati dall'impresa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di inoltro dell'istanza in via telematica di cui al comma 3. La Cabina di regia di cui al comma 2 acquisisce in via telematica, a seguito della domanda di partecipazione delle imprese e quindi con periodicità annuale, il documento unico di regolarità contributiva e le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b). La sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'immediata cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione per il periodo di tre anni, rispettivamente decorrenti: a) dal passaggio in giudicato della condanna di cui al comma 1 lettera a), a condizione che sia intervenuta la riabilitazione; b) dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera b), in caso di conferma totale o parziale delle violazioni contestate; c) a far data dal ripristino della regolarità contributiva di cui al comma 1 lettera c); d) a far data dall'inizio dell'accertamento di cui al comma 1 lettera e); e) a far data dal provvedimento di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere c-bis) e c-quater). I verbali di accertamento redatti dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL e delle ASL, mediante i quali vengono contestate violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro, sono inviati contestualmente alla Cabina di regia di cui al comma 2 e producono l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero la sospensione della partecipazione, sino a conclusione dei procedimenti amministrativi e degli eventuali procedimenti giudiziari di opposizione.

1-quater. La cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione come previste dal precedente comma si producono anche nel caso in cui l'impresa originariamente iscritta nella Rete del lavoro agricolo di qualità abbia stipulato un contratto di appalto o subappalto e l'appaltatore o subappaltatore non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere c), c-bis) e c-quater) del comma 1»;

c) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le politiche alimentari e forestali, viene emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che disciplina i criteri di determinazione e di aggiornamento di indici di congruità occupazionale delle imprese agricole, ivi comprese le modalità di adattamento di detti criteri, a mezzo di apposite verifiche su istanza degli interessati, a singole realtà imprenditoriali, tenuto conto delle tipologie colturali o di allevamento, della collocazione geografica, del livello di meccanizzazione delle imprese, nonché le modalità di dichiarazione e documentazione del rispetto di tali indici, da parte delle imprese partecipanti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, oltre alle modalità di controllo sulla attendibilità dei dati forniti e sull'effettivo rispetto degli indici di congruità. Entro 120 giorni dalla emanazione dei criteri di determinazione degli indici di congruità le Commissioni provinciali integrazione salari determinano gli specifici indici di congruità nel rispetto dei criteri stabiliti, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale, e li comunicano alla Cabina di regia di cui al comma 2, che ne dispone l'approvazione e l'eventuale integrazione o modifica, previa acquisizione del parere dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

3-ter. La partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero il suo mantenimento, è condizione essenziale per la fruizione degli incentivi alle assunzioni nonché delle detrazioni di imposta riferite ai canoni di affitto dei terreni, di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge; il provvedimento di esclusione dalla Rete del lavoro agricolo di qualità comporta la revoca dei medesimi benefici ottenuti con decorrenza a partire dal venir meno dei requisiti di cui al comma 1."»

d) dopo lo lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) al comma 6, dopo le parole: «orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «destinatario del diniego di nulla osta ai sensi di quanto previsto dal comma seguente e»;

e-ter) al comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis) Gli sportelli unici per l'immigrazione, rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di congruità di cui al comma 3-bis nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241."»

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo la lettera c-ter), aggiungere la seguente:

«*c-quater*) al comma 2, secondo periodo, le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura," sono sostituite dalle seguenti: "quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura"».

8.211

PUGLIA, DONNO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso «c-ter), aggiungere il seguente:

«*c-quater*) non avere alle proprie dipendenze lavoratori che negli otto anni precedenti la richiesta di partecipazione alla Rete abbiano riportato condanne per il reato di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1) del codice penale finalizzato all'indebita percezione della indennità di disoccupazione agricola o di beneficio ad essa equiparato».

8.212

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Al comma 1, lettera a), punto 3), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c-quater*) rispettare gli indici di coerenza del comportamento aziendale, qualora formulati ai sensi del comma 4-*bis*.».

8.213

RUVOLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"*c-bis*) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".».

8.214

BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE

Approvato

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonché i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Possono altresì aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attraverso la stipula di apposite convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sia le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sia gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».

8.215

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Precluso

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma «1-bis», sostituire le parole: «possono aderire», con la seguente: «aderiscono»*

b) *dopo il comma «1-bis», aggiungere il seguente:*

«1-ter. Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-bis accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alineea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

8.216

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), nel capoverso «1-bis», sostituire le parole: «possono aderire», con la seguente: «aderiscono».

8.217

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis.», sopprimere le parole: «le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

8.218

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Qualora le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità effettuino assunzioni di lavoratori tramite soggetti di cui al comma 1-bis, beneficiano di uno sgravio contributivo pari a un euro per ogni giornata lavorata per ciascun lavoratore. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2016 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

8.219

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il comma «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-bis accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

8.220

PUGLIA, DONNO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "del Ministero dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività";

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Non possono essere nominati rappresentanti di uno degli enti di cui al precedente periodo coloro che sono proprietari di impresa agricola o hanno un parente entro il terzo grado proprietario di impresa agricola.";

3) al secondo periodo, dopo le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo;"».

8.221

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il punto 2).

8.222

DONNO

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "nonché un rappresentante delle organizzazioni dei produttori agricoli e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa 'Cura - Legalità - Uscita dal Ghetto' firmato il 27 maggio 2016"».

8.223

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alla Cabina di Regia della Rete del lavoro agricolo di qualità è ampliata ad un rappresentante delle confederazioni dei produttori agricoli e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa "Cura - Legalità - Uscita dal Ghetto" firmato il 27/05/2016».

8.224

BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE

Approvato

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) al secondo periodo, dopo le parole: "tre rappresentanti dei lavoratori subordinati" sono inserite le seguenti: "delle imprese agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole" e dopo le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo"».

8.225

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«*c-bis*) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tra le quali deve essere prevista apposita dichiarazione circa il rispetto di quanto disposto dalla lettera *c-bis*) del comma 1."»

c-ter) al comma 4, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: "*a-bis*) verifica l'effettiva applicazione di quanto previsto alla lettera *c-bis*) del comma 1;"»;

b) *alla lettera e), capoverso «4-bis.», sostituire le parole da: «, lettere c-bis) e c-ter),», fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «, lettere a-bis), c-bis) e c-ter), utilizzando le informazioni in possesso delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione*

agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter e con il supporto delle competenti strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge».

8.226

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis», dopo le parole: «e ai dati che si rendono disponibili», inserire le seguenti: «, a decorrere dal 30 giugno 2020,».

8.227

RUVOLO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le seguenti parole: «a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS».

8.228

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le seguenti parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

8.229

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

8.230

RUVOLO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS», con le seguenti: «a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro».

8.231

CANDIANI

Id. em. 8.229

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: « a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

8.232

AMIDEI, SCOMA

Le parole da: «*Al comma*» a: «su base volontaria,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria, in via sperimentale e per ambiti territoriali limitati».

8.233

AMIDEI, SCOMA

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria e in via sperimentale,».

8.234

AMIDEI, SCOMA

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria,».

8.235

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, presso l'INPS,», con le seguenti: «, con tariffazione da parte dell'INPS,».

8.236

PUGLIA, DONNO

Respinto

Al comma 1, lettera e), al capoverso «4-bis.», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con il coinvolgimento di professionisti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1979, n. 12, che non ricoprono cariche di natura elettiva all'interno degli ordini professionali o funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato».

8.237

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire il comma 4-ter con i seguenti:

«4-ter. La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui aderiscono i centri per l'impiego e possono aderire gli altri soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni territoriali promuovono iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali.

4-ter.1. Al fine dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità implementando le iniziative di cui al comma 4, lettera c-ter), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015 promuovono, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome e con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, l'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo.

4-ter.2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-ter e 4-ter.1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.238

CATALFO

Respinto

Al comma 1, lettera e), comma 4-ter, al primo periodo sostituire le parole: «a cui possono aderire i soggetti», con le seguenti: «a cui aderiscono, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i centri per l'impiego e possono aderire gli altri soggetti».

8.239

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-ter» aggiungere in fine, il seguente periodo:

«È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

8.240

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 8.241 e 8.243 nell'odg G8.240

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a*), si intende accolta decorsi 30 giorni dalla presentazione.».

8.241

AMIDEI, SCOMA

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 8.240 e 8.243 nell'odg G8.240

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a*), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione".».

G8.240 (già emm. 8.240, 8.241 e 8.243)

TARQUINIO, AMIDEI, CANDIANI, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA, SCOMA

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217-A "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura";

premessi che:

l'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, in legge n. 116 del 2014), prevede, al comma 3, secondo periodo, che la cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità, entro trenta giorni dall'insediamento, definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza e, al comma 4, lettera *a*), che delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione;

i requisiti richiesti dal comma 1, dell'articolo 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, in legge n. 116 del 2014), alle imprese agricole per presentare domanda di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità saranno ancora più stringenti, tenendo conto delle modifiche previste dall'articolo 8 dell'Atto Senato 2217-A;

considerato che:

si condivide appieno la necessità che la Cabina di regia svolga con efficacia l'istruttoria delle domande di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, al fine di consentirne l'accesso in tempi rapidi;

si evidenzia come sia prioritario, nel contempo, l'obiettivo di garantire che le imprese agricole ammesse alla Rete del lavoro agricolo di qualità, per la quale è importante l'aspetto di reputazione e credibilità, siano effettivamente tali da rispettare i requisiti richiesti,

impegna il Governo a porre in essere ogni iniziativa necessaria alla semplificazione del procedimento di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità per i soggetti interessati, al fine di garantire una celere conclusione della procedura di adesione.

8.242

PUGLIA, DONNO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) al primo periodo del comma 5, è premesso il seguente: "La durata del mandato dei componenti della Cabina di regia è di due anni e non è immediatamente rinnovabile"».

8.243

CANDIANI

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 8.240 e 8.241 nell'odg G8.240

Al comma 1. dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione".».

8.244

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) al comma 6, dopo le parole: "l'attività di vigilanza", è inserita la seguente: "prevalentemente"».

8.245

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente:

«7-*bis*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, devono stipulare apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione non è possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per i reati di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dagli enti locali. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del tra-

sporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al terzo periodo. Ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli deve essere dotato di un apposito contrassegno e dotato di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso. Presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro è istituito, per il territorio di competenza, un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.246

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 8.0.200 nell'odg G8.246

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, le aziende agricole che partecipano alla rete del lavoro agricolo di qualità possono apporre sui propri prodotti un apposito marchio di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentite le associazioni di categoria delle imprese agricole e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.

8-*ter*. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme.

8-quater. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *8-bis* e *8-ter* nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".».

G8.246 (già emm. 8.246 e 8.0.200)

DONNO, DE PETRIS, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217-A "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura";

premessi che:

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha previsto l'istituzione della Rete del lavoro agricolo di qualità, quale organismo autonomo destinato a rafforzare le iniziative di contrasto dei fenomeni di irregolarità e delle criticità che caratterizzano le condizioni di lavoro nel settore agricolo;

considerato che:

con il presente disegno di legge si intende integrare la disciplina della Rete, anche al fine di qualificare maggiormente l'iscrizione alla stessa, favorendo le imprese che intendano volontariamente aderire mediante la creazione di un sistema che ne certifichi l'appartenenza,

impegna il Governo a valutare la possibilità di realizzare, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, un segno distintivo unico nazionale volontario che identifichi le imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

8.247

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Ritirato e trasformato nell'odg G8.247

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"*8-bis*. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, avvia, con cadenza periodica, una

campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme.

8-ter. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".».

G8.247 (già em. 8.247)

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217-A, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

considerato che:

appare necessario promuovere attività informative e campagne di sensibilizzazione per favorire la piena operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità;

occorre, inoltre, attuare una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità anche attraverso l'uso dei *social network*,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere idonee campagne di comunicazione istituzionale al fine di promuovere una corretta informazione per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e valorizzare il lavoro agricolo di qualità.

8.248

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*l-bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

8.249

CANDIANI

Id. em. 8.248

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*l-bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.».

8.250

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine le seguenti parole: «e non comporta modifiche ai vigenti termini di pagamento dei contributi agricoli unificati.».

8.251

PANIZZA, BERGER, LANIECE

V. testo 2

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con le scadenze di pagamento di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988,48.».

8.251 (testo 2)

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Approvato

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme restando le scadenze di pagamento di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48».

8.252

AMIDEI, SCOMA

Assorbito

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «con le scadenze di pagamento di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.».

8.253

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

8.254

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Gli sportelli unici per l'immigrazione rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di coerenza del comportamento aziendale di cui al comma 4-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come introdotto dalla presente legge, nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del

nulla osta in caso di comportamento incoerente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 8 E ORDINE DEL GIORNO

8.0.200

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 8.246 nell'odg G8.246

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Istituzione di un marchio volontario per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, un marchio volontario che attesta la regolarità dei rapporti di lavoro e l'adesione ad uno specifico regime di controllo, da apporre sui prodotti delle imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

2. La perdita dei requisiti per l'ammissione alla Rete del lavoro agricolo di qualità determina contestualmente il divieto di utilizzare il marchio stesso. L'utilizzo del marchio successivamente alla perdita dei requisiti, o comunque in violazione delle disposizioni attuative previste dal decreto di cui al comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza sull'utilizzo del marchio.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.0.201

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Agevolazioni contributive per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, come modificato dalla presente legge, è applicata una riduzione aggiuntiva della contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 1 euro per ogni giornata lavorativa prestata dai nuovi assunti, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal regolamento UE n. 1408 del 2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri per l'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

8.0.202

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA, CANDIANI, AMIDEI

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 8.0.203, 8.0.204 e 8.0.205 nell'odg G8.0.202

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

8.0.203

AMIDEI, SCOMA

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 8.0.202, 8.0.204 e 8.0.205 nell'odg G8.0.202

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standards* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

8.0.204

BERGER, PANIZZA, LANIECE

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 8.0.202, 8.0.203 e 8.0.205 nell'odg G8.0.202

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standards* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

8.0.205

CANDIANI

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 8.0.202, 8.0.203 e 8.0.204 nell'odg G8.0.202

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standards* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

G8.0.202 (già emm. 8.0.202, 8.0.203, 8.0.204 e 8.0.205)

TARQUINIO, AMIDEI, BERGER, CANDIANI, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA, SCOMA, PANIZZA, LANIECE

Approvato

Il Senato

impegna il Governo a valutare la possibilità di individuare *standard* di rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, anche al fine di poter in futuro sviluppare esperienze analoghe alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

8.0.206

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA, CANDIANI, AMIDEI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. Sono iscritte di diritto alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le aziende che risultano in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) all'atto del conferimento e certificano il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

8.0.207

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48:

1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto al comma 6,";

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio:

a) in agricoltura;

b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

b) all'articolo 49, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.0.208

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le giornate pubblicate negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, di cui agli articoli 12 e 12-bis del regio decreto 27 settembre 1940 n. 1949, all'articolo 7, primo comma, n. 5, del decreto-legge n. 7 del 1970, convertito dalla legge n. 83 del 1970 e all'articolo 38, comma 7, del decreto-legge del 6 luglio del 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, non hanno valore certificativo per l'accredito dei contributi previdenziali ed ai fini dell'ero-

gazione dei trattamenti previdenziali e di integrazione salariale del settore agricolo».

8.0.209

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro agricolo)

1. All'articolo 63 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "per almeno 51 giornate" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno 90 giornate e che il diritto a fruire di tali prestazioni sorga durante il rapporto di lavoro o entro 60 giorni dalla sua cessazione";

b) al comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389";

c) il comma 6 è abrogato».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli)

1. Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi, adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore e idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.200

DONNO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole:* «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», *inserire le seguenti:* «, il Ministero della salute»;

2) *dopo le parole:* «la sistemazione logistica», *inserire le seguenti:* «, l'assistenza sanitaria»;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

"2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

9.201

DONNO

Le parole da: «Apportare» a: «locali» respinte; seconda parte preclusa

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «che prevede», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «. che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la qualità gli alloggi ad essi destinati, i mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori medesimi e l'informazione circa i loro diritti. La predisposizione del piano di cui al precedente periodo può essere posta in essere anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore»;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.202

DONNO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «che prevede», fino alla fine del comma, con le seguenti: «. che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la qualità gli alloggi ad essi destinati, i mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori medesimi e l'informazione circa i loro diritti. La predisposizione del piano di cui al precedente periodo può essere posta in essere anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali.»*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.203

DONNO

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni locali», inserire le seguenti: «, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore».

9.204

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Sost. id. em. 9.203

Al comma 1, dopo le parole: «province autonome e amministrazioni locali», inserire le seguenti: «, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore,».

9.205

DONNO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni locali», inserire le seguenti: «, aziende agricole del territorio».

9.206

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e delle organizzazioni del terzo settore».

9.207

BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «lavoro agricolo di qualità» inserire la seguente: «anche».

9.208

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il piano di cui al comma 1, deve inoltre prevedere:

a) l'applicazione ai lavoratori stagionali della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate nell'arco dell'anno;

b) l'attuazione obbligatoria di interventi per la protezione individuale e collettiva per i lavoratori agricoli, per migliorare la qualità e il benessere sul lavoro ed in particolare per la prevenzione e il contrasto alle molestie di qualsiasi genere;

c) la previsione di visite mediche annuali, con accertamento delle condizioni di salute in funzione delle mansioni da svolgere con riferimento ai singoli lavori, ai luoghi, ai tempi, alle procedure produttive, all'organizzazione aziendale e con particolare riguardo alla specificità di genere;

d) favorire l'accesso all'assistenza sanitaria per i lavoratori stranieri attraverso l'articolazione sul territorio di presidi sanitari ambulatoriali, adiacenti ai luoghi di lavoro;

e) prevedere la presenza costante sui luoghi di lavoro di personale sanitario addetto al pronto soccorso;

f) la possibilità che gli enti territoriali e locali, nel rispetto dei propri statuti, sottoscrivano con le ASL convenzioni per la realizzazione di progetti

per la salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali».

9.209

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di prevenire l'intermediazione illecita di manodopera e promuovere forme di mobilità complementari dedicate ai lavoratori stagionali del settore agricolo, nell'ambito del piano di interventi di cui al comma 1 gli enti locali sono autorizzati a sottoscrivere accordi con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali di settore per adeguare l'offerta di trasporto fino ai luoghi di erogazione delle prestazioni lavorative».

9.210

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

9.211

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

G9.200

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2217 «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo AG 311, attualmente sottoposto all'esame delle commissioni parlamentari, esclude il settore agricolo dall'applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun lavoratore. L'esclusione è motivata dal fatto che l'utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale se effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi;

tale previsione recepisce l'interpretazione estensiva fornita dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 4 del 2013 sul lavoro accessorio, secondo la quale «... in ragione della specialità del settore agricolo, si ritiene altresì che non trovi applicazione l'ulteriore limite di 2.000 euro previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti». Si ritiene che, tanto la Circolare del Ministero del Lavoro, quanto la norma contenuta nello schema di decreto, siano prive di qualsiasi motivazione, dal momento che il presupposto del lavoro accessorio è far fronte al pagamento di prestazioni meramente occasionali;

la norma, così formulata, introdurrebbe inoltre una evidente discriminazione tra lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato e lavoratori agricoli assunti con *voucher*: con il solo limite massimo di 7.000 euro all'anno di compensi derivanti da *voucher*, un bracciante potrebbe lavorare per lo stesso imprenditore per 191 giornate (oltre sei mesi), senza però avere diritto all'indennità di malattia, al trattamento di disoccupazione agricola per le giornate non lavorate, agli assegni al nucleo familiare e all'accredito della contribuzione, ordinaria e figurativa;

inoltre, nel medesimo schema di decreto legislativo, la tracciabilità dei voucher non è estesa con le stesse modalità previste per tutti gli imprenditori, agli imprenditori agricoli: infatti, la sola previsione per questi ultimi di comunicare esclusivamente i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni, esclude la piena tracciabilità dei voucher per il settore agricolo, privando di fatto il sistema della necessaria trasparenza,

impegna il Governo a valutare la possibilità di riformulare le previsioni contenute nello schema di decreto in relazione all'esclusione del limite di 2000 euro per gli imprenditori agricoli e alle modalità di tracciabilità dei

voucher, nel senso di estendere il limite di 2000 euro e di prevedere le medesime modalità di tracciabilità anche agli imprenditori agricoli.

G9.201

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2217 «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»;

premesso che:

l'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede l'emanazione di disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria «in considerazione delle specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo»;

il decreto ministeriale 27 marzo 2013 «Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo», all'articolo 1, comma 1, prevede che «Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali»: tale formulazione, estendendo a tutte le imprese la disposizione, si discosta dal dettato normativo;

secondo il decreto, «gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta dei datori di lavoro, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL, che ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale»;

gli adempimenti relativi alla informazione e formazione «si considerano assolti» con la consegna ai lavoratori di «appositi documenti»: è pertanto sufficiente un certificato medico per effettuare per due anni un lavoro stagionale o occasionale agricolo, avendo ottenuto alcune carte sul rischio, senza un effettivo accertamento delle condizioni di salute in funzione delle mansioni da svolgere con riferimento ai singoli lavori, ai luoghi, ai tempi, alle procedure produttive, all'organizzazione aziendale, alla specificità di genere;

considerato che:

si tratta di un decreto che semplifica per i somministratori e utilizzatori ma svuota e vanifica gli obblighi preventivi in materia di sicurezza per i lavoratori agricoli, riducendo li a mero adempimento burocratico;

la semplificazione non significa banalizzazione del rischio e formalismo documentai e, ma snellimento senza derogare o allentare la tutela costituzionale della salute e sicurezza del lavoro,

impegna il Governo a valutare la possibilità di modificare il decreto ministeriale 27 marzo 2013 al fine di garantire una reale tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9 E ORDINI DEL GIORNO

9.0.200

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. In caso di appalto di opere o di servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, ovvero di concessione mediante affitto o a qualsiasi titolo dell'uso di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi, che abbia comportato l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603-*bis* del codice penale, dell'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 29 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o comunque in caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità nelle condizioni di sfruttamento definite dall'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'imprenditore o la persona fisica committente o concedente l'affitto o l'uso a qualsiasi titolo di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi è obbligato in solido con l'appaltatore o con il concedente, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori o subconcedenti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale nonché a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto o della concessione in uso, nonché all'adempimento di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili ed amministrative. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3-*ter* del presente articolo e si applica la presunzione legale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109".

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituire i commi 12, 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater* e 12-*quinquies* con i seguenti:

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ov-

vero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. La stessa pena si applica qualora il nulla osta, richiesto ai sensi degli articoli 22, 24 e 27 comma 1, lettere *f*) e *i*), sia stato ottenuto a fronte dell'accertata insussistenza dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio o comunque dell'accertata insussistenza dell'effettivo fabbisogno di impiego da parte del richiedente il nulla osta, che salvo prova contraria si presume in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro subordinato che non sia imputabile all'indisponibilità del lavoratore".

12-*bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se sussiste una o più delle seguenti circostanze:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente disforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

b) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

c) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, incluse quelle risultanti da discriminazioni di genere. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena fino al doppio:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

12-*ter*. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 12-*bis* e agli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, nonché uno o più dei seguenti provvedimenti, sulla base della gravità delle circostanze e della natura dell'attività economica esercitata dal reo:

a) esclusione dai benefici di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione, per un periodo fino a cinque anni;

b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, per un periodo fino a cinque anni;

c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione

e concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell'assunzione illegale;

d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, ovvero ritiro temporaneo o permanente della licenza d'esercizio dell'attività economica in oggetto, se giustificata dalla gravità della violazione;

e) interdizione dall'esercizio dell'attività professionale degli iscritti ad albi o ruoli professionali, per un periodo fino a cinque anni.

Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere applicati anche in via provvisoria, prima della sentenza definitiva, d'ufficio o su motivata richiesta del procuratore della Repubblica.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma *12-bis* e agli articoli 600, 601 e *603-bis* del codice penale, anche su segnalazione effettuata nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, fatta salva la concessione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 nei casi ivi previsti, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale che ha presentato denuncia o che comunque coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della durata di un anno; esso può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore. Il permesso di soggiorno previsto dal presente comma consente l'accesso alle prestazioni previdenziali dovute in relazione ai periodi di lavoro accertati, ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di disoccupazione tenute dai centri per l'impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età.

Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente comma può essere rinnovato per il periodo occorrente alla definizione del processo penale, sentito il Procuratore della Repubblica, e può essere convertito alla scadenza in altro titolo di soggiorno, sussistendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; può altresì essere convertito in permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

12-quinquies. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ispettori del lavoro, gli ispettori di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, gli ispettori sanitari delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, che nell'esercizio delle rispettive funzioni rilevano la condizione di impiego di lavoratori di Paesi terzi in violazione delle norme del presente testo unico, ovvero degli articoli 600, 601 e *603-bis* del codice penale, provvedono, contestualmente all'assunzione di sommarie informazioni, a consegnare a ciascun lavoratore individuato nel corso degli accertamenti, la scheda plurilingue contenente le in-

formazioni essenziali per ottenere l'assistenza legale presso le organizzazioni sindacali, i patronati e gli enti accreditati per la loro tutela in relazione alla denuncia degli illeciti in loro danno, alla costituzione quale parte civile nei relativi procedimenti penali, alle procedure amministrative e giudiziarie volte al risarcimento dei danni e all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, al recupero delle retribuzioni, dei contributi e delle prestazioni previdenziali obbligatorie, nonché lo specifico avvertimento della facoltà di richiedere il periodo di riflessione previsto dal comma 12-*sexies*. Di tali adempimenti, nelle more del perfezionamento delle operazioni di accertamento, deve essere inviata tempestiva informativa alla procura della Repubblica e al questore competenti per territorio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le specifiche informazioni della scheda plurilingue e sono indicate le lingue veicolari e gli enti e le organizzazioni accreditati per la diffusione delle schede stesse e per le attività di tutela di cui al presente comma.

2-*sexies*. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera *a*), sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater* di cui al presente articolo, i procedimenti penali ed amministrativi attinenti la irregolarità del soggiorno sul territorio nazionale a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, sono sospesi.

Il prefetto, nel periodo di sospensione, dispone a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro una o più delle misure tra quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 5.2 dell'articolo 13. Il mancato rispetto da parte del cittadino straniero, senza giustificato motivo, delle misure adottate dal prefetto, fa riprendere i termini dei procedimenti sospesi.

Il prefetto concede allo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui sia verificato o in corso di verifica l'avvenuto impiego in condizioni lavorative previste al comma 12-*bis* del presente articolo, il quale sia coinvolto negli accertamenti di cui al comma 12-*quinquies* del presente articolo e non abbia già presentato denuncia o prestato la propria collaborazione, un periodo di riflessione non inferiore a trenta giorni e comunque sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater* del presente articolo fatta salva la facoltà di adottare una o più delle misure di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 5.2 dell'articolo 13. Nelle more di tali determinazioni l'esecuzione dell'espulsione è sospesa; l'espulsione è quindi automaticamente revocata a seguito del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater*. In ogni caso l'autorizzazione al rientro prevista dall'articolo 17, nonostante l'efficacia di eventuali provvedimenti di espulsione, è estesa all'esercizio del diritto di difesa nei procedimenti giudiziari indicati dai commi 12-*quinquies* e 11-*quinquies* del presente articolo, in relazione ai quali lo straniero è ammesso al gratuito pa-

trocinio a spese dello Stato anche se non più dimorante nel territorio nazionale.

12-*septies*. Entro il 10 luglio di ogni anno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, con contestuale pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, inviano alla Commissione europea la comunicazione concernente:

a) i criteri di valutazione dei rischi e di identificazione dei settori di attività in cui si concentra l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, specificando al riguardo i differenti ambiti territoriali;

b) le direttive impartite in materia di accertamento e di contrasto dell'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno irregolare ai servizi di vigilanza e ispezione delle direzioni provinciali del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, al Corpo della guardia di finanza, alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri;

c) i risultati delle ispezioni concluse e dei procedimenti penali azionati e conclusi l'anno precedente, espressi come numero assoluto e come percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore;

d) il numero di permessi di soggiorno autorizzati ai sensi del comma 12-*quater*;

e) il numero di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare individuati nel corso degli accertamenti amministrativi e giudiziari, con specificazione del relativo numero di rimpatri volontari e di provvedimenti di espulsione.

12-*octies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le specifiche misure finanziarie idonee ad assicurare sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, ovvero mediante contributi economici in favore delle stesse, gli interventi assistenziali e di sostegno volti a garantire l'assistenza nella presentazione delle denunce e l'agevolazione delle stesse, nonché l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa.

3. Al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze ovvero utilizza, nelle condizioni e circostanze di cui all'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lavoratori cittadini dell'Unione che non abbiano conseguito l'attestato di diritto di soggiorno previsto all'articolo 7 o dall'articolo 14, o che siano destinatari di provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 ovvero di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente od iscritti al registro di anagrafe per i senza fissa dimora, si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le medesime sanzioni di cui all'articolo 22 comma 12-*bis* del decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286 ed i provvedimenti previsti dai commi 12-*bis* e 12-*ter* dello stesso articolo.

4. In relazione alle violazioni previste al comma 1 ed alle violazioni degli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale, ai cittadini dell'Unione vittime di tali reati che abbiano presentato denuncia o che comunque cooperino nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro o dell'intermediario, si applicano altresì in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 12-*quinques* e *sexies* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; in ogni caso è riconosciuto, nelle more delle indagini preliminari e sino alla conclusione del procedimento penale, il diritto di soggiorno e di iscrizione anagrafica in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7 alle lettere *a)* e *b)*».

9.0.201

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Numero telefonico nazionale anticaporalato)

1. È istituito il numero telefonico unico nazionale anticaporalato al fine di consentire a tutti i lavoratori di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.0.202

PUGLIA, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Nel caso di operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato i datori di lavoro versano all'INPS le quote di TFR spettanti a ciascun

lavoratore congiuntamente ai contributi. Al termine del rapporto di lavoro, l'INPS riversa ai lavoratori, entro trenta giorni, l'importo delle quote di TFR di cui al precedente periodo».

9.0.203

PADUA

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e integrazioni, si interpretano nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge».

9.0.203 (testo 2)

PADUA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riallineamento retributivo nel settore agricolo)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge».

9.0.204

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «di quelli esistenti» sono inserite le seguenti: «o nel caso di attività lavorative nel settore agricolo, nel settore della pesca o nella pastorizia»;

b) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) prodotti adoperati e macchine utilizzate";

c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le attività di cui al comma 1 sono svolte con l'ausilio ed il supporto del Corpo della Guardia di finanza e per quanto riguarda il settore della pesca dalle Capitanerie di porto. Il nominativo del funzionario già formalmente incaricato che coordina l'attività con gli sportelli unici per le attività produttive, come previsto al comma 2, deve essere trasmesso alla Guardia di finanza e per quanto riguarda il settore della pesca alle Capitanerie di porto. Le conseguenti attività di prevenzione sono eseguite dagli enti coinvolti in modalità congiunta"».

9.0.205

DONNO

Ritirato e trasformato nell'odg G9.0.205

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le persone senza fissa dimora prive della residenza anagrafica sono iscritte negli elenchi di cui al precedente periodo nel cui territorio dichiarano di eleggere il domicilio".

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il

concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

G9.0.205 (già em. 9.0.205)

DONNO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (Atto Senato 2217-A);

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame prevede la predisposizione di un piano di interventi volto a garantire la sistemazione logistica e il supporto di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli;

considerato che:

la disposizione in premessa appare giustificata dalla troppo spesso disastrosa situazione delle condizioni logistiche dei lavoratori stagionali i quali sono abbandonati a loro stessi nella ricerca, spesso vana, di un alloggio;

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) afferma che «La tutela della Salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale», ovvero una condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell'organismo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale;

l'Unione europea ha previsto, altresì, all'articolo 35 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione, che: «Ogni individuo ha diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e dalle prassi nazionali». Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è dunque garantito un elevato livello di protezione della salute umana;

l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». Lo Stato attraverso i suoi strumenti ha l'obbligo di garantire un'uguale condizione di parità e uguaglianza fra tutti i cittadini per il benessere psico-fisico di tutta la collettività;

l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, stabilisce al primo comma che le aziende sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie. Il terzo comma sancisce

che «Gli utenti del Servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza»;

pertanto, per accedere alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale occorre essere iscritti presso l'ASL nel cui territorio l'utente ha fissato la sua residenza. Questo comporta che le persone senza fissa dimora, non potendo essere iscritte al Servizio sanitario nazionale, non possono esercitare la facoltà di scelta del medico di base. Tale disposizione è in contrasto, dunque, con il diritto alla salute e con il principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione) e con i principi ispiratori contenuti nella legge n. 833 del 1978,

impegna il Governo a porre in essere specifici provvedimenti di carattere normativo volti a modificare le citate disposizioni di cui alla legge n. 833 del 1978 al fine di estendere l'iscrizione ai suddetti elenchi anche per le persone senza fissa dimora e prive della residenza anagrafica e ad indicare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, apposite linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

9.0.206

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Salvaguardia dei lavoratori migranti)

1. All'articolo 22, comma 12-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al denunciante è riconosciuta inoltre una misura premiale che prevede il diritto al collocamento lavorativo"».

9.0.207

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Requisiti per l'erogazione di contributi e altri benefici di legge nel settore agricolo)

1. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali e dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:

a) rispetto dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza, sui luoghi di lavoro;

c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al comma 1 provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regolamentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al comma 1. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, è disposta l'esclusione dell'imprenditore agricolo, fino a un massimo di cinque anni, dall'erogazione dei medesimi benefici».

9.0.208

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Ritirato e trasformato nell'odg G9.0.208

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Campagne informative)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

G9.0.208 (già em. 9.0.208)

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2217-A,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 9.0.208.

ARTICOLI 10 E 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato (2119)

ARTICOLI DA 1 A 11

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. Lo Stato con la presente legge, in conformità all'articolo 4, comma 1, della Costituzione, riconosce la funzione sociale del lavoro regolare e sicuro, quale fondamentale presupposto per ridurre i fenomeni di esclusione sociale e per assicurare all'individuo un più agevole raggiungimento dei propri obiettivi di vita e della propria personalità, favorendo e promuovendo la qualità del lavoro nel mercato del lavoro, assicurando ai lavoratori la più ampia tutela e protezione, e reprimendo ogni forma di intermediazione illecita di

manodopera che, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, si basi sullo sfruttamento, sulla violenza, sulla minaccia o sull'intimidazione.

2. La presente legge, in attuazione dei principi di cui al comma 1, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, detta disposizioni e misure per la trasparenza e la legalità, al fine di contrastare il lavoro irregolare e di favorirne la emersione, attraverso la concertazione, nel rispetto delle rispettive competenze, tra le istituzioni preposte e le parti sociali.

Art. 2.

(Requisiti delle imprese per accedere ai finanziamenti e ad altri benefici di legge. Sostegno all'emersione.)

1. L'accesso dei datori di lavoro, imprenditori e non, a finanziamenti derivanti dall'erogazione di risorse nazionali, regionali o comunitarie, o ad altri benefici previsti dalla normativa vigente, anche fiscali, subordinato al possesso, alla data di presentazione della domanda di concessione dei benefici, dei seguenti requisiti:

a) rispetto ed integrale applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;

b) rispetto ed applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

c) possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), b), c) del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) rispetto degli indici di congruità di cui all'articolo 4 della presente legge;

f) rispetto dell'obbligo di comunicare l'assunzione dei lavoratori a norma dell'articolo 8 della presente legge;

g) rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente;

2. L'obbligo di cui al comma 1 deve essere osservato per tutto il tempo in cui l'imprenditore agricolo beneficia delle agevolazioni concesse, in via diretta o indiretta, da Stato, regioni od organismi comunitari.

3. La grave o reiterata inosservanza dei requisiti di cui al presente articolo comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a tale titolo, l'esclusione del datore di lavoro, imprenditore e non, per un periodo fino a cinque anni, da qualsiasi concessione di finanziamenti o da altro beneficio, nonché dalla partecipazione a gare d'appalto statali o regionali oltre all'espulsione dello stesso dalla «Rete del lavoro agricolo di qualità» di cui all'articolo 6 comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.

4. Sono adottate ulteriori misure di sostegno economico all'emersione di lavoro non regolare, per quei datori di lavoro, imprenditori e non, che regolarizzano i rapporti di lavoro subordinato in essere, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di regimi di aiuto *de minimis*.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le misure di sostegno settoriale all'uscita dalle situazioni di irregolarità, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nei rispettivi settori di attività economica.

6. Oltre alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, le incentivazioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute in presenza di regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, in relazione alle imprese che svolgono attività esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dell'anno, anche di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati in relazione ad esigenze temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Art. 3.

(Clausola di applicazione dei contratti collettivi nelle gare di appalto)

1. Nell'ambito delle politiche di contrasto al lavoro non regolare lo Stato, le regioni, gli enti pubblici, le società e tutti gli altri enti a totale partecipazione pubblica, sono tenuti, nelle gare di appalto di lavori, servizi e forniture da essi bandite, ad inserire all'interno del bando e del capitolato la clausola esplicita determinante l'obbligo per l'aggiudicatario di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 4.

(Indici di congruità)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, adotta un decreto con il quale individua gli indici di congruità, articolati per settore economico, atti a definire il rapporto tra la qualità e la quantità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dell'indice individuato che sia da considerare normale.

2. Gli indici di cui al comma 1 sono oggetto di revisione ordinaria ogni tre anni al fine di adeguarli al settore di produzione ed alle singole realtà territoriali alle quali si riferiscono. Gli atenei e gli organi ispettivi operanti su terri-

torio regionale saranno invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità ed alla revisione ordinaria degli stessi.

3. La conformità agli indici di congruità del presente articolo è condizione per l'accesso a qualunque beneficio di carattere economico, fiscale e normativo, per la partecipazione a bandi o per il godimento di erogazioni a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali, mentre la difformità dagli stessi, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso decreto di cui al precedente comma 1, viene segnalata entro e non oltre sei mesi al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera degli assessorati regionali al lavoro.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 603-bis del codice penale)

1. All'articolo 603-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e con la multa da 1.000 a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «, con la multa da 3.000 a 6.000 euro», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con la confisca di cui all'articolo 240 dei beni mobili ed immobili, strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, sui quali siano già state applicate le misure cautelari reali di cui agli articoli 316 e 321 del codice di procedura penale in materia di sequestro conservativo e preventivo. Con le risorse derivanti dalla inflizione delle multe di cui al presente comma, viene alimentato un fondo denominato "Fondo per le vittime del reato di caporalato", istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato al risarcimento dei danneggiati siano essi vittime o loro superstiti»;

b) al comma 3, al numero 1), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due» e dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) il fatto che il preposto all'attività lavorativa di cui al comma 1, sia un lavoratore migrante;».

Art. 6.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-septies, ai commi 1 e 2, le parole: «al delitto di cui all'articolo 589» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 589 e 603-bis», ed al comma 3, le parole: «al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 590, terzo comma, e 603-bis»;

b) dopo l'articolo 25-duodecies è inserito il seguente:

«Art. 25-terdecies. -- (Delitti in materia di tutela del lavoro). -- 1. In relazione al delitto di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codi-

ce penale si applica all'ente quale misura interdittiva la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre mesi a sei mesi».

Art. 7.

(Salvaguardia dei lavoratori migranti)

1. All'articolo 22, comma 12-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al denunciante, inoltre, viene riconosciuta una misura premiale che preveda il diritto al collocamento lavorativo».

Art. 8.

(Norme per la trasparenza e la legalità delle assunzioni)

1. Presso i centri per l'impiego su base territoriale sono istituite, ai fini dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, liste di prenotazione gestite con procedura telematica, costituite da aspiranti lavoratori, dalle quali i datori di lavoro attingono, previa comunicazione telematica entro le ore 12 della giornata lavorativa all'INPS, per far fronte all'esigenze lavorative e produttive della propria attività.

2. Gli stessi datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione telematica della avvenuta assunzione alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, entro e non oltre quarantotto ore dalla stessa.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via sperimentale sono istituiti sportelli di collocamento lavorativo operativi nell'arco dell'intera giornata abilitati alla validazione dei buoni lavoro, cosiddetti *voucher*, già previsti dalla normativa vigente e che attestino l'effettivo orario impiegato per la prestazione lavorativa.

4. A fini statistici e di comprensione del fenomeno di somministrazione fraudolenta ed illecita di manodopera, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette apposito rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge alle competenti commissioni parlamentari.

Art. 9.

(Azione ispettiva)

1. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e di emersione di tutte le forme di lavoro irregolare e sommerso e l'effettiva osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, i datori di lavoro, imprenditori e non, sono sottoposti a controlli ulteriori per i successivi cinque anni dall'ottenimento dei benefici di legge di cui all'articolo 2 da parte di nuclei ispettivi misti costituiti da ispettori del lavoro, forze dell'ordine, corpo forestale dello Stato e polizia locale.

Art. 10.

(Disposizioni specifiche per il settore agricolo)

1. Al fine di orientare e rafforzare in modo collegiale l'attività ispettiva di cui all'articolo 9 della presente legge, viene promossa la piena operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, attraverso una maggiore sinergia istituzionale ed il coinvolgimento di tutte le articolazioni territoriali della cabina di regia all'uopo istituita presso l'INPS.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge, sono previste forme di reinserimento lavorativo per chiamata diretta anche per coloro che denunciano omissioni od irregolarità di aziende aderenti e non alla suddetta Rete.
3. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, è istituito un marchio che certifichi l'adozione di principi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato «*Capofree*», da rilasciare a quelle aziende che intraprendono un percorso di legalità, impegnandosi, con la sottoscrizione di un apposito protocollo con le prefetture, a contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva.
4. Al fine di sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti territoriali e locali sono autorizzati, nel rispetto dei propri statuti, a sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, al fine di assicurare l'accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa, allo scopo di sottrarre la funzione di trasporto a chiunque, in forma singola od associata, svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore medesimo.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

NB. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2217

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (2495)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**QP1**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame, recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», contiene disposizioni che investono numerosi ambiti di competenza e, pertanto, si connota per il suo contenuto disorganico e disomogeneo e come tale, privo dei presupposti di necessità ed urgenza richiesti ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione più volte richiamati nelle sentenze della Corte Costituzionale;

basti qui ricordare, *ex multis*, la sentenza n. 171 del 2007 nella quale la Corte stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004, per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, e la sentenza n. 128 del 2008, attraverso la quale puntualizza l'«evidente mancanza» dei presupposti fattuali e la disomogeneità del decreto-legge. Inoltre l'illegittimità costituzionale del procedimento Legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che secondo la richiamata giurisprudenza è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;

all'uopo si ricorda, ancora, la sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, laddove la Suprema Corte ritiene illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo dell'omogeneità, in ogni modo, numerose altre sentenze della Corte Costituzionale (171 del 2007 e 128 del 2008) collegano «il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma della Costituzione ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare (sent. 22/2012);

quindi, per la giurisprudenza costituzionale occorre che il corpo di un decreto-legge sia oggettivamente o teleologicamente unitario, cioè un «insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo» (sent. 22/2012)¹ ma è sufficiente scorrere le rubriche del decreto in esame per rendersi conto che in questo provvedimento non siano state rispettate le indicazioni della Suprema Corte;

invero, l'eterogeneità del decreto-legge all'esame si palesa a partire già dal titolo che non è in alcun modo esaustivo né chiarificatore rispetto all'eterogeneità di temi che il decreto in realtà abbraccia, non rappresentando una serie di disposizioni presenti nel testo del decreto-legge; sarebbe stato preferibile suddividere le norme del decreto all'esame in più decreti-legge, in relazione al settore interessato dagli interventi di rilancio del Paese e dal differente grado di necessità e urgenza degli stessi. Il provvedimento, infatti, riguarda materie molto diverse tra loro: si spazia dai risarcimenti per le calamità naturali alle sanzioni economiche per province e città metropolitane che non hanno rispettato il patto di bilancio, dalle discariche abusive allo Statuto della regione Sicilia; dagli interventi per gli enti locali in crisi finanziaria al personale insegnante ed educativo; da disposizioni *ad hoc* per la Regione valle d'Aosta a misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali; da norme in materia di agricoltura a norme in materia sanitaria e ambientale;

il vincolo della omogeneità, come afferma esplicitamente la Corte stessa, è implicitamente contenuto nell'articolo 77 della Costituzione ed esplicitamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, in forza della quale, in quanto di diretta attuazione costituzionale del predetto articolo 77, i decreti-legge devono contenere norme di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;

le numerose sentenze della Corte Costituzionale di censura sul ripetuto utilizzo della decretazione d'urgenza da parte del Governo, inoltre, hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale; infatti, il reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del Governo produce uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento in contrasto ai dettami dell'articolo 70 della costituzione che affida alle due Camere l'esercizio della funzione legislativa;

è chiaro, infatti, che l'utilizzo della normativa d'urgenza trova una giustificazione soltanto politica: il Governo, infatti, utilizza il ricorso allo strumento del decreto legge solo perché un disegno di legge avrebbe tempi per l'approvazione definitiva troppo lunghi;

è altrettanto palese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare i limiti costituzionali solo ed esclusivamente perché incapace di trovare una maggioranza parlamentare coesa;

il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al

Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere;

in particolare, il Governo in carica ha fatto uso larghissimo della decretazione d'urgenza, con una media, come ha specificato lo stesso Ministro per le riforme costituzionali, di 2,23 decreti al mese che, benché inferiore rispetto alla media di 2,55 del governo Letta e 2,66 del governo Monti, resta comunque alta, tanto da richiamare l'attenzione del Presidente della Camera che, già nell'ottobre 2014, ammoniva il Presidente del Consiglio dichiarando come l'uso eccessivo dei decreti legge rischiasse di alterare il fisiologico funzionamento della Camera dei deputati;

tale strumento, infatti, è spesso utilizzato in assenza di una valida motivazione d'urgenza, e il suo abuso appare ancora più inappropriato tenuto conto del fatto che in questa legislatura i disegni di legge dell'esecutivo godono di una posizione di favore rispetto a quelle di iniziativa parlamentare, sia in termini di numero (soltanto l'1 % di quest'ultime arriva all'approvazione contro il 29% di quelle governative), che in termini di tempo (è necessario più di un anno per le prime, mentre per proposte governative si arriva al licenziamento anche prima dei due mesi dall'inizio dell'iter);

il Governo continua però ad utilizzare lo strumento della normativa d'urgenza in modo improprio, perseverando nello svuotare il Parlamento delle proprie prerogative: anche in questo caso, le argomentazioni illustrate dal Governo non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento, composto da disposizioni palesemente prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

tutto ciò premesso, restando forti le riserve di carattere incostituzionale del disegno di legge n. 2495, che si connota per un impianto normativo tipico dei cosiddetti «decreti-omnibus», a rischio oltre che di palesi profili di incostituzionalità anche della necessità di essere successivamente integrato e completato con norme di diversa portata, data la vastità ed eterogeneità delle materie trattate;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2495.

QP2

BERNINI, MALAN, D'ALÌ, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GALIMBERTI

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2495, recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea è l'ennesimo decreto-legge in materia di Enti Territoriali dell'attuale compagine Governativa. La sua peculiarità continua ad essere quella di non possedere i necessari presupposti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza, sanciti dall'articolo 77, secondo comma della Costituzione e ribadito esplicitamente dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza del decreto-legge è ravvisabile, anche, dal fatto che numerose volte - nel corso dell'attuale legislatura - il Governo abbia emanato provvedimenti urgenti volti a sanare la condizione drammatica a cui ha sottoposto gli Enti Territoriali dopo i continui tagli ai trasferimenti di risorse economiche operati con le ultime manovre finanziarie e con interventi penalizzanti della finanza propria dei livelli di governo del territorio, senza trovare, nel tempo, una soluzione duratura e continuativa;

l'emanazione di questo ulteriore decreto-legge, per risolvere le annose problematiche legate agli Enti Territoriali che si susseguono da più di un quinquennio - ovvero da quando il connubio tra patto di stabilità interno e pareggio di bilancio è diventato invalicabile e ha di fatto strozzato l'autonomia di questi ultimi - evidenzia palesemente la pretestuosità del Governo nell'adottare con facilità provvedimenti senza mai giungere ad una risoluzione definitiva;

inoltre, il decreto-legge introduce disposizioni tra loro disomogenee ed eterogenee, al cui interno si rilevano persino evidenti difformità, che pongono in modo manifesto l'assenza di opportuni coordinamenti delle norme, che compromettono di conseguenza i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività della decretazione d'urgenza. Vengono in questo modo violate le sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e n. 220 del 2013, in cui viene affermato che i decreti-legge debbono essere omogenei per essere, intrinsecamente, necessari ed urgenti;

il provvedimento, altresì, presenta un contenuto ampio ed articolato che costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. In taluni casi, le disposizioni del decreto intervengono su discipline che risultano già stratificate nel corso del tempo, e si rivelano ancora una volta eterogenee e prive delle caratteristiche cui il decreto-legge in quanto tale dovrebbe ispirarsi, anche in considerazione dei richiami del Presidente Emerito della Repubblica - Sen. Giorgio Napolitano - e del Presidente in carica, Sergio Mattarella;

tali illogicità, che sono da considerarsi un palese abuso di uno strumento legislativo particolare quale è la decretazione d'urgenza, si ravvisano già nel titolo del provvedimento, che, privo di qualsiasi riferimento puntuale alle materie contenute, oltreché alla materia inerente gli enti territoriali e il territorio, non permette di comprendere il suo specifico ambito di interven-

to: un'incomprensione che non diminuisce analizzando nel dettaglio le disposizioni contenute nel provvedimento;

difatti, analoghi rilievi possono essere formulati per quanto riguarda le singole norme, che si caratterizzano, nella maggior parte, per la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza. Sono state, accostate, infatti, in maniera arbitraria disposizioni che incidono su una pluralità di situazioni, quali il Fondo di solidarietà comunale; l'accoglienza per i minori stranieri non accompagnati; il Comune de L'Aquila, attraverso contributi finanziari; la disciplina del dissesto delle amministrazioni provinciali; il Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti; gli indennizzi ai familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno e del disastro ferroviario di Andria-Corato del luglio 2016; il rimborso dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, i contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria; la rideterminazione delle sanzioni economiche per le Città metropolitane, le Province e i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno nell'anno 2015; gli adempimenti di carattere finanziario per le Regioni, le Province autonome e le Città metropolitane; l'attuazione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016; la Regione Siciliana; la Valle d'Aosta; l'autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario; gli interventi per gli enti locali in crisi finanziaria; in materia di personale, gli Enti sottoposti al Patto di stabilità interno; il personale insegnante ed educativo; il servizio riscossione degli enti locali ed Equitalia; l'Agenzia italiana del farmaco; la semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica; le disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome di talidomelide; le discariche abusive; le misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari; il patrimonio e le attività culturali e turistiche;

inoltre, il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di provvedimenti normativi, che hanno assunto nel corso della XVII legislatura la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la persistente e ripetuta composizione di decreti «omnibus», oltre a rappresentare un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa, che si accompagna spesso all'eccessivo - e ormai metodico - ricorso all'apposizione della questione di fiducia;

dunque, si può affermare che vi sia un impiego inadeguato della decretazione d'urgenza, identificabile, altresì, nel fatto che i provvedimenti emanati dall'Esecutivo usufruiscono di una posizione di favore rispetto a quelli di iniziativa parlamentare, sia in termini di numero - solo l'11 % di quest'ultimi giunge all'approvazione definitiva da entrambi i rami del Parlamento contro il 29% di quelle governative, sia in termini di durata - oltre 1 anno per quelle parlamentari - mentre anche meno di due mesi per quelle del Governo;

addentrandoci nello specifico del provvedimento, va preliminarmente sottolineato come, le norme contenute negli articoli 2, 3, 3-*bis*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 11, 21, 21-*ter*, 22 non forniscono sufficienti garanzie in merito ai profili di quantificazione e non assicurano, dunque, la concreta disponibilità delle somme impegnate per quanto riguarda gli equilibri di finanza pubblica, in un evidente contrasto con il terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione che recita: «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte»;

l'articolo 3, riguardante il Contributo straordinario in favore del Comune de L'aquila, prevede una nuova destinazione di spesa e non è chiaro se quest'ultima comprometta o meno la realizzazione delle finalità cui le risorse utilizzate erano originariamente destinate. Non è altresì confermato se gli effetti di cassa derivanti dalla nuova destinazione delle risorse siano compatibili con quelli originariamente previsti in relazione alle medesime somme;

gli articoli 3-*bis* e 6, riguardanti rispettivamente le disposizioni per i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 e la restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del medesimo evento per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, non garantiscono la disponibilità delle somme ivi previste nell'ambito della contabilità speciale, valutato il complesso degli impegni e delle attività programmate a valere sulle medesime risorse;

agli articoli 10, 11, 12 si può evincere la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Regioni attraverso il metodo pattizio. Si introduce, così, un meccanismo di intesa in base al quale le Regioni sono obbligate a contrattare accordi finanziari con lo Stato, ponendo quest'ultimo in una posizione di vantaggio, grazie ad una evidente maggiore forza contrattuale;

a tal proposito giova ricordare la sentenza n. 95 del 2013 della Corte costituzionale che considera in diritto: indubbiamente l'inerzia statale troppo a lungo ha fatto permanere uno stato di incertezza che determina conseguenze negative sulle finanze regionali, alle quali occorre tempestivamente porre rimedio, trasferendo, senza ulteriore indugio, le risorse determinate a norma dello statuto»;

in particolare, l'articolo II reca un accordo fra il Governo e la Regione Siciliana. La Corte costituzionale, con sentenza 155 del 12 maggio 2015, ha evidenziato quanto sia peculiare lo statuto siciliano. Esso è l'unico, tra quelli delle regioni a statuto speciale, che non prevede una procedura particolare di modificazione dei rapporti tra lo Stato e la Regione. Quindi, se ne deduce che per la Regione siciliana sulle materie oggetto del decreto (articolo 14 dello Statuto), la legge statale non possa essere sufficiente a modificare lo statuto nella parte economico-finanziaria che riguarda gli enti locali, trattandosi di una disciplina di esclusiva pertinenza della Assemblea legislativa siciliana;

l'accordo contenuto nel testo del decreto-legge, al contrario, è stato stipulato dallo Stato con il Presidente della Regione siciliana, senza l'approvazione della Assemblea legislativa della Regione a statuto speciale: basan-

dosi, quindi, su un patto costituzionalmente illecito, rende illegittima anche la norma al nostro esame;

gli articolo 13 e 13-*bis*, contenenti rispettivamente proroga termini legislativi e dilazione di pagamento, non possono trovare spazio all'interno di un decreto-legge che non preveda, anzitutto in modo esplicito, nel proprio titolo il riferimento a proroghe di termini. A tali propositi, come si evince dalla sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012 della Consulta, succitata fattispecie è costituzionalmente illegittima in quanto, nel caso dell'articolo 13, si tratta di proroga termini di una normativa già «a regime», del tutto slegata da contingenze particolari o dalle condizioni di necessità e urgenza;

diversi articoli aggiunti (articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 2-*bis*, articolo 3, comma 1-*bis*, articoli 3-*bis*, 5-*bis*, 7-*bis*, 9-*bis*, 9-*ter*, 10-*bis*, 13-*bis*, 15-*bis*, articolo 16, commi 1-*bis* - 1-*quinquies*) introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati sono stati approvati seppur sprovvisti della Relazione Tecnica, contravvenendo all'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, che prevede che gli emendamenti che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di una relazione tecnica predisposta a cura delle amministrazioni ministeriali competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ed inoltre il comma 8, dell'articolo 17 della Legge di contabilità stabilisce che la R T annessa ad un provvedimento legislativo ed il relativo prospetto riepilogativo debbano essere sempre aggiornati nel passaggio del provvedimento medesimo da un ramo all'altro del Parlamento. Questo pone il Governo in una posizione di vantaggio nel processo di quantificazione degli oneri di cui non rende consapevole il Senato,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2495.

QP3

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, composto originariamente da venticinque articoli dopo il passaggio alla Camera è diventato di quarantuno articoli complessivi, contiene disposizioni che investono numerosi ambiti di competenza e si caratterizza conseguentemente per un contenuto disorganico ed eterogeneo al quale mancano i presupposti di necessità e urgenza così come previsti dall'articolo 77 della Costituzione e richiamati dalle sentenze della Corte costituzionale come, in particolare, la sentenza n. 22 del 2012 laddove la Suprema Corte ritiene illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità;

tale vincolo, come afferma esplicitamente la Corte stessa, è implicitamente contenuto nell'articolo 77 della Costituzione ed esplicitamente pre-

visto dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 di diretta attuazione costituzionale del citato articolo 77 della nostra Carta e, in forza di tale disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;

il decreto-legge in esame, invece, accomuna in modo oltremodo caotico e disorganico una serie di disposizioni destinate a incidere in modo rilevante su molteplici materie che vanno dalla complessa disciplina degli enti territoriali alle calamità naturali, dalla continuità e la qualità del personale insegnante ed educativo nelle scuole dell'infanzia e degli asili nido alla spesa sanitaria, all'accoglienza per minori stranieri non accompagnati, alla funzionalità e potenziamento del corpo dei Vigili del fuoco, all'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, dall'efficientamento dell'azione dell'Agenzia Italiana del farmaco all'ambiente e semplificazione delle procedure per le apparecchiature a risonanza magnetica, infine, dall'agricoltura e al patrimonio e le attività culturali;

il decreto-legge in esame presenta, altresì, all'articolo 13, disposizioni di proroga di termini di carattere tributario contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che, con tutta evidenza, alla stessa stregua delle norme di interpretazione autentica non dovrebbero essere fatte confluire all'interno di un decreto-legge che non rechi espressamente nel titolo il riferimento a proroghe di termini legislativi;

si tratta, dunque e con tutta evidenza, di un coacervo di norme che dimostrano non solo un uso improprio e arbitrario dello strumento della decretazione d'urgenza, ma anche la prova provata, ad avviso dei presentatori, dell'incapacità assoluta da parte dell'attuale Esecutivo di dirigere in modo efficace ed efficiente la macchina amministrativa dello Stato, assicurando il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 della Carta Costituzionale e conseguentemente di rispondere in modo puntuale e tempestivo alle istanze manifestate dal Paese;

il ricorso sistematico a un decreto-legge quale è appunto quello in parola che riguarda una serie eterogenea di interventi che dovrebbero essere adottati in molti casi già da tempo come quelli relativi alla eliminazione della sanzione economica per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015 (articolo 7) o quelle finalizzate a garantire la continuità e in qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido (articolo 17), conferma infatti già di per sé l'assoluta incapacità dirigitica di questo Governo che all'articolo 22 del provvedimento si cura addirittura di provvedere finalmente alla dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2001/2007 disposizioni per gli interventi dei Commissari straordinari ai sensi della direttiva 9/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane;

il decreto-legge in esame è, inoltre, caratterizzato dall'impianto normativo tipico dei decreti *omnibus* e, «devastando» il principio dell'omoge-

neità di materia, presenta gravi profili di incompatibilità costituzionale che lo rendono - quantomeno sotto il profilo tecnico - un vero e proprio «mostro» giuridico, suscettibile peraltro, così come appare impostato, di essere successivamente integrato con norme di diversa portata e natura tali da trasformarlo in una vera e propria mano a finanziaria che in questo preciso momento storico potrebbe assumere, ad avviso dei presentato anche caratteri pre-elettorali;

lo strumento della decretazione d'urgenza, come più volte ribadito dai senatori di Sinistra Italiana SEL dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto, circostanziato, ma la situazione per cui l'attuale Esecutivo se ne avvale regolarmente conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, un *vulnus* all'articolo 70 della Carta Costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere e, soprattutto, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento,

delibera, ai sensi dell'articolo n. 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 2495.

QP4

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinta (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2495 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio

premessi che:

il testo del disegno di legge pervenuto dalla Camera e all'esame di questa Assemblea consta di 24 articoli che, stante quanto enunciato nel titolo del decreto in esame, dovrebbe avere ad oggetto "misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio;

il contenuto del decreto, nondimeno, ha subito, durante l'esame dell'altro ramo del Parlamento, una dilatazione palesemente disorganica e disomogenea, grazie all'approvazione di svariati emendamenti che sono intervenuti a normare materie che poco, anzi nulla, hanno a che vedere con le apoditticamente enunciate "misure urgenti per gli enti territoriali ed il territorio";

in proposito, giova menzionare, a titolo meramente esemplificativo, le disposizioni volte al "potenziamento e funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco" di cui all'articolo 6-bis, ed ancora, le "misure di semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica" di cui all'articolo 21-bis, non senza sottacere le misure previste

per il riordino delle fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 24, comma 3-*bis*;

vi è, inoltre, la proroga delle concessioni demaniali marittime prevista all'articolo 24, commi 3-*septies* e 3-*octies*; basterebbe considerare quest'ultima disposizione per comprendere come essa sia finalizzata soltanto ad aggiustare una situazione aperta sin dal 2010: all'epoca il Parlamento, con la legge comunitaria del 2011, aveva delegato il Governo ad adottare, a breve, un decreto legislativo che attuasse la cosiddetta direttiva Bolkestein, fissando le procedure di selezione tra i candidati con le garanzie dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento e, nel contempo, di valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti;

tale delega, tuttavia, è rimasta lettera morta, ed oggi, con la proroga disposta, dopo la recentissima sentenza del 14 luglio scorso della Corte di giustizia dell'Unione europea, il Governo Renzi tenta maldestramente di "fare qualcosa", violando la Costituzione, esponendo probabilmente il nostro Paese ad una ulteriore procedura d'infrazione e, sostanzialmente non risolvendo il problema;

questo non è un intervento serio, che alla luce anche dei rigidi paletti fissati dalla citata pronuncia della Corte di giustizia, consenta realmente e concretamente di tutelare, così come noi Conservatori e Riformisti abbiamo sempre tentato di fare, l'interesse degli operatori di tale fondamentale settore dell'economia del nostro Paese;

il Governo avrebbe potuto e dovuto tenere conto degli spazi giuridici di intervento, che pure la stessa sentenza della Corte di giustizia lascia aperti, allo scopo di tutelare i titolari di concessioni balneari ed i loro investimenti, anche tramite l'introduzione di un "regime transitorio" (cosa ben diversa dalla proroga automatica), tenendo altresì conto, nel passare al regime delle gare, dei motivi imperativi di interesse generale che potrebbero consentire di dettare peculiari regole per il loro espletamento, così da garantire, al contempo, il principio di certezza del diritto e la peculiarità della situazione del settore balneare nel nostro Paese;

le poche disposizioni ora menzionate rendono evidente la frammentazione del legame logico-giuridico tra la valutazione d'urgenza, fatta dal Governo, ed il provvedimento nella sua interezza, che dovrebbe comunque presentarsi, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 154 del 15 luglio 2015, come un intervento coerente ed armonico, pur se articolato e differenziato al suo interno;

si è, in definitiva, in presenza ancora una volta di un decreto *omnibus*, ovvero di quella categoria di provvedimenti "contenenti misure relative agli oggetti ed ai settori più disparati";

tale tipologia di provvedimento è evidentemente *contra ordinem*, violando in radice quanto disposto dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione e dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, laddove prevede che "i decreti devono contenere misure di immediata appli-

cazione ed il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo";

l'eterogeneità è considerata dalla ormai costante giurisprudenza costituzionale elemento sintomatico dell'assenza del necessario presupposto della "straordinaria necessità ed urgenza";

il gran numero di misure tra loro estremamente eterogenee costituisce infatti, di per sé, indice alla stregua del quale verificare l'evidente carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere;

ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo;

come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 2012 "La scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso» che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in un ammasso di norme assembleate soltanto da mera casualità temporale.";

a sanare la carenza dei necessari presupposti fattuali di all'articolo 77 della Costituzione, del resto, non vale neppure la legge di conversione che, in assenza, come nel provvedimento in esame, di una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico, ne rimane travolta per un "vizio in procedendo";

la distonia con il dettato costituzionale è stata accentuata, per come detto, dal consistente ampliamento della sua già vasta area d'intervento, ad opera dell'attività emendativa svolta alla Camera;

la Corte costituzionale, con la menzionata sentenza n. 22 del 2012, attraverso un articolato *iter* logico -giuridico, ha sancito l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario e la loro conseguente incostituzionalità: la rottura dell'essenziale legame tra decretazione d'urgenza e potere di conversione non implica la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per la mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), bensì per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità procedurali, allo scopo tipico di convertire in legge, o meno, un decreto-legge;

peraltro, il reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza, al di fuori dei limiti imposti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione produce, di fatto, una indebita compressione del ruolo del Parlamento, in con-

trasto con i dettami dell'articolo 70 della Costituzione che affida alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

il provvedimento in esame, inoltre, contiene all'articolo 24, comma 3-*bis*, una delega al Governo in materia di riordino delle fondazioni lirico sinfoniche, con tanto di indicazione di principi e criteri direttivi, comprendendo ulteriormente le prerogative del Parlamento;

l'articolo 15, comma 1, lettera *a*), della legge n. 400 del 1988 espressamente vieta di conferire deleghe legislative mediante decretazione d'urgenza, in quanto tale eventualità contrasterebbe con i principi democratici della sovranità popolare, con quelli garantistici della divisione dei poteri, oltreché con il principio dell'inderogabilità delle competenze;

l'eterogeneità delle materie trattate dal decreto in conversione ha di fatto inibito il rispetto dell'ordinaria procedura di esame da parte delle competenti commissioni e dell'assemblea, rendendo la norma di delega, introdotta in sede di conversione, contraria agli articoli 77, secondo comma, 70 e 72, primo e quarto comma della Costituzione;

tutto ciò premesso, considerati i molteplici e gravi profili di incostituzionalità che inficiano il disegno di legge in esame,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2495.

QP5

MORRA, LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2495 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio),

premessi che:

il provvedimento reca un immane complesso di interventi volti ad incidere sui più disparati settori dell'ordinamento giuridico (enti territoriali, sistema sanitario, emergenze ambientali, agricoltura e attività culturali);

l'eterogeneità delle norme contenute - solo apparentemente e solo formalmente riconducibili al titolo grazie ai pretesti semantici connessi alla «misure finanziarie», ovvero al «territorio» - correlata all'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza in molte delle sue parti (che ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, comma secondo, devono essere "straordinari") - nonché la presenza di disposizioni ad effetto pluriennale viziano irrimediabilmente il provvedimento sotto il profilo costituzionale;

il contenuto normativo del decreto-legge non si configura dunque in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 ago-

sto n. 400 del 1988 secondo cui i decreti-legge "devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo";

valutato inoltre che:

la Corte costituzionale ha reiteratamente giudicato costituzionalmente illegittimi decreti-legge non assistiti dal vincolo dell'omogeneità valutando «il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, ad una intrinseca coerenza delle norme presenti in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico»;

la urgente necessità del provvedere riguarda, viceversa, una pluralità immensa di norme, non accomunate né dalla natura unitaria né da quella finalistica, ma volte soltanto dall'intento di fronteggiare situazioni complesse e variegate, che richiederebbero interventi oggettivamente eterogenei e ben distinti;

sotto il profilo fattuale, l'estrema eterogeneità contenutistica è perfettamente riscontrabile anche dalle rubriche dei 41 articoli che si ritiene di elencare: disposizioni relative al Fondo di solidarietà; semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali; misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati; applicazione graduale riduzioni del Fondo di solidarietà comunale; disposizioni sul dissesto delle amministrazioni provinciali; contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila; disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti; disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno; disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato; disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria; misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, province e comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015; finanziamento delle funzioni fondamentali delle province; riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane; riparto dei contributi a favore di province e città metropolitane; prospetto verifica pareggio di bilancio; semplificazione comunicazioni contabili; sistema sanzionatorio per mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei documenti contabili degli enti territoriali; modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali e delle loro variazioni; fondo per l'estinzione anticipata dei mutui dei comuni; attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016; disposizioni sui pareri della Corte dei conti alle Regioni e agli enti locali; Regione Siciliana; Regione Valle d'Aosta; addizionali e compartecipazioni regionali ai tributi statali e posticipo riduzione contributi alle Regioni a Statuto ordinario; dilazione del pagamento; riduzione dell'addizionale comunale sui diritti

di imbarco per l'anno 2016; interventi per gli enti locali in crisi finanziaria; piano di riequilibrio finanziario; norme relative alla disciplina del dissesto; disposizioni in materia di personale; personale insegnante ed educativo; servizio riscossione enti locali; copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta; tempestività nei pagamenti; misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco; semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica; nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide; dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077; disposizioni per gli interventi dei commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane; misure di sostegno a favore dei produttori di latte e prodotti lattiero-caseari; misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari; disposizioni in materia culturale; validità della proroga delle concessioni demaniali marittime; entrata in vigore;

considerato, dunque, che:

alla eterogeneità iniziale del decreto-legge si è aggiunta quella derivante dall'esame parlamentare e, a tal riguardo, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte costituzionale ha osservato che "l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alle finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere e i provvedimenti provvisori con forza di legge", e "la necessaria omogeneità del decreto legge deve essere osservata anche dalla legge di conversione", riservandosi la facoltà di annullare le disposizioni introdotte dal Parlamento in violazione dei detti criteri;

considerato inoltre che:

i commi 3-*septies* e 3-*octies* dell'articolo 24, introdotti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, intervengono in materia di concessioni demaniali marittime. La Corte di giustizia dell'Unione europea si è recentemente pronunciata sulla questione della proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali prevista dal diritto italiano, stabilendo che il diritto comunitario (ai sensi dell'articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati. La Corte ha stabilito che il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un'adeguata pubblicità). Ne deriva che la proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione. L'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (direttiva Bolkenstein) osta, quindi, a una misura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, prevede la pro-

roga automatica delle autorizzazioni di sfruttamento del demanio marittimo e lacustre per attività turistico-ricreative. Secondo la Corte il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, non può essere invocato per giustificare una siffatta disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo di contratto (che presenta un interesse transfrontaliero certo) doveva essere soggetto a un obbligo di trasparenza. Ne deriva che quanto disposto dal comma 3-*septies* dell'articolo 24 del decreto legge oggetto di conversione che fa salvi *ex lege* i rapporti concessori scaduti alla data del 15 dicembre 2015 e già prorogati fino al 2020, contrastano con le disposizioni del diritto dell'Unione europea;

valutato, inoltre, che:

i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 24, introdotti durante l'esame alla Camera dei deputati, prevedono la revisione, con uno o più regolamenti di delegificazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi. Si tratta, anche in questo caso, non solo di disposizioni inserite al di fuori del vincolo oggettivo e funzionale del decreto, ma di una sostanziale norma di delega normativa - ancorché delegificata - con cui attraverso un decreto-legge si conferisce al Governo il potere normativo sulla materia, notoriamente disciplinata da fonte di rango primario;

il provvedimento presenta, inoltre, profili di onerosità finanziaria non adeguatamente risolti, aggravati ed incrementati dall'assenza di relazioni tecniche riferite alle parti del provvedimento in oggetto inserite nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati;

preso dunque atto della palese violazione del principio di ragionevolezza, riconducibile all'articolo 3 della Costituzione, oltreché degli articoli 10, 76, 77 e 81, oltreché di numerose e consolidate sentenze della Corte costituzionale,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2495.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione e

Allegato B**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge nn. 2217 e 2119**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 8.251 (testo 2) e 9.0.203 (testo 2) trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Testo integrale della relazione orale della senatrice Zanoni sul disegno di legge n. 2495

Il decreto-legge al nostro esame si inserisce ormai nella buona consuetudine di discutere i provvedimenti in materia di enti locali durante il mese di luglio con l'obiettivo di fornire un quadro di maggiori certezze per gli enti locali, in particolare per la predisposizione dei bilanci per l'anno successivo.

Il provvedimento contiene un insieme articolato di misure che interessano tra l'altro le modalità degli enti territoriali concorse al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'attenuazione dei vincoli di bilancio, la funzionalità del Fondo di solidarietà comunale, le misure per i territori soggetti a calamità naturali e gli interventi per gli enti in crisi finanziaria.

In estrema sintesi, elenco le principali novità per tipologia di ente.

Per le Regioni sono stati previsti 74 milioni in più per il trasporto pubblico locale; è prevista l'assegnazione alle Regioni virtuose delle risorse rinvenienti dalle sanzioni versate dalle Regioni che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio; si da attuazione ai recenti accordi tra Stato e Regione siciliana (attribuzione di risorse pari a 5,61 decimi imposta Irpef) e con la Regione Valle d'Aosta (70 milioni).

Per le Province e città metropolitane è prevista la disapplicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità 2015; si prevedono 48 milioni per il funzionamento delle funzioni fondamentali delle Province e 100 milioni per la manutenzione delle strade; si stabilisce la ripartizione della riduzione di spesa corrente tra Province e città metropolitane; infine, si limita l'obbligo del pareggio di bilancio 2016 alla sola sede del rendiconto.

Per i Comuni si prevede una nuova modalità di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale con logica di tipo perequativo; si prevede l'attenuazione delle sanzioni (dal 100 per cento al 30 per cento dell'ammontare dello sforamento) per il mancato rispetto del PSI 2015; si stanziavano 80 milioni in quattro anni per i comuni colpiti da sentenze esecutive; vengono definiti gli aiuti agli enti locali in crisi finanziaria; si prevede la continuità di aiuto ai Comuni calamitati di Abruzzo, Emilia-Romagna, Campania e Toscana; si prevede lo sblocco del *turn-over* per i comuni sotto i 10 mila abitanti; un piano triennale di stabilizzazione di maestri nelle materne e asili nido.

Le misure del decreto-legge in esame fanno seguito, come accennato, ad un complesso di interventi rivolti agli enti territoriali, come l'armonizzazione sui bilanci, il decreto-legge enti territoriali del 2015 e la legge di stabilità 2016.

Nel loro insieme tali misure hanno come obiettivo il superamento della situazione straordinaria apertasi durante il periodo di maggiore crisi economica e di finanza pubblica del nostro Paese, che ha visto gli enti territoriali dare un fondamentale contributo al risanamento, e il ripristino delle "normali" condizioni di programmazione della propria attività.

Dal 2015, pertanto, è iniziata una nuova politica nei confronti degli enti territoriali, incentrata su un più efficace dialogo istituzionale con gli organismi di rappresentanza, sulla diminuzione dei tagli lineari, su maggiori spazi finanziari di manovra, in particolare dal lato delle spese per investimenti, e su regole di bilancio meno stringenti che in passato.

In questo quadro complessivamente positivo, in evoluzione e miglioramento, emergono però ancora esigenze che non potevano trovare spazio in questo decreto-legge, ma che il lavoro della commissione ha voluto sottolineare, in particolare con l'approvazione di un ordine del giorno della relatrice approvato all'unanimità.

Per quanto riguarda i Comuni restano aperte le questioni relative alla tassazione locale che ha visto in questi anni il sovrapporsi di numerose norme che allo stato attuale necessitano di semplificazione e richiedono il ritorno ad una autonomia impositiva locale, a maggior ragione che ora si deve rispettare il vincolo dell'equilibrio di bilancio.

Per quanto riguarda le Province e le città metropolitane si è da più parti evidenziata la necessità di concludere rapidamente la fase di transizione istituzionale e organizzativa che ha caratterizzato questi ultimi anni e che ha portato questi enti a non riuscire ad approvare i bilanci di previsione entro i termini previsti.

Si tratta di portare a termine un insieme di interventi in coerenza con la fase di riordino istituzionale determinato dalla legge 8 aprile 2015, n. 56 e con i recenti provvedimenti in materia di equilibrio di bilancio riguardanti proprio gli enti territoriali, e di definire le condizioni della sostenibilità finanziaria e del normale funzionamento dei suddetti enti, ed in particolare delle Città metropolitane a cui sono affidate funzioni di particolare rilevanza istituzionale.

Durante l'esame del provvedimento in Commissione, numerose proposte emendative hanno evidenziato possibili soluzioni a gran parte delle problematiche che ancora riguardano gli enti locali, e con un ordine del giorno presentato dalla relatrice, riassuntivo delle varie posizioni e accolto in Commissione bilancio, il Governo si è impegnato a proseguire nell'azione di riordino complessivo della disciplina degli enti territoriali che superi l'attuale frammentazione e sovrapposizione di disposizioni in tema di funzionamento di tali enti e che sia caratterizzata da semplificazione e riconoscimento della loro autonomia finanziaria, anche attraverso un'attualizzazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale; e ad adottare, nei prossimi provvedimenti, tutte le misure necessarie a garantire, in coerenza con la fase di riordino istituzionale determinato dalla legge 8 aprile 2015, n. 56 e con i

recenti provvedimenti in materia di armonizzazione di bilancio, il pieno funzionamento degli enti territoriali, ed in particolare delle Città metropolitane, e il ripristino di condizioni “normali” di programmazione della loro attività, in particolare, per quanto riguarda il rispetto dei tempi di approvazione degli strumenti contabili.

Alle misure per gli enti territoriali si aggiungono nel decreto-legge al nostro esame diverse altre misure in materia sanitaria, di personale delle scuole dell'infanzia e degli asili nido degli enti locali, nonché in materia ambientale ed agricola.

In particolare:

- sanità e farmaci: un complesso di disposizioni innovative che ridisciplinano alcuni aspetti della spesa sanitaria e farmaceutica;
- ambiente: utilizzo delle risorse per la bonifica delle discariche abusive; depurazione delle acque urbane reflue;
- agricoltura: 10 milioni per sostenere i produttori di latte; 10 milioni per il fondo derrate alimentari per persone indigenti; Contributo per le aziende suinicole; 3 milioni per il fondo per le imprese cerealicole;
- disastro ferroviario di Andria: 10 milioni per i familiari delle vittime e i feriti gravi;
- predisposizione di strutture di accoglienza temporanea per i minori stranieri non accompagnati;
- vigili del fuoco: 193 assunzioni; 400 posti in più in dotazione organica; 10 milioni per ammodernamento mezzi e dispositivi di sicurezza per i vigili;
- debiti tributari di cittadini e imprese: nuovo piano di rateizzazione;
- Fondazioni lirico-sinfoniche: misure di sostegno e revisione degli assetti organizzativi;
- Concessioni demaniali: proroga delle concessioni in attesa del riordino complessivo della materia.

Consegno agli atti la relazione completa che passa in rassegna, al fine di semplificarne la lettura, tutte le misure raggruppandole per enti di riferimento e per materia, e salto alle conclusioni.

Disposizioni per le Regioni.

Per quanto riguarda le Regioni, numerose proposte contenute nel provvedimento hanno recepito i contenuti dell'intesa raggiunta presso la Conferenza Stato-Regioni lo scorso 11 febbraio.

L'articolo 10, infatti, prevede un insieme di interventi finalizzati a determinare le modalità del concorso delle regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nella legge di stabilità per il 2016. In particolare, si prevede che:

- le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni previste con il DPCM dell'11 marzo 2013 siano destinate, per il 2016, ad incrementare la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, per un importo pari a circa 74,5 milioni;
- alle Regioni che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio e che, al contempo, registrano un saldo finale di cassa non negativo, sono assegnate, a partire dall'anno 2017, le risorse rivenienti dalle sanzioni versa-

te al bilancio dello Stato dalle regioni che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio;

- le Regioni che nell'anno 2015 hanno rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali sono autorizzate ad avvalersi, per l'anno 2016, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto;

- le risorse presenti nei conti intestati alle regioni, relativi sia alla gestione ordinaria, sia alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale e che anticipazioni di tesoreria possono essere consentite a condizione che si verifichi una carenza globale dei fondi;

- agli enti pubblici strumentali delle Regioni è riconosciuta la facoltà di contrarre anticipazioni di cassa, con il fine esclusivo di far fronte a temporanee situazioni di mancanza di risorse, per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di propria competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione;

- la disciplina relativa alla tassa automobilistica in caso di *leasing* viene rivista al fine di chiarire che, a decorrere dal 25 giugno scorso, il pagamento della suddetta tassa è ad esclusivo carico dell'utilizzatore dell'auto-veicolo e che il gettito della tassa è determinata in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore, con conseguenti effetti finanziari che interessano le regioni, destinatarie del relativo gettito.

All'attuazione degli accordi tra il Governo e la Regione Siciliana e la Regione Autonoma Valle d'Aosta sono dedicati rispettivamente gli articoli 11 e 12. In particolare:

- l'articolo 11 prevede l'attuazione dell'accordo firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016. Esso è rivolto ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa. Vengono, dunque, assegnate alla Regione Siciliana risorse di importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a titolo di acconto sulle compartecipazioni spettanti per l'anno 2016. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, di accompagnamento del provvedimento, tali risorse corrispondono a circa 500 milioni di euro;

- l'articolo 12 prevede l'attuazione di parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'obiettivo dell'Accordo è di riequilibrare i contributi della Regione e regolare le controversie e i rapporti finanziari pendenti tra il Governo e la Regione Autonoma Valle d'Aosta. In particolare, in attuazione di quanto previsto dal punto 7 del citato Accordo, vengono attribuite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta risorse pari a 70 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di assicurare una parziale compensazione della perdita di gettito subita dalla Regione stessa, per gli anni dal 2011 al 2014, con riguardo all'accisa sull'energia elettrica e alle accise sugli spiriti e sulla birra.

Al fine di semplificare i rapporti tra le autonomie territoriali e il giudice contabile, l'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, prevede che le regioni, ma anche i comuni, le province e le città metropolitane, possano richiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti. Attualmente tali pareri possono essere rilasciati, su richiesta, solo dalle sezioni regionali di controllo.

L'articolo 13 rinvia il termine per il riassetto tributario delle regioni a statuto ordinario. Le modifiche introdotte rinviando all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali quali l'attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità, la fiscalizzazione dei trasferimenti statali e l'istituzione dei fondi perequativi.

L'articolo 20, infine, è finalizzato a garantire la regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale assicurando alle regioni, da un lato, la conoscenza *ex ante* del livello del finanziamento del proprio servizio sanitario regionale (per una corretta programmazione economico-gestionale), e, dall'altro, di evitare ritardi nella gestione dei pagamenti degli enti stessi, fissando tempi certi per l'approvazione in via definitiva della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali. A tal fine, vengono fissati termini per l'individuazione delle regioni in equilibrio economico e per la definizione dei pesi nonché per l'individuazione delle regioni di riferimento (regioni *benchmark*), adempimenti propedeutici per la determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero per il riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che, dal 2017, dovrà essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre dell'anno di riferimento. Contestualmente, per il solo 2016, viene autorizzata l'erogazione alle regioni del finanziamento al servizio sanitario nazionale del 2014 e 2015 eccedente la quota premiale: finanziamento non trasferito alle Regioni, mediante anticipazioni di tesoreria nel corso degli esercizi di riferimento, per la mancata tempestività della ripartizione delle risorse destinate allo stesso servizio sanitario nazionale e per la conseguente impossibilità di determinazione della compartecipazione all'IVA. Ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, una nuova disposizione, inserita nel corso dell'esame referente, impegna all'attuazione del programma di informatizzazione del servizio sanitario nazionale.

Le disposizioni per le Province e le città metropolitane.

Con riguardo alle province e alle città metropolitane sono state introdotte importanti misure che consentiranno a tali enti di operare con maggiori certezze nel corso del 2016. In particolare:

- l'articolo 7, il cui testo originario è stato sostituito durante l'esame alla Camera, è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico degli enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015, con riguardo in particolare alla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio: tale sanzione viene disapplicata nei confronti delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto suddetto. Inoltre, per attenuare le sanzioni previste a carico delle città

e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, l'articolo 7 esclude l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio;

- l'articolo 7-bis, introdotto alla Camera, opera, con riferimento all'anno 2016, una duplice destinazione di risorse alle province, finalizzata sia all'esercizio delle loro funzioni fondamentali (48 milioni di euro), sia alla manutenzione della rete viaria (100 milioni di euro);

- l'articolo 8 reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto al taglio operato nel 2015. Il taglio incrementale per il 2016, quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, è ripartito nella misura di 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per i restanti 250 milioni a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria. Inoltre, nel corso dell'esame in Commissione si è stabilito, con apposita tabella, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire complessivamente nell'anno 2016, ai sensi del suddetto comma 418 della legge di stabilità 2015 (complessivi 2.000 milioni di euro). Inoltre, si è disposto, anche in tal caso con apposite tabelle, il riparto tra le singole Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario dei contributi disposti in favore di tali enti ai sensi dei commi 754 e 764 della legge di stabilità per il 2016, finalizzati, rispettivamente, al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica (495 milioni complessivi) e al mantenimento della situazione finanziaria corrente delle province per il 2016 (39,6 milioni);

- l'articolo 9, con l'obiettivo di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio e favorire gli investimenti, estende all'esercizio 2016 la facoltà - consentita alle Regioni nel 2015 ed ora estesa anche a province e città metropolitane - di non dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio. Resta fermo l'obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo;

Nel corso dell'esame in Commissione sono state introdotte disposizioni volte a semplificare alcuni obblighi di comunicazione contabile ed in particolare per l'invio di tali documenti alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni, nonché ad introdurre un sistema sanzionatorio nei confronti degli enti territoriali in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato) nonché. Tale sanzione consiste nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano rispettato tali adempimenti.

Le disposizioni riguardanti i Comuni

Molto attese anche le disposizioni riguardanti i Comuni.

Le prime riguardano, a diverso titolo, il Fondo di solidarietà comunale. In particolare:

- l'articolo 1 precisa che l'accantonamento di 80 milioni di euro, destinato ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, è da considerarsi come importo massimo da destinare a tale finalità. Inoltre, si consente l'utilizzo nell'anno 2016 delle disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2015 sul Fondo, fermo restando la finalità di utilizzo. Infine, si interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard*;

- l'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale a partire dal 2017 del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015 nei confronti dei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta. La norma riguarda, nello specifico, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo), esentati dal taglio, e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 (territori delle province di Lucca e Massa Carrara), ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50 per cento.

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene in tema di capacità fiscali ed è diretto a semplificare la procedura di aggiornamento delle capacità fiscali per singolo comune, nel caso in cui non sia necessaria la revisione della procedura di calcolo, ma si renda opportuna unicamente l'adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare le novità normative intervenute, il *taxgap* e la variazione dei dati assunti a riferimento.

L'articolo 7, come modificato durante l'esame alla Camera, attenua le sanzioni previste a carico dei Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015. In particolare, la sanzione viene ridotta nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il Patto medesimo e del tutto esclusa per quei comuni che non hanno rispettato il Patto 2015 e che nel 2016 risultano estinti per fusione, ferme restando le rimanenti sanzioni.

Sempre in tema di bilancio degli enti locali si segnalano le semplificazioni alla disciplina contabile degli stessi introdotte dall'articolo 9-*bis*, nonché l'istituzione, mediante l'articolo 9-*ter*, del Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, con dotazione complessiva di 110 milioni nel triennio 2016-2018.

Infine, l'articolo 13-*ter*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, dispone la sospensione dall'1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco stabilito dall'articolo 13, comma 23, del decreto-legge n. 145 del 2013, allo scopo di sostenere

le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri. Sono inoltre disciplinati l'incremento della medesima addizionale per l'anno 2019 e le modalità e le condizioni di un'eventuale rideterminazione del medesimo incremento.

Le disposizioni riguardanti gli enti locali in situazione di crisi finanziaria

Particolare attenzione è stata posta, poi, agli enti locali in situazione di dissesto o di predissesto finanziario, allo scopo di garantire il loro funzionamento e di favorire il percorso di risanamento a cui sono sottoposti.

In particolare:

- l'articolo 2-*bis*, introdotto in sede referente, interviene sulla disciplina del dissesto degli enti locali. Le disposizioni introdotte stabiliscono che, in deroga alle norme vigenti, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione;

- l'articolo 14, al fine di facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, prevede la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento di massa attiva della gestione liquidatoria e restituire in base ad un piano di ammortamento. Più precisamente, si prevede un contributo triennale (dal 2016 al 2018) per un massimo di 150 milioni annui per i comuni, le province e le città metropolitane - per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2016, e un contributo biennale (dal 2019 al 2020) di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019. Con una ulteriore disposizione introdotta durante l'esame alla Camera, si è disposto che per le province e città metropolitane l'importo massimo della suddetta anticipazione sia fissato in 20 euro per abitante. Infine, è stato altresì previsto il prolungamento di un anno del periodo utile al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio da parte dei comuni dissestati e fissato un limite dell'anticipazione per province e città metropolitane;

- l'articolo 15, proroga al 30 settembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono provvedere a rimodularlo o riformularlo. Lo stesso articolo 15, concede agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l'approvazione la facoltà di riformularlo o rimodularlo - con delibera da adottarsi entro la data del 30 settembre 2016 - per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La durata originaria del piano deve comunque restare invariata;

l'articolo 15-*bis*, introdotto alla Camera, interviene infine nella materia degli enti in difficoltà finanziaria, consentendo agli enti in dissesto, per i quali la massa attiva non è sufficiente al pagamento dell'intera massa passiva, di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (prevista dall'articolo 243-*bis* del TUEL) per il pagamento del residuo debito. Inoltre, ai fini della semplificazione delle modalità di liquidazione dei debiti, l'Eraio viene ricompreso tra i creditori dell'ente dissestato per i quali l'organo

straordinario di liquidazione può proporre un accordo transattivo per il pagamento di una quota parte del credito vantato.

Le misure in favore dei territori colpiti da calamità naturali

Un pacchetto di misure è stato dedicato agli enti locali che nel corso degli ultimi anni hanno subito danni derivanti da calamità naturali. In particolare:

- l'articolo 3, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, assegna un contributo straordinario di complessivi 17,5 milioni di euro per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ripartito in 16 milioni di euro per il comune dell'Aquila e in 1,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico. Nel corso dell'esame alla Camera la disposizione è stata integrata al fine di prevedere alcuni obblighi di trasparenza sull'utilizzo delle risorse e per disciplinare le condizioni e le modalità per usufruire dei contributi previsti in casi specifici e per regolare i conseguenti rapporti con i comuni.

- l'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, detta disposizioni riguardanti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 volte a prorogare i termini per la comunicazione delle spese sostenute per fronteggiare la ricostruzione e ad autorizzare l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Sempre per quanto riguarda il sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, l'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 31 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020. Con alcune disposizioni inserite nel corso dell'esame in sede referente, si estende ricorrendone specifici presupposti - l'applicazione delle norme che dispongono agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012 anche alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, e si prevede che le risorse stanziare per il 2016 per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma sono destinati anche alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo e a favore delle imprese;

- l'articolo 4, al fine di evitare il dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificatisi diversi anni prima, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Tale fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio. Con disposizione aggiunta in Commissione, per i comuni che hanno sostenuto spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a

calamità naturali, si differiscono al 30 settembre 2016 alcuni termini in materia di bilancio ordinariamente fissati al 31 luglio di ciascun anno;

- l'articolo 5, infine, reca disposizioni relative all'indennizzo per le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, è attribuita la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime; il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere, avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiario.

Le altre misure riguardanti gli enti territoriali

Un pacchetto di misure riguarda, poi, trasversalmente gli enti territoriali. Fra queste, quelle riguardanti il personale amministrativo e quello educativo e scolastico, la riscossione delle entrate locali e del trasporto pubblico. In particolare:

- l'articolo 16 abroga la previsione secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Nel corso dell'esame presso la Camera, in tale articolo sono state introdotte ulteriori disposizioni, relative rispettivamente alla spesa di personale per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità, alle procedure di mobilità concernenti il personale soprannumerario delle Province, a specifici contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali (che vengono esclusi dai vincoli di spesa normativamente fissati) e, infine, alla disapplicazione dei vincoli alle assunzioni a tempo determinato nei comuni istituiti a seguito di fusioni;

- l'articolo 17, in deroga alla normativa vigente, reca disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido, rese possibili sia mediante un apposito piano triennale straordinario, sia ricorrendo a specifiche procedure di stabilizzazione, nel triennio scolastico 2016-2018, di contingenti dello stesso personale impiegato a tempo determinato. Tali disposizioni trovano applicazione anche per i comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel 2015. Nel corso dell'esame presso la Camera, è stato altresì prevista la facoltà per gli enti locali e alle istituzioni locali, comunque non oltre il 31 dicembre 2019, di esperire procedure concorsuali per valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti ed istituzioni locali che gestiscono i servizi per l'infanzia; di prorogare le graduatorie vigenti per un massimo di 3 anni a partire dal 1° Settembre 2016; di superare la fase preselettiva per coloro che abbiano maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso;

- l'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto

cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Inoltre, alla Camera è stato aggiunto una disposizione volta a consentire ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti, ivi incluse le relative sanzioni.

Le misure in materia sanitaria

Una parte rilevante del decreto-legge è dedicata alla spesa sanitaria, di cui una parte già illustrata in relazione alla parte riguardante le Regioni. In particolare:

- l'articolo 21 prevede una revisione del “sistema di governo” del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016. Una parte consistente delle modifiche introdotte dall'articolo concernono:

a) i criteri e le procedure per il ripiano - con riferimento alle quote a carico delle aziende farmaceutiche - del superamento, negli anni 2013-2015, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera;

b) la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei farmacisti, con riguardo al ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale per gli anni 2013 e 2015;

c) la modifica, a decorrere dal 2016, della norma vigente sulla rimodulazione, con riferimento ai farmaci innovativi, delle quote di riparto tra le aziende farmaceutiche per il ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale.

d) le quote di ripiano per l'eventuale superamento nel 2016 dei due suddetti limiti di spesa farmaceutica;

e) l'accesso diretto da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ad alcuni flussi informativi.

Nel corso dell'esame alla Camera, sono state operate alcune modifiche all'articolo in esame. Tra queste si segnalano le seguenti:

a) a decorrere dal 2017, le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa farmaceutica complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto, concorrono al fondo, istituito presso il Ministero della salute dalla legge di stabilità per il 2015, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi;

b) l'AIFA deve rendere pubblici i dati raccolti nelle schede di monitoraggio, relativi ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata;

c) l'obbligo per l'AIFA, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di concludere le negoziazioni, ancora pendenti al 31 dicembre 2015, per la determinazione dei prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 21-*bis*, introdotto alla Camera, apporta alcune modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1954, n. 542, recante il Regolamento sull'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica con cui: a) viene disposto che alcun tipi di apparecchiature a risonanza magnetica (valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4

tesla) sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione e provincia autonoma, mentre quelle con valore superiore a 4 tesla sono soggette all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'INAIL; b) viene demandata al Ministero della salute, la definizione, con regolamento da adottare sentita la Conferenza Stato-Regioni, della disciplina per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla;

- l'articolo 21-ter, introdotto alla Camera, è diretto ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, riconoscendolo ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla normativa vigente. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'indennizzo viene riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Tale articolo introdotto alla Camera riproduce i contenuti del disegno di legge (A.S. 2016) attualmente all'esame della Commissione sanità del Senato.

Le disposizioni in materia ambientale

In materia ambientale, l'articolo 22 cerca di raggiungere due distinti obiettivi. Una prima finalità è quella di far confluire, nella contabilità speciale di una struttura commissariale appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, al fine esplicitato nella norma di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime. Sono state introdotte poi ulteriori disposizioni per il finanziamento delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione n. 2003/2077.

Una seconda finalità è quella di disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/UEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

Le disposizioni in materia agricola

In materia agricola, l'articolo 23 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi. Inoltre, si rfinanzia per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte).

Nel corso dell'esame alla Camera sono stati previsti ulteriori tre interventi:

- il primo relativo ad un contributo per le imprese operanti nel settore suinicolo;

- il secondo relativo alla stipula di accordi quadro per la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo;

- il terzo di disciplina dei criteri di compensazione attinenti al pagamento delle multe per il superamento delle quote latte, limitatamente alla campagna lattiero-casearia 2014-2015.

Infine, è stata prorogata la gestione del sistema informativo agricolo da parte di SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte di Consip (comma 7).

Sempre in tema agricolo, l'articolo 23-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede la costituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un Fondo per il sostegno delle imprese del comparto cerealicolo, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017.

Le altre disposizioni

Infine, il provvedimento è stato arricchito da una serie di misure approvate durante l'esame alla Camera dei deputati. In particolare:

- l'articolo 1-ter, prevede l'attivazione di strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati in caso di arrivi consistenti e ravvicinati;

- l'articolo 5-bis, prevede la corresponsione di speciali erogazioni per le famiglie delle vittime e per coloro che siano stati gravemente feriti nel medesimo disastro ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016;

- l'articolo 6-bis, introduce alcune misure finalizzate al potenziamento dell'attività Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quali l'autorizzazione all'assunzione straordinaria di 193 vigili del fuoco nei ruoli iniziali del Corpo per l'anno 2016; l'ampliamento di 400 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo medesimo e all'autorizzazione all'assunzione di un corrispondente numero di unità di personale; l'autorizzazione della spesa di 10 milioni per l'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo dei vigili del fuoco;

- l'articolo 13-bis consente ai contribuenti decaduti, alla data del 1° luglio 2016, dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari di essere riammessi alla stessa, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando apposita richiesta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. La possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda, è estesa anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015. Si prevede inoltre che i debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 10 luglio 2016, dai piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi, possono ottenere la concessione di un nuovo piano di rateizzazione. Infine, si eleva a regime, da 50.000 a 60.000 euro, l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;

- l'articolo 24, ai commi da 1 a 3-*sexies*, introduce una serie di misure in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare:

a) vengono introdotti elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle suddette fondazioni che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, sostituendo il previgente riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018;

b) viene specificato che le fondazioni lirico-sinfoniche possono accedere alla transazione fiscale, che consente di comporre stragiudizialmente i debiti tributari di un ente in crisi, anche se non hanno proposto il piano di risanamento che introduce il concordato preventivo, come disciplinato dalla legge fallimentare;

c) viene previsto che, con uno o più regolamenti di delegificazione, si provvederà alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi. In particolare, le attuali fondazioni lirico-sinfoniche potranno essere inquadrare, alternativamente, come “fondazione lirico-sinfonica” o “teatro lirico-sinfonico”, e che da ciò conseguano diverse modalità organizzative, di gestione e di funzionamento.

Altre misure prevedono:

a) una interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013, che ha previsto la rideterminazione con decreto ministeriale dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;

b) si reintroducono le istituzioni culturali fra i soggetti ai quali non si applica il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione) previsto dalla vigente normativa;

Infine i commi 3-*septies* e 3-*octies* dell'articolo 24 intervengono in materia di concessioni demaniali marittime, disponendo la validità *ex lege*, dei rapporti già instaurati e pendenti, che erano stati prorogati fino al 31 dicembre 2020, ed estendendo fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, per la quale viene meno il termine del 30 settembre 2016, la sospensione dei relativi procedimenti pendenti. Tale intervento va messo in relazione alla recente sentenza) data 14 luglio 2016, mediante cui la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è recentemente pronunciata sulla materia.

Conclusioni

Il decreto-legge si inserisce nel più ampio quadro delle innovazioni sia strutturali, come l'armonizzazione dei bilanci pubblici, sia congiunturali, come la legge di stabilità 2016 e i decreti legge enti locali degli ultimi anni, che stanno progressivamente delineando un percorso di “normalizzazione” dell'attività degli enti territoriali.

La conoscenza delle regole e la certezza delle risorse a disposizione, consente agli enti locali di programmare la propria attività e di rispettare le rego-

le stesse. Si tratta di un lento ritorno alla normalità procedurale anche se resta da affrontare con coraggio. In particolare, la situazione dei bilanci di province e città metropolitane.

Concludo con i ringraziamenti, che non sono solo di rito, ai componenti della commissione bilancio, di maggioranza e di opposizione, per la volontà a discutere nel merito del provvedimento. Ringrazio gli uffici della commissione e l'ufficio legislativo del mio Gruppo per il solito indispensabile apporto tecnico. Ringrazio il Governo, che stante l'impossibilità di approvare emendamenti ha preso impegni con maggioranza e minoranza con l'accoglimento di diversi ordini del giorno in materia di enti territoriali e per il contributo fornito nella ricerca delle migliori soluzioni possibili.

Infine, mi rivolgo a tutti i senatori perché valutino positivamente il provvedimento nel merito, fortemente atteso dagli enti destinatari, e dei cittadini.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Granaiola nella discussione della questione di fiducia posta sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2495

Questo provvedimento contiene misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e non solo. Dato il tempo limitato a disposizione, mi soffermerò su alcune questioni che riguardano la Commissione sanità, in particolare sulla ben nota questione del talidomide e sulla questione delle concessioni demaniali marittime che riguarda fortemente tutto il territorio costiero del nostro Paese e la nostra economia.

Indubbiamente la materia di competenza della Commissione sanità (mi riferisco agli articoli 20, 21 e 21-*bis* e *ter*) è piuttosto complessa. Lo scopo è quello di porre rimedi a ritardi e incertezze specialmente nell'applicazione della normativa vigente, in tema di spesa farmaceutica e del meccanismo del *pay-back*.

Dal 2013 al 2015 c'è stato uno sfioramento della spesa farmaceutica di oltre 3 miliardi di euro e un mancato ripiano da parte dell'industria farmaceutica di oltre 1,5 miliardi di euro. Pur apprezzando il contenuto di questo provvedimento, mi domando se sono state individuate le cause e le responsabilità che ci hanno portato a questa situazione diventata per alcune Regioni molto pesante.

Inoltre le nuove procedure di cui all'articolo 21 sono già state oggetto di sospensiva da parte del TAR del Lazio, che ha accolto i ricorsi di numerose aziende farmaceutiche, per cui occorrerà un ulteriore specifico impegno da parte del Governo per la soluzione definitiva della situazione pregressa.

Per quanto riguarda l'articolo 21-*ter*, che amplia l'ambito dei soggetti beneficiari dell'indennizzo mensile in favore delle persone affette da sindrome del talidomide, recependo e facendo proprio un emendamento del relatore approvato all'unanimità in Commissione sanità del Senato, non possiamo che esprimere soddisfazione e tirare un sospiro di sollievo anche se, visto il grande lavoro fatto nella nostra Commissione, avremmo avuto piace-

re di vedere portato a compimento un *iter* legislativo che era iniziato nella legislazione precedente. Quello che conta, però, è il risultato. È importante che finalmente sia stata data una risposta seria a chi ha avuto la disgrazia di nascere con malformazioni terribili come la focomelia o l'emimelia non solo per i nati dal 1958 al 1966, ma anche per tutti coloro che, anche se nati fuori dal periodo previsto, possano dimostrare il nesso causale tra l'assunzione del farmaco da parte della madre in gravidanza e le lesioni o le infermità da cui è derivata la menomazione permanente. Ora si tratterà di porre la massima attenzione nel definire con il regolamento previsto al comma 4, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.

Passando all'altra materia sulla quale voglio intervenire, ossia quella contenuta all'articolo 24, punto 3-*septies*, relativo alle concessioni demaniali marittime, non posso che esprimere apprezzamento, insieme ai tanti operatori del settore che, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea che ha bocciato la proroga al 2020 delle concessioni, erano caduti nel panico. Con questo provvedimento, in attesa della revisione e del riordino di tutta la materia per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, le concessioni in atto non si considerano scadute e conservano la loro validità, in attesa dell'entrata in vigore della nuova legge delega, che è ormai pronta e dovrebbe contenere principi molto importanti come il riconoscimento del valore dell'azienda, il riconoscimento della professionalità acquisita, la rideterminazione dei canoni demaniali, l'abbandono di canoni OMI, l'adeguamento delle aliquote IVA agli *standard* turistici, l'abolizione dell'IMU e l'adeguamento degli studi di settore al sistema catastale. Quanto al periodo transitorio necessario per riordinare la materia e mettere in grado i 600 Comuni costieri di disporre di strumenti adeguati alla nuova gestione degli arenili - penso prima di tutto ai piani di utilizzo degli arenili (PUA) - e avere finalmente una seria e completa definizione e composizione del demanio marittimo e delle concessioni in essere e di quelle ulteriormente assegnabili, c'è da augurarsi che sia davvero congruo affinché sia messa davvero la parola «fine» a una questione che si trascina ormai da troppi anni e danneggia economicamente tutto il settore e l'indotto relativo. Con questo articolo si salvano anche più di 300 stabilimenti balneari pertinenziali, le cui concessioni sarebbero decadute a causa dell'impossibilità di pagare gli elevati canoni OMI.

Il provvedimento è il primo passo del percorso avviato dal Governo per una revisione organica della normativa che, sappiamo bene, non sarà semplice e richiederà un ulteriore e notevole sforzo da parte del Governo in Europa per far capire la peculiarità del nostro sistema turistico balneare, sistema che corre da Trieste a Ventimiglia con caratteristiche che ne fanno una tipologia unica al mondo.

La Commissione europea continua a erigere muri e sembra che abbia già manifestato al Sottosegretario agli affari europei pesanti contestazioni al disegno di legge di riforma proposto dal Governo Renzi, contrarietà che

vanno oltre la sentenza della Corte di giustizia che, se esaminata attentamente, apre spazi importanti che devono essere rinviati al mittente con forza, determinazione, decisione e con la consapevolezza che non siamo disponibili a distruggere una parte così importante della nostra economia.

Se vuole, il Presidente del Consiglio ne ha tutte le capacità, dato che ha anche affermato di averne la volontà proprio in occasione di una visita a uno stabilimento balneare della Versilia. Come afferma il sottosegretario Gozi, in un contesto in cui il Portogallo vara una proroga di settantacinque anni è molto difficile convincere i concessionari italiani ad accettare un'apertura del mercato che sembra colpire solo l'Italia.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2217. Em. 1.200, Serra	217	216	000	055	161	109	RESP.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 1.201 (1a parte), Donno	218	217	000	053	164	109	RESP.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 1.203, Barozzino e altri	217	216	000	078	138	109	RESP.
<u>4</u>	Nom.	DDL n. 2217. Emm. 1.204 e 1.205, Panizza e altri; Amidei e Scoma	217	216	001	035	180	109	RESP.
<u>5</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 1.206, Campanella e altri	215	212	000	075	137	107	RESP.
<u>6</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 1.208, Amidei e Scoma	219	218	002	041	175	110	RESP.
<u>7</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 1.209, Barozzino e altri	219	218	003	057	158	110	RESP.
<u>8</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 1.211, Amidei e Scoma	217	214	000	037	177	108	RESP.
<u>9</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 1.212, Barozzino e altri	220	217	000	056	161	109	RESP.
<u>10</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 1.214, Amidei e Scoma	221	220	001	037	182	111	RESP.
<u>11</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 1.216, Amidei e Scoma	219	218	001	039	178	110	RESP.
<u>12</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 1.217, Barozzino e altri	219	218	000	060	158	110	RESP.
<u>13</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 1.219, Amidei e Scoma	219	218	001	038	179	110	RESP.
<u>14</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 1.220, De Petris e altri	221	220	003	079	138	111	RESP.
<u>15</u>	Nom.	DDL n. 2217. Articolo 1	221	220	031	187	002	111	APPR.
<u>16</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 2.200, Donno	221	220	001	063	156	111	RESP.
<u>17</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 2.201, Donno e altri	218	216	000	055	161	109	RESP.
<u>18</u>	Nom.	DDL n. 2217. ODG G2.202, Dalla Tor e altri	223	222	042	178	002	112	APPR.
<u>19</u>	Nom.	DDL n. 2217. Articolo 2	223	222	029	190	003	112	APPR.
<u>20</u>	Nom.	DDL n. 2217. Articolo 3	224	223	023	198	002	112	APPR.
<u>21</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 3.0.200, Campanella e altri	223	222	001	059	162	112	RESP.
<u>22</u>	Nom.	DDL n. 2217. Articolo 4	225	224	029	190	005	113	APPR.
<u>23</u>	Nom.	DDL n. 2217. Articolo 5	226	223	032	191	000	112	APPR.
<u>24</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 6.200, De Petris e altri	225	224	046	016	162	113	RESP.
<u>25</u>	Nom.	DDL n. 2217. Articolo 6	226	225	033	192	000	113	APPR.
<u>26</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 7.200, Barozzino e altri	225	224	045	020	159	113	RESP.
<u>27</u>	Nom.	DDL n. 2217. Articolo 7	225	223	031	192	000	112	APPR.
<u>28</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 7.0.200, Barozzino e altri	224	222	012	052	158	112	RESP.
<u>29</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.201, Candiani	223	222	002	038	182	112	RESP.
<u>30</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.203, Amidei e Scoma	214	210	000	039	171	106	RESP.
<u>31</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.204, Tarquinio e altri	224	221	000	041	180	111	RESP.
<u>32</u>	Nom.	DDL n. 2217. Emm. 8.205 (1a parte), Amidei e Scoma	223	222	000	040	182	112	RESP.
<u>33</u>	Nom.	DDL n. 2217. Emm. 8.207 e 8.208, Tarquinio e altri; Candiani	226	223	000	041	182	112	RESP.
<u>34</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.209, Donno e altri	226	225	004	059	162	113	RESP.
<u>35</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.211, Puglia e Donno	223	222	007	054	161	112	RESP.
<u>36</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.212, De Petris e altri	221	220	008	063	149	111	RESP.
<u>37</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.213, Ruvolo	224	222	001	037	184	112	RESP.
<u>38</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.214, Bertuzzi e altri	226	225	017	147	061	113	APPR.
<u>39</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.220, Puglia e Donno	222	221	008	048	165	111	RESP.
<u>40</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.221, De Petris e altri	222	219	007	012	200	110	RESP.
<u>41</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.222, Donno	219	218	009	046	163	110	RESP.
<u>42</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.224, Bertuzzi e altri	226	225	011	183	031	113	APPR.
<u>43</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.225, Donno e altri	224	220	008	048	164	111	RESP.
<u>44</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.226, Amidei e Scoma	224	222	002	041	179	112	RESP.
<u>45</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.228, Candiani	223	222	002	045	175	112	RESP.
<u>46</u>	Nom.	DDL n. 2217. Emm. 8.229, e 8.231, Amidei e Scoma; Candiani	221	219	037	038	144	110	RESP.
<u>47</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.232 (1a parte), Amidei e Scoma	220	218	000	038	180	110	RESP.
<u>48</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.235, Amidei e Scoma	220	217	001	040	176	109	RESP.
<u>49</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.236, Puglia e Donno	219	218	007	049	162	110	RESP.
<u>50</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.237, Donno e altri	217	215	007	048	160	108	RESP.
<u>51</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.238, Catalfo	219	218	009	044	165	110	RESP.

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>52</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.239, Amidei e Scoma	219	217	003	032	182	109	RESP.
<u>53</u>	Nom.	DDL n. 2217. ODG G8.240, Tarquinio e altri	223	222	001	184	037	112	APPR.
<u>54</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.242, Puglia e Donno	220	218	010	055	153	110	RESP.
<u>55</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.244, De Petris e altri	217	215	009	046	160	108	RESP.
<u>56</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.245, Donno e altri	221	216	008	047	161	109	RESP.
<u>57</u>	Nom.	ANNULLATA	220	217	009	044	164	109	RESP.
<u>58</u>	Nom.	DDL n. 2217. ODG G8.246, Donno e altri	223	222	002	217	003	112	APPR.
<u>59</u>	Nom.	DDL n. 2217. ODG G8.247, Donno e altri	222	220	002	216	002	111	APPR.
<u>60</u>	Nom.	DDL n. 2217. Emm. 8.248 e 8.249, Tarquinio e altri; Candiani	224	222	003	081	138	112	RESP.
<u>61</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.250, Amidei e Scoma	226	225	042	041	142	113	RESP.
<u>62</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.251 (testo 2), Panizza e altri	224	221	042	177	002	111	APPR.
<u>63</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.253, Donno e altri	223	221	008	069	144	111	RESP.
<u>64</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.254, De Petris e altri	223	218	034	048	136	110	RESP.
<u>65</u>	Nom.	DDL n. 2217. Articolo 8	225	222	066	154	002	112	APPR.
<u>66</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.0.201, De Petris e altri	225	224	009	053	162	113	RESP.
<u>67</u>	Nom.	DDL n. 2217. G8.0.202, Tarquinio e altri	222	218	009	176	033	110	APPR.
<u>68</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.0.206, Tarquinio e altri	223	217	000	039	178	109	RESP.
<u>69</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.0.207, Donno e altri	217	213	006	048	159	107	RESP.
<u>70</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.0.208, Amidei e Scoma	220	217	001	034	182	109	RESP.
<u>71</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 8.0.209, Amidei e Scoma	223	221	000	039	182	111	RESP.
<u>72</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 9.200, Donno	218	214	001	052	161	108	RESP.
<u>73</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 9.201 (1a parte), Donno	221	220	005	053	162	111	RESP.
<u>74</u>	Nom.	DDL n. 2217. Emm. 9.203 e 9.204, Donno; De Petris e altri	222	221	006	211	004	111	APPR.
<u>75</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 9.205, Donno	222	219	005	050	164	110	RESP.
<u>76</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 9.206, Catalfo e altri	219	218	017	037	164	110	RESP.
<u>77</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 9.207, Bertuzzi e altri	223	222	007	178	037	112	APPR.
<u>78</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 9.208, Barozzino e altri	215	214	008	046	160	108	RESP.
<u>79</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 9.209, De Petris e altri	217	215	007	046	162	108	RESP.
<u>80</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 9.211, Amidei e Scoma	222	221	016	065	140	111	RESP.
<u>81</u>	Nom.	DDL n. 2217. ODG G9.200, Barozzino e altri	216	213	009	041	163	107	RESP.
<u>82</u>	Nom.	DDL n. 2217. ODG G9.201, Barozzino e altri	222	221	003	210	008	111	APPR.
<u>83</u>	Nom.	DDL n. 2217. Articolo 9	222	221	032	187	002	111	APPR.
<u>84</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 9.0.200, De Petris e altri	221	219	041	016	162	110	RESP.
<u>85</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 9.0.201, Donno e altri	221	219	009	075	135	110	RESP.
<u>86</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 9.0.202, Puglia e Donno	216	213	009	049	155	107	RESP.
<u>87</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 9.0.203 (testo 2), Padua	223	220	010	171	039	111	APPR.
<u>88</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 9.0.204, Paglini e altri	220	217	010	044	163	109	RESP.
<u>89</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 9.0.206, De Petris e altri	220	218	040	015	163	110	RESP.
<u>90</u>	Nom.	DDL n. 2217. Em. 9.0.207, De Petris e altri	222	220	013	012	195	111	RESP.
<u>91</u>	Nom.	DDL n. 2217. ODG G9.0.208, Donno e altri	222	220	006	209	005	111	APPR.
<u>92</u>	Nom.	DDL n. 2217. Articolo 10	223	222	032	190	000	112	APPR.
<u>93</u>	Nom.	DDL n. 2217. Articolo 11	226	224	033	191	000	113	APPR.
<u>94</u>	Nom.	DDL n. 2217. Votazione finale	223	222	032	190	000	112	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

672ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

1° Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																		
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																			
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Aiello Piero																					
Airola Alberto	F	F	F	C		C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F	
Albano Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
Albertini Gabriele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
Alicata Bruno																					
Amati Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
Amidei Bartolomeo	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	A	C	C	F	A	A	
Amoruso Francesco Maria																					
Angioni Ignazio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
Anitori Fabiola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Aracri Francesco	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	F	A	C	C	F	A	A	
Arrigoni Paolo	F	F	F		F	F	F		F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	A	F	
Astorre Bruno	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
Augello Andrea																					
Auricchio Domenico	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
Azzollini Antonio																					
Barani Lucio	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
Barozzino Giovanni	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	
Battista Lorenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
Bellot Raffaella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bencini Alessandra	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
Berger Hans	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	
Bernini Anna Maria	C	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	A	F	C	F	A	A	
Bertacco Stefano																					
Bertorotta Ornella	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F	
Bertuzzi Maria Teresa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
Bianco Amedeo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
Bianconi Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
Bignami Laura																					
Bilardi Giovanni Emanuele																					
Bisinella Patrizia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Blundo Rosetta Enza	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F	
Bocca Bernabò																					
Boccardi Michele	C	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	A	C	C	F	A	A	
Bocchino Fabrizio																					
Bonaiuti Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bondi Sandro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
Bonfrisco Anna Cinzia																					
Borioli Daniele Gaetano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
Bottici Laura	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C		F	C	F	F	F	F	A	F	F	
Brogli Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
Bruni Francesco	C	C	C	F	F	F	A	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	
Bubbico Filippo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
Buccarella Maurizio	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F	
Buemi Enrico	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
Bulgarelli Elisa	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F	
Calderoli Roberto	F	F	F	F	F	F	F	F								P	P	P	P	P	
Caleo Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
Caliendo Giacomo	C	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	A	C	C	F	A	A	
Campanella Francesco	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	
Candiani Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	
Cantini Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	
Capacchione Rosaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	

672ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

1° Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Di Biagio Aldo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Di Giacomo Ulisse	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Giorgi Rosa Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		F	F	F
Di Maggio Salvatore Tito	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Dirindin Nerina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Divina Sergio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	A
D'Onghia Angela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Donno Daniela	F	F	F	C	F	C	F	C	R	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F
Endrizzi Giovanni	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F
Esposito Giuseppe																				
Esposito Stefano		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Fabbri Camilla	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Falanga Ciro																				
Fasano Enzo																				
Fasiolo Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Fattori Elena	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F
Fattorini Emma	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Favero Nicoletta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Fazzone Claudio	C	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	A	C	F	F	F
Fedeli Valeria	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
Ferrara Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Ferrara Mario																				
Filippi Marco	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Filippin Rosanna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Finocchiaro Anna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Fissore Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Floris Emilio	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	A	C	C	F	A	A
Formigoni Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Fornaro Federico	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Fravezzi Vittorio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Fucksia Serenella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Gaetti Luigi	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F
Galimberti Paolo																				
Gambaro Adele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Gasparri Maurizio	C	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A			F	F	C
Gatti Maria Grazia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Gentile Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Giannini Stefania	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giarrusso Mario Michele	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F
Gibiino Vincenzo																				
Ginetti Nadia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Giovanardi Carlo	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F					
Giro Francesco Maria	C		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Giroto Gianni Pietro	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F
Gotor Miguel				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Granaiola Manuela	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	F	F	F
Grasso Pietro																				
Gualdani Marcello	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Guerra Maria Cecilia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Guerrieri Paleotti Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	F	F
Ichino Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F

672ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

1° Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Moronese Vilma	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F
Morra Nicola	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F
Moscardelli Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Mucchetti Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	F	F	F
Munerato Emanuela	C	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F		F	F	A	C	C	F	A	A
Mussini Maria																F	F	F	F	F
Naccarato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nugnes Paola	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F
Olivero Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Orellana Luis Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Orrù Pamela Giacomina G.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Padua Venera	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Pagano Giuseppe	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Pagliari Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Paglini Sara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pagnoncelli Lionello Marco																				
Palermo Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Palma Nitto Francesco																				
Panizza Franco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Parente Annamaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Pegorer Carlo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Pelino Paola	C	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	A	C	C	F	A	A
Pepe Bartolomeo	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Perrone Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	A	F	C	A	A	F
Petraglia Alessia	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Petrocelli Vito Rosario	F	F	F	C	F		F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F
Pezzopane Stefania	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico																				
Piccoli Giovanni																				
Pignedoli Leana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pizzetti Luciano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Puglia Sergio	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F
Puglisi Francesca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Puppato Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Quagliariello Gaetano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ranucci Raffaele																				
Razzi Antonio	C	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	A	C	C	F	A	A
Repetti Manuela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Ricchiuti Lucrezia	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Rizzotti Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Romani Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Romani Paolo																				
Romano Lucio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Rossi Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Rossi Luciano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Rossi Mariarosaria	C	C	C		F	F	C	C	C	F	F	C	F	F	A	F	C	F	A	A
Rossi Maurizio																				
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F

672ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

1° Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																		
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																			
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Ruta Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ruvolo Giuseppe	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F
Sacconi Maurizio																					
Saggese Angelica																					
Sangalli Gian Carlo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F
Santangelo Vincenzo	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F
Santini Giorgio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F
Scalia Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F
Scavone Antonio Fabio Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Schifani Renato	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Scibona Marco	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F
Scilipoti Isgrò Domenico																					
Scoma Francesco	C	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	A	C	C	F	A	A	A
Serafini Giancarlo	C	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	C	C	F	A	A	A
Serra Manuela	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F
Sibilia Cosimo	C	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	A	C	C	F	A	A	A
Silvestro Annalisa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F
Simeoni Ivana																					
Sollo Pasquale	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F
Sonego Lodovico	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F
Spilabotte Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F
Sposetti Ugo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		F	F	F	F
Stefani Erika	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F
Stefano Dario	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
Stucchi Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Susta Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F
Tarquinio Lucio Rosario F.	C	C	C	F	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Taverna Paola	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F
Tocci Walter																					
Tomaselli Salvatore																					
Tonini Giorgio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F
Torrisi Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tosato Paolo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	A
Tremonti Giulio																					
Tronti Mario																					
Turano Renato Guerino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F
Uras Luciano	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
Vaccari Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F
Vacciano Giuseppe	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F
Valdinosi Mara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F
Valentini Daniela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F
Vattuone Vito	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F
Verdini Denis																					
Verducci Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F
Vicari Simona	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Viceconte Guido															C	C	F	C	C	F	F
Villari Riccardo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	C	A	A	F	C	C	F	F	F	F
Volpi Raffaele	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F
Zanda Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F
Zanoni Magda Angela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F
Zavoli Sergio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zeller Karl	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zin Claudio																				
Zizza Vittorio	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Zuffada Sante	C	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	A	C	C	F	A	A

672ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

1° Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Aiello Piero																				
Airola Alberto	F	F	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C
Albano Donatella	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Albertini Gabriele	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Alicata Bruno							A	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C
Amati Silvana	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Amidei Bartolomeo	C	A	A	C	A	C	A	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C
Amoruso Francesco Maria																				
Angioni Ignazio	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Anitori Fabiola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Aracri Francesco	C	A	A	C	A	C	A	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	C
Arrigoni Paolo	F	F	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A	R
Astorre Bruno	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C
Augello Andrea																				
Auricchio Domenico	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C
Azzollini Antonio																				
Barani Lucio	C	F	F	C	F		F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C
Barozzino Giovanni	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	A	F	F
Battista Lorenzo	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Bellot Raffaella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bencini Alessandra	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Berger Hans	C	F	F	C	F	C		C	A	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Bernini Anna Maria	C	A	A	C	A	C	A	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C
Bertacco Stefano																				
Bertorotta Ornella	F	F	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	R
Bertuzzi Maria Teresa	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Bianco Amedeo	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Bianconi Laura	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Bignami Laura																				
Bilardi Giovanni Emanuele																				
Bisinella Patrizia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Blundo Rosetta Enza	F	F	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C
Bocca Bernabò																				
Boccardi Michele	C	A	A	C	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	
Bocchino Fabrizio																				
Bonaiuti Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bondi Sandro	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Bonfrisco Anna Cinzia																				
Borioli Daniele Gaetano	C	F	F	C	F	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Bottici Laura	F	F	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C
Brogli Claudio	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Bruni Francesco	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	A	C	C	C	C	C
Bubbico Filippo	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Buccarella Maurizio	F	F	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C
Buemi Enrico	C	F	F		F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Bulgarelli Elisa	F	F	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Caleo Massimo	C	F	F	C	F	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Caliendo Giacomo	C	A	A	C	A	C	A	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C
Campanella Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	A	F	F
Candiani Stefano	F	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A	A
Cantini Laura	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Capacchione Rosaria	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C

672ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

1° Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Di Biagio Aldo	C	F	F	C	F	C	F	C			C		C	C	C	C	C	C	C	C
Di Giacomo Ulisse	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Giorgi Rosa Maria	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Di Maggio Salvatore Tito	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Dirindin Nerina	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Divina Sergio	F	A	A	A	A	A	A	A		F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	A
D'Onghia Angela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Donno Daniela	F	F	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C
Endrizzi Giovanni	F	F	R	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C
Esposito Giuseppe																				
Esposito Stefano	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Fabbri Camilla	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Falanga Ciro																				
Fasano Enzo																				
Fasiolo Laura	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C	F	C	C
Fattori Elena	F	F	F	A	F	A	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C
Fattorini Emma	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Favero Nicoletta	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Fazzone Claudio	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C
Fedeli Valeria																				
Ferrara Elena	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Ferrara Mario																				
Filippi Marco	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Filippin Rosanna	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Finocchiaro Anna	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Fissore Elena	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Floris Emilio	C	A	R	C	A	C	A		F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C
Formigoni Roberto	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Fornaro Federico	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Fravezzi Vittorio	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	C	C
Fucksia Serenella	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Gaetti Luigi	F	F	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C
Galimberti Paolo																				
Gambaro Adele	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Gasparri Maurizio	C	A	A	C	A	C		C	F	F	R	F	F	C	C	C	C	C	C	C
Gatti Maria Grazia	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Gentile Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Giannini Stefania	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giarrusso Mario Michele	F	F	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C
Gibiino Vincenzo																				
Ginetti Nadia	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Giovanardi Carlo		F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C
Giro Francesco Maria	F	A	A	A	A	A	A	R	F		F	F	F	F	F	F	F	F	C	C
Giroto Gianni Pietro	F	F	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C
Gotor Miguel	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Granaiola Manuela	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	
Grasso Pietro																				
Gualdani Marcello	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Guerra Maria Cecilia	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Guerrieri Paleotti Paolo	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Ichino Pietro	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C

672ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

1° Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																																					
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																																						
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																				
Moronese Vilma	F	F	F	A	F	A	R	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C																				
Morra Nicola	F	F	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C																				
Moscardelli Claudio	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Mucchetti Massimo	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Munerato Emanuela	C	A	A	C	A	C	A	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C																				
Mussini Maria	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	A	F	F	C																				
Naccarato Paolo	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Nugnes Paola	F	F	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C																				
Olivero Andrea	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Orellana Luis Alberto	C	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Orrù Pamela Giacomina G.	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Padua Venera	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Pagano Giuseppe	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Pagliari Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Paglini Sara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Pagnoncelli Lionello Marco																																								
Palermo Francesco		F	F	C	F	A	F	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Palma Nitto Francesco																																								
Panizza Franco	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Parente Annamaria	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Pegorer Carlo	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Pelino Paola	C	A	A	C	A	C	A	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C																				
Pepe Bartolomeo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																				
Perrone Luigi	F	C	A	C	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																				
Petraglia Alessia	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	A	F	F																				
Petrocelli Vito Rosario	F	F	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C																				
Pezzopane Stefania	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Piccinelli Enrico																																								
Piccoli Giovanni																																								
Pignedoli Leana	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Pizzetti Luciano	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Puglia Sergio	F	F	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C																				
Puglisi Francesca	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Puppato Laura	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Quagliariello Gaetano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Ranucci Raffaele																																								
Razzi Antonio	C	A	A	C	A	C	A	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C																				
Repetti Manuela	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Ricchiuti Lucrezia	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Rizzotti Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Romani Maurizio	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Romani Paolo																																								
Romano Lucio	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C																				
Rossi Gianluca	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Rossi Luciano	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Rossi Mariarosaria	C	F	A	F	A	C	A	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C																				
Rossi Maurizio																																								
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Russo Francesco	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				

672ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

1° Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																																					
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																																						
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																				
Ruta Roberto	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Ruvolo Giuseppe	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C																				
Sacconi Maurizio																																								
Saggese Angelica																																								
Sangalli Gian Carlo	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Santangelo Vincenzo	F	F	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C																				
Santini Giorgio	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C																				
Scalia Francesco	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Scavone Antonio Fabio Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Schifani Renato	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Scibona Marco	F	F	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C																				
Scilipoti Isgrò Domenico																																								
Scoma Francesco	C	A	A	C	A	C	A	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C																				
Serafini Giancarlo	F	A	A	F	A	C	A	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C																				
Serra Manuela		F	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C																				
Sibilia Cosimo	C	A	A	C	A	C	A	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C																				
Silvestro Annalisa	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Simeoni Ivana																																								
Sollo Pasquale	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Sonego Lodovico	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Spilabotte Maria	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Sposetti Ugo	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Stefani Erika	F	A	A	A	A	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A																				
Stefano Dario	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F																				
Stucchi Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Susta Gianluca	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C																					
Tarquinio Lucio Rosario F.	C	A	F	C	F	C	A	C	C		F	F	F	F	A	C	C	C	C	C																				
Taverna Paola	F	F	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C																				
Tocci Walter																																								
Tomaselli Salvatore																																								
Tonini Giorgio	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Torrisi Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Tosato Paolo	F	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A	A																				
Tremonti Giulio																																								
Tronti Mario																																								
Turano Renato Guerino	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Uras Luciano	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	A	F	F																				
Vaccari Stefano	C	F	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Vacciano Giuseppe	F	F	F	A	F	A	F	F	C	R	R	C	R	F	F	F	C	C	F	C																				
Valdinosi Mara	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Valentini Daniela	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Vattuone Vito	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Verdini Denis																																								
Verducci Francesco	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Vicari Simona	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Viceconte Guido	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Villari Riccardo	C	C	F	C	F	C	F	F	A	F	F		F	C	C	C	F	C	C	C																				
Volpi Raffaele	F	F	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	A																				
Zanda Luigi	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Zanoni Magda Angela	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				
Zavoli Sergio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Zeller Karl	C	F	F	C	F	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C																				

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Zin Claudio																				
Zizza Vittorio	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C
Zuffada Sante	C	A	A	C	A	C	A	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C

672ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

1° Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Di Biagio Aldo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		C	C	F	F	C
Di Giacomo Ulisse	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Giorgi Rosa Maria	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Di Maggio Salvatore Tito	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Dirindin Nerina	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	C	C	C	F	F	C
Divina Sergio	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	A	A	A	A	F		F
D'Onghia Angela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Donno Daniela	F	F	F	C	C	A	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Endrizzi Giovanni	F	F	F	C	C	A	C	C	F	F	F	C	C	F		F	F	F	F	F
Esposito Giuseppe																				
Esposito Stefano	C	F	R	R	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
Fabbri Camilla	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Falanga Ciro																				
Fasano Enzo																				
Fasiolo Laura	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	F	C	C	C	F	F	C
Fattori Elena	F	F	F	C	C	A	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Fattorini Emma	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F		C	C	C	F	F	C
Favero Nicoletta	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Fazzone Claudio	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F
Fedeli Valeria																				
Ferrara Elena	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Ferrara Mario													F	F	C	C	C	F	F	F
Filippi Marco	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Filippin Rosanna	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Finocchiaro Anna	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C			
Fissore Elena	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Floris Emilio	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F
Formigoni Roberto	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F
Fornaro Federico	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Fravezzi Vittorio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Fucksia Serenella	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Gaetti Luigi	F	F	F	C	C	A	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Galimberti Paolo																				
Gambaro Adele	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Gasparri Maurizio	C	C	C	F	F		C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F
Gatti Maria Grazia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C		F	F	C
Gentile Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Giannini Stefania	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giarrusso Mario Michele	F	F	F	C	C	A	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Gibiino Vincenzo																				
Ginetti Nadia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Giovanardi Carlo		C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R	F	R	C	F	C
Giro Francesco Maria	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	R	C	F	F	F
Giroto Gianni Pietro	F	F	F	C	C	A	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Gotor Miguel	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Granaola Manuela	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Grasso Pietro																				
Gualdani Marcello	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Guerra Maria Cecilia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Guerrieri Paleotti Paolo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Ichino Pietro	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C

672ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

1° Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Moronese Vilma	F	F	F	C	C	A	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Morra Nicola	F	F	F	C	C	A	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Moscardelli Claudio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Mucchetti Massimo		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R	F	C	C	R	C	F	F	C
Munerato Emanuela	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F
Mussini Maria	F	F	F	C	F	A	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C
Naccarato Paolo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nugnes Paola	F	F	F	C	C	A	C	C		F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Olivero Andrea	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Orellana Luis Alberto	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Orrù Pamela Giacomina G.	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Padua Venera	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Pagano Giuseppe	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Pagliari Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Paglini Sara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pagnoncelli Lionello Marco																				
Palermo Francesco	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	A
Palma Nitto Francesco																				
Panizza Franco	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Parente Annamaria	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Pegorer Carlo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Pelino Paola	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F
Pepe Bartolomeo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Perrone Luigi	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Petraglia Alessia	F	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C
Petrocelli Vito Rosario	F	F	F	C	C	A	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Pezzopane Stefania	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico																				
Piccoli Giovanni																				
Pignedoli Leana	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pizzetti Luciano	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Puglia Sergio	F	F	F	C	C	A	C	C		F	F	C	C	F	F	F	F		F	F
Puglisi Francesca	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C		F	F	C
Puppato Laura	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F
Quagliariello Gaetano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ranucci Raffaele																				
Razzi Antonio	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F
Repetti Manuela	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Ricchiuti Lucrezia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Rizzotti Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Romani Maurizio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Romani Paolo																				
Romano Lucio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Rossi Gianluca	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Rossi Luciano	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C
Rossi Mariarosaria	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C	C	A	F	C	C	C	C	F	F	F
Rossi Maurizio																				
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Francesco	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Zin Claudio																				
Zizza Vittorio	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F
Zuffada Sante	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F

672ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

1° Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																		
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																			
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
Aiello Piero																					
Airola Alberto	A	A	F	A	A	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
Albano Donatella	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	
Albertini Gabriele	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	
Alicata Bruno	F	F	F	F	A	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	
Amati Silvana	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	
Amidei Bartolomeo	F	F	C	F	A	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	
Amoruso Francesco Maria																					
Angioni Ignazio	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	
Anitori Fabiola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Aracri Francesco	F	F	F	F	A	C										C	F	F	C	F	
Arrigoni Paolo	F	F	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	F	
Astorre Bruno	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	
Augello Andrea																					
Auricchio Domenico	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	
Azzollini Antonio																					
Barani Lucio																					
Barozzino Giovanni	A	A	C	F	F	F	A	C	F	C	C	F	F	F	F	A	A	F	F	A	
Battista Lorenzo	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	
Bellot Raffaella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Bencini Alessandra	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	
Berger Hans	A	F	C	C	A	A	R	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	
Bernini Anna Maria	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	F	C	F	C	C	F	C		F	
Bertacco Stefano																					
Bertorotta Ornella	A	A	F	A	A	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	
Bertuzzi Maria Teresa	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	
Bianco Amedeo	C	F	C		F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	
Bianconi Laura	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	
Bignami Laura																					
Bilardi Giovanni Emanuele																					
Bisinella Patrizia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Blundo Rosetta Enza	A	A	F	F	A	F	C	C	F	C	C		F	F	F	F	C	F	F	F	
Bocca Bernabò																					
Boccardi Michele	F	F	C	R	A	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	F		C	F	
Bocchino Fabrizio					F	F	A	C	F	C	C	F	F	F	F	A	A	F	F	A	
Bonaiuti Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Bondi Sandro	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	
Bonfrisco Anna Cinzia																					
Borioli Daniele Gaetano	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	
Bottici Laura	A		F	A	A	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	
Brogli Claudio	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	
Bruni Francesco	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	
Bubbico Filippo	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	
Buccarella Maurizio	A	A	F	A	A	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	
Buemi Enrico	C	F	C	C	F	C	F	R	C	C	C	C		F	C	C	F	C	C	C	
Bulgarelli Elisa	A	A	F	A	A	F	C		F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
Caleo Massimo	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	
Caliendo Giacomo	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	
Campanella Francesco	C	A	F	F	F	F	A	C	F	C	C	F	F	F		A	A	F	F	A	
Candiani Stefano	F	F	A	F	A	A	F	F	A	F	F	A	A	F	A	A	F	A	A	A	
Cantini Laura	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	
Capacchione Rosaria	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	

672ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

1° Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Di Biagio Aldo	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Di Giacomo Ulisse	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Giorgi Rosa Maria	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C		C		F	C	C	C
Di Maggio Salvatore Tito	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Dirindin Nerina	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Divina Sergio	F	F	A	F	A	A		F	F	F	F	R	F	A	A	A	F	A	A	A
D'Onghia Angela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Donno Daniela	A	A	F	A	A	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Endrizzi Giovanni	A	A	F	A	A	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Esposito Giuseppe																				
Esposito Stefano	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Fabbri Camilla	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Falanga Ciro																				
Fasano Enzo																				
Fasiolo Laura	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Fattori Elena	A	A	F	A	A	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Fattorini Emma	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Favero Nicoletta	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Fazzone Claudio	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	F	C
Fedeli Valeria							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ferrara Elena	C	F	C	C	F	C	F	C	C		C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Ferrara Mario	F	F	F	F	A	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F
Filippi Marco	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Filippin Rosanna	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Finocchiaro Anna						C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Fissore Elena	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Floris Emilio	F	R	F	F	A	C	F	F	C	F	F	F	C	F	C	C		C	C	F
Formigoni Roberto	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Fornaro Federico	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Fravezzi Vittorio	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Fucksia Serenella	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Gaetti Luigi	A	A	F	A	A	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Galimberti Paolo																				
Gambaro Adele	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Gasparri Maurizio	F	F	C																	
Gatti Maria Grazia	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Gentile Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Giannini Stefania	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giarrusso Mario Michele	A	A	F	A	A	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F		
Gibiino Vincenzo																				
Ginetti Nadia	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Giovanardi Carlo	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C
Giro Francesco Maria	F	F	C	R	R	F	R	F			F	F	C	F	C	C	C	C	C	F
Giroto Gianni Pietro	A	A	F	A	A	F	C	C	C	C	C	F		F	F	F	C	F	F	
Gotor Miguel	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Granaiola Manuela	C	F	C	C	F	C	F	C		C	C		C	F	C	C	F		C	C
Grasso Pietro																				
Gualdani Marcello	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Guerra Maria Cecilia	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Guerrieri Paleotti Paolo	C	F	C	C	F	C	F	C		C	C	C	C	F	C	C	F		C	C
Ichino Pietro	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C

672ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

1° Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Moronese Vilma	A	A	F	A	A	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Morra Nicola	A	A	F	A	A	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Moscardelli Claudio	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Mucchetti Massimo	C	F	C	C	F	C	F	C	C		C	C	C	F	C		F		C	C
Munerato Emanuela	F	F	F	F	A	C		F	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F
Mussini Maria	A	A	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Naccarato Paolo	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nugnes Paola	A	A	F	A	A	F	C	C	R	C	C			F	F	F	C			F
Olivero Andrea	C	F	C		F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Orellana Luis Alberto	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Orrù Pamela Giacomina G.	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Padua Venera	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Pagano Giuseppe	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Pagliari Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Paglini Sara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pagnoncelli Lionello Marco																				
Palermo Francesco	A	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Palma Nitto Francesco																				
Panizza Franco	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Parente Annamaria	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Pegorer Carlo	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Pelino Paola	F	F	C	F	A	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F
Pepe Bartolomeo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Perrone Luigi	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Petraglia Alessia	A	A	F	F	F	F	A	C	F	C	C	F	F	F	F	A	A	F	F	A
Petrocelli Vito Rosario	A	A	F	A	A	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Pezzopane Stefania	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico																				
Piccoli Giovanni																				
Pignedoli Leana	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pizzetti Luciano	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Puglia Sergio	A	A	F	R	R		R	R												
Puglisi Francesca	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Puppato Laura	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Quagliariello Gaetano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ranucci Raffaele																				
Razzi Antonio	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F
Repetti Manuela	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Ricchiuti Lucrezia	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Rizzotti Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Romani Maurizio	C	F	C	C	F	F	F	C	C	R	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Romani Paolo																				
Romano Lucio	C	F	C	C	F	C	F	C	R	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Rossi Gianluca	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Rossi Luciano	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Rossi Mariarosaria	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F
Rossi Maurizio																				
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Francesco	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C

672ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

1° Agosto 2016

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Zin Claudio																				
Zizza Vittorio	C	F	C	F	F	C	F	F		C	F	C	F	F	C	C	F	C	C	F
Zuffada Sante	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F

672ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

1° Agosto 2016

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante														
Nominativo	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
Aiello Piero														
Airola Alberto	F	F	F	A	F	F	C	F	A	C	F	F	F	F
Albano Donatella	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Albertini Gabriele	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Alicata Bruno	C	F	A	C	F	C	F	C	C	C	F	A	A	A
Amati Silvana	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Amidei Bartolomeo	C	F	A	C	F	C	F	C	C	C	F	A	A	A
Amoruso Francesco Maria														
Angioni Ignazio	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Anitori Fabiola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Aracri Francesco	C	F	A	C	F	C	F	C	F	C	F	A	A	A
Arrigoni Paolo	A	F	F	A	A	A	A	A	A	A		F	A	A
Astorre Bruno	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Augello Andrea														
Auricchio Domenico	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Azzollini Antonio														
Barani Lucio									C	C	F	F	F	F
Barozzino Giovanni	A	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F
Battista Lorenzo	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Bellot Raffaella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bencini Alessandra	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Berger Hans	C	C	A	C	C	R	F	C	C	C	A	A	A	A
Bernini Anna Maria	C	F	A	C	F	C	F		C	C	F	A	A	A
Bertacco Stefano														
Bertorotta Ornella	F	F	F	A	F	F	C	F	A	C	F	F	F	F
Bertuzzi Maria Teresa	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Bianco Amedeo	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Bianconi Laura	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Bignami Laura														
Bilardi Giovanni Emanuele														
Bisinella Patrizia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Blundo Rosetta Enza	F	F	F	A	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Bocca Bernabò														
Boccardi Michele	C	F	A	C	F	C	F	C		C	F	A	A	A
Bocchino Fabrizio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bonaiuti Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bondi Sandro	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Bonfrisco Anna Cinzia														
Borioli Daniele Gaetano	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Bottici Laura		F	F	A	F	F	C	F	A	C	F	F	F	
Brogli Claudio	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Bruni Francesco	C	F	A	C	F	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Bubbico Filippo	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Buccarella Maurizio	F	F	F	A	F	F	C	F	A	C	F	F	F	F
Buemi Enrico	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Bulgarelli Elisa	F	F	F	A	F	F	C	F	A	C	F	F	F	F
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Caleo Massimo	C	F	F	C	C	C		C	C	C	F	F	F	F
Caliendo Giacomo	C	F	A	C	F	C	F	C	C	C	F	A	A	A
Campanella Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Candiani Stefano	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A
Cantini Laura	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Capacchione Rosaria	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F

672ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

1° Agosto 2016

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante														
Nominativo	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
Di Biagio Aldo	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Di Giacomo Ulisse	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Giorgi Rosa Maria	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C		F	F	F
Di Maggio Salvatore Tito	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Dirindin Nerina	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Divina Sergio	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
D'Onghia Angela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Donno Daniela	F	F	F	A	F	F	C	F	A	C	F	F	F	F
Endrizzi Giovanni	F	F	F	A	F	F	C	F	A	C	F	F	F	F
Esposito Giuseppe														
Esposito Stefano	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	A	F	F	F
Fabbri Camilla	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Falanga Ciro														
Fasano Enzo														
Fasiolo Laura	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Fattori Elena	F	F	F	A	F	F	C	F	A	C	F	F	F	F
Fattorini Emma	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F
Favero Nicoletta	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Fazzone Claudio	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
Ferrara Elena	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Ferrara Mario	C	F	A	C	F		F	C	C	C	F	A	A	
Filippi Marco	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Filippin Rosanna	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Finocchiaro Anna	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Fissore Elena	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Floris Emilio	C	F	A	R	F	F	F	F	C	C	F	A	A	A
Formigoni Roberto	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Fornaro Federico	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Fravezzi Vittorio	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Fucksia Serenella	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Gaetti Luigi	F	F	F	A	F	F	C	C	A	C	F	F	F	F
Galimberti Paolo														
Gambaro Adele	C	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F
Gasparri Maurizio														A
Gatti Maria Grazia	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Gentile Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ghedini Niccolò														
Giacobbe Francesco	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Giannini Stefania	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giarrusso Mario Michele					F	F	C	F	A	C	F	F	F	F
Gibiino Vincenzo														
Ginetti Nadia	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Giovanardi Carlo	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F
Giro Francesco Maria	C	F	A	F	F	R	F	F			F	F	A	
Giroto Gianni Pietro	F	F	F	A	F	F	C	F			F	F	F	F
Gotor Miguel	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Granaiola Manuela	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Grasso Pietro														
Gualdani Marcello	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Guerra Maria Cecilia	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Guerrieri Paleotti Paolo	C		F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Ichino Pietro	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F

672ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

1° Agosto 2016

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante														
Nominativo	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
Moronese Vilma	F	F	F	A	F	F	C	F	A	A	F	F	F	F
Morra Nicola		F	F	A	F	F	C	F	A	C	F	F	F	F
Moscardelli Claudio	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Mucchetti Massimo	C	F		C			F	C	C	C	F	F	F	
Munerato Emanuela	C	F	A	C	F		F	C	C	C	F	A	A	A
Mussini Maria	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F
Naccarato Paolo	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nugnes Paola		F	F	A	F	F	C	R	A	C	F	F	F	
Olivero Andrea	C	F	F	C		C	F	C	C	C	F	F	F	F
Orellana Luis Alberto	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Orrù Pamela Giacomina G.	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Padua Venera	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Pagano Giuseppe	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Pagliari Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Paglini Sara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pagnoncelli Lionello Marco														
Palermo Francesco	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Palma Nitto Francesco														
Panizza Franco	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Parente Annamaria	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Pegorer Carlo	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Pelino Paola	C	F	A	C	F	C	F	C	C	C	F	A	A	A
Pepe Bartolomeo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Perrone Luigi	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	A	A	F
Petraglia Alessia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Petrocelli Vito Rosario	F	F	F	A	F	F	C	F	A	C	F	F	F	F
Pezzopane Stefania	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico														F
Piccoli Giovanni														
Pignedoli Leana	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pizzetti Luciano	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Puglia Sergio														
Puglisi Francesca	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Puppato Laura	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F
Quagliariello Gaetano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ranucci Raffaele														F
Razzi Antonio	C	F	A	C	F	C	F	C	C	C	F	A	A	A
Repetti Manuela	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Ricchiuti Lucrezia	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Rizzotti Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Romani Maurizio	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Romani Paolo														
Romano Lucio	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Rossi Gianluca	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Rossi Luciano	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Rossi Mariarosaria	C	F	A	C	F	C	F	C	C	C	F	A	A	A
Rossi Maurizio														
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Francesco	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F

672ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

1° Agosto 2016

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante														
Nominativo	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
Ruta Roberto	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Ruvolo Giuseppe	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	
Sacconi Maurizio														
Saggese Angelica	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Sangalli Gian Carlo	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Santangelo Vincenzo	F	F	F	A	F	F	C	F	A	C	F	F	F	F
Santini Giorgio	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Scalia Francesco	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Scavone Antonio Fabio Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Schifani Renato	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Scibona Marco	F	F	F	A	F	F	C	F	A	C	F	F	F	F
Scilipoti Isgrò Domenico														
Scoma Francesco	C	F	A	C	F	C	F	C	R	C	F	A	A	A
Serafini Giancarlo	C	F	A	C	F	C	F	C	C	C	F	A	A	A
Serra Manuela	F	F	F	A	F	F	C	F	A	C	F	F	F	F
Sibilia Cosimo	C	F	A	C	F	C	F	C	C	C	F	A	A	
Silvestro Annalisa	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Simeoni Ivana														
Sollo Pasquale	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Sonego Lodovico	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Spilabotte Maria	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Sposetti Ugo	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Stefani Erika	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A
Stefano Dario	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
Stucchi Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Susta Gianluca	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Tarquinio Lucio Rosario F.	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Taverna Paola	F	F	F	A	F	F	C	F	A	C	F	F	F	
Tocci Walter														F
Tomaselli Salvatore														
Tonini Giorgio	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Torrisi Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tosato Paolo	A	F	A	A	A	A	F	A	A	A	F	A	A	A
Tremonti Giulio														
Tronti Mario														
Turano Renato Guerino	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Uras Luciano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vaccari Stefano	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Vacciano Giuseppe		F	F	A	F	F	C	F	A	C	F	F	F	F
Valdinosi Mara	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Valentini Daniela	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Vattuone Vito	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Verdini Denis														
Verducci Francesco	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Vicari Simona	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Viceconte Guido	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Villari Riccardo														
Volpi Raffaele	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Zanda Luigi	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Zanoni Magda Angela	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
Zavoli Sergio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zeller Karl	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante														
Nominativo	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
Zin Claudio														
Zizza Vittorio	C	F	F	C	F		F	C	C	C	F	F	F	F
Zuffada Sante	C	F	A	C	F	C	F	C	C	C	F	A	A	A

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 2217:

sull'emendamento 1.200, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.217, la senatrice De Pietro avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bellot, Bisinella, Bonaiuti, Bubbico, Casaletto, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Ciampi, Colucci, Compagna, Compagnone, Consiglio, Conte, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Poli, Di Giacomo, Di Maggio, D'Onghia, Fedeli (*dalle ore 17.30*), Gentile, Gualdani, Longo Fausto Guilherme, Manconi, Minniti, Monti, Morgoni, Napolitano, Nencini, Olivero, Pagliari, Paglini, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rizzotti, Romani Maurizio, Rubbia, Ruta, Scavone, Schifani, Sciascia, Stucchi, Torrisi, Vicari e Zavoli.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Carraro, per partecipare ad un incontro internazionale.

Elezioni contestate, presentazione di relazioni

In data 28 luglio 2016, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, la senatrice Lo Moro ha presentato la relazione sull'elezione contestata del senatore Augusto Minzolini, proclamato nella regione Liguria (*Doc. III, n. 2*).

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9ª Commissione permanente (Agricoltura, produzione agroalimentare), nella seduta del 27 luglio 2016, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche dell'agricoltura nelle zone prealpine (*Doc. XXIV, n. 63*).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 28 luglio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta del 26 luglio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento -sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (COM (2016) 157 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 142).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 28 luglio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta del 26 luglio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento -sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (COM (2016) 157 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 142).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 luglio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (n. 320).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 29 luglio 2016 - alla 1ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 7 settembre 2016. Le Commissioni 5ª, 11ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 28 agosto 2016.

Il Sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 luglio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 24, commi 11 e 13, della legge 7 luglio 2016, n. 122 - lo schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (n. 321).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 30 luglio 2016 - alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 29 agosto 2016. Le Commissioni 1ª, 6ª, 11ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 19 agosto 2016. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5ª Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 29 agosto 2016.

Governmento, trasmissione di atti e documenti

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 18 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, la relazione sull'andamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore negli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente (*Doc. CXC*, n. 1).

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta, predisposta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), relativa all'incidente occorso all'aeromobile Ventus 2cM marche di identificazione D-KSEW, versante est Monte Paganella, comune di Terlago (TN), il 5 giugno 2015.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 821).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 27 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 58, la relazione sullo stato di attuazione della legge concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario, riferita all'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente (*Doc. CLXXIII*, n. 4).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", copia dell'ordinanza n. 186 T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 21 luglio 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente (n. 24).

Nello scorso mese di luglio 2016 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia delle infrastrutture e trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'esercizio finanziario 2016, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 21, 22 e 26 luglio 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A., per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 425);

delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A., per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 426);

dell'Ente Parco nazionale dell'Asinara, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 13ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 427);

dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (EN-PAP), per gli esercizi dal 2012 al 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 428);

dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª, alla 11ª e alla 12ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 429);

del Consorzio del Ticino, del Consorzio dell'Oglio e del Consorzio dell'Adda, per gli esercizi dal 2012 al 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 13ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 430);

della Fondazione Festival dei due mondi, per gli esercizi 2013 e 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 431);

della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 432).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 20 luglio 2016, ha inviato la deliberazione n. 7/2016/G - Relazione concernente la gestione dell'attività del dipartimento e degli interventi a favore dell'editoria (2005-2014).

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 820).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Ferrara ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00603 del senatore Maurizio Romani ed altri.

I senatori Vacciano, Naccarato, Palermo, Molinari, Stefano Esposito, Mastrangeli e Bignami hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00608 del senatore Scibona ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Ichino, D'Adda, Angioni e Zizza hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03070 del senatore Berger.

Interpellanze

GIOVANARDI - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interpellante:

il Governo ha negato il risarcimento ai familiari di David Raggi, il giovane di 27 anni, ucciso nel marzo 2015, in pieno centro a Terni, da una bottigliata al collo inferta da un marocchino pluricondannato e clandestino in Italia, perché Raggi guadagnava troppo (13.500 euro all'anno), mentre avrebbe dovuto avere un reddito inferiore agli 11.528 euro all'anno;

la famiglia ha citato il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia per non avere espulso l'extracomunitario clandestino dall'Italia e non aver portato all'esecuzione un cumulo di pene che pendeva sulle sue spalle (6 anni di reclusione per vari reati);

è stato confermato il carcere per Amedeo Mancini, in custodia cautelare per il controverso episodio di Fermo, per il quale si sono mobilitati il Ministro dell'interno, il presidente della Camera, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, che si sono recati in quella località, rilasciando a giudizio dell'interpellante dichiarazioni affrettate e pregiudiziali, senza aspettare gli esiti delle indagini;

a Modena, davanti alla chiesa di San Pietro, è stato aggredito, nei giorni scorsi, con un violento pugno al volto, il frate don Giovanni Malaguti, da un soggetto che pretendeva, con arroganza, vestiti e cibo, che il convento non aveva a disposizione, procurandogli una frattura dello zigomo, con una prognosi prevista di 30 giorni;

tutti questi episodi fanno aumentare a dismisura la percezione dell'opinione pubblica che ci sia, da parte del Governo, una forma di razzismo nei confronti degli italiani, determinando così, a giudizio dell'interpellante, un'insopportabile mobilitazione a senso unico per enfatizzare certi episodi e sminuirne altri,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, affinché chi commette reati, nel nostro Paese, abbia parità di trattamento, a prescindere dalla nazionalità e dal colore della pelle, e che le norme civili, penali e amministrative, che garantiscono la pacifica convivenza, siano applicate con rigore, non soltanto ai cittadini italiani, ma anche a quelli provenienti da altri Paesi.

(2-00405)

Interrogazioni

MALAN - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nel sito *internet* ufficiale della "Bill, Hillary & Chelsea Clinton foundation", tra i donatori di somme che si aggirano tra i 100.000 e i 250.000 dollari figura "Italian Ministry For The Environment, Land, & Sea";

è noto il sostegno del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, onorevole Maria Elena Boschi, a favore della signora Hillary Clinton nella competizione elettorale per la presidenza degli Stati Uniti d'America, testimoniato dalla sua presenza alla convenzione del Partito democratico americano a Philadelphia,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto descritto;

per quale motivo e sulla base di quale decisione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finanzia una fondazione estera, intitolata a persona coinvolta nella vita politica e partitica americana, già concorrente perdente alla candidatura del partito democratico alla presidenza del 2008 e da pochi giorni candidata del partito democratico, data attualmente perdente nei sondaggi;

da quale capitolo di bilancio siano stati presi i fondi per tale finanziamento e quale sia l'esatta entità del finanziamento stesso;

se non ci siano fondazioni italiane o comunque non schierate politicamente che svolgono le stesse funzioni della "Bill, Hillary & Chelsea Clinton foundation".

(3-03072)

SERRA, MANGILI, BERTOROTTA, MORONESE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

in data 4 luglio 2016, veniva pubblicata la prima fase (fase A) della mobilità dei docenti della scuola secondaria di secondo grado. Dai dati pubblicati si riscontrano delle irregolarità in tutto il Paese in relazione all'assegnazione dei posti degli insegnanti di sostegno per i disabili;

la legge n. 107 del 2015, cosiddetta la Buona Scuola, prevede il venir meno dei cosiddetti docenti della dotazione organica provinciale (DOP), insegnanti in esubero provinciale senza cattedra. Tale categoria è stata superata a seguito dei nuovi incarichi scaturenti dal piano straordinario di assunzioni della legge;

considerato che:

da notizie di stampa ("Il Minuto", edizione Sardegna, del 12 luglio 2016) si è appreso che gli uffici scolastici provinciali, ivi incluso quello di Cagliari, hanno conferito nei ruoli di sostegno docenti appartenenti alla DOP, in sovrannumero e in carenza del titolo legale necessario per l'accesso alle cattedre di sostegno. Nella sola provincia di Cagliari è da ritenersi che i posti interessati siano circa 20;

a giudizio degli interroganti, in tal modo, vengono lesi i diritti degli studenti disabili e delle loro famiglie, che hanno diritto ad avere un insegnante specializzato e, al contempo, vengono pregiudicati i diritti dei docenti abilitati che avrebbero diritto all'assegnazione di un posto;

considerato inoltre che sono numerose le diffide che gli insegnanti hanno inviato all'ufficio scolastico provinciale, al fine di ottenere una rettifica di tali assegnazioni, quale conseguenza di una valutazione viziata da riscontrare, ragionevolmente, nell'operato dell'ufficio scolastico provinciale (USP) circa i requisiti di accesso alla classe di concorso di sostegno;

considerato infine che a giudizio degli interroganti è necessario che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca chiarisca le criticità, interrogando le amministrazioni competenti, al fine di dirimere le opacità che emergerebbero dalla vicenda,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda adottare gli opportuni provvedimenti di competenza;

se non intenda avviare un'indagine nazionale, al fine di valutare le ragioni poste a fondamento del conferimento degli incarichi di sostegno ai docenti privi dei titoli necessari per accedervi.

(3-03075)

PUPPATO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il Cansiglio è un altipiano delle Prealpi a cavallo delle province di Belluno, Treviso e Pordenone, dove sorge la foresta del Cansiglio, foresta demaniale tra le più importanti d'Italia con composizione floreale e faunistica unica al mondo e sede di alcuni insediamenti cimbri;

la foresta del Cansiglio è un bene indisponibile *ex art.* 826 del codice civile;

considerato che:

con legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, il Consiglio regionale del Veneto ha impegnato la Giunta regionale a valorizzare o alienare immobili al fine di garantire il riassetto economico-finanziario della Regione;

in ottemperanza all'art. 16, la Giunta ha provveduto, con delibera n. 189 del 23 febbraio 2016, ad un avviso di gara per l'*hotel* "San Marco", si-

tuato in località Tambre (Belluno), poi revocato e di nuovo proposto con delibera n. 763 del 27 maggio 2016;

la foresta del Cansiglio, al cui interno l'edificio dell'*hotel* si colloca, è bene inalienabile dal 1871 e secondo quanto previsto dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante oggetto "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

in un caso analogo, il Governo ha ricorso alla Corte costituzionale per impugnare alcune norme contenute nella legge finanziaria 11 aprile 2016, n. 5, della Regione Sardegna, in particolare per quanto riguarda la sdemanializzazione di ampi terreni appartenenti a demani civici;

la citata deliberazione n. 763/2016 è in contrasto anche con lo stesso ordinamento regionale, avendo il Consiglio regionale il 9 febbraio 2012 approvato all'unanimità la mozione n. 102 che impegnava la Giunta regionale: 1) a tutelare e mantenere integro il patrimonio immobiliare della Regione presente in Cansiglio abbandonando ogni ipotesi di alienazione ai privati; 2) a valorizzare tale patrimonio in sinergia e in collaborazione con le Province di Treviso e di Belluno, oltre che con i Comuni interessati; 3) ad avviare la procedura per il riconoscimento della foresta del Cansiglio quale patrimonio culturale dell'umanità Unesco;

non a caso la Giunta regionale aveva chiesto, con delibera n. 174 del 30 dicembre 2013 un parere alla I Commissione consiliare sulla valorizzazione dell'area, ottenendo parere favorevole "a condizione che siano esclusi gli immobili Club House - campo da golf e impianti, ex caserma Bianchini, rifugio Sant'Osvaldo che sia fortemente relativamente all'ex albergo San Marco in ordine all'alternativa tra concessione, vendita demolizione";

considerato, inoltre, che:

il Cansiglio è stato oggetto di numerosi tentativi di istituzione di un parco naturale, a partire dal documento programmatico preliminare della Regione del 1972 e fino al febbraio 2002, quando alcuni consiglieri proponevano il progetto di legge n. 247, recante oggetto "Istituzione della Riserva Regionale del Bosco del Cansiglio",

il bosco o foresta del Cansiglio è da considerarsi luogo storicamente simbolico e per la regione e per la nazione, avendo avuto un significativo ruolo nella storia della Serenissima Repubblica di Venezia e durante la Resistenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se non ritenga la delibera della Giunta regionale del Veneto n. 189 del 23 febbraio 2016 in contrasto con i principi di tutela di un bene inalienabile e se non ritenga pertanto di dover richiedere spiegazioni ulteriori da parte della Regione.

(3-03076)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

in data 23 giugno 2016, gli interroganti presentavano l'atto di sindacato ispettivo 3-02954, ove si evidenziava come alcuni articoli di stampa nazionale e, in particolare il quotidiano "Panorama", avessero parlato nelle ultime settimane della costituzione di una struttura, denominata dai *media* "La Bestia", parallela, apparentemente operante presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il mero obiettivo di dirigere e orchestrare la propaganda politica elettorale, in vista del *referendum* costituzionale, al di fuori, dunque, di ogni logica istituzionale, la cui guida sarebbe stata affidata a consulenti attivi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, come Jim Messina;

in particolare, si chiedeva al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme costituzionali di assicurare che tale struttura, ove effettivamente costituita, non fosse incardinata presso la Presidenza del Consiglio o presso qualunque altra struttura pubblica, e che non si avvalesse, in alcun modo, di risorse pubbliche;

a tale atto il Governo non ha mai né risposto né replicato pubblicamente, nonostante l'eccezionale gravità delle questioni sollevate, in quanto potenzialmente lesive dei principi contenuti nell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", in base al quale, a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto", è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

sotto tale profilo, suscita, peraltro, perplessità la disponibilità delle somme allocate sul Fondo per le esigenze indifferibili, che si manifestano nel corso della gestione, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015). Tale fondo risulta iscritto nel capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e il citato articolo 1, comma 200, prevede, espressamente, che sia ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia;

sulla base del decreto ripartizione delle unità di voto del bilancio dello Stato, nel Fondo risultano attualmente disponibili per competenza 518,5

milioni di euro per il 2016, 985,53 milioni di euro per il 2017 e 519 milioni di euro per il 2018;

con disegno di legge recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016" (AC 3974) presentato l'11 luglio 2016 alla Camera dei deputati, si prevede, addirittura, all'articolo 4, comma 2, che, per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, la dotazione del Fondo sia incrementata di 955.069.060 euro per l'anno 2016, con la conseguenza che, per il solo anno 2016, la disponibilità del fondo possa arrivare a quasi un miliardo e mezzo di euro, al netto delle disponibilità previste per il 2017, pari quasi a un miliardo come si è detto (985,53 milioni di euro) e oltre mezzo miliardo di euro per il 2018 (519 milioni di euro);

si evidenzia, inoltre, che la dotazione del Fondo, originariamente prevista dalla norma, prevedeva uno stanziamento di soli 27 milioni di euro per l'anno 2015 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Pur tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore di numerose disposizioni varate durante il Governo Renzi (art. 3, comma 1, della legge 2 ottobre 2015, n. 171; art. 17, comma 1, lett. i), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9; art. 1, commi 63, 175, 177, 595, 639 e 968, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, successivamente, art. 11, comma 1, lett. e), del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131, e successivamente, art. 19, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113), tale dotazione è stata rideterminata nel tempo, in modo oltre tutto considerevole, con stanziamenti per centinaia di milioni di euro, di cui non si conoscono ad oggi gli impieghi, nonostante la crisi economica che atanaglia il nostro Paese,

si chiede di sapere:

quali elementi si intenda fornire al Parlamento sugli impieghi relativi al fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

se si possa escludere, in modo assoluto, che tali risorse non saranno utilizzate per promuovere la campagna del "sì" al *referendum* costituzionale dell'autunno 2016, oppure approvare un decreto-legge, poco prima dell'inizio della sessione di bilancio, con funzione, ad avviso degli interroganti, chiaramente e inesorabilmente pre elettorale.

(3-03073)

SERRA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, BERTOROTTA, GIARRUSSO, MORRA, MORONESE - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

con la legge n. 148 del 2011 e successivi decreti legislativi di attuazione, n. 155 e n. 156 del 2012, veniva avviata la prima riforma della geografia giudiziaria, con la quale è stato previsto il riordino e la razionalizza-

zione territoriale dei tribunali ordinari, degli uffici del pubblico ministero e degli uffici del giudice di pace. Con il decreto legislativo n. 14 del 2014 sono state emanate disposizioni correttive e di coordinamento allo scopo di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari;

le criticità presenti nella riforma hanno, fin da subito, messo in luce le disfunzioni del nuovo sistema; tra queste la più importante è stato il disagio arrecato al cittadino per la perdita del giudice di prossimità, da cui deriva una serie di corollari. Difatti, con la riforma sono stati chiusi circa 1.000 uffici di piccole dimensioni, asseritamente al fine di rendere i tribunali più efficienti e di ottimizzarne le risorse. La riforma ha portato al taglio di 31 tribunali minori e di 37 procure, di 220 sezioni distaccate e di 667 uffici del giudice di pace. Nonostante l'intento perseguito, a parere degli interroganti, la riforma non ha soddisfatto, nei fatti, le esigenze e le richieste che gli operatori del settore della giustizia avanzano da tempo;

non pare agli interroganti ragionevole ritenere che dal mero accorpamento delle sedi possa derivare il migliore funzionamento degli uffici giudiziari, così come è discutibile e non agevolmente apprezzabile l'entità del *quantum* del risparmio perseguito e realmente conseguito. Non sono poche, infatti, le sedi accorpanti che hanno mostrato di non possedere i requisiti necessari, anche in termini di spazio, per ospitare gli uffici accorpati; per questo si è posta la necessità di utilizzare nuove strutture. All'origine dell'attuazione della prima riforma sono sorti, infatti, numerosi problemi legati all'inadeguatezza delle strutture dei tribunali accorpati ad ospitare quelli accorpati, e ciò ha cagionato il sovraffollamento delle aule di udienza e delle cancellerie, impedendo il regolare e proficuo svolgimento del lavoro e delle loro funzioni nell'interesse generale;

è appena il caso di rilevare che a cagione di ciò è sorta la necessità di stipulare dei contratti di locazione con soggetti privati, al fine di reperire i locali necessari per lo svolgimento delle attività quotidiane di udienza e di cancelleria. In altri casi, invece, si è scelto di impiegare immobili di natura pubblica cambiandone la destinazione e adattandoli alle nuove funzioni, con tutto ciò che ne deriva, sotto il profilo economico, in ordine all'adempimento dei canoni di locazione e all'adeguamento delle strutture pubbliche al nuovo utilizzo;

è indubbio che l'intervento normativo abbia inciso, ragionevolmente, sul diritto alla giustizia che la Costituzione riserva ad ogni cittadino in condizioni di parità e uguaglianza con gli altri, così come emerge dal combinato disposto degli articoli 3 e 24 della Carta fondamentale, diritto che si concretizza anche nel godere di una giustizia di prossimità;

considerato che:

occorre valutare, altresì, gli ulteriori corollari che la perdita del giudice di prossimità produce. Vi sono, infatti, susseguenti pregiudizi per i cittadini se si considerano le frequenti precarie condizioni della mobilità in cui versano i territori interni delle regioni. Questo ostacola o rende, quanto meno, maggiormente oneroso per i cittadini percorrere le maggiori distanze per

raggiungere i tribunali accorpanti. Tale scelta, dunque, si pone in contraddizione con le linee guida dettate dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, in virtù delle quali viene riconosciuto il valore che assume l'accesso alla giustizia in termini di vicinanza dei cittadini ai tribunali, come si vede al paragrafo 1.2 del documento della commissione GT QUAL del 2013;

nel documento si valutano gli aspetti deteriori derivanti dalle grandi distanze che separano i cittadini dai tribunali, evidenziando le difficoltà che ragionevolmente incontrano coloro che devono presenziare in udienza nelle prime ore del mattino. Ciò incide maggiormente per le persone anziane e per coloro che non hanno la disponibilità di un mezzo di trasporto proprio;

dalla relazione tecnica sulle misure per l'ulteriore razionalizzazione della geografia giudiziaria recante la data del 13 agosto 2015, emerge, incontrovertibilmente, l'intenzione di abbandonare i criteri propri della cosiddetta prima riforma, consistenti nel garantire il mantenimento di 3 tribunali per ogni distretto di corte d'appello, nonché il divieto di soppressione dei tribunali con sede nei capoluoghi di provincia, a prescindere dal soddisfacimento o meno degli *standard* minimi di efficienza individuati in sede ministeriale;

il 12 agosto 2015 veniva istituita, con decreto del Ministro in indirizzo presso il Ministero, una commissione di studio, presieduta dal professor Michele Vietti, con l'incarico di redigere lo schema di progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario che prevede, tra gli altri obiettivi perseguiti, un ulteriore intervento in materia di geografia giudiziaria. I profili oggetto di studio attengono alla distribuzione territoriale delle corti di appello, delle procure generali presso le corti di appello, alla soppressione delle sezioni distaccate delle corti d'appello e relative procure generali, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica;

la commissione ha concluso i propri lavori prima del termine che le era stato assegnato; il testo prodotto, articolato e complesso, necessita di uno studio approfondito e particolareggiato; allo stato, dunque, non è possibile trarre delle conclusioni complete in merito agli effetti che potrebbe produrre, considerate le molteplici luci e ombre per i piccoli tribunali o, come li definisce la commissione, dei tribunali "intangibili";

considerato inoltre che:

risulta apprezzabile, a parere degli interroganti, il recepimento di alcuni dei più importanti suggerimenti e delle istanze formulati dalle principali istituzioni forensi: consiglio nazionale forense (CNF), organismo unitario dell'avvocatura (OUA), coordinamento nazionale degli ordini minori e dal coordinamento degli ordini. Si tratta, nello specifico, di ciò che più interessa alla Sardegna, ovvero l'inserimento del criterio dell'"intangibilità" dei tribunali, in ragione della situazione infrastrutturale sussistente. Si fa riferimento alla proposta di base che, più che il riequilibrio, suggerisce la riduzione *tout court* dei tribunali, come si evince in un passaggio: "decine di Tribunali";

il quadro generale è ancora poco nitido e assai composito. Peraltro, la commissione sostiene fermamente la soppressione del criterio inerente alla cosiddetta regola del tre e di quello dei tribunali nei capoluoghi di provincia, che avevano permesso il mantenimento di "decine di Tribunali", come evidenziato nella stessa relazione, ed in particolare di tutti e 6 i presidi sardi;

la relazione, a parere degli interroganti, potrebbe, essendo una mera relazione di una commissione ministeriale, essere superata e ritenuta non soddisfacente dal Ministro, tuttavia non si può ignorare che si tratti di una commissione istituita da lui stesso, e dunque, con precise finalità e con una composizione assai significativa ed importante. Risulta, inoltre, che una seconda fase della revisione delle circoscrizioni giudiziarie è nei programmi del Ministro, nonostante lui stesso abbia assunto una posizione ondivaga, anche escludendo espressamente tale ipotesi in alcune occasioni, allo stesso modo di quanto manifestato in precedenza rispetto alla circostanza che la commissione Vietti non si stesse occupando degli uffici di primo grado;

il Consiglio superiore della magistratura si è espresso di recente (27 luglio 2016, come riportato dal quotidiano "l'Unione Sarda" del 28 luglio 2016) in maniera negativa sulla proposta della commissione ministeriale in ordine alla soppressione dei tribunali minori in realtà territoriali peculiari, come la Sardegna. Il presidente della terza commissione, dottor Luca Forte-leoni, ha sottolineato la necessità di non eliminare le sezioni distaccate di tribunale, affermando che: «non possono essere eliminate senza considerare le specificità territoriali che circondano i distretti. Il riferimento è diretto, nello specifico, alla realtà sarda "caratterizzata da forti criticità territoriali, specie per quanto riguarda i servizi di trasporto". Eliminare le sezioni distaccate nella regione Sardegna "significa ridurre, se non eliminare il valore costituito dalla prossimità dei servizi giudiziari rispetto agli utenti, ai cittadini"»;

considerato ulteriormente che, a parere degli interroganti:

occorre, inoltre, valutare gli effetti che potrebbero riverberarsi su tribunali a seguito della soppressione delle corti di appello, e nel caso di specie, per quel che riguarda la Sardegna, in ordine alle conseguenze derivanti dalla soppressione della sezione distaccata di Sassari. Difatti, da una prima lettura della relazione, essa sembrerebbe destinata, parrebbe, alla soppressione. L'avvocatura è consapevole del fatto che difendere i tribunali significa difendere le corti d'appello. E che una corte, con uno o due tribunali, è in gravissimo pericolo;

il risultato ottenuto con l'inserimento del criterio della situazione infrastrutturale concreta, ovvero mediante la valutazione della condizione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata. Si tratta di un criterio che, seppur relativo e discutibile, milita affinché siano valutate e sostenute le peculiarità della Sardegna da parte del Ministro e del Governo tutto;

in caso contrario, in Sardegna resterebbe il solo distretto di corte d'appello di Cagliari con la conseguente soppressione della corte d'appello

di Sassari. Orbene, tale scelta andrebbe a detrimento non solo degli avvocati, che sarebbero costretti a percorrere distanze maggiori anche per partecipare ad una sola udienza, ma soprattutto dei cittadini sui quali ricadranno gli ulteriori costi sostenuti dai difensori per svolgere il loro incarico. Occorre considerare, inoltre, la conseguente soppressione del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza nel nord Sardegna (attualmente istituiti presso la sezione di corte a Sassari), che determinerebbero un sensibile aumento di costi (e di disagi) per l'utenza (si pensi al viaggio dall'isola della Maddalena a Cagliari) e per lo Stato con l'indubitabile aumento del numero delle corte della Polizia giudiziaria per le traduzioni dei detenuti (dal carcere di Tempio a Cagliari, per esempio);

è verosimile, dunque, che questa che ormai viene definita la seconda riforma della geografia giudiziaria porti alla realizzazione della paventata soppressione del tribunale ordinario di Oristano, eccellenza sarda, che ha saputo, nonostante le obiettive e contingenti difficoltà, rappresentare un valido presidio di giustizia per il territorio dell'oristanese (la provincia di Oristano è annoverata tra le provincie italiane con il più basso tasso di criminalità). A riprova di ciò, vi è la notevole celerità nella definizione dei procedimenti, tanto che nell'anno 2014 a fronte di 6.792 nuovi procedimenti, sono stati ben 7.027 quelli definiti, in tal modo è stato smaltito parte dell'arretrato pendente. Il processo civile telematico (PCT) e tutti gli altri servizi informatici, poi, sono stati ottimizzati, tanto che i giudici civili, sia togati che onorari, sono dotati di *consolle* per la verbalizzazione telematica in udienza, a differenza di altri tribunali ove tali attività stentano ancora a raggiungere livelli ottimali;

occorre valutare tra gli elementi che militano a favore del mantenimento in attività del tribunale di Oristano la dotazione dello stesso di una sala per l'ascolto protetto dei minori, unico esempio in tutto il territorio regionale in grado di soddisfare *standard* altissimi di qualità in termini di modernità e di impiego delle migliori tecnologie a disposizione;

è necessario considerare, inoltre, che le particolari e disagiati condizioni di mobilità sussistenti in Sardegna a causa delle carenze del servizio del trasporto pubblico, nonché a causa dello stato estremamente precario delle vie di comunicazione, richiedono, *a fortiori*, un'attenta e prudente valutazione che dovrebbe indurre a considerare irragionevole la scelta di sopprimere il tribunale di Oristano;

alla stessa stregua deve considerarsi l'ipotesi della chiusura del tribunale di Lanusei, fondamentale presidio di giustizia presente in Ogliastra. Anch'esso rappresenta un'eccellenza sia in ordine ai tempi ridotti per la definizione dei procedimenti, sia all'arretrato; sotto questo profilo è il terzo tribunale del Mezzogiorno e tra i primi 30 in Italia. Sono circa 200 i procedimenti che ogni giorno vengono trattati;

la chiusura genererebbe gravissimi disagi anche in considerazione dell'orografia della zona e dell'isola in generale. Occorre considerare, infatti, che se un *teste* dovesse recarsi da Seui, piccolo comune ogliastrino, al tribunale di Cagliari o di Nuoro, impiegherebbe diverse ore a causa della man-

canza o, comunque, dell'estrema carenza dei trasporti. Peraltro, la mancata comparizione del *teste* in udienza potrebbe indurre il giudice ad irrogare una sanzione pecuniaria nei suoi confronti;

per questi motivi, anche in questo caso, la scelta della soppressione del presidio di giustizia dovrebbe essere ritenuta irragionevole,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda recepire le determinazioni della commissione Vietti in ordine alla scelta di superare le regole del mantenimento di almeno 3 tribunali per ogni distretto di corte d'appello e del divieto di soppressione dei tribunali con sede nei capoluoghi di provincia;

se, considerate le precarie e disagiate condizioni dei trasporti e della mobilità sussistenti in Sardegna, sia opportuno, in ordine all'intervento di riorganizzazione territoriale delle corti d'appello, adottare, anche in questa regione, un sistema mono regionale, laddove sarebbe più prudente garantire il proseguimento delle funzioni della sezione distaccata di Sassari;

se ritenga ragionevole, viste le considerazioni in ordine ai tribunali di Oristano e Lanusei e alla loro importanza per la Sardegna, adottare la scelta volta alla soppressione di questi presidi di giustizia, anche in considerazione delle importanti difficoltà in cui versano i trasporti nella regione e alla luce delle recenti considerazioni del Consiglio superiore della magistratura che ha affermato chiaramente il proprio disaccordo e contrarietà in ordine alla soppressione delle sedi distaccate di tribunale.

(3-03074)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LAI, ASTORRE, ANGIONI, CUCCA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107, detta la "Buona Scuola", al comma 87 dell'articolo 1 recita testualmente: "Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici";

appare evidente la volontà del legislatore di sanare i numerosi contenziosi pendenti concernenti le procedure concorsuali per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici, coprendo, al contempo, la disponibilità dei po-

sti vacanti e limitando le possibili conseguenze economiche legate alla prosecuzione dei contenziosi in essere;

il successivo comma 88 individua i soggetti cui è rivolta la relativa sanatoria. In particolare questa riguarda; "a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale (...) 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011; b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202";

successivamente, con decreto ministeriale n. 499 del 2015 vengono fissate le disposizioni sulle modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale per l'inserimento nei ruoli dirigenziali dei possessori dei requisiti previsti dal citato comma 88;

considerato che sono stati esclusi dalla procedura concorsuale di inserimento nei ruoli dirigenziali tutti coloro i quali hanno un contenzioso ancora pendente avverso il concorso bandito nel 2011. Sempre relativamente a questo concorso sono invece stati inclusi coloro i quali hanno superato tutte le fasi dello stesso concorso annullato in sede giurisdizionale. Risultano altresì inclusi tutti coloro i quali hanno un contenzioso aperto riguardante i concorsi del 2004 e del 2006;

rilevato che:

si è creata un'evidente disparità di trattamento nei confronti di soggetti che si trovano nelle medesime condizioni e cioè candidati che hanno contenziosi ancora pendenti per concorsi effettuati in anni differenti ed un pregiudizio a danno di chi ha presentato ricorso per il concorso del 2011. Questo fatto ha generato e sta generando ulteriori ricorsi, questa volta avverso i citati provvedimenti normativi;

si segnalano, inoltre, ulteriori disparità di trattamento in base alle decisioni assunte dalle diverse Regioni sulla base dell'interpretazione che viene data alle disposizioni normative, anche in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali di sanatoria. Gli eventuali aventi diritto all'inclusione aumentano in alcuni casi considerevolmente ed inspiegabilmente con conseguente indizione di ulteriori corsi di formazione volti all'immissione in ruolo di nuovi dirigenti scolastici;

ne consegue che alcune Regioni stanno immettendo in ruolo numerosi dirigenti scolastici che vanno a coprire ruoli in regioni diverse,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione creatasi con l'attuazione della legge n. 107 del 2015 e con il successivo decreto ministeriale n. 499 del 2015;

se non ritenga urgente un autorevole intervento che possa chiarire la situazione e soprattutto impedire che si creino situazioni di disparità di trattamento sia nei confronti di chi ha in corso contenziosi per concorsi svolti in anni differenti, sia riguardo all'interpretazione ed alle modalità di svolgimento delle procedure di sanatoria nelle diverse Regioni.

(4-06206)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il gruppo Natuzzi opera nel settore del mobile e ha alle sue dipendenze lavoratori di provata competenza;

dopo un periodo di crisi, i cui effetti hanno colpito numerosi lavoratori, il gruppo Natuzzi avrebbe mostrato i primi segnali di ripresa, chiudendo il primo trimestre 2016 in utile;

premessi, inoltre, che:

il 25 luglio si è tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico l'incontro fra i rappresentanti dell'azienda Natuzzi e quelli delle organizzazioni sindacali;

Natuzzi SpA, nel corso dell'incontro, pur assicurando che il gruppo manterrà gli impegni assunti lo scorso anno in fase di accordo, ha comunicato l'apertura delle procedure di mobilità per 330 lavoratrici e lavoratori dello stabilimento di Ginosa (Taranto);

il periodo di cassa integrazione per tali lavoratori finisce il 15 ottobre 2016 e non sono possibili ulteriori proroghe;

le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione e sottolineato che gli accordi pregressi prevedevano la ricollocazione del personale;

il Ministero, dichiarando la propria contrarietà all'apertura della procedura di mobilità, avrebbe riconvocato le parti per il 6 e 9 settembre;

considerato che:

i lavoratori dichiarati in esubero in base agli accordi siglati nel 2015 erano destinati a essere ricollocati;

l'azienda Natuzzi, inoltre, ha prorogato il contratto di "solidarietà" fino al 2 maggio 2017 per altri 2.000 operai,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere, in occasione degli incontri previsti per settembre 2016, e se queste siano finalizzate a revocare le procedure di mobilità per i 330 lavoratori dello stabilimento di Ginosa;

se risulti che il gruppo Natuzzi abbia predisposto o stia predisponendo un piano industriale per il rilancio dell'azienda e secondo quali linee guida;

se e quali iniziative risultino per la stabilizzazione dei 2.000 operai posti in solidarietà.

(4-06207)

D'AMBROSIO LETTIERI - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

l'International business machines corporation (IBM), azienda statunitense tra le maggiori del settore informatico, aveva acquisito, negli anni '90, l'azienda italiana Sistemi Informativi;

l'azienda Sistemi Informativi, controllata al 100 per cento da IBM, occupa 970 lavoratori tra Roma, Milano, Perugia e Torino;

premessi, inoltre, che:

già nel 2013, 292 dipendenti della società Sistemi Informativi erano stati messi in cassa integrazione per un anno, al termine del quale molti lavoratori erano stati "accompagnati" a lasciare definitivamente l'azienda;

il 16 giugno 2016 l'azienda ha aperto una procedura di licenziamento collettivo per 156 dipendenti dichiarati "in esubero" per assenza di prospettive di mercato e a causa del perdurare della crisi e della difficoltà nel reperire commesse da parte della pubblica amministrazione;

i tagli più significativi investirebbero la sede di Roma, ove sarebbero interessati dal licenziamento ben 135 tra operai e quadri dell'area business e staff cui seguirebbero 12 dipendenti a Milano, e i rimanenti a Torino e negli uffici di Perugia;

premessi, infine, che:

l'azienda non ha fornito alcuna informazione circa la sorte delle altre centinaia di lavoratori ad oggi non colpiti dall'annunciata procedura di licenziamento;

il bilancio della società Sistemi Informativi, presentato nel mese di maggio, risulterebbe essere quasi in pareggio, segnando una perdita di circa 118.000 euro nel 2015, a fronte di quasi 4 milioni nel 2014;

considerato che:

il settore informatico e dell'*information technology* è considerato dagli esperti in forte espansione e, in conseguenza, di grande attrazione occupazionale;

secondo i lavoratori dell'azienda e le organizzazioni sindacali le responsabilità delle perdite della società sarebbero da imputare anche ad una politica di disinvestimenti nel campo dell'aggiornamento delle competenze dei dipendenti;

secondo le organizzazioni sindacali, in particolare, dai bilanci degli ultimi 4 anni risulterebbe che la società avrebbe investito solo qualche migliaio di euro per la formazione del personale dipendente a fronte di milioni di euro spesi per consulenze esterne;

inoltre, il settore dell'informatica è tra i più competitivi del mercato e, in quanto tale, necessiterebbe di investimenti per la formazione e l'aggiornamento del personale tali da garantire e assecondare le esigenze crescenti della clientela e l'avanzare della ricerca tecnologica;

considerato, infine, che:

il 27 giugno si è tenuto il primo incontro tra i sindacati e l'azienda;

a far data dall'incontro decorrono i 45 giorni di tempo entro cui è possibile aprire un tavolo ufficiale di confronto;

preso atto che:

secondo alcune indiscrezioni, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, il 22 luglio, incontrando i vertici IBM a Segrate, in occasione di un *meeting*, avrebbe definito la multinazionale statunitense "un'azienda tra le più virtuose d'Italia";

ad avviso dell'interrogante, i licenziamenti sarebbero, invece, strettamente collegati al minor impegno dell'azienda statunitense nel mercato italiano,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra riportato;

se intendano promuovere l'apertura di un tavolo di confronto ufficiale fra la società Sistemi Informativi e le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori al fine di far revocare i licenziamenti annunciati e concertare misure alternative;

se siano a conoscenza del piano di ristrutturazione e di eventuali piani di investimento della società Sistemi Informativi;

se risultino le intenzioni dell'azienda riguardo al personale ad oggi non ricompreso negli annunciati esuberi strutturali;

se ritengono, al pari del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, che la società IBM sia tra le aziende più virtuose presenti in Italia;

se e quale sia la strategia che intendano porre in essere per evitare la "fuga" dal nostro Paese delle multinazionali già presenti e quale la strategia per attrarre nuovi investimenti.

(4-06208)

DIRINDIN, CALEO, CONTE, GOTOR, MASTRANGELI, LAI, PEGORER, Maurizio ROMANI, CUCCA, DE PIN, BERTUZZI, GINETTI, FORNARO, SONEGO, SCAVONE, D'ADDA, MANASSERO, ANGIONI, STEFANO, GATTI, PANIZZA, SCALIA, SOLLO, ORRÙ, FABBRI, DI GIACOMO, BORIOLI, RICCHIUTI - *Al Ministro della salute* -

(4-06209)

(Già 3-02561)

CAPPELLETTI, GIROTTO, GAETTI, SCIBONA, BUCCARELLA, PUGLIA, SERRA, DONNO, BLUNDO, GIARRUSSO, MORONESE, PAGLINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la Pedemontana veneta, progettata come superstrada a pedaggio, della lunghezza complessiva di circa 94,5 chilometri, parte da Montecchio maggiore (Vicenza), all'uscita del casello della A4 Serenissima, per raggiungere Spresiano (Treviso), dove si collega alla A27, ed interseca, lungo il tracciato, la A31;

l'opera è stata inserita nel programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla cosiddetta legge obiettivo (legge n. 443 del 2001), sin dalla prima delibera CIPE, risalente al 2001 (n. 121/2001); inoltre, nell'intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Veneto del 24 ottobre 2003, l'opera è stata inserita tra le "infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre l'interesse regionale";

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009 (IV Governo Berlusconi) è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza; per effetto della dichiarazione emergenziale, con ordinanza n. 3802 del 15 agosto 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha nominato l'ingegner Silvano Vernizzi commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, fissandone contestualmente i poteri e svincolando la realizzazione della Pedemontana dalle procedure previste dalla legge obiettivo;

in data 21 ottobre 2009, il commissario delegato (concedente) e il concessionario "ATI Consorzio Stabile SIS Società consortile per azioni - Itinere Infraestructuras S.A.", aggiudicatario della gara di concessione, han-

no sottoscritto la convenzione per l'affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta;

nella convenzione è stato previsto che l'opera venisse finanziata mediante la procedura del *project financing*, con prevalenza di capitale privato, a fronte di un contributo pubblico; tale procedura di finanziamento prevede che l'opera, una volta ultimata, rimanga in concessione al privato costruttore per un periodo di tempo (la durata della concessione prevista dalla convenzione è di 39 anni) che permetta a quest'ultimo di estrarre una proficua rendita dai pedaggi pagati dall'utenza;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

tale convenzione è stata secretata dal concedente sul presupposto di non dover rendere pubblica la documentazione in relazione a questioni di riservatezza industriale ed economica legittimamente accampate dal privato;

il 30 maggio 2013 è stata inoltrata al commissario delegato una richiesta di accesso e di estrazione di copia degli atti relativi al contratto di concessione ed al piano economico finanziario; con missiva prot. n. 976, il commissario delegato ha risposto che tale richiesta non poteva essere accolta, perché "priva degli elementi necessari a dimostrare la sussistenza dell'interesse diretto, concreto ed attuale necessario" e che secondo il parere dell'Avvocatura dello Stato gli atti potevano essere secretati perché attenevano alla "fase contrattuale privata intercorrente tra le parti";

i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno presentato 2 atti di sindacato ispettivo che non hanno ottenuto risposta (5-00522 presentato alla Camera il 3 luglio 2013; 4-00646 presentato al Senato il 25 luglio 2013) in cui si chiedeva al Governo ragione di tale segretezza e l'opportunità di rendere pubblica la documentazione, attesi la vastità dell'opera e gli stanziamenti statali considerevoli;

anche la Corte dei conti, nella deliberazione 30 dicembre 2015, n. 18/2015/G, ha evidenziato l'assenza di pubblicità della convenzione specificando che "tale assenza di trasparenza ha alimentato dubbi e prodotto un defatigante contenzioso, che si sarebbe potuto evitare, a maggior vantaggio dell'efficienza e dell'efficacia dell'agire amministrativo; fra l'altro, l'insistenza nel non rendere pubblici ed accessibili atti non connotati da alcuna ragione di riservatezza è stata frustrata dal fatto che la convenzione è, comunque, divenuta di pubblico dominio";

l'art. 8, comma 2, della convenzione dispone, tra l'altro, che "il Concessionario potrà richiedere la revisione del Piano Economico Finanziario (...) in dipendenza di modifiche delle condizioni di mercato, avuto riguardo ai volumi di traffico assunti a base dell'allegato Piano Economico Finanziario";

la Corte dei conti, nella deliberazione citata, ha spiegato le conseguenze derivanti dall'applicazione della norma, specificando che "nell'ipotesi di traffico inferiore a quello previsto, il concedente dovrà assicurare il

mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario con l'aumento del contributo pubblico, facendo, così, gravare sulla Regione i rischi di gestione";

il 18 dicembre 2013 è stato stipulato l'atto aggiuntivo alla convenzione del 21 ottobre 2009 tra il commissario delegato ed il concessionario; l'art. 8-bis aggiunto alla convenzione prevede che "il concedente prende atto che le attuali condizioni di mercato potrebbero non consentire al concessionario di reperire finanziamenti a lungo termine"; inoltre l'allegato 2 dell'atto aggiuntivo prevede che "nel caso in cui lo scostamento dei proventi da pedaggio risulti superiore al 5%, il riequilibrio del piano avverrà adottando (...) per la parte eccedente il 5% la ridefinizione degli importi dei contributi pubblici, nonché delle relative modalità di erogazione";

considerato inoltre che da un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 23 luglio 2016 si apprende che la Banca europea per gli investimenti e la Cassa depositi e prestiti, potenziali acquirenti dei *project bond*, che la banca *arranger* Jp Morgan dovrebbe emettere per il finanziamento privato alla superstrada, hanno effettuato uno studio sulle stime di traffico, dal quale sarebbe emerso che "le previsioni messe nel piano sono tre volte la realtà"; di conseguenza, in base a quanto stabilito dalla convenzione, la Regione Veneto dovrebbe farsi carico anche dei costi del finanziamento privato e "rimborsare al consorzio Sis 366 milioni ogni anno per la durata della concessione, 39 anni: 14 miliardi in tutto che diventano 20 calcolando interessi e quisquiglie varie",

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni della mancata adozione di misure idonee a rendere di pubblico dominio gli atti secretati dal commissario delegato relativi al contratto di concessione e al piano economico finanziario della superstrada Pedemontana veneta;

quali siano i motivi per cui non sono state assunte iniziative urgenti, atte ad evitare che il concessionario effettuasse lo sbancamento dell'intero percorso della superstrada, senza prima aver reperito i finanziamenti privati;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, al fine evitare che la necessità di ultimare l'opera, che avrebbe dovuto essere finanziata mediante la procedura del *project financing*, possa trasformarsi in un gravoso dispendio di denaro pubblico.

(4-06210)

TOSATO - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 28 luglio 2016 Trenitalia ha diffuso dati dai quali risulta che, nei primi 6 mesi del 2016, sui treni in transito nel Veneto sono già state segnalate 56 aggressioni, di cui 14 fisiche e 42 verbali, contro le 68 denunciate lungo l'intero arco del 2015, di cui 27 fisiche e 41 verbali;

a quanto pare, la gran parte delle aggressioni fisiche e verbali trae origine dal rifiuto degli immigrati extracomunitari di pagare e mostrare i titoli di viaggio, malgrado salgano a bordo dei convogli dotati spesso di *smartphone*;

ad essere maggiormente colpiti sarebbero i treni regionali e locali, probabilmente perché, a differenza di quelli ad alta velocità, non è prevista la presenza fissa di scorte della Polizia ferroviaria ai controllori;

la situazione ha determinato anche la reazione dei sindacati di Polizia;

il COISP, ad esempio, sottolinea la difficoltà che incontra il personale della Polizia ferroviaria in tali situazioni, a causa dell'inadeguatezza dei materiali in dotazione e per il rischio di subire l'accusa di razzismo;

l'UGL, dal canto suo, raccomanda di dotare i controllori di *spray* urticanti;

il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel commentare la situazione, ha sottolineato come sia, in ogni caso, utile il dispiegamento di personale in uniforme sui treni, incluso quello dell'Esercito,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano assumere per ripristinare la legalità sui treni in transito in Veneto ed in particolare per assicurare che tutti gli utenti delle ferrovie paghino il biglietto e lo mostrino regolarmente al personale addetto ai controlli;

se non considerino opportuno rafforzare i presidi della Polizia ferroviaria anche sui treni regionali e locali e non siano disponibile a considerare, in caso di carenze di personale, anche l'utilizzo del personale dell'Esercito.

(4-06211)

DONNO, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, PUGLIA, GAETTI, MORONESE, PAGLINI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

nell'elenco anagrafe delle opere incompiute relativo all'anno 2015 e riguardante il territorio della Puglia, pubblicato sui canali istituzionali in data 30 giugno 2016, risulta essere presente il completamento del gerontocomio comunale di Nardò (Lecce);

secondo l'anagrafe, l'ammontare totale dell'intervento riguardante la struttura, aggiornato all'ultimo quadro economico, risulta essere pari a 1.477.000 euro mentre l'importo degli oneri per l'ultimazione dei lavori risulta essere pari a 2.000.000 euro. Inoltre, la percentuale dei lavori eseguiti è pari al 39,39 per cento e l'opera non è fruibile, né è consentito un uso ridimensionato;

in aggiunta, lo stato dell'opera incompiuta viene enucleato nella categoria di quelle strutture i cui "lavori di realizzazione, avviati, risultano in-

terrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi";

fonti di stampa, nel corso degli anni, hanno denunciato lo stato di abbandono in cui versa il gerontocomio e l'infruttuoso dispendio di risorse pubbliche;

a parere degli interroganti la virtuosa valorizzazione del patrimonio comunale, l'efficiente gestione dei beni appartenenti alla collettività e la tutela del benessere dei cittadini si pongono quali imprescindibili obiettivi delle amministrazioni territoriali;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risulta essere istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco anagrafe delle opere incompiute avente la finalità di coordinare, a livello informativo e statistico, i dati sulle opere pubbliche incompiute in possesso delle amministrazioni statali, regionali o locali;

ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, recante le modalità di redazione dell'elenco anagrafe, "Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuano le opere incompiute di rispettiva competenza. Entro il predetto termine, i medesimi soggetti, ciascuno secondo l'ambito territoriale individuato all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, trasmettono la lista delle opere individuate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alla Regione e alla Provincia autonoma di appartenenza, unitamente ai dati e alle informazioni previste al comma 2",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

se non ritengano necessario, compatibilmente con le proprie funzioni ed attribuzioni, di concerto con le amministrazioni interessate ed in ossequio ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa, adoperarsi affinché siano avviate indagini aventi ad oggetto l'impianto in questione sotto il profilo organizzativo ed economico, nonché le procedure ivi collegate ed i singoli atti posti in essere da qualsivoglia soggetto coinvolto;

se non ritengano utile attivarsi presso gli enti interessati, affinché siano adottate confacenti misure a livello territoriale, per l'utilizzo dell'opera attraverso il completamento ovvero il suo riutilizzo ridimensionato, anche con diversa destinazione rispetto a quella originariamente prevista, in un'ottica di ripristino delle condizioni di avvio dei lavori, di fruttuosa valorizzazione del patrimonio comunale della città di Nardò, di contrasto ad inutili aggravii di spesa per i cittadini e di efficiente gestione delle risorse pubbliche;

se non ritengano opportuno perfezionare le attività di monitoraggio, raccolta, redazione, coordinamento e aggiornamento dei dati nonché porre in essere le opportune verifiche relative alla cogente e tempestiva individuazione e trasmissione da parte degli enti e dei soggetti coinvolti delle opere incompiute di rispettiva competenza, con particolare attenzione alla Puglia.

(4-06212)

PAGLINI, BOTTICI, PUGLIA, SERRA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, MORONESE, CASTALDI, NUGNES, CATALFO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

le acciaierie di Piombino costituiscono un sito industriale importante, tra i più rilevanti dell'industria siderurgica italiana, storicamente radicata a Piombino (Livorno) dall'Ottocento;

le acciaierie di Piombino hanno avuto, negli ultimi anni, una serie di passaggi di proprietà: dalla famiglia Lucchini alla società russa Seversta fino ad arrivare, dopo il commissariamento, all'acquisizione del gruppo algerino Cevital che per gestire gli impianti toscani, ha costituito Aferpi (acciaierie e ferriere di Piombino SpA a socio unico);

considerato che:

il 17 dicembre 2014, la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha formulato la prima richiesta scritta al Ministero dello sviluppo economico per avere accesso ai documenti relativi all'accordo, firmato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri tra il presidente della società Cevital, Issad Rebrab, il commissario straordinario dell'acciaieria di Piombino, Piero Nardi, alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, del Ministro *pro tempore* dello sviluppo economico Federica Guidi, del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e del sindaco di Piombino;

ad oggi, il Ministero non ha fornito gli atti, né alcuna informazione specifica sull'accordo, omettendo di rispondere anche ai successivi solleciti;

la vicenda è stata oggetto di una precedente interrogazione, presentata al Senato nella seduta del 22 aprile 2015, n. 435 (4-03838), che ad oggi non ha ricevuto risposta;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

il Governo e il presidente della Regione Toscana avevano definito l'accordo come il primo atto che avrebbe posto le premesse per attrarre nuovi investimenti e rilanciare l'area industriale di Piombino, dopo la chiusura dell'altoforno;

recentemente, la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha incontrato una delegazione di lavoratori delle ex acciaierie Lucchini di Piombino e dell'indotto, che si sono raccolti e associati nel "Coordinamento art. 1-Camping CIG" per tutelare il proprio diritto al lavoro, messo

sempre più in discussione da politiche industriali sbagliate e dall'assenza di un intervento deciso e chiaro da parte del Governo, delle istituzioni locali e dei sindacati;

considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:

gli eventi successivi all'accordo smentiscono le dichiarazioni fatte dal Governo e dal presidente della Regione;

i problemi emersi fino ad oggi sono: il piano industriale dell'aprile 2015, allegato all'accordo di programma del giugno 2015 e su cui si basano tutti gli accordi finora sottoscritti, non è mai stato realizzato, sia per la parte siderurgica, che per la parte agroalimentare e logistica; la procedura di verifica della necessità della VIA (valutazione impatto ambientale) si basa su un piano industriale ridotto e pertanto i lavoratori non potranno avere il lavoro assicurato; l'assenza della sicurezza sui finanziamenti, sia per il circolante, che per gli investimenti che Issad Rebrab ha attualmente vincolati in Algeria;

sussistono, altresì, problemi strutturali: la bonifica necessaria non è stata mai progettata ed i 50 milioni di euro stanziati sono lungi dal poter essere utilizzati; i finanziamenti per la reindustrializzazione non sono stati spesi per mancanza di progetti, mancanza di aree e perché indirizzati verso interventi teorici; i lavori sul porto che sono proseguiti rischiano di essere inutili, perché mancano i collegamenti ferroviari e viari mai finanziati;

anche se Cevital realizzasse il piano industriale (seppur in versione ridotta) lo stabilimento di Piombino non avrebbe un futuro certo, senza il varo di un piano nazionale della siderurgia che permetta di mettere in sinergia (invece che in competizione, come avviene oggi) i vari siti siderurgici e promuova la ricerca per giungere a prodotti di qualità sempre più alti;

rimangono dubbi su quello che accadrà il 1° luglio 2017, quando A-ferpi non avrà più obblighi di legge a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere, per il medesimo periodo, i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, affinché non sia pregiudicato il futuro industriale dell'area di Piombino e sia garantito il mantenimento dell'occupazione nel territorio, sia per quanto riguarda le acciaierie ex Lucchini, sia per quanto riguarda le aziende dell'indotto.

(4-06213)

BARANI - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

con avviso pubblico del 19 aprile 2016, l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) dava pubblicità di un posto di funzione dirigenziale, da conferire in ottemperanza ai requisiti elencati nel relativo avviso;

L'Aifa è l'autorità nazionale competente per l'attività regolatoria dei farmaci in Italia ed è un ente di diritto pubblico, che opera sotto la direzione del Ministero della salute;

in data 29 aprile 2016, il direttore generale dell'Aifa, dottor Luca Pani, riferiva ai preposti uffici l'intenzione di assegnare l'incarico di direttore dell'ufficio di segreteria tecnica della Direzione generale, al dottor Gianluca Polifrone;

in data 6 maggio 2016 il direttore Pani procedeva ad emettere la determina n. 664, con la quale il citato incarico veniva conferito al dottor Polifrone;

nei 2 anni precedenti, al dottor Polifrone erano stati conferiti incarichi in seno alla Consip; peraltro egli era, fino all'anno precedente, responsabile unico del procedimento delle gare Aifa presso la Consip stessa;

Consip è una società per azioni del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne è l'azionista unico. Svolge attività di consulenza, assistenza e supporto nell'ambito degli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

il decreto legislativo n. 39 del 2013, all'art. 4, prevede misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; in data 20 aprile 2016, ben 9 giorni prima della decisione espressa dal dottor Pani di conferire l'incarico dirigenziale al dottor Polifrone, veniva inviata da parte del dottor Andrea Orlando una missiva indirizzata a tutti i membri del consiglio di amministrazione dell'Aifa, al dottor Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

il caso del dottor Polifrone, alla luce degli incarichi ricoperti in Consip, rientrerebbe, ad avviso dell'interrogante, nell'ambito applicativo della fattispecie di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

in data 20 maggio 2016 Polifrone veniva giudicato non idoneo ad una visita finalizzata all'assunzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ravveda profili di illegittimità relativamente al conferimento dell'incarico di direttore dell'ufficio di segreteria tecnica della Direzione generale dell'Aifa al dottor Polifrone;

se sia a conoscenza del fatto e se corrisponda a verità che, a distanza di pochi mesi, sia stata assunta presso l'Aifa anche la moglie di Polifrone;

quali rapporti intercorrano, in relazione alla vicenda, tra le strutture di diretta collaborazione del Ministro e il direttore generale dell'Aifa;

se non ritenga opportuno dimettersi dall'incarico ricoperto, considerata, secondo l'interrogante, l'inadempienza ad esercitare l'attività istituzionale di vigilanza e controllo sull'operato dell'Aifa.

(4-06214)

Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI - *Ai Ministri dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:

AMA SpA, costituita in società per azioni nel 2000, ha un unico socio il Comune di Roma, che ne detiene l'intero capitale sociale;

da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa, l'attuale assessore per l'ambiente del Comune di Roma, Paola Muraro, ha ricoperto, dal 2004 al 2016, il ruolo di consulente presso la società di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento rifiuti della capitale, a fronte di un compenso totale pari a 1.136.000 euro. Nello specifico, dal 2004 al 2014, sarebbe stata nominata quale esperta della municipalizzata per la parte meccanica della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento agli impianti di trattamento meccanico-biologico di Rocca Cencia e Salaria;

si apprende inoltre come l'assessore abbia ricoperto, tra il 2010 e il 2012, un ruolo di consulente per le attività di autocontrollo, redazione e attuazione di un programma di gestione qualità per gli impianti di compostaggio e di assistenza tecnico-amministrativa per la predisposizione di atti autorizzativi e di collaborazione nella preparazione di documenti gestionali per la Bioman SpA, società per il recupero di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;

risulta agli interroganti che la Bioman SpA abbia vinto 2 gare bandite da Ama SpA per il trasporto ed il recupero di rifiuti organici, rispettivamente nel 2013, insieme a Sesa SpA e Ing. Am srl, per un totale di 39 milioni di euro, e nel 2016, come unica azienda a presentare offerte con conseguente affidamento di 18 milioni di euro;

in un'intervista rilasciata al "Corriere della Sera", in data 31 luglio 2016, l'assessore Muraro avrebbe minimizzato il proprio coinvolgimento, ridimensionando il proprio ruolo da consulente a "referente verso gli enti pubblici". Considerazioni che appaiono agli interroganti poco convincenti, soprattutto se si prendendo in esame gli incarichi di grande responsabilità affidati all'attuale assessore, dimostrati peraltro dall'entità della retribuzione avuta con detti incarichi;

nella stessa intervista, l'assessore dichiarerebbe di essere in possesso di un *dossier* contenente informazioni utili alla Procura di Roma, attualmente impegnata nei diversi procedimenti relativi all'inchiesta denominata "Mafia capitale". Dichiarazione che appare quanto mai inopportuna, dal momento che, qualora Paola Muraro fosse a conoscenza di fatti penalmente rilevanti, ci si attenderebbe una presentazione celere e spontanea di tale documentazione, in particolar modo a seguito della sua nomina ad assessore del Comune;

come è noto, la questione della gestione e dello smaltimento dei rifiuti nel Comune di Roma è una delle parti più complesse dell'inchiesta co-

siddetta Mafia capitale, non solo per la complessità del sistema corruttivo messo in luce dalle indagini, ma anche per le ricadute che questo potrebbe aver avuto sull'ambiente e conseguentemente sulla salute dei cittadini;

appaiono evidenti gli ingenti interessi economici, leciti ed illeciti, che si intrecciano nelle varie fasi, che vanno dalla raccolta allo smaltimento dei rifiuti. Ancor più evidenti le conseguenze ambientali ed igienico-sanitarie derivanti da una gestione non corretta o incontrollata,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non considerino in evidente conflitto di interessi la nomina di Paola Muraro ad assessore per l'ambiente del Comune di Roma, sia per quanto riguarda il ruolo di consulente ricoperto per 12 anni presso Ama SpA sia per quello ricoperto dal 2010 al 2012 presso la società Bioman SpA;

se non considerino opportuno, per quanto di propria competenza, attivarsi al fine di garantire ai cittadini del Comune di Roma la più ampia trasparenza possibile nella gestione e pianificazione della rete integrata degli impianti di smaltimento, contribuendo così a garantire un maggior grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

(4-06215)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03075, della senatrice Serra ed altri, sull'assegnazione dei posti agli insegnanti di sostegno in Sardegna;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03076, della senatrice Puppato, sul progetto di sdemanializzazione della foresta dell'altopiano del Cansiglio in Veneto.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 669ª seduta pubblica del 27 luglio 2016, sotto il titolo: "Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti", al secondo capoverso di pagina 306, alla penultima e all'ultima riga, sostituire le parole: "alle Commissioni riunite 1ª e 3ª e, per il parere, alle Commissioni 4ª e 14ª" con le seguenti: "alle Commissioni riunite 3ª e 4ª e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 14ª".